CORSO
DI
PROCEDURA PENALE
DI
NICOLA ARMELLINI.

SECONDA EDIZIONE

Aumentata, e corretta dall' autore.

TOMO IV.

IN NAPOLI

NELLA STAMPERIA DELLA SOCIETA' FILOMATICA.

1842.

Non possunt omnes articuli singulatim aut legibus aut senatusconsultis comprehendi; sed cum in aliqua causa sententia eorum manifesta est, is qui jurisdictioni praeest, ad similia procedere, atque ita jus dicere debet. L. 12. D. de Legibus.

TITOLO IV.

DEL GIUDIZIO DE' DELITTI.

INTRODUZIONE.

§. 1. Lo studio del cuore umano induce agevolmente a conoscere, che non si giunge a primo impeto ai misfatti. Colle colpe le più lievi s'incomincia a cancellare la bella impronta della innocenza. Vinto quel primo rimorso, il proprio istinto si dispone ad altre colpe, sino a che gradatamente percorrendo la carriera dei delitti, si munisce il petto di coraggio, e si stende temeraria la mano ad ogni eccesso. S' interroghi il più consumato nella malvaggità; egli non saprà tacere, che pria di far uso di sua ragione le sue inclinazioni lo spingevano all' appropriamento degli oggetti altrui, ai risentimenti, alle brighe, ed alla vendetta. Vi aggiungerà che superati gli ostacoli pel primo intento, il desiderio glie ne preparava il secondo, e così passando da colpa a colpa, da delitto a delitto, egli si vide più ardito nella impresa di ogni difficile, ed enorme misfatto. Indole perversa del cuore umano! Non

rischiarato dalla luce della ragione è capace di vincere nella ferocia le belve stesse, quando vuol esserne imitatore. (1)

---

(1) Opportunamente osserva Beccaria su l'uomo in generale che delinque. » Quella forza simile alla gravità, egli dice, che ci spinge al nostro ben essere non si trattiene che a misura degli ostacoli, che gli sono opposti. Gli effetti di questa forza sono la confusa serie delle azioni umane. Se queste si urtano scambievolmente, e si offendono, le pene, che io chiamerei *ostacoli politici*, ne impediscono il cattivo effetto senza distruggere la causa impellente, ch'è la sensibilità medesima inseparabile dall'uomo; ed il legislatore fa come l'abile architetto, di cui l'officio è di opporsi alle direzioni rovinose della gravità, e di far cospirare quelle che contribuiscono alla forza dell'edificio. Data la necessità della riunione degli uomini, dati i patti che necessariamente risultano dalla opposizione medesima degl'interessi privati, trovasi una scala di disordini, de' quali il primo grado consiste in quelli, che distruggono immediatamente la società, e l'ultimo nella minima ingiustizia possibile fatta ai privati membri di essa. Tra questi estremi sono comprese tutte le azioni opposte al bene pubblico, che chiamansi delitti, e tutte vanno per gradi insensibili decrescendo dal più sublime al più infimo. Se la geometria fosse adattabile alle infinite ed oscure combinazioni delle azioni umane, vi dovrebbe essere una scala corrispondente di pene, che discendesse dalla più forte alla più debole. Ma basterà al saggio legislatore di segnarne i punti principali, senza turbar l'ordine, non decretando ai delitti del primo grado le pene dell'ultimo.» *Beccaria, dei delitti, e delle pene. Cap.* 1. §. 6. Questa scala di pene, su di cui il filosofo scrittore presenta il suo voto, viene accolta nella nostra legislazione penale con tale ripartizione, che un grado di pena più o meno grave rimane proporzionato al grado più o meno della malvagità del delinquente, ed all'indole più o meno grave dell'azione colpevole. Lo dimostrano abbastanza gli articoli 3. 4, 21. 29, e 36. delle leggi penali.

Solone che ai costumi del popolo intendeva modellare una saggia legislazione non considerava in Atene uomini diversi. L'Areopago sotto la di lui amministrazione ricevette una nuova gloria, incaricato con una delle sue leggi di chieder conto della condotta di ciascun cittadino, e di punir coloro che non travagliavano. E Servio Tullio che vedeva la grandezza de' romani mal sicura per la irregolare condotta di coloro che la macchiavano, creò la Censura. Affidò ai censori l'incarico di fissare ad ogni individuo le contribuzioni dovute allo stato, e di correggere la immoralità ed il vizio. Osservarono quei saggi che represso a tempo l'impeto primo della leggierezza, e della malignità si mette un argine al torrente dei criminosi eccessi.

Uniformi vedute presentano le nostre leggi penali colla classificazione dei reati. Quel passaggio dalla pena di tre giorni (periodo minore del mandato in casa) sino alla pena di morte, già dimostra che la contravvenzione, il delitto, ed il misfatto sono per gradi puniti; e che l'uomo colpevole per debolezza, o per sceleraggine incontra sempre una punizione proporzionata alla natura del suo reato. Metodo di legislazione che tanto onora l'ordine de' nostri giudizj, e che tributa un omaggio il più distinto alla savietzza de' nostri legislatori!

I giudizj per misfatti ci han fatto conoscere il modo di colpire uomini malvaggi. I giudizj per i delitti, e per le contravvenzioni ora ci presentano il salutare oggetto di correggere coloro

che incominciando a delinquere turbano la tranquillità sociale, e si mettono nello stato di aprirsi il passo ai misfatti. Di questi ultimi giudizj noi terrem parola.

CAPITOLO PRIMO

Del giudizio de' delitti in prima istanza.

§. 2. Il nome di *delitto* a *delinquendo* (1) vien distinto nelle nostre leggi penali (*art.* 2.) da *misfatto* in un modo del tutto proprio per esprimerlo. Si è staccato da quel dubbio significato, cui tenevasi dall'antica scuola criminale, quando il diverso genio dei comentatori, e degl' interpetri era vago di attenersi ad una generale denominazione. Esso rimane definito da un genere di pena, che fa risentire al colpevole la forza della offesa recata alla legge, e la sensibile ammonizione per non più offenderla: *il reato soggetto a pene correzionali chiamasi delitto* (*d. art.* 2.).

§. 3. Una definizione così concisa tutto esprime. In linea di procedimento, ed in linea di pena presenta un duplice oggetto: il primo è di marcare la gran differenza che passa tra il delitto, ed il misfatto, il secondo è di non confondere il delitto con quel danno al di cui sperimento il legislatore ha determinata l'azione civile. Sviluppiamo questi principj.

(1) *Delinquere porro significat ac non praetereunda pretermittere.* Renazzi Elem. jur. crim. lib. I. Cap. I. §. 1.

§. 4. Sotto il nome di misfatto, già considerato il reato soggetto a pene criminali, vediamo compreso quanto il *crimen* dell'antico dritto penale riuniva in ragione dell'azione colpevole. Il suo principale requisito era il dolo, cioè l'animo determinato a delinquere. Difatti gl'imperatori Diocleziano, e Massimiano non osservarono la falsità nell'errore incorso in una scrittura se non avvenuto con dolo. *Nec exemplum editionis precum alter per errorem scriptum, cum non, nisi dolo malo, falsum committentes crimini subjugentur. L. 20. Cod. ad leg. corn. de falsis.* Giustiniano non rinvenne furto in colui, che lo commetteva senza l'animo di rubare: *furtum sine affectu furandi non committitur Institut. Lib. 4. tit. 1. de obligat. quae ex delicto nascunt. §. Placuit.* Ulpiano vedea nell'animo dell'ingiuriante la ingiuria che altrui si faceva: *injuria ex affectu facientis consistat. L.3.§.1. D.de injuriis.* Callistrato ricercava non l'effetto, ma la volontà nei malefícj: *in maleficiis voluntas spectatur non exitus. L. 14. D. ad leg. corn. de sicar.* Paolo finalmente distingueva nei malefícj la volontà, ed il proposito di delinquere: *maleficia voluntas, et propositum delinquentis distinguunt. L. 55. D.de furtis.* Risultava da queste dottrine, che non dimostrato nell'azione colpevole l'animo di commetterla non vi era imputabilità nel delinquente. Lo espresse chiaramente Marziano nel suo responso. *Divus Adrianus rescripsit, eum qui hominem occiderit, si non occidendi animo hoc admiserit absolvi posse. L.*

1. §. 1. *D. ad Leg. corn. de sic.* Ma questo giureconsulto volle però allontanare da una massima tanto estesa ogni interpetrazione che favorisse la impunità dei perversi; per cui nell' esempio di colui che percuotendo in una rissa colla chiave, o con un vaso dimostra la niuna volontà di uccidere, egli addita un' azione degna di pena più mite. *Sed si clavi percussit aut cucuma in rixa quamvis ferro percusserit, tamen non occidendi animo, leniendam ejus poenam, quia in rixa casu magis, quam voluntate, homicidium admiserit. L. 1. §. 1. D. ad Leg. corn. de sic.* Quindi perchè questa minorazione di pena non fosse regolata con arbitrio, si stabilì con un responso di Ulpiano di applicarsi in modo da non eccedere l' uso di ragione. *Hodie licet ei qui extra ordinem de crimine cognoscit, quam vult sententiam ferre, vel graviorem, vel leviorem; ita tamen, ut in utroque moderationem non excedat. L. 13. D. de poenis.*

§. 5. D' altronde nel delitto si ricercavano le azioni che potevano derivarne per sperimentarle in giudizio o civilmente o criminalmente. Tra le molte autorità, che ne porge lo stesso dritto romano, riteniamo quella di Ermogeniano, il quale nella recisione degli alberi vede l'azione civile, e l' azione penale da promuoversi contro colui che l' ha commessa: *Cum ex uno delicto plures nascuntur actiones, sicut evenit, cum arbores furtim caesae dicuntur, omnibus experiri permitti. L. 31. D. de actionib. et obligat;* vale a dire, ripigliandosi con Paolo: *Si furtim arbores caesae sint,*

et ex lege aquilia, *et ex duodecim tabulis dandam actionem*, *Labeo ait. L. 1. D. arborum furtim caesar.* A buon conto l' antico dritto penale metteva tra il *crimen* ed il *delitto* una diversità di reato che rendeva il delinquente più o meno perseguitato dalla legge secondo l' indole dell' azione commessa. Piacque perciò ai scrittori della ragion criminale di uniformare a tali principj le loro definizioni, dopo quella data laconicamente da Deciano: *Crimen est peccatum sive delictum accusatione, vel damnatione dignum. Tract. crim. lib. 1. Cap. 9.* Altronde Antonio Mattei definì il *crimen* per l'azione che si accusa provocandosi la pubblica vendetta da colui, cui è dato il potere di punire i facinorosi, e definì il delitto per un fallo di cui principalmente compete lo sperimento dell' azione civile. *Crimen est delictum quod publicae vindictae gratia accusatur apud eum, qui potestatem gladii habet ad animadvertendum in facinorosos homines* (1) *Delictum est peccatum, de quo civili potissimum actione agunt ii, ad quod ea res pertinet. Ant. Matthaei de Criminibus. Proleg. n. 1.* Questo dotto scrittore però con tali definizioni volle allontanarsi dalle comuni opinioni, che già prevalevano nel foro sul delitto. Prendeva il suo nome il delitto

---

(1) Il suo annotatore Leggio alla edizione Napolitana osserva di appartenere questa definizione piuttosto ai pubblici giudizj; e che più convenevolmente debba definirsi il *crimen*; *Factum illicitum poenae legis obnoxium*.

esclusivamente secondo la sua leggierezza, o la sua atrocità (1).

§. 6. A traverso di tante opinioni un dotto nostro giureconsulto pubblicando i principj del codice penale attese a spargere un chiaro lume su la materia, in modo da stabilir le basi di una nuova giurisprudenza criminale. Egli disse: » Il delitto è la violazione di un dritto, o naturale, o civile dell'uomo: ovvero una mancanza dell'adempimento dell'obbligazione o naturale o civile » (2). Da questa definizione apparisce adunque un'azione colpevole, che offende i dritti o de' privati particolarmente, o della intera società. Nè il nome di delitto fu da lui adoperato in un senso men grave del *crimen* dei romani. Valutando il suo semplice oggetto nel fatto contro la legge non portò l'esame a distinguere il dolo dalla colpa. Egli credette rilevare il delinquente nella violazione dei dritti dell'uomo, per cui non vide il delitto, che nella sola azione colpevole.

§. 7. Ma una tale azione può essere o volontaria, o involontaria: in questo caso il nome di delitto le competerà indistintamente? Non è al

---

(1) Abbiamo in fatti da Giulio Claro. *Sunt delictorum quaedam levia, quaedam vero gravia seu atrocia, et quaedam atrocissima. In hoc autem non traditur a doctoribus certa regula, sed aliqui dicunt standum esse arbitrio judicis. Alii vero dicunt, quod ex qualitate poenae, quae pro delicto imponitur cognoscitur qualitas, et quantitas delicti; et ideo tanto gravius delictum judicari debet, quanto gravior poena pro eo imposita reperitur.* Julii Clari sentent. Lib. V. §. 1. n. 6.

(2) Pagani. Principj del cod. pen. Cap. 1.

certo a dubitarsene; poichè è la dolosa violazione della legge quello che forma il delitto. Da ciò quinnon emerge che rigettate le dottrine del dritto antico, l'analisi del delitto non debba attenersi che a quella semplice intelligenza datagli dalle attuali leggi penali; vale a dire considerarlo esclusivamente in ragione delle pene correzionali, che valgono a definirlo. Ma sia che queste pene diano al reato cui corrispondono la impronta del delitto, sia che questo delitto talvolta viene a sperimentarsi colla sola azione civile, le nozioni raccolte dall' antica legislazione non restano oziose. Desse guidano alla conoscenza delle azioni imputabili, e danno alle pene quella misura, che loro è propria: a dir tutto le nozioni raccolte sono utili, poichè tendono ad agevolare l' applicazione dei nuovi elementi stabiliti.

§. 8. Le pene correzionali che costituiscono il reato in delitto sono 1. la prigionia che si esegue in una casa di correzione ove i condannati sono chiusi, e costretti ad occuparsi a loro scelta di uno dei lavori quivi stabiliti (*art.* 22. *Leg. pen.*) 2. il confino che prescrive al colpevole di abitare in un segnato comune nell' ambito della propria provincia o valle alla distanza almeno di sei miglia dal comune del proprio domicilio, e da quello del commesso delitto. In caso di trasgressione la pena del confino si convertirà in altrettanto tempo di prigionia (*art.*24.*Leg.pen.*) (1)

(1) Con sovrano rescritto de' 13 ottobre 1819 furono date le disposizioni seguenti per la esecuzione di questa pena.

3. l'esilio correzionale che allontana il condannato dal proprio distretto alla distanza di sei miglia così dal proprio comune, come da quello

---

» 1. I comuni capoluogo di provincia, ed i siti di reale delizia, non possono essere destinati per luogo di espiazione della pena del confino.

» 2. L'autorità cui sono affidati gli atti e la vigilanza per la esecuzione della pena del confino è il giudice di circondario, che l' ha pronunziata. Egli procede esclusivamente per gli atti di esecuzione: per la vigilanza è rappresentato da' suoi supplenti ne' comuni ove egli non risiede: è rappresentato dal giudice di circondario o da'supplenti di costui, ne' comuni fuori della sua giurisdizione.

» 3. Dopo che la condanna alla pena del confino è passata in giudicato, il giudice spedirà e farà notificare al condannato un ordine di recarsi al comune fissato per la espiazione della pena, e di presentarsi fra un tempo determinato, che non potrà oltrepassare 15 giorni all'autorità incaricata di vigilare l'adempimento.

» Ove il passaggio della condanna in giudicato sia stata preceduta dallo esperimento de' gravami presso la gran corte criminale o presso la corte suprema, dovrà il procurator generale presso la gran corte criminale avvertirne il giudice del circondario per le sopraenunciate disposizioni.

» 4. Se il luogo destinato per la dimora del condannato sia un comune diverso da quello della residenza del giudice, ma sia nella di lui giurisdizione, questi contemporaneamente alla spedizione dell' ordine sopra stabilito, invierà copia di tal ordine, e copia della condanna al suo supplente in quel comune. Nel caso che il luogo per la espiazione della condanna sia fuori del suo circondario, rimetterà la copia dell' ordine, e la copia della condanna al giudice nella cui giurisdizione trovasi compreso: questi la invierà al suo supplente, se tal luogo non sia il comune della di lui residenza.

» 5. Il condannato dovrà presentarsi ogni giorno all'autorità cui è affidata la vigilanza per la esecuzione della pena. Quest' autorità, ove sia un supplente, farà al giudice del

del commesso delitto, e dal domicilio degli offesi o danneggiati (*art.* 25. *Leg. pen.*) (1) 4. e le interdizioni a tempo non minore di due mesi

---

proprio circondario ogni 15 giorni rapporto dell' adempimento: in caso di trasgressione ne formerà processo verbale, e glielo invierà immediatamente.

»6. Tanto nel caso di non presentazione nel termine stabilito nell' art. 3 quanto in caso di trasgressione all' osservanza della pena, si applicheranno le disposizioni contenute, nell' articolo 24 delle leggi penali: nel primo caso procederà il giudice che ha pronunziato la condanna, nel secondo quello nella cui giurisdizione si trova il luogo della pena.

»7. Il procurator generale invigilerà per l'adempimento delle presenti disposizioni »

(1) La esecuzione di questa pena viene regolata con sovrano rescritto de' 13 ottobre 1819 secondo le seguenti determinazioni.

» 1. Dopo che la condanna alla pena dell'esilio correzionale avrà fatto passaggio in giudicato, il giudice che l' ha pronunziata la farà notificare al condannato coll' ordine di allontanarsi dal distretto e da' luoghi nella sentenza indicati, fra un tempo determinato, che non potrà essere maggiore di 15 giorni.

» Ove il passaggio della condanna in giudicato sia stato preceduto dallo esperimento de' gravami presso la gran corte criminale o presso la corte suprema, dovrà il procurator generale presso la gran corte criminale avvertirne il giudice del circondario per le sopraccennate disposizioni.

» 2. Darà il medesimo giudice a' suoi supplenti ne' comuni della propria giurisdizione, ed a tutti i giudici degli altri circondarj del distretto, avviso della condanna e del termine sopraindicato: questi ultimi comunicheranno tale avviso a' loro supplenti ne' comuni dov'essi non fanno residenza.

» 3. In caso di trasgressione dell' esilio o dell'ordine sopraenunciato, l'autorità che ne avrà avuto notizia ne formerà processo verbale, e lo rimetterà al giudice che ha

nè maggiore di cinque anni dai dritti di voto, o di elezione; di eligibilità a funzioni o impieghi pubblici; dell'esercizio de' medesimi; di un arte o mestiere; di asportare le armi; di accesso in alcuni luoghi; di essere perito nei giudizj penali; di voto e suffraggio nelle deliberazioni del consiglio di famiglia; di essere tutore o curatore eccettocchè de' proprj figli (*art.* 27. *Leg. pen.*)

§. 9. Ognuna di queste pene già determinata pel suo oggetto non è quindi a provocarsi 1. se l'azione commessa non è libera: 2. se non è opposta alla legge, 3. se non reca danno alcuno. Con questi principj elementari della giurisprudenza penale, si concilia dunque la pena che definisce il delitto, e l'azione che lo riguarda.

§. 10. Queste pene, allorchè si applicano, non cambiano poi la qualità a quell'azione che già essendo misfatto, per una circostanza personale si punisce come delitto (1). La loro natura incapace di dare quell'alterazione che infonde all'azione un indole diversa, rende sempre definito il giudizio per misfatto. Così il giovanetto maggiore di anni nove, e minore di quattordici, se abbia agito con discernimento ne' misfatti da

---

profferita la condanna. Questi procederà a'termini degli articoli 476 e seguenti delle leggi di procedura penale, all'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 25 delle leggi penali.

»4. Il procurator generale presso la gran corte criminale della provincia invigilerà per la esecuzione delle presenti disposizioni.»

(1) Vedi la decisione della corte di cassazione de' 12 gennajo 1815. Tomo II. §. 48. *Quarta decisione.*

punirsi con pena dal quarto al terzo de' ferri; egli pel paragrafo secondo dell'articolo 63 delle leggi penali soggiace al primo o secondo grado di prigionia. Quindi per questa applicazione di pena il di lui misfatto non si cangia in delitto. La sua qualità personale essendo la sola circostanza, che fa meritargli dei particolari riguardi dalla legge, produce il semplice cambiamento di pena, e non mai di azione.

§. 11. Valgono ancora le medesime osservazioni per gli omicidj punibili con pena correzionale. Questi per loro carattere sono misfatti: soggiacciono alla pena del delitto, allorchè sono dichiarati scusabili: e quantunque pare non alterata la natura del fatto stesso, pure considerata dalla legge come proporzionata ad un grado di punizione meno severa, riceve istantaneamente una denominazione diversa. Allora il misfatto non lascia la sua qualità primitiva, e colla impronta di scusa che assume riceve il grado della pena, che viene stabilito, e diviene scusabile. Per questi omicidj però la competenza è sempre della gran corte criminale.

§. 12. Il secondo oggetto che presenta la nostra definizione del delitto (§. 3.) è il danno (1) che ne deriva da sperimentarsi con azione o civile o penale. Tale è il risarcimento del danno arrecato ad altri col fatto dell'uomo, di cui fa parola l'articolo 1336 delle leggi civili, e tale è

(1) *Damnum et damnatio ab ademptione, et quasi deminutione patrimonii dicta sunt. L. 3. D. de damno infecto.* Definizione di Paolo.

la punizione di un guasto, danno o deterioramento considerata nell' articolo 445 delle leggi penali, di cui il dritto romano riconosce benanche l' azione civilmente, o criminalmente (§. 6.). Per trarre intanto da questi principj una giurisprudenza che determini il procedimento su quest' azione alternativa, passiamo ad analizzarne l' oggetto secondo i casi che vi hanno il loro rispettivo rapporto.

§. 13. Il dritto romano comprendeva nella legge aquilia ogni danno fatto per ingiuria, la di cui riparazione si promovea coll' azione del doppio. *Lege aquilia cavetur, ut adversus inficiantem in duplum actio sit. L. 2. D. ad leg. aquiliam.* Abbiamo infatti dal rescritto degl' imperatori Diocleziano, e Massimiano, che con tale azione era condannato colui, il quale dopo rinchiuso un bestiame altrui, lo avesse lasciato morir di fame. *De pecoribus tuis, quae per injuriam inclusa, fame necata sunt, vel interfecta legis aquiliae actione (idest actione civili) in duplum agere potes. L. 5. Cod. de lege aquilia.* Quindi dal digesto colla stessa legge aquilia sono enunciate le qualità diverse del danno, che in virtù di una tale azione era riparato. Piacque poi a Giustiniano regolare il valore di questo danno su quanto nel corso dell' anno fosse ordinariamente a ritrarsi dal danneggiato. *Damni injuriae actio constituitur per legem aquiliam. Cujus primo capite cautum est, ut si quis alienum hominem, alienamve quadrupedem, quae pecudum numero sit, injuria occiderit, quanti ea res eo anno*

plurimi fuerit, tantum domino dare damnetur. Institut. Lib. 4. tit. 3. D. de lege aquilia. In princ.

§. 14. Le nostre leggi civili nel capitolo 2. del totolo 4. libro 1. parlando dei *delitti* e dei *quasi delitti* comprendono quanto riguarda il danno, e l'obbligo di risarcirlo; cioè quello che si cagiona per fatto proprio, o per negligenza o per imprudenza (*art.* 1337. *leg. civ.*), oppure quello che si cagiona col fatto dalle persone delle quali si deve rispondere o colle cose che abbia in custodia (*art.* 1338. *Leg. civ.*). Così il proprietario di un animale, o quegli che se ne serve, nel tempo in cui ne usa, è tenuto pel danno cagionato dall'animale, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito, o ne sia fuggito (*art.* 1339. *Leg. civ.*). Egualmente il proprietario di un edificio è tenuto pei danni cagionati dalla rovina del medesimo, quando sia avvenuta in conseguenza di mancanza di riparazione, o per vizio della sua costruzione (*art.* 1340. *Leg. civ.*).

§. 15. D'altronde per le leggi penali il danno, il guasto, e'l deterioramento soggiacciono ad altra sanzione pel modo diverso come si commettono cioè 1. nei campi, o comunque negli altrui beni mobili o immobili (*art.* 445. *Leg. pen.*): 2. nel rendere inservibile o deforme un animale domestico altrui (*art.* 447. *Leg. pen.*): 3. nell'aver fatto inondare le strade o le altrui proprietà (*art.* 448. *Leg. pen.*): 4. finalmente nell'incendio di mobili o immobili altrui per di-

fetto di riparazione, o di politura di forni, o per mezzo de' fuochi accesi ne' campi (*art.* 405. *Leg. pen.*).

§. 16. Sull'insieme di queste disposizioni è di ragione l'osservare, che il colpevole dei danni, e dei guasti indicati per essere punito secondo la gradazione delle pene rispettivamente determinate, dev'essere convinto della volontà decisa in commetterli. Ciò emerge non meno dall'articolo 445 (*leg. pen.*), che dalle osservazioni del pubblico ministero presso la suprema corte di giustizia, nella decisione de' 11 aprile 1823 per la causa contro Filippo, ed Antonio di Gaetano condannati dal giudice del circondario di Colunna ad un mese di prigionia, alla indennizzazione de' danni ec.

La gran corte criminale di Reggio rigettò l'appello con vaga locuzione.

Il ministero pubblico presso la corte suprema di giustizia osservò sul ricorso dei condannati » Non potersi credere opportunamente applicato l'articolo 445 delle leggi penali. Questo articolo punisce colla prigionia coloro, che facciano pascolare degli animali pei fondi altrui; e non possono commettere un tale reato se non quelli, che di proposito introducono degli animali a pasturarsi in un podere di altrui pertinenza. Così menano le parole *facciano pascolare*: ed è poi noto, che non vi è delitto senza il concorso della volontà del suo autore; e che dove la legge ha inteso di punire il fatto involontario ne ha fatta una espressa disposizione. Or nella sentenza sta

detto unicamente che nel fondo di Francesco Romeo fu ritrovata una mula appartenente ai ricorrenti la quale danneggiava il fondo stesso. Non si è ritenuto per fatto che i medesimi a bello studio avessero colà menato quell' animale per fare un danno al proprietario; e conseguentemente il fatto si riduceva ad una di quelle solite negligenze, per cui i padroni degli animali non impediscono colle debite precauzioni, che li stessi s' introducano nè vicini poderi; e tali avvenimenti sono semplicemente delle contravvenzioni ai statuti municipali, che sogliono provvedere a questi casi, e non sono suscettibili di altre pene che di polizia. È chiaro adunque che il giudice correzionale fece discendere la definizione del delitto da un fatto che nelle sue circostanze non ne presentava i corrispondenti caratteri; che in conseguenza di una erronea definizione pronunziò una condanna troppo rigorosa; e che dalla gran corte criminale in grado di appello non fu emendato l' errore.

» La suprema corte ec. Adottando interamente le osservazioni esposte dal pubblico ministero. Annulla ec. ec.

§. 17. Le leggi penali, che veggono nel danno la punizione di colui che lo commette, dan luogo a dei particolari riguardi su la imputabilità che i legami di famiglia staccano da ogni procedimento. Esse stabiliscono una eccezione pel danno qualunque alle proprietà commesso tra gli ascendenti, discendenti, o affini nella stessa linea, tra conjugi e dai vedovi sulle cose appar-

tenenti al conjuge trapassato: in questo caso non ammettono l' azione penale, ma la sola azione civile pel rifacimento de' danni. La stessa regola viene osservata se il danno sia stato commesso trà collaterali in secondo grado o tra gli affini nello stesso grado; purchè questi collaterali o affini convivono insieme (*art.* 455. *leg. pen.*). (*Vedi Tomo II.* §. 120. 4. *Quest.*).

§. 18. Distinto il danno il di cui esame produce la riparazione a favore del danneggiato (§. 13.) dal danno che proclama la punizione del danneggiante (§.16.) le diverse azioni non possono inoltre essere confuse tra di loro. L' una promossa in linea civile vieta lo sperimento dell' altra in linea penale; dappoichè la materia di ogni azione viene regolata secondo le leggi che sono particolarmente stabilite. Argomento ne somministra la decisione della suprema corte di giustizia profferita a' 28 settembre 1827 nella causa a carico di Biase, e Giuseppe Rondinelli. (*Vedi Tomo I.* §. 9. 4 *Quest.*) Ciò dimostra, che quantunque l' oggetto dell' esame sia considerato come direttamente una offesa della legge in pregiudizio de' privati, tuttavolta il mezzo di sperimentarne l' azione è stabilito con diverso procedimento a scelta del danneggiato.

§. 19. Su lo sperimento di queste rispettive azioni la legge organica dell' ordine giudiziario de' 29 maggio 1817 distingue infatti nè giudici di circondario la compenza in materia civile da quella in materia penale. In materia civile per l' articolo 22 (*d. L.*) essi conoscono e giudicano

appellabilmente qualunque sia il valore delle cose controverse sulle azioni: 1. di danni fatti o dagli uomini, o dagli animali a' frutti, ed alle ricolte: 2. di rimozioni, ed alterazioni di termini, di usurpazioni di terreno, di alberi, di siepi, e di fosse, eseguite infra l'anno antecedente alla istanza ec. (§. 14). In materia penale per l'articolo 37, (*d. L.*) giudicano tutte le trasgressioni, e tutti i delitti che la legge punisce con pena correzionale, e che non sono di competenza del giudice di polizia (§. 15).

§. 20. Intanto considerati » i giudici di circondario come giudici correzionali conoscono di tutti i delitti sulla sola dimanda del ministero pubblico, quando questi possono essere puniti senza istanza di parte privata » (*art.* 342. *p. p*) vale a dire sono essi competenti a procedere » se i delitti si commettano ne' sacri tempj, negli uditorj di giudizia in atto che si amministra giustizia, o ne' teatri nel tempo de' pubblici spettacoli:

» se si commettono da un uffiziale pubblico, o uffiziale ministeriale, o esecutore di atti di giustizia, o da ogni altro impiegato nell' esercizio delle proprie funzioni: (1)

» se vengono a violare le leggi o i regolamenti forestali, o di pesca:

» se vengono a violare le leggi o i regolamenti di polizia per la prevenzione de' reati, de' pericoli, e delle pubbliche calamità:

---

(1) Vedi Tomo I. §. 59. nota 1.

» se vi sia stato omicidio, qualunque possa essere la conseguenza del giudizio:

» se vi siano state ferite, o percosse commesse con armi proprie:

» se vi siano stati furti, benchè modici, commessi nelle pubbliche piazze, nè mercati, nelle fiere e ne' bagni:

» se l'imputato sia stato condannato altra volta per misfatto o delitto; o due volte per misfatto o delitto abbia goduto gli effetti della rinunzia alla istanza privata: (1)

» se il reato non offenda alcun individuo in particolare, ma l'ordine pubblico in generale (2) come sarebbe l'asportazione delle armi vietate, la evasione dalle prigioni, la vagabondità, l'improba mendicità, l'usurpazioni di titoli, e funzioni pubbliche, e casi simili (*art.* 39. *p. p.*) (3).

---

(1) Vedi Tomo I. §. 59 nota 2. Sovrano rescritto de' 19 febbrajo 1820 *Ivi*. Rescritto de' 4 marzo 1820. *pag.* 100. 6. *Quest. Ivi*. Rescritto de'27 luglio 1839 *pag.* 11. *nota* 1. *Ivi*. Circolare de' 2 maggio 1840 §. 65 *nota* 1.

Fa eccezione la rinunzia del marito a favore della moglie, che giova al complice adultero per l'art. 329 delle Leg. pen.

(2) Rientra nelle medesime disposizioni l'art. 206 delle leggi penali, cioè il reato di colui che fa spaccio di credito, o influenza presso un ufficiale pubblico. *Rescritto de'* 21 *aprile* 1841. V. Tomo I. *pag.* 79 *nota* 1.

Egualmente vi rientrano » i reati di produzione di falsi testimoni, di false carte, e di false testimonianze per gli atti tutti dello stato civile, o negli altri richiesti, ed esibiti per lo legale compimento de'medesimi. *Decreto de'* 6 *giugno* 1842.

(3) Per l'asportazione delle armi vietate i sovrani decreti de' 21 settembre 1827 e 4 febbrajo 1828 hanno at-

§. 21.° Ai giudici di circondario sono egualmente attribuiti i giudizj penali contro i contraenti dei matrimonj clandestini. Le disposizioni si contengono negli articoli seguenti del decreto de' 25 settembre 1828.

Art. 1. I matrimonj i quali non sono accompagnati da tutte le debite forme prescritte dal Concilio di Trento, detti clandestini, ed i matrimonj i quali mancano degli atti dello stato civile, oltre alla privazione degli effetti civili pronunziata dagli articoli 67 e 189 delle leggi civili, sottoporranno i contraenti alla pena della prigionia. Questa pena per coloro che contraggono matrimonj clandestini, sarà non minore di un anno, nè maggiore di due; e per coloro che contraggono matrimonj, i quali mancano degli atti dello stato civile, sarà non minore di sei mesi, nè maggiore di un anno.

Art. 2. Alla stessa pena della prigionia andranno soggetti anche coloro i quali scientemente avranno, come testimoni, prestata la loro assistenza all' atto di clandestina contrattazione.

Art. 3. L' azione penale per la punizione de' colpevoli di tali delitti sarà esercitata dal pubblico ministero, senza bisogno d' istanza privata.

Art. 4. La pena sarà espiata dagli uomini nelle

---

tribuita la competenza per tutto l' anno 1830 alle gran corti criminali. In virtù del decreto de' 12 settembre 1828 procederanno esse col rito correzionale stabilito dalle leggi di procedura penale, ed applicheranno le pene a norma dell' articolo 151 delle leggi penali.

prigioni correzionali, e dalle donne in un Conservatorio o Ritiro. » (1)

§. 22. Nelle cause di contrabbando, o di contravvenzione alle leggi de' dazj indiretti l'articolo 42 dalle legge de'20 dicembre 1826 attribuisce ad alcuni giudici di circondario il procedimento; vale a dire. » Il giudice competente in ciascun distretto sarà il regio giudice del circondario del luogo ove risiede la dogana di prima classe, e se nel distretto non vi sono dogane di prima classe, il giudice competente dei dazj indiretti sarà il giudice residente nel capo luogo del distretto.

» Nei dominj al di la del Faro, negli altri Valli, il regio giudice del capo del Valle sarà il solo giudice competente in prima istanza, ed estenderà per le cause di contrabbando, e di contravvenzione alle leggi de' dazj indiretti la sua giurisdizione nella intera estenzione del Valle. Soltanto nel Valle di Caltanissetta il giudice competente per le cause de' dazj indiretti sarà il regio giudice del circodario di Terranova. » (2)

---

(1) Con Decreto de' 9 ottobre 1842 venne disposto ancora: » Per coloro che siano sommessi a giudizio penale ne' termini del decreto de' 25 settembre 1828 a motivo di aver celebrato matrimonio clandestino, o di avervi assistito come testimoni, non vi sarà altro modo di custodia che il carcere, rimanendo essi esclusi dal beneficio dell'art. 132 delle leggi di procedura ne' giudizj penali. La pena della prigionia a carico di detti colpevoli sarà sempre applicata nel massimo del periodo stabilito nell'art. 1 del sopra citato decreto. »

(2) Sul dubbio della competenza de' giudici distrettuali allorchè il fondaco delle privative appartiene ad un di-

§. 23. Finalmente il giudice di circondario per la legge de' 21 agosto 1826, è competente a procedere nei delitti forestali. Innanzi a lui, ed in sua mancanza o assenza innanzi al supplente o al funzionario che nel comune esercita la polizia giudiziaria saranno condotti dai compilatori de' processi verbali i delinquenti colti nella flagranza (*art.* 127. *d. L.*)

§. 24. Inoltre i misfatti, che in ragione della pena correzionale cui sono soggetti, si cambiano in delitti, sono stati da noi analizzati nella loro qualità così in rapporto all'età del delinquente, (§. 10.) che in rapporto alla scusa unita all'azione colpevole (§ 11.) Intanto malgrado questo cambiamento il procedimento non compete al giudice di circondario, ma rimane presso la stessa gran corte, cui si è istituito il giudizio.

---

stretto, ed il luogo della sorpresa ad un altro, il decreto de' 28 gennajo 1828 viene a disporre.

» *Art.* 1. Ferme rimanendo le disposizioni tutte contenute nella legge de' 20 dicembre 1826 ed in ispecialità quelle relative alla competenza dei giudizj sul contenzioso de' dazj indiretti, sarà competente in materia di contrabbando, e di contravvenzione il giudice di distretto, nella di cui giurisdizione territoriale risiede il fondaco delle privative, ove, ai termini della stessa legge, si è formato il verbale della sorpresa.

« In conseguenza, nel caso che la ricevitoria de' generi di privativa trovisi stabilita in modo che i comuni aggregati appartengono alla giurisdizione territoriale di più distretti, sarà competente non già il giudice del luogo ove è avvenuta la sorpresa, ma bensì quello del luogo della ricevitoria ove si è formato il verbale di sorpresa. »

La materia, che in origine presenta il misfatto lo conserva tuttavia come tale sino a che non resta estinto colla pena. La ragione si desume dalla circolare del ministero di giustizia de' 6 gennajo 1813 di cui ne riportammo le parole nell'analisi dell'articolo 148, ed in di cui sostegno riportammo ancora un'analoga decisione della suprema corte di giustizia de' 10 giugno 1810 (1). Solo crediamo convenevole di aggiungere che i giudici di circondario han già determinati i loro poteri su la competenza de' giudizj penali. Quando ad essi è attribuita la sola conoscenza del delitto, e della contravvenzione, non si è avuto di mira dal legislatore di comprendere in una tale attribuzione anche il misfatto, che potrebbe trasformarsi in delitto nel corso del dibattimento. L'indole originario dell'azione reclama il suo giudice, e non già lo reclama la circostanza, che potrebbe appartenerle o pel di lei naturale sviluppo, o per qualunque altro accidente. Principj opposti menarebbero all'assurdo di determinarsi la competenza giurisdizionale dalle parti accessorie di un fatto, anzicchè dal fatto principale.

§. 25. Potrebbe opporsi a queste dottrine l'omicidio che il paragrafo quinto dell'articolo 39 delle leggi di procedura penale rende di competenza de' giudici di circondario (§. 20.) menandosi innanzi un semplicissimo argomento, cioè: Quest'omicidio in se stesso ha le qualità di misfatto in origine; conseguentemente se viene con-

(1) Vedi Tomo II. pag. 46 a 48.

siderato come delitto lo è in ragione delle parti secondarie sviluppate dalla sua emanazione. Quindi, potrebbe conchiudersi, o questa è una eccezione alle regole generali, o le circostanze che debilitano la imputabilità in quest' omicidio sono a valutarsi senza discussione.

La forza di un tale argomento, quantunque solida a primo aspetto, dà motivo a riflettere che l' omicidio di cui fa parola l' indicato paragrafo è preveduto nell' articolo 375 delle leggi penali. Quivi si considera delitto l' omicidio commesso involontariamente per disaccortezza, imprudenza, disattenzione, negligenza o inosservanza de' regolamenti, o per involontaria cagione; dappoichè per esso viene tassativamente determinata la pena della prigionia del secondo al terzo grado. Se dunque un tale omicidio resta definito in se stesso per delitto, non è già determinata la competenza pei giudici di circondario.

D' altronde diviene inoppórtuno sostenere che la involontarietà di questo omicidio, manifestato da particolari circostanze, si stacca dal suo esame quando negli altri omicidj i motivi di scusa debbono valutarsi prima di essere ammessi; così se per gli omicidj scusabili la competenza rimane alle gran corti criminali ad oggetto di discutersi la qualità che li cambia in delitti, l' omicidio involontario soggiace a questa medesima discussione. Dappoichè gli omicidj per trasformarsi in delitti dipendono dalla condizione della scusa che ad essi è congiunta; e tale condizione non potrà essere ammessa se non è precedentemente discussa dal

giudice del misfatto. A lui solo appartenendo l'esame dell'azione secondo la sua primiera naturale impronta, a lui solo compete applicarle la pena che corrisponde alla natura delle circostanze riunite per definirla. Sarebbe quindi illegale il principio che per un omicidio scusabile, l'ordinario procedimento rimanesse a lui circoscritto per la semplice sua definizione, riserbandosi ad altro giudice inferiore l'applicazione della pena. Di più l'omicidio involontario sebbene sia tale definito dalla legge, ricerca l'avveramento di condizioni particolari per assumere il nome di delitto. Quindi l'omicidio involontario compreso nel paragrafo quinto dell'articolo 39 non riunisce i caratteri medesimi di un delitto, che deriva dal misfatto. Tutto al più presenta una eccezione alle dottrine stabilite per gli altri omicidj in linea di competenza: Quantunque colpito dalla pena di delitto resta esclusivamente soggetto al giudice criminale (1).

§. 26. Da quanto abbiamo detto vediamo intanto professato il principio che i delitti vengono giudicati correzionalmente, e che il loro procedimento ha luogo presso i giudici di circondario, che ne sono i giudici correzionali. Costoro » possono anche commetterne la cognizione a' loro supplenti. È in loro facoltà, quando lo credono convenevole, di richiamare a loro la causa, purchè il facciano prima che cominci la pubblica discussione » (*d. art.* 348.*p.p.*). I supplenti di cui l'ar-

---

(1) Emendiamo in questo modo il contrario avviso emesso nella precedente edizione.

ticolo fa parola non ricercano inoltre per questo disimpegno una particolare autorizzazione. La ministeriale de' 5 febbrajo 1820 al regio procurator generale presso la gran corte criminale di Lecce fa conoscere che » i supplenti ai giudici di circondario non hanno bisogno di una destinazione speciale della commessione per assumere le funzioni di giudice in caso che questi manchi, o sia altrimenti impedito; perchè essi sono chiamati dalla legge ad assumerle (1). »

§. 27. Non vi è poi differenza alcuna in riguardo a questo disimpegno se i supplenti siano di nomina del Re, o del ministro di grazia e giu-

---

(1) Nel caso che nel capo luogo del circondario non vi siano il giudice ed il supplente, il decreto de' 16 dicembre 1823 dà le disposizioni seguenti.

Art. 1. Allorchè manchino contemporaneamente il giudice ed il supplente del capo luogo di un circondario, le loro funzioni, durante siffatta mancanza saranno esercitate dal giudice o dal supplente del circondario più vicino della stessa provincia; eccetto le funzioni della polizia giudiziaria nel comune capo luogo, le quali nel comune saranno esercitate da colui che è incaricato delle funzioni di primo eletto.

Art. 2. In ciascuna provincia sarà formata una tavola di distanza tra circondarj, onde serva di norma nel caso indicato nell' articolo precedente. Ne resterà affissa una copia nelle case comunali, nè giudicati, e ne' tribunali delle corrispondenti provincie.

Art. 3. Per la esatta formazione delle tavole di cui parla l' articolo precedente, i ministri segretarj di stato di grazia e giustizia, e degli affari interni daranno di accordo le istruzioni opportune agl' intendenti, ed ai regj procuratori presso le gran corti criminali, ed i tribunali civili.»

stizia. Il decreto de' 16 novembre 1819 concede uguale autorità agli uni, ed agli altri.

Art. 1. Il giudice di circondario, oltre il supplente di nostra nomina, avrà in ciascun comune non capo luogo un altro supplente il quale sarà nominato dal nostro segretario di stato ministro di grazia, e giustizia, ed eserciterà a' termini delle leggi di procedura ne' giudizj penali, e nella dipendenza del giudice di circondario le seguenti funzioni: 1. di uffiziale di polizia giudiziaria: 2. di giudice de' delitti, allorchè ne riceve speciale delegazione dal giudice del circondario. »

§. 28. Nei giudizj per delitti che sono promossi senza istanza privata la parte principale è quella del pubblico ministero. « Le di lui funzioni sono in Napoli ed in Palermo esercitate da' commesssarj di polizia, o da chi di dritto li supplisce » (*art.* 343. *p. p.*). Negli altri comuni sono esercitate dal primo eletto. Quando questi sia impedito interverrà il secondo eletto, o uno de' decurioni» (*art.* 344. *p. p.*). Per la esecuzione di quest' ultima parte, appena saranno stati approvati i membri del decurionato, ogni sindaco ne invierà la nota al procurator generale presso la gran corte criminale; e questi presenterà al segretario di stato ministro di grazia, e giustizia uno di essi per supplente del primo o del secondo eletto nell' uffizio di pubblico ministero » (*art.* 345. *p. p.*). Queste funzioni abbenchè disposte nei giudizj correzionali per l' esame dei delitti non ricercano meno vigilanza, e minore interesse di quelle che sono esercitate nei giudizj per misfatti. Se la gradazione

delle pene stabilite pei delitti è circoscritta tra un mese a cinque anni, gli accusati non debbono intanto considerarsi privi di quella garantia loro concessa dalla legge nella persona del pubblico ministero. Il principale oggetto delle di costui attribuzioni è quello di invigilare attentamente perchè essi non rimangono esposti ai colpi della calunnia. Anche un giorno solo di non dovuta condanna offende la giustizia, ed attacca la riputazione di colui cui ingiustamente s'inffligge. L'uomo distinto dalla purità de' suoi costumi, quantunque per calunnia accusato correzionalmente, non viene a risentir forse tutte le conseguenze del giudizio così ne' suoi interessi, che nella opinione che lo circonda? L' incaricato delle funzioni di pubblico ministero si renderebbe manchevole ne' suoi doveri, quando poco indagatore della verità, lasciasse la querela progredire nel giudizio o colla falsità, o colla incertezza delle pruove. Esaminarla attentamente è nelle sue cure. L' interesse che si è avuto di produrla se costituisce la parte principale di ogni ricerca, deve nell' atto stesso stabilire ogni più esatta conoscenza del fatto imputabile, onde regolarne l' esame e 'l giudizio definitivo.

§.29. Inoltre non sempre il procedimento correzionale incomincia, e giunge al suo termine con un metodo regolare, e secondo il suo corso ordinario. Particolari avvenimenti ricercano talvolta sommario giudizio. Tale è il caso » se si commette un delitto nel locale del giudicato di circondario, e pendente la durata dell' udienza : il giudice, sospeso ogni altro affare formerà sul momento

processo verbale del fatto, ed udirà l'imputato ed i testimoni. Se nella udienza non è assistito dal pubblico ministero, lo chiamerà sul momento; e prima di sciogliere l'udienza, applicherà le pene sanzionate dalla legge. La discussione, a pena di nullità, sarà pubblica. Tutti gli atti della discussione saranno abbreviati, ed adattati al procedimento ordinario in questo articolo. Le sole forme della sentenza saranno le stesse che verranno in appresso designate: salvo sempre l'appello alla gran corte criminale, se compete » (*art.* 346. *p. p.*). Su queste disposizioni vi è nondimeno motivo di esaminare.

1. *Questione.* Il delitto di cui è parola ricerca la dichiarazione dell'offeso perchè il giudice proceda? Ci sembra doversi distinguere: o il delitto è notoriamente conosciuto, talchè il primo a vederlo commettere sia lo stesso giudice, allora la dichiarazione dell'offeso si ha come parte del procedimento; mentre l'offesa maggiore risulta verso il luogo in cui il delitto si è commesso, e basta a contestarlo l'atto notorio, che ben può aversi in una pubblica udienza: o il delitto non si conosce che dall'individuo solo in persona di cui si commette, in questo caso mancando la notorietà ha luogo il procedimento in seguito della dichiarazione fatta dal medesimo individuo offeso.

2. *Questione.* L'azione penale per questo delitto sarà esercitata senza la espressa istanza per la punizione del colpevole? L'affermativa è nei termini precisi del primo paragrafo dell'articolo

39. (*Vedi Tomo I.* §. 59.). Ivi sono dichiarati di pubblica ragione i delitti che si commettono negli uditorj di giustizia in atto che si amministra giustizia. Quindi il procedimento non ha bisogno della istanza privata, quando il delitto è pubblico nella ipotesi della legge.

3. *Questione.* Aperta la udienza, e commesso il delitto nel momento in cui il giudice si fosse allontanato, questa circostanza esclude il procedimento straordinario? Noi crediamo che no. Le udienze dei giudici di circondario sono aperte coll' assistenza dei rispettivi cancellieri i quali per l' articolo 169 della legge organica dell' ordine giudiziario de' 29 maggio 1817 prendono parte nell' esercizio delle loro funzioni. Se dunque il giudice per poco si allontana, la udienza non può dirsi sciolta: pende ancora la sua durata; conseguentemente il delitto che si commette esige tuttavia il procedimento straordinario.

4. *Questione.* Se l' imputato sen fugge dopo il delitto, il giudice resta autorizzato di spedire il mandato di deposito contro di lui? Riteniamo l' affermativa su le medesime osservazioni da noi riunite nell' analisi dell' articolo 107. (*Vedi Tomo I.* §. 205.).

5. *Questione.* Se nel corso della istruzione il giudice viene a rilevare, che il delitto commesso ha il suo rapporto con altro delitto pendente sotto altro giudizio, egli è obbligato di sospendere il suo procedimento, e rinviare la istruzione e l' accusato all' altro giudice? Lo crediamo per un doppio riflesso: il primo è di ser-

bare la convenienza tra amendue i delitti, il secondo è di darsi luogo ad applicare la pena maggiore.

6. *Questione*. Se il delitto consiste nella ingiuria, o minaccia contro dello stesso giudice, sarà da questi egualmente giudicato? La negativa è dettata da due ragioni: la prima è che essendo il giudice parte offesa, questa qualità gli vieta espressamente di giudicare: la seconda è nell'articolo 174 delle leggi penali in cui le minacce, e le ingiurie sono determinate per essere punite secondo la loro qualità e gravezza da altro giudice; misura che non può aver luogo che per mezzo di un procedimento ordinario.

7. *Questione*. Essendosi disposto che gli atti della discussione siano abbreviati, tutto ciò ch'è relativo alla legalità della pruova testimoniale rimane ad osservarsi? Pare che non possa dubitarsene. Difatti la interrogazione dei testimoni procederà secondo le regole di rito (*Tomo* I. §. 150), e dall'ordine delle loro risposte si passerà alla contestazione dei fatti che facciano la pruova del delitto. Nè il giudice può arbitrarsi di ritenere per stabilita una qualche circostanza ch'egli solo abbia rilevata, nè venga deposta da verun testimone. Abbenchè il suo procedimento sia sommario, la verità deve da lui assodarsi con elementi puri, e legali.

8. *Questione*. Inteso l'imputato nel suo costituto le di lui giustificazioni saranno verificate? Non vi è ragione ad accogliere contrario avviso. La serie degli umani avvenimenti presenta

bene spesso de' motivi che obbligano rimontare alla cagione del delitto. L'accusato ha potuto essere provocato, ha potuto delinquere involontariamente, ha potuto credere non colpevole l'azione commessa; in somma l'aspetto del delitto che gli viene imputato può spiegare tanti elementi diversi quanti sono valevoli per definirlo o scusabile, o involontario. È ben ragionevole allora di rilevare tante particolarità priachè la sentenza sia profferita; altrimenti l'interesse di affrettare la condanna pel pubblico esempio compirebbe un giudizio o ingiusto, o troppo severo; ed uno zelo così mal inteso si giustificherebbe invano anche nelle più leggiere contravvenzioni, quando la menoma punizione cadesse su di un incerto colpevole.

9. *Questione*. È ammesso l'accusato alla ripulsa de' testimoni intesi a suo carico? Noi crediamo che un benefizio accordato dalla legge in generale per tutt' i giudizj penali ordinarj, in una tale circostanza non debba essergli negato. Abbenchè gli atti della discussione sieno di lor natura abbreviati, tuttavolta ciò che sia metodo di difesa, pare, che non possa sotto questo riflesso ancora soffrire alterazione alcuna nell'ordine del procedimento. Tali eccezioni però prodotte nel momento, saranno nel momento discusse, formando oggetto di esame prima di aprirsi la pubblica discussione sul delitto da giudicarsi.

10. *Questione*. Ha luogo l'appello in siffatti giudizj? Lo stesso articolo 346 ne dichiara l'affermativa nel solo, e semplice caso in cui la sen-

tenza che si pronunzia sia di condanna ad una delle pene correzionali contenute nell' articolo 21 delle leggi penali. D' altronde il giudizio è inappellabile quando la sentenza contiene ammende, restituzioni, ed altre riparazioni civili nella somma minore di ducati venti, in virtù dell' articolo 419.

§. 30. Similmente se si commetta un delitto nel locale di un tribunale civile, o di una gran corte civile, o criminale, o della corte suprema di giustizia pendente la durata della udienza, il presidente formerà processo verbale del fatto, udirà l' imputato ed i testimoni; ed il tribunale, o la gran corte o la corte suprema, prima di sciogliersi, inteso il ministero pubblico, potrà applicare le pene sanzionate dalla legge; il tutto secondo le forme indicate nell'articolo precedente. Può anchè rinviare l'imputato al giudice competente. I giudici inappellabili pronunzieranno senza appello: i giudici appellabili pronunzieranno, salvo sempre l' appello alle gran corti criminali secondo la competenza de'giudici di circondario » (*art.* 347.*p.p.*) (*Vedi il* §. *precedente colle sue questioni, e Vedi Tomo I.* §. 59). In tal maniera, conchiudiamo col signor Cholet (1) è restituita la energia necessaria ai corpi giudiziarj per punire i delitti che in loro presenza commessi presentano il disprezzo della loro dignità.

---

(1) Membro della commessione di legislazione di Parigi. Rapporto sul tit. 4 del lib. 2 del codice d' istruzione criminale.

Il timore dell'autorità dei medesimi conterrà i disturbatori; ed il popolo riprenderà abitudine pel rispetto ch'è di precisa necessità ch'egli porti a' suoi giudici. » Intorno alla mancanza di rispetto dovuto ai magistrati ed intorno ai misfatti avremo motivo di parlarne nell'analisi degli articoli 543 a 548.

§. 31. Oltre i due casi enunciati nei quali con atti abbreviati si procede pel delitto, i giudizj correzionali hanno le loro regole di rito per trattarsi con pubblica discussione, secondo gli atti che si trovano già compilati (1). Principalmente attenendoci ai principj del dritto romano il procedimento giudiziario è diviso in quattro parti, cioè nella citazione, nella contestazione della lite, nella cognizione della causa, e nella sentenza.

In rapporto alla citazione vediamo, che ogni azione da istituirsi secondo Giustiniano in giudizio, deve necessariamente incominciare da quella parte dell'editto del pretore, con cui questi chiama al suo cospetto l'avversario per rispondere alle domande dell'attore: *Omnium actionum instituendarum principium ab eo parte edicti proficiscitur, qua praetor edicit de in jus vocando; utique enim in primis adversarius in jus vocandus est, id est, ad eum vocandus qui jus dicturus sit Institut. tit.* 16 *de poena temere litigantium* §. *ult.* Difatti, al dir di Paolo

(1) Per la conferma o rivocazione de' mandati presso i tribunali correzionali abbiamo esposto quanto ne riguarda la materia nel Lib. I Tit. V. Cap. III. *Vedi Tomo I.* §. 253.

il chiamare alcuno in giudizio non offre altra idea che quella di sperimentare un dritto che si ha contro di colui che si chiama: *In jus vocare est juris experiundi causa vocare. L. 1. D. de in jus vocando.* D' altronde è di mestieri, che pria di emettersi una sentenza di condanna si osservi un ordine di procedura sul modo da dirigere l'azione che ne porge la materia; altrimenti tutti i giudizj, e specialmente i giudizj penali, incomincierebbero dalla esecuzione; metodo riprovato dalla ragione, e contrario ai principj di giustizia, particolarmente dettati dal rescritto degl' imperatori Severo, ed Antonio: *Prius est, ut servato ordine actionem adversus eam dirigas, et causa cognita sententiam accipias L. Cod. de executione rei judic.* Risulta dall' insieme di queste dottrine che la citazione è la prima parte del giudizio; poichè col mezzo di essa si chiama a rispondere colui contro il quale l'azione viene istituita. Il suo oggetto però potrebbe restringersi a due dati: il primo è quello di assodare la competenza del giudice che procede; mentre il reo citato non opponendosi al di lui procedimento, nel tratto susseguente decade dal dritto d'impugnarlo: il secondo è quello di manifestare la natura della causa sia in rapporto all' azione che si promuove, sia in rapporto alla qualità della persona da cui è promossa; dappoichè la legge offesa in diversi modi, e datosi motivo alla classificazione dei reati, l'indole del delitto, per la di cui punizione si apre il giudizio, era da manifestarsi per mezzo della citazione. D' altronde questo primo

atto si rende in tal maniera uecessario, che colla sua omessione, oltre che si nega all' imputato la parte principale della difesa, nulla può conoscersi, e nulla può stabilirsi su la certezza del fatto, che si vuole giudicare; conseguentemente, al dire dell' imperatore Alessandro, non si ottiene l'autorità della cosa giudicata: *Prolatam a praeside sententiam contra solitum judiciorum ordinem, auctoritatem rei judicatae non obtinere certum est, L. 4. Cod. de sent. et interlocutionibus.* La citazione di cui parliamo non è poi da confondersi con quella de' testimoni. (1) Amendue sono atti giudiziarj diretti per chiamare coloro, che debbono essere intesi dal magistrato; ma la prima che procede, e per mezzo di cui s' istituisce il giudizio manifesta una maggiore autorità per l' azione che si promove: l' altra non è che un invito fatto ad alcuno per essere interrogato, e deporre su i fatti che sono a sua conoscenza.

La contestazione della lite è inoltre ben diversa dalla citazione. Il rescritto degl' imperatori Severo, ed Antonino notandone la gran differenza, la limita nella interrogazione, e nelle risposte del reo convenuto. *Res in judicium deducta non videtur, si tantum postulatio simplex celebrata sit, vel actionis species ante judicium reo cognita. Inter litem contestatam, et editam actionem per multum interest. Lis enim tunc contestata videtur, cum judex per narrationem negotii causam audire coeperit.*

---

(1) Vedi Tomo I. pag. 97. nota 1.

L. unica Cod. de litis contestatione. Ritenendo l' autorità medesima noi considerammo gl' interrogatorj dell' accusato come mezzi che dispongono il giudizio penale per la sua contestazione (*Vedi Tomo I.* §. 247). Quindi secondo l' analisi di questi principj noi credemmo, che in discutersi l' eccezioni prodotte contro l' accusa ben possa dirsi la lite contestata: imperciocchè il magistrato tra la dichiarazione dell' offeso, e le risposte dell' accusato viene a stabilire lo stato della questione su di cui raccoglie le pruove per decidere. (*Vedi Tomo III.* §. 3.).

La terza parte del procedimento giudiziario è la cognizione della causa, la quale è l' esame, e la discussione di ciò che forma la materia del giudizio. Essa consiste nella parte che ha il giudice in conoscere la verità del fatto, ed applicarlo al dritto. Il che importa nei giudizj penali riunire le pruove relative all' accusa, e metterle in rapporto colla imputazione.

Finalmente la sentenza è il termine del giudizio.

Riunite insieme queste parti ben si distingue la necessità della citazione come il primo atto giudiziario. Senza di essa la lite non può contestarsi, non può aversi la cognizione della causa, e non può profferirsi la sentenza.

§. 32. La punizione dei delitti, abbenchè dipendente da un rito in qualche modo diverso da quello stabilito pei misfatti, serba un metodo che attribuisce tutta la solennità al giudizio. Infatti il procedimento incomincia con un le-

gale avviso alle parti interessate, il di cui oggetto viene espresso dall' articolo 348 (*p. p.*); nè delitti il giudice o di uffizio, o a richiesta del ministero pubblico, o degli agenti delle amministrazioni dello Stato, farà citare l' imputato, se non sia in arresto, e le persone civilmente risponsabili, perchè compariscano innanzi a lui nel giorno determinato nell' atto stesso della citazione per trattarsi la causa. Sarà fatta comunicazione della citazione al pubblico ministero.» Le questioni che intanto possono incontrarsi su l' esame di questo articolo sono le seguenti.

1. *Questione*. L' usciere per mezzo di cui l' atto di citazione viene ad eseguirsi soggiace a delle eccezioni personali? l' articolo 11 del decreto de' 17 agosto 1819 chiaramente dispone di essere gli uscieri obbligati all' esercizio del loro ministero sempre che ne siano richiesti, e senza predilezione di persone » salve le disposizioni per parentela o di affinità nel modo ch' è determinato dalle leggi di procedura. » Da ciò emerge che l' usciere parente o affine della parte offesa, o dell' imputato rimane di dritto interdetto ad esercitare il suo uffizio nel giudizio del delitto di cui si tratta. Sono applicabili le ragioni che abbiamo riunite per la citazione de' testimoni nel Tomo I. §. 135.

2. *Questione*. La facoltà concessa al giudice di far citare di uffizio l' imputato, importa ch' egli possa procedere indipendentemente dal pubblico ministero? La negativa è ben chiara. Una tale facoltà non è a riferirsi che all' atto

preliminare del giudizio, di cui il giudice dispone l'avviamento. Egli vi procede senza veruna istanza o richiesta precedente; poichè l'avviso che si dà all'imputato di essere gli atti che lo riguardano nello stato da discutersi in giudizio, non comprende che l'oggetto di disporre quest'ultimo alle sue difese. Solo in virtù dello stesso articolo 348 deve « farsi comunicazione della citazione al pubblico ministero » onde conosca, che la causa è per trattarsi.

3. *Questione.* Questa citazione eseguita a richiesta del giudice in officio deve dipendere da qualche atto legale? Sembra mestieri, che sia preceduta da un' ordinanza dello stesso giudice per due riflessi: il primo è per lasciare negli atti la dimostrazione del modo come si apre il giudizio: il secondo è per dare all' usciere l'autorizzazione a procedere.

4. *Quistione.* La citazione disposta di officio dal giudice deve eseguirsi anche in persona della parte civile? Noi lo crediamo di ragione. Quando ella colla sua dichiarazione di essere in giudizio dimostra che n'è la parte interveniente, è ben convenevole, che resti cerziorata di tutti gli atti cui si procede. Vien messa in cotal modo nella conoscenza dell' atto preliminare alla discussione, affinchè possa garentire la sua querela colla pruova corrispondente, e possa nell'atto stesso sostenere le spese di giustizia che vanno ad erogarsi.

5. *Questione.* Il testimone che col processo scritto richiama argomenti di complicità a suo carico, conviene ancora che sia citato come per-

sona civilmente risponsabile? Non vi è motivo a dubitarne. Egli cessò di appartenere alla classe dei testimoni allorchè interrogato viene inteso in forma di certificato. (*Vedi Tomo I.* §. 160). Colpito dalle pruove di conoscere particolarmente il delitto conviene, che ne palesi le più distinte circostanze. Quindi malgrado la sua risponsabilità civile deve del pari essere interrogato sul fatto in esame. Non fa mestieri però di enunciare questa sua qualità nella citazione. La formola è la ordinaria per essere inteso in affari penali. D'altronde anche l'essere civilmente risponsabile può prendersi staccato da ogni elemento di complicità; poichè coll'articolo 1338 delle leggi civili il padre, o la madre dopo la morte del marito è tenuto pe' danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi; i padroni, ed i commettenti pe' danni cagionati da' loro domestici e garzoni nell'esercizio delle funzioni nelle quali gli hanno impiegati: i precettori, e gli artigiani pe' danni cagionati da' loro allievi, ed appartenenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza (Vedi §. 73.) Al contrario il fatto di cui costoro debbono rispondere può talvolta essere animato dalla loro assistenza colpevole nei termini precisi del numero 4. dall'articolo 74 delle leggi penali, ed allora la risponsabilità civile avrebbe un requisito diverso che confonderebbe il fatto proprio con quello dei coagenti. Questa distinzione è della legge; nondimeno l'essere tenuto pel danno arrecato da altri dei quali si deve rispondere im-

porta, che tale danno viene a considerarsi avvenuto per negligenza di chi poteva impedirlo, e no 'l fece; circostanza che indica una complicità morale coll' autore del delitto. Interrogato adunque questo testimone sul fatto si riceverà nella sua dichiarazione quanto lo riguarda per la parte presa nell' azione imputabile.

6. *Questione*. Il nostro articolo 348 parlando dell' imputato che non sia in arresto, cui deve farsi la citazione, fa supporre che quello arrestato non debba essere citato? Emerge la negativa dalla ministeriale de' 29 dicembre 1819. Sulla intelligenza degli articoli 348 e seguenti delle leggi di procedura penale si dice: » questi articoli stabiliscono le forme di rito correzionale, che interessando i prevenuti in generale comprendono nelle loro disposizioni tanto il prevenuto assente, che il prevenuto in arresto. Sono eccettuate da questa regola le sole disposizioni relative alla presentazione del prevenuto, ed al procedimento contumaciale, le quali si applicano unicamente nel giudizio de' prevenuti assenti. »

7. *Questione*. Se l' imputato non si rinviene di persona, la citazione sarà lasciata al suo domicilio? Prendendo norma dagli articoli 106, e 162 delle leggi di procedura ne' giudizj civili, siamo per l' affermativa. Nel primo è disposto che » la citazione sarà notificata dall' usciere.... e ne sarà lasciata copia al reo personalmente, o al luogo del suo domicilio. » È disposto nel secondo che » ogni citazione sarà fatta a persona o a domicilio. » Maggiormente ci confermia-

mo in questo avviso, poichè non essendosi dal nostro articolo 348 fatta menzione alcuna sul metodo della citazione da eseguirsi in persona o no dell'imputato, è ben di mestieri, che sull'oggetto si ricorra alle disposizioni generali che ne fanno particolarmente parola.

8. *Questione*. Se l'usciere conosce che l'imputato lasciando il suo ordinario domicilio dimora in altro comune, è nel dovere di condurvisi per eseguire la sua notifica? Vediamo non esservi alcun dubbio: solo è di necessità, che l'abbandono del primo domicilio dell'imputato sia contestato dall'usciere per mezzo della corrispondente fede del sindaco nei termini del n. 3. dell'articolo 80. (*Vedi Tomo I.* §. 132. *Quarta regola*); affinchè legittimando il motivo del suo trasferimento nel comune ove deve procedere alla citazione, possa riscuotere le indennità che gli sono assegnate dalla legge.

§. 33. La parte a di cui richiesta si procede all'atto della citazione, deve con particolare domanda promuoverne l'adempimento. Sia ella un agente delle amministrazioni dello stato, sia qualunque altro querelante, sempre la qualità che assume la richiama nel dovere di far conoscere l'avviamento, come e da chi vien dato al giudizio. « Nei delitti ne' quali vi è istanza di parte, dice l'articolo 349 (*p.p.*), sarà enunciata nell'atto di citazione. » Ed affinchè la speditezza degli atti susseguenti non incontri ostacolo per parte dell'offeso, egli » se si costituisce parte civile, dovrà fare elezione di domicilio nel luogo ove ri-

siede il giudice » (*d. art.* 349). Tante picciole indicazioni a primo sguardo appariscono di un leggiero interesse : ma le parti cui si riferiscono ne manifestano tutta la influenza avuto riguardo all' insieme dell' ordinario procedimento. Il semplice oggetto dell' indicare all' imputato chi lo accusa, ed il luogo della di lui dimora, coordina nelle sue idee un metodo più chiaro della difesa, quando non voglia agevolarglisi il mezzo di comunicare all' accusatore le sue giustificazioni.

§. 34. L'atto di citazione deve contenere :

1.° la copia del rapporto o processo verbale, della querela o della denunzia che ha dato principio al procedimento :

2.° la nota de' testimoni a carico :

3.° la enunciazione de' documenti che sostengono l' accusa, se ve ne sieno ;

4.° la designazione del giorno in cui l' imputato deve comparire all' udienza :

5.° l' avvertimento che egli può osservare nel corso del termine tutti gli atti, processi verbali e documenti ; e che può far uso di patrocinatore, e presentare tutte le sue pruove a discolpa ;

6.° la indicazione del domicilio della parte civile, se essa è in giudizio ; e se vi è interesse di qualche amministrazione dello stato, la indicazione della persona che per essa agisce : e del suo domicilio » (*art.* 350. *p. p.*). Questa formola così particolarmente distinta dà inoltre motivo alle seguenti questioni.

1. *Questione*. La data del giorno in cui si

procede alla citazione dev' essere indicata nell'atto, e nella copia che si rilascia all' imputato? Abbenchè il nostro articolo non lo esprime, tuttavolta le ragioni concorrono per l' affermativa. Principalmente abbiamo dall'articolo 101 delle leggi di procedura ne'giudizj civili che « ogni citazione esprimerà la data del giorno, del mese, e dell' anno. » In secondo luogo colla circolare de' 5 febbrajo 1823. (*Vedi Tomo I. pag.* 97. *nota* 1.) è disposto che alle indicazioni nel certificato dell' usciere sulle citazioni eseguite debba aggiungersi l' epoca precisa della citazione. Finalmente la necessità di questa data è suggerita dalla conoscenza che deve aversi del termine di tre giorni tra l' atto di citazione, e 'l dibattimento (*art.* 352. *p. p.*).

2. *Questione.* La mancanza di alcuna delle parti, che la citazione deve contenere mena a nullità? La suprema corte di giustizia a' 5 dicembre 1827 decise per l' affermativa.

Il giudice del circondario Stella condannò li fratelli Pellizzone come colpevoli d' ingiurie determinate contro la stima de' conjugi Visconte. Prodotto appello presso la gran corte criminale di Napoli tra gli altri fu dedotto col primo motivo di non essersi dall' usciere intimata agli accusati la copia della querela; ma rigettato l'appello i condannati han prodotto ricorso per annullamento su li medesimi motivi.

» La corte suprema di giustizia ec. Attesocchè dalla ordinanza del regio giudice appare di

essersi imposta la comunicazione delle dichiarazioni delle offese agli accusati:

» Attesocchè dalla intimazione fatta dall'usciere non risulta di essersi data tale comunicazione:

» Attesocchè ciò viene espressamente prescritto coll'articolo 350 delle leggi di procedura penale; Annulla ec.

3. *Questione.* La copia del rapporto, della querela o della denunzia che ha dato motivo al procedimento deve farsi intera, o è bastante riportarsi in reassunto? Deve farsi intera per due ragioni: la prima è per esporre all'imputato quanto si è dichiarato a suo carico, e quale è la natura della imputazione, onde analogamente regolare le sue difese: la seconda è per stabilire l'oggetto del giudizio; dappoichè essendo la citazione in luogo di atto di accusa, (*Vedi Tomo II.* §. 13.) è necessario che vi sia chiaramente espresso il delitto che da' motivo al procedimento.

4. *Questione.* Se oltre la querela, la parte civile ha esibito il suo foglio de' lumi su la qualità del delitto, questo foglio sarà del pari riportato nella citazione? Noi lo crediamo, perchè fa parte della querela. Difatti suole bene spesso avvenire, che enunciata nella querela la semplice indicazione del fatto criminoso, tutte le circostanze di questo fatto possono esser quindi distinte separatamente; in tale ipotesi è ben ragionevole, che riunite insieme le parti della imputazione queste si mettano sotto l'occhio dell'imputato.

5. *Questione*. La enunciazione dei documenti deve contenere il loro oggetto con tutte le particolarità che li riguardano? Siamo per l'affermativa. Può il delitto di frode credersi sostenuto da una lettera dello stesso imputato; questa lettera quando non voglia trascriversi nell'atto di citazione (come crediamo che debba esser fatto) vi sarà enunciata nella data, nella direzione, e nella firma.

6. *Questione*. Se i documenti sono relativi ad un complice, debbono enunciarsi nella citazione all'imputato principale? Quando l'accusa è indivisibile riguarda indistintamente tutti quelli, che avendo presa parte nel delitto sono soggetti ad una sola imputazione. La unità del giudizio esige che il principale, ed il complice abbiano uniformemente conoscenza dei documenti che possono essere relativi o all'uno, o all'altro.

7. *Questione*. La indicazione che la citazione siasi eseguita alla persona, o al domicilio dev'essere espressa nell'atto della citazione? In sostegno dell'affermativa riteniamo quanto ne dispone il n. 3. dell'articolo 80 (*Vedi Tomo I. pag.* 203. *Quarta regola*). Il motivo si desume dalla legale conoscenza che deve farsi sul modo come l'atto sia stato notificato.

8. *Questione*. La citazione deve del pari esprimere se il procedimento è di uffizio del giudice, o a richiesta del pubblico ministero, o degli agenti delle amministrazioni dello Stato? Essendo questa menzione la parte principale dell'atto, non dev'essere omessa.

9. *Questione*. Se la notifica della citazione, abbenchè sottoscritta dall' usciere, viene eseguita da chi non è rivestito della stessa qualità, si considera come nulla dalla legge? La decisione della suprema corte di giustizia de' 29 luglio 1823 dichiara precisamente la negativa (*Vedi Tomo I.* §. 128.)

10. *Questione*. Il carico della reiterazione deve unirsi all' altro che forma oggetto della citazione all' accusato? L' affermativa è nella decisione della suprema corte di giustizia de' 13 luglio 1824.

Il regio giudice del circondario di Cropolati condannò Rosalba Simone a due mesi di prigionia ec. come colpevole d' ingiurie in persona di Maria Mascari e come reiteratrice di più di due delitti.

Su l' appello della condannata la gran corte criminale di Cosenza considerò che la di lei cauzione non era idonea, e la dichiarò decaduta dall' appello.

Prodotto ricorso per annullamento, fu questo dichiarato irrecettibile, perchè la ricorrente non era sottoposta ad alcun modo di custodia, nè aveva dato idonea cauzione.

La suprema corte di giustizia poi su l' annullamento della sentenza nell' interesse della legge osservò, che « Nella cedola di assegnazione spedita all' imputato per la pubblica discussione non si fece alcun motto dei delitti dalla medesima anteriormente commessi, nè motto alcuno se ne fece in tutto il corso del dibattimento. Alla fine di esso, e dopo esaminati tutti i testimoni il giu-

dice dimandò al cancelliere se la imputata portava altri carichi su i registri di quella cancelleria, ed il cancelliere a voce assicurò, che aveva quattro altri delitti, per due de' quali era stata condannata, e per due altri avea goduto l' indulto. Il giudice su di questa assertiva del cancelliere dichiarò la imputata reiteratrice di più di due delitti, ed applicò la pena corrispondente.

» Considerando, che nè giudizj correzionali l' atto della citazione sta in luogo di atto di accusa ec. ec. Annulla ec.

§. 35. Tutte le circostanze che debbono marcarsi nella citazione sono già di dritto. Quindi vengono espresse, e determinate pel solo caso, in cui il giudizio deve trattarsi su la istruzione degli atti compilati. D' altronde « se la causa verrà trattata per rinvio fattone alla giustizia correzionale da magistrato superiore, la decisione di rinvio verrà trascritta nell' atto di citazione, in vece del rapporto, del processo verbale, della querela, o denunzia indicati nel n. 1. dell' articolo precedente » (*art. 351. p. p.*). Le altre indicazioni designate nell' articolo stesso saranno del pari riportate secondo l' ordine che le distingue; dappoichè sono tanti elementi che costituiscono la legalità dell' atto.

§. 36. Data conoscenza all' imputato di quanto si è dedotto colla querela che il chiama in giudizio, egli già è nello stato di preparare le sue difese. Queste sono sempre distinte in linea di eccezione, ed in linea di azione. Nel primo caso la incompetenza del giudice che ha spedita la ci-

tazione viene ad essere impugnata pel procedimento appartenente ad altro giudice di circondario. I motivi possono essere attinti dai principj generali, che abbiamo riuniti nei giudizj per misfatto. (*Vedi Tomo II.* §. 47 *e seguenti*). Gli altri casi relativi alle difese in linea di eccezione hanno una serie, da cui veniamo a rilevare le seguenti indicazioni.

1. Principalmente la citazione che si è intimata a richiesta del giudice di officio, o del pubblico ministero è nulla quando l'azione non poteva promuoversi senza istanza della parte privata. L'esempio è nella decisione de' 10 dicembre 1827. (*Vedi Tomo I.* §. 57.). (1)

2. In secondo luogo è nulla la citazione se all'azione promossa sia di ostacolo la rinunzia dell'offeso o ai danni, ed interessi, o alla punizione del colpevole. Le ragioni sono espresse nelle varie disposizioni della legge dagli articoli 42 e 43 (*p. p.*) (*Vedi Tomo I.* §. 65 e 67.)

3. In terzo luogo la nullità della citazione emerge dall'azione prescritta, o perchè il querelante fra le ventiquattrore dall'atto della querela non ha domandata la punizione del colpevole, o vi ha rinunziato (*art.* 43. *p. p.*), ovvero perchè sono decorsi due anni dal giorno del commesso delitto (*art.* 615. *p. p.*).

(1) Vedi ancora la circolare de' 2 maggio 1840 nel Tomo I. §. 48 nota 1, su l'azione da istituirsi dai tutori pei minori offesi.

4. In quarto luogo la citazione viene impugnata per l'azione promossa che non contiene delitto in se stesso, essendo d'indole diversa (1).

(1) La decisione della suprema corte di giustizia proffferita a' 11 luglio 1823 ne porge un esempio.

Aniello Jozzino contrasse un mutuo di ducati 62 con Pietro Somma per darli a D. Paolo Nola. Essendosi negato Jozzino alla restituzione del denaro mutuato, Pietro Somma lo querelò di frode.

Il regio giudice di Gragnano, dopo ritenuto il fatto espresso considerò: 1. che avendo Pietro Somma improntato a Jozzino ducati 62, costui voleva truffarglieli con frodarlo di ciò che gli aveva improntato: 2. che lo stesso Somma avvedutosi della frode ne querelò Jozzino di frode: 3. che nelle pruove raccolte nella pubblica discussione era Jozzino convinto di non avere restituito all'attore Somma li duc. 62. Quindi dichiarò costare la frode di ducati 62 commessa da Aniello Jozzino; ed invocati gli articoli 430 e 435 delle leggi penali lo condannò alla restituzione dei ducati 62 insieme colle spese del giudizio a favore del danneggiato, e ad un mese di prigionia.

Appello. La gran corte criminale di Napoli sulle considerazioni fra le altre, che Jozzino aveva ricevuto li ducati 62 per l'uso di doverli pagare a D. Paolo di Nola, e per causa di lucro ne aveva negata la ricezione, e che a'termini dell'articolo 430 n. 1. delle leggi penali la frode si commette non solo quando si nega un deposito, ma anche quando per causa di lucro si nega la ricezione della cosa altrui, già ricevuta per determinato uso, rigettò l'appello.

Sul ricorso del condannato, la suprema corte di giustizia ec.

« Considerando, che la interpetrazione data dalla gran corte al citato articolo 430 n. 1 delle leggi penali sia manifestamente illegale; che l'uso determinato, di cui in detto n. si fa parola sia riferibile al proprietario della cosa, il quale consegni a taluno un oggetto per farne un uso determinato; ma non possa mai riferirsi al mutuatario il

5. L' altro modo di preparare le difese in linea di azione riguarda il merito della causa, vale a dire o che l'accusato non è colpevole, o che lo è per giusta cagione. Su di ciò può essere comune ne' giudizj per delitto quanto si è detto ne' giudizj per misfatto (*Vedi Tomo II.* §. 102).

§. 37. Intercederà, a pena di nullità, almeno un termine di tre giorni, oltre di un giorno per ogni quindici miglia, tra l'atto di citazione, e l'apertura della pubblica discussione «(*art.*352. *p. p.*). Questo periodo, concesso all'imputato per disporlo ad utilmente sostenere le sue difese dà luogo ad osservare.

1. *Questione.* Il giorno della notifica, e quello della scadenza debbono cumularsi nel termine da decorrere tra la citazione, e 'l dibattimento? La corte di cassazione decise negativamente a' 25 aprile 1811. (*Vedi Tomo II.* §. 61. *e Tomo III.* §. 109. 2. *Quest.*)

2. *Questione.* Se, questo termine decorso, la pubblica discussione vien differita ad altro tempo, un nuovo termine per aprirsi dev'essere impartito con altra citazione? Noi lo crediamo, ad

---

quale avendo sollecitato l'imprestito per poter provvedere ad una urgenza, faccia poi uso della somma; e che quando la sola negazione di un debito potesse convertirsi in delitto, allora mediante il procedimento penale, e 'l congiunto esercizio dell'azione civile resterebbero eluse le disposizioni delle leggi civili in ordine al modo di provare le obbligazioni, e si confonderebbero colle leggi le giurisdizioni. Annulla ec. ec.

Per le altre indicazioni viene rinviato il lettore a quanto in materia di eccezione perentoria abbiam esposto nel Tomo II. §. 67 e seguenti.

oggetto di dare al giudizio un metodo di procedimento dipendente dalle regole stabilite; ma precisamente ad oggetto di avvisare l'accusato di esser presente alla causa di cui dev' essere discussa la imputazione dedotta contro di lui.

3. *Questione*. Può negarsi all'imputato un termine più esteso, s'egli lo domanda? Pare che no. Il tempo che potrà essergli necessario per riunire i mezzi delle sue giustificazioni gl'dev'essere concesso; ma in guisa che non prolunghi il giudizio a danno della privata ragione. Il modo di esaminarsi questa domanda vien regolato però nei termini dell'articolo 354 (*Vedi il seguente* §. 40).

§. 38. La inosservanza del termine di tre giorni che deve intercedere tra l'atto di citazione e l'apertura del dibattimento presenta una nullità di rito a danno dell' imputato. Egli ha dunque il dritto di dedurla (§. 37) ma » non potrà essere proposta che innanzi ad ogni altra eccezione o difesa nella prima udienza, cui l' imputato viene a presentarsi » (*d. art.* 352). Resta determinato di proporsi prima di ogni altra eccezione; affinchè se il termine si trova legalmente decorso, vale a dire se si rinviene nel suo periodo non minore di quello stabilito dalla legge su l' atto della citazione impugnata si procederà innanzi al giudizio; altrimenti l' atto illegale darà motivo a rinnovarlo, sospendendosi ogni ulteriore procedimento.

In ordine alle altre eccezioni che possono essere prodotte dall' imputato valgono le nozioni che abbiamo riunite precedentemente nel §. 36.

§. 39. In queste prime parti del giudizio il rito è semplicissimo, non presentando che il solo esame degli atti compilati su l'accusa. È lasciato adunque ad arbitrio dell' imputato il sostenere le ragioni che lo riguardano senza il ministero di alcuno. Solo « nè delitti che non portano a pena di prigionia egli potrà farsi rappresentare da un patrocinatore. Il giudice però potrà sempre ordinare che egli comparisca di persona » (*art.* 353. *p. p.*) come nei delitti colpiti dal confino, dall' esilio correzionale, e dalle interdizioni a tempo gli vien concesso il dritto di nominare un patrocinatore che lo rappresenti. Questa nomina deve farsi con procura speciale. In essa, colla facoltà, che concede per comparire; egli indicherà il carico del delitto, che gli vien dato; e quando il voglia potrà enunciarvi anche quei mezzi di difesa, che crede coerenti per smentire la sua imputazione. Tali sono quei mezzi di difesa che stimerà di dedurre per dimostrare la sua innocenza, o le sue giustificazioni, per attaccare la citazione eseguita, per ripulsare i testimoni intesi a suo carico, per produrre i testimoni a discolpa, per impugnare il procedimento, per sostenere in somma un discarico relativo al fatto, ed al dritto. Ma la di lui comparsa se talvolta viene a considerarsi necessaria dal giudice, questi la ordinerà. Tra le altre ragioni potrà esservi quella di averlo presente al giudizio, onde sentirlo in confronto col querelante, e coi testimoni; ed in riguardo alle parti essenziali di rito, per convalidare la certezza dell' atto della notifica, se egli in

contraddizione dell' usciere abbia cercato di opporre la legalità dell' atto.

§. 40. Indipendentemente da tutto ciò » quando l' imputato è assente, o in altro modo impedito a presentarsi o ad esibire le sue pruove a discolpa, il giudice, a domanda dell' imputato, o di un suo patrocinatore, o di un suo amico o congiunto, intesi la parte civile, ed il pubblico ministero, ed in caso di delitti relativi alle amministrazioni dello Stato intesi gli agenti di esse amministrazioni può accordargli un' altra dilazione « (*art.* 354. *p. p.*). Questa dilazione per qualunque motivo richiesta non oltrepasserà i giusti suoi limiti. Sarà ad estendersi a tre, a dieci, a quindici ed a venti altri giorni, quanti il giudice stima corrispondenti ad esaurire il motivo che si è dedotto, senzacchè vi si oppongano il ministero pubblico, e le parti interessate in giudizio.

§. 41. Talora la domanda dell' imputato essendo diretta al fine di ben assodare le ragioni di sua difesa, l' esame cui si procede per accordarla potrà offrire dei motivi ad una istruzione più esatta, o intorno alla pruova principale che manca o intorno ad altri elementi necessarj alla pubblica discussione: in amendue questi casi un termine più esteso viene impartito di dritto. Di fatti abbiamo dall' articolo 355. (*p. p.*) che « se la dilazione accordata in forza dell' articolo precedente sarà maggiore di venti giorni, ed i testimoni non siano stati ancora intesi, può il giudice istruire il processo, secondo le regole fissate per la istruzione

delle pruove, affinchè le tracce non si disperdano. » Da ciò prendiam ragione di osservare:

1. *Questione*. Se pendente il termine più esteso accordato all' imputato, il giudice o da se stesso, o a richiesta del querelante, o ad istanza del pubblico ministero rileva la necessità di sentirsi altri testimoni, su qualche parte della querela, procederà a nuova istruzione? Non incontra ostacoli l' affermativa. Il medesimo articolo 355 nella sua letterale disposizione ne contiene la espressa facoltà, ed il giudice vi si deve uniformare.

2. *Questione*. Nella ipotesi di questa istruzione novella saranno osservate le stesse regole su le pruove relative ai misfatti? La ministeriale de' 27 ottobre 1819 ne manifesta precisamente l' affermativa. « Non vi è contraddizione tra il libro primo e l' articolo 355 delle leggi di procedura ne' giudizj penali. Il primo libro dà le regole per la istruzione scritta de' reati in generale: il citato articolo determina il caso, in cui deve compilarsi la istruzione scritta pe' delitti. Le regole adunque stabilite pei reati dovranno osservarsi nel caso preveduto dall' indicato articolo. Inoltre non è vietato al giudice correzionale di procedere alla istruzione scritta, e di chiamare le parti in contraddizione tutte le volte che sia indispensabile di eseguir ciò prima della pubblica discussione. »

3. *Questione*. Qualunque sia il risultamento ottenuto per mezzo dei nuovi atti compilati, l' imputato dev' essere nuovamente notificato? Lo ve-

diamo espresso nell' articolo 356 (*p. p.*) colle disposizioni seguenti: « Quando si è fatta una istruzione, ai termini dell' articolo precedente, l' imputato debbe essere chiamato al giudizio con una nuova citazione. »

4. *Questione.* Saranno ripetute nella citazione novella tutte le indicazioni delle quali fa menzione l' articolo 350? (§. 34). È chiara l' affermativa, non solo per quelle indicazioni, che riguardano le parti dell' atto in generale, ma per quelle ancora che risultano cangiate coll' ultima istruzione: imperciocchè se questa ha somministrati altri documenti, ed ha sviluppata altra pruova testimoniale, ben si conosce che tali nuovi elementi debbono essere enunciati insieme coi precedenti, e che la prima nota de' testimoni dev' essere riunita all' altra dei nuovi testimoni intesi.

§. 42. Nel tempo designato nell' atto di citazione, o nella dilazione accordata potranno l'imputato ed il suo difensore osservare nella cancelleria gli atti, ed i documenti « (*art.* 357. *p. p.*) senza però poterli estrarre. Solo vien loro concesso pretendere le copie. Queste saranno rilasciate a loro spese.

§. 43. L' imputato che nella conoscenza della querela, e delle pruove vede il carico del delitto che lo traduce in giudizio, espone lo stato delle sue difese. A tal uopo « almeno ventiquattr' ore prima che cada il termine dovrà presentare, se lo vuole, le posizioni a discolpa, e la nota de' suoi testimoni. Queste saranno comu-

nicate al ministero pubblico, alla parte civile, e nelle cause appartenenti alle amministrazioni dello Stato agli agenti dell' amministrazione interessata » (*d. art.* 357.). L' analisi di queste diverse parti induce pertanto ad osservare.

1.° Tutte le posizioni a discolpa considerate nell' oggetto relativo alla imputazione si contrappongono all' accusa. Quindi è d' uopo che vengano esse regolate secondo le circostanze particolari, che attinte dalle pruove dipendenti dal fatto, siano opportune per sostenere il metodo della difesa. Tutto ciò che abbiam detto pel giudizio del misfatto può essere comune pel giudizio del delitto. Gli argomenti esposti somministrano la materia all' accusato per dimostrare o ch' egli non è colpevole, o lo è per giusta ragione. (*Vedi Tomo II.* §. 102.).

2.° Ogni posizione presentata col mezzo della pruova testimoniale determina il vero punto, cui è fondato il discarico. Sia questo diretto per smentire l' accusa, sia per giustificare l' azione commessa, sempre o la opposizione, o la giustificazione che si deduce dev' emergere dal fatto. Basta che venga sostenuta dai corrispondenti testimoni, designando ciascuno col loro nome, cognome, e domicilio, (*Vedi Tomo II.* §. 103, e 108) e basta che la pruova sia appartenente alla causa, la posizione a discolpa è quella rispettata dalla legge.

3.° Queste posizioni, e la nota dei testimoni saranno comunicate al ministero pubblico, alla parte civile, ed all' agente dell' amministrazione

dello Stato con cui versa il giudizio, per mezzo di una corrispondente intimazione, prendendo norma dall'articolo 197. (*Vedi Tomo II.* §. 105, e 107.).

§. 44. Oltre le posizioni a discolpa l'accusato è anche nel dritto di produrre le personali eccezioni contro de' testimoni esaminati a suo carico. Tali testimoni distinti tra quelli che portano a nullità di dritto, e quelli che sono presi a calcolo dal magistrato saranno enunciati colle rispettive qualità; ma con una precisione così marcata da cui apparisca, che dessi o restino eliminati dal giudizio, o si abbiano come indicati per debilitare la fede dei loro detti. Sotto amendue gli aspetti valgono le medesime osservazioni riunite nel Tomo II. §. 115.

§. 45. Quanto forma oggetto di discarico per l'accusato, sarà preso ad esame dal giudice in quella parte del dibattimento cui crede poter appartenere. Egli procederà secondo l'ordine delle pruove, che si debbono discutere; a tal uopo se la posizione a discolpa attacca direttamente la pruova generica, la discuterà prima dell'esame de' testimoni; se poi la posizione offre delle giustificazioni sul fatto imputabile, il dibattimento verrà chiuso colla sua discussione. D'altronde« se la esibizione delle pruove presentate dall'accusato mostri il bisogno di un termine maggiore per essere esaminate in pubblica discussione; o se il giudice crederà convenevole di procedere prima della pubblica discussione ad uno sperimento di fatto; in ciascuno di questi casi potrà il giudice

stesso prorogare il giorno della discussione » (*art.* 358. *p. p.*). Quindi analizzando questi due casi, vediamo

1. Le pruove presentate dall' accusato ricercano talvolta qualche esame. L' insieme delle dilucidazioni particolari su cui deve versarsi può incontrare nel tempo assegnato per la pubblica discussione un termine molto ristretto ; come nei casi della revisione di una perizia , della verifica di un carattere , della ricerca di documenti ec. Un termine maggiore è di mestieri allora , che sia impartito , da proporzionarsi a quell' oggetto su di cui convien compilare la istruzione.

2. Lo sperimento di fatto cui il giudice si vede obbligato di procedere può anche dipendere da qualche circostanza che l' accusato deduce in sua difesa; ed in questa ipotesi incontra la stessa ristrettezza di tempo per eseguirsi. È autorizzato allora il giudice di prorogare la discussione.

3. Questo sperimento verrà particolarmente richiesto dall' accusato ; ma per la sua legale esecuzione è d' uopo , che il motivo ne sia espressamente indicato così pel fatto che si vuole rilevare , come pel rapporto che questo fatto deve avere colla causa. Il tutto dev' essere partitamente indicato dall' accusato stesso. In ogni modo sono comuni le regole stabilite ne' giudizj per misfatto, adottandosi nel soggetto caso il medesimo sistema sull' ammissibilità , e sul rigetto di cui abbiam fatto parola nel Tomo II. §. 59. 79 e 85.

§. 46. In tutti gli atti precedenti alla pub-

blica discussione « se l' imputato presente non sia assistito da un difensore, e lo richiegga al giudice, questi a pena di nullità, glielo destinerà di uffizio » (*art.* 359. *p. p.*). La mancanza di questa destinazione però, per elevarsi a nullità deve desumersi da una dimostrazione di fatto, che emerga dagli atti stessi; vale a dire, noi crediamo che debba risultare da una formale domanda che ne ha fatto l' imputato su di cui o il giudice non vi ha pronunciato, o vi ha pronunciato negativamente. D' altronde l' oggetto di tale domanda può contenere la intera difesa, o pure può tendere al solo fine, perchè un difensore esamini gli atti della querela, e disponga quanto possa essergli necessario, non meno per la eccezione de' testimoni, che per la eccezione sul merito della causa. (1)

§. 47. Fu dubitato se per la destinazione del difensore ne' giudizj correzionali si rende necessaria la domanda del giudicabile, ancorchè di età minore, e quindi da non darsi di officio se non richiesto. Con Sovrano Rescritto del 1. settembre 1841 si osservò » che nella cennata età di debole consiglio si provvederebbe male alla sorte del minore privato dei soccorsi di chi valga a difenderlo. Se non gli è permesso trattar da se gli affari civili, si abbandonerebbe indiscretamente alla sua debolezza in affari correzionali senza il giudizio di ben regolata difesa. Viene adunque dichiarato che nel senso dell' articolo 359 delle leggi di procedura ne' giudizj penali deve

(1) Per quanto riguarda il difensore V. T. III· § 58.

l' imputato di età minore che non abbia, o che non chieda un difensore, sia il giudice a pena di nullità in dovere di assegnarglielo. »

§. 48. Nel giorno, ed ora designata il giudice di circondario assistito dal ministero pubblico, e dal cancelliere tratterà la causa. Questa a pena di nullità si farà in udienza pubblica « (*art.* 360. *p. p.*). Se talvolta possono incontrarsi particolari circostanze che vietano una tale pubblicità nei termini stessi degli articoli 219, 220, e 225 (*p. p.*). (*Vedi Tomo III.* §. 4.) le disposizioni contenute in questi articoli pel giudizio de' misfatti saranno certamente osservate pel giudizio de' delitti in virtù dell' articolo 369 (*p. p.*), che le considera comuni.

§. 49. Al contrario « se l' imputato è in arresto sarà tratto dalle prigioni, e libero e sciolto da ogni legame, a pena di nullità, guardato solamente per impedirne la fuga, assisterà alla pubblica discussione » (*art.* 361. *p. p.*). Vi assisterà pure il suo difensore quando lo abbia scelto, o quando gli fosse stato destinato di officio dal giudice. L' assistenza di quest' ultimo è di dritto come nel giudizio de' misfatti (*Vedi Tomo III.* §. 2. *n.* 2.)

§. 50 Se l' imputato non è in arresto, e debitamente citato non comparisca, si procederà in contumacia. Prima però di procedersi agli altri atti, si leggerà la citazione, ed il processo verbale di notificazione. Quante volte in questi atti non si trovino adempite tutte le formalità di rito, se ne ordinerà, a pena di nullità, la rin-

novazione « (*art.* 362. *p. p.*). Ciò premesso passiamo ad esaminare :

1. *Questione.* Il liberato provvisoriamente se citato non comparisce darà anche luogo al procedimento in contumacia? Noi lo crediamo garantiti dall'articolo 134. (*Vedi Tomo* 1. §. 256). Imperciocchè se l'imputato per delitto, già rilasciato sotto cauzione, consegna o mandato, è solo arrestato di dritto in forza di un mandato di arresto del giudice di circondario, quando la sua condanna è divenuta irrevocabile, purchè questa importi prigionia, emerge di necessaria conseguenza, che per la sua non seguita presentazione, egli viene giudicato in contumacia.

2. *Questione.* Se l'imputato si trova consegnato, e non sia presentato dal suo mallevadore avrà anche luogo il giudizio contumaciale? Siamo di sentimento affermativo, dopo però che il mallevadore, mancando di presentare l'imputato in seguito dell'ordine del giudice, sia stato condannato alla pena cui si sottopose segnando la consegna ne' termini dell'articolo 116 (*Vedi Tomo I.* §. 216.).

3. *Questione.* Valgono le medesime ragioni nel caso che l'imputato sia il mallevadore di se stesso? Non è a dubitarsene, concorrendo in lui le medesime circostanze che definiscono la qualità della consegna espressa dall'articolo 117 (*Vedi Tomo I.* §. 217.).

4. *Questione.* È ammesso il legittimo impedimento di malattia nell'imputato per non procedersi contro di lui in contumacia? Pare ben

giusta l'affermativa. Quando ogni altra osservazione si considerasse inopportuna, quella però di profittarsi della posizione infelice dell'imputato per giudicarlo senza sentirsi, fa conoscere un procedimento arbitrario riprovato dalla legge.

5. *Questione*. L'imputato senzacchè comparisca di persona può essere rappresentato nel giudizio da un suo patrocinatore? L'articolo 353 che abbiamo analizzato in tutte le sue parti (§. 39.) corrisponde al caso. Viene ad opportunamente applicarsi alla soluzione del nostro dubbio, nei delitti però che non portano a pena di prigionia. I termini generali che vi si contengono obbligano a non opinare diversamente.

§. 51. Stabilita la pubblica udienza nel giorno, e nell'ora da tenersi, e cerziorati all'oggetto tutti gl'interessati nella causa « se non comparisce la parte civile, o agente dell'amministrazione dello Stato interessata, non è necessario di sospendere il giudizio, ed attendere l'intervento di costoro » (*art.* 363. *p. p.*). La ragione risulta dalla qualità della parte civile, che si assume ne'giudizj penali da colui che promove l'azione pubblica. L'esercizio di una tale azione restando affidato al solo pubblico ministero questi ne sostiene il procedimento. Egli con quell'ordine di rito, che palesa agl'interessati ogni operazione giudiziaria, già dimostra, che vuole questi presenti. Se quindi essi mancano nella discussione, la loro mancanza non costituisce un atto nullo. La causa sostenuta direttamente da lui che n'è la parte principale progredisce sino

a che viene diffinitivamente decisa. Un giudizio così completo si avrà come non fatto solo perchè sia piaciuto alla parte civile di non intervenirvi? Diversa ragione non incontra l'agente dell'amministrazione dello Stato per l'azione pubblica che promuove. Egli nella sua qualità rappresenta la parte civile; conseguentemente se non interviene alla pubblica udienza, questa non può rimanere sospesa. Poco diligente in assistere al giudizio proclamerebbe in vano i suoi dritti quando il credesse lesi per mancanza del suo intervento.

§. 52. Aperta la pubblica discussione il cancelliere darà lettura del rapporto, o processo verbale, o della querela o denunzia o decisione « (*art.* 364. *p. p.*). In seguito il giudice procederà all' interrogatorio dell' imputato, se è presente: e quante volte fosse stato precedentemente interrogato, farà adempiere quanto è prescritto nell' articolo 238 » (*art.* 365. *p. p.*); cioè, farà leggere dal cancelliere i suoi interrogatorii, notando le sue risposte, sia che ne confermino, e spieghino il contenuto, sia che lo ritrattino.

§. 53. Indi si leggeranno le liste dei testimoni, che risultano dalla querela, e dalla istruzione « Fatto ciò, debbono proporsi tutte le eccezioni di fatto e di dritto, ugualmente che le ripulse contro i testimoni » (*art.* 366. *p. p.*) nel modo come sono state prodotte dall' accusato, (§. 43.) e distinte secondo le pruove riunite per l' esame che dovrà farsene.

§. 54. Queste eccezioni o ripulse debbono per

la loro ammessibilità discutersi all' udienza prima di ogni altro esame sul merito della causa. Non proposte in questo tempo, non possono più allegarsi dalle parti, meno che non riguardino la incompetenza del giudice per ragion di materia « (*art.* 336.). In ordine a questa discussione gli elementi d' imputabilità che possono desumersi dal processo scritto non sono ad applicarsi per ammettere, o rigettare l' eccezioni dedotte. Questo metodo presenterebbe una convizione anticipata di reità sul carico dell' accusa, come nel caso che ha dato motivo alla suprema corte di giustizia di decidere a 2 marzo 1827.

» Trapassata Maddalena Tartaglione di Marcianise, i suoi zii Pasquale, e Rosaria Tartaglione attaccarono di falso il di lei testamento fatto dal notaro Lasco.

» Compilate a carico di detto Lasco le analoghe istruzioni, e presentatosi il medesimo sotto mandato per la residenza della gran corte di Terra di Lavoro, questa osservando fra le altre cose, che le pruove raccolte mostrano vero il testamento arguito di falso, e che dal tutto insieme della processura traluceva essere stata prodotta la querela di falso per intrigo e per fini privati, dichiarò di non esservi luogo a procedimento penale contra il notajo, ed ordinò di sciogliersi dal mandato, cui trovavasi sottoposto.

» In seguito di tale decisione il notaro querelò di calunnia i suddetti Tartaglione, e Viciglione.

» Gli atti allora di unita alla querela furono

inviati al giudice istruttore, e prese le dovute indagini furono restituite alla gran corte, la quale considerando, che i riferiti Tartaglione, e Viciglione erano colpiti dalle sanzioni penali dell'articolo 186 delle leggi penali, ordinò di rimettersi gli atti al giudice regio di Marcianise onde procedere colle sue ordinarie facoltà.

» Aperta la discussione pubblica a carico di Tartaglione, e Viciglione, quest'ultimo allegò la incompetenza del giudice per difetto di materia punibile sul suo conto, non essendo nè reo principale, nè complice della calunnia.

» Il giudice osservando 1. che la causa era stata a lui rinviata dalla gran corte criminale: 2. che ogni persona, che si vede offesa da un reato può farne querela: 3. che nella specie esisteva la dichiarazione di Lasco, il quale avea querelato di calunnia anche il Viciglione: 4. che tanto la decisione, quanto la querela erano state manifestate agl'incolpati colla cedola di assegnazione, la quale teneva luogo di accusa: 5. che la istruttoria per allora presentava elementi di reità contra i suddetti Tartaglione, e Viciglione, e di complicità a carico di altri. Quindi si dichiarò competente a conoscere della causa, e rigettando le dedotte eccezioni, ordinò di proseguirsi la pubblica discussione.

» Contro tale sentenza il Viciglione ha prodotto ricorso per annullamento fondato su' seguenti mezzi.

1.° Il giudice ha confuso i caratteri dell'azione con gli elementi della convizione; poichè in

vece di motivare in dritto, se la istigazione, o persuasione costituisce un reato di complicità nel senso della legge, egli dichiara, che gl' indizj acquistati mostrano la istigazione.

2.° Il giudice ha omesso di rispondere all'altra parte della eccezione, cioè che nella causa non eravi materia punibile, mancando la scienza dell' altrui innocenza, e il disegno di nuocere all'innocente, requisiti essenziali per costituire la calunnia.

» La corte suprema, ec. ec.

» Considerando, che nella causa in esame la imputazione addossata a Viciglione era di calunnia, la quale essendo punita con pena correzionale apparteneva alla cognizione del giudice regio.

» Considerando, che colla eccezione prodotta dall'imputato Viciglione erasi dedotta la incompetenza del giudice per mancanza di materia punibile: Che tale eccezione non conteneva precisamente la incompetenza per ragion di materia dalla legge definita nell'articolo 486 del rito penale, ma si risolveva ad una eccezione d'innocenza: Che essendo la quistione in tali termini, il giudice non dovea far altro, che rimettere l'esame della dedotta eccezione allo sviluppo della discussione pubblica, non potendosi conoscere della reità o innocenza degl' imputati se non dietro l'esame delle pruove: Ch'egli per l'opposto dopo di aver fissato le prime quattro considerazioni pertinenti alla quistione, passò in oltre a valutare gl'indizj della reità, manifestando così un'anticipata convizione all'apertura del

dibattimento, e quando le pruove non eransi ancora legalmente discusse.

» Considerando, che per l'esposte cose il giudice regio di Marcianise violò le più essenziali norme de' giudizj penali, e precisamente gli articoli 366, e 367 del rito penale, ne' quali è indicato ciocchè può farsi nei preliminari del dibattimento ec. ec. Annulla ec. ec.

§. 55. Il giudice, inteso il ministero pubblico e le parti, delibererà sopra siffatte eccezioni. Se queste riguardano il procedimento, ed egli le rigetta, qualunque protesta o atto di appello non sospenderà la discussione: ogni specie di gravame sarà cumulato al gravame, se compete, avverso la sentenza definitiva » (*art.*367.*p.p.*) Intanto vi è motivo a dubitare se nel caso di azione prescritta o abolita, rigettata la eccezione, che la contiene, possa la sentenza di rigetto essere attaccata con gravame, e sospendere il procedimento.

Principalmente egli è d'uopo premettere che l'azione prescritta, o abolita esprime abbastanza il suo effetto, allontanando l'imputato da ogni persecuzione pel delitto che 'l tradusse in giudizio. La prescrizione in linea civile come garantia di una utilità pubblica fu considerata da Cajo per un mezzo che stacca ogn' incertezza nel dominio delle cose, quando per reclamarlo è decorso un termine assegnato dalla legge. *Bono publico introducta est usucapio, ne scilicet quarundam rerum diu et fere semper incerta dominia essent; cum sufficeret dominis ad inquirendas res suas statuti temporis spatium.*

L. 1. *D. de usucapionibus.* Imperciocchè col silenzio di lungo tempo, dicea Paolo, si dà compimento ad ogni contesa, ed il giudizio acquista l'autorità del giudicato, e della transazione. *Ut sunt judicio terminata, trasactione composita, longioris temporis silentio finita. L.* 230. *D. de verb. signif.* La prescrizione in materia penale non offre un oggetto diverso, considerato il termine del procedimento, cui dà luogo. Secondo lo stesso Paolo quegli che abbandona l'accusa istituita incontra il divieto di più riprenderla. *Qui destiterit agere amplius, et accusare prohibetur. L.* 2. *D. Ad senatuscons. Turpillianum.* Difatti, dichiara questo giureconsulto, che un tale abbandono apparisce chiaramente in chi depone la volontà e'l disegno di accusare dentro quel tempo già determinato per condurre a fine il giudizio. *Animo ab accusatione destitit, qui affectum, et animum accusandi deposuit. Destitisse videtur, qui intra praefinitum accusationis a praeside tempus reum suum non peregit. L.* 6. §. 1. *D. Idem.* Inoltre il suo scopo è ancor quello di togliere alla imputabilità ogni timore di ravvivamento, dopo che un lungo silenzio dell'offeso ne ha cancellate le pruove. La stessa lunghezza del tempo decorso debilita la memoria del reato; e smarrite così le vere sue tracce, si provoca in vano dalla legge la utilità dell' esempio. Malgrado tutto ciò quando fosse rianimato il giudizio, la punizione cadrebbe sul capo di un colpevole, non da altri elementi convinto che da una inveterata accusa, calcolata con stentata convizione.

D'altronde l'azione penale si considera abolita o per l'amnistia, o per l'abolizione del reato. La prima in virtù dell'articolo 637 (*p. p.*) non riguarda che i giudizj pendenti e per conseguenza impedisce soltanto l'ulteriore procedimento pe' reati che vi si comprendono. La seconda, definita dall' articolo 638 (*p. p.*) » è una gratia che il Re accorda pe' soli delitti e contravvenzioni, esclusi i misfatti. Essa produce l'effetto di abolire l'azione penale, e la dichiara graziosamente prescritta; in conseguenza impedisce ogni ulteriore procedimento. »

Premesse queste nozioni la eccezione di cui parliamo dev'essere discussa secondo i termini di fatto o di dritto cui rispettivamente si riferisce; ma il rigetto che può risultarne, mette l'incolpato nella facoltà di pretendere, che impugnata la sentenza con suo gravame, il giudizio resti sospeso. Qualunque sia la forza della eccezione, sull'azione prescritta la sua validità esclude però ogni dubbio per obbligare il giudice a rispettarla. Egli dichiarando il prosieguo del giudizio, malgrado i motivi dedotti per renderlo estinto, rende è vero salvi i dritti della pubblica, e della privata ragione; nondimeno trattandosi di azione prescritta conviene che ne valuti le circostanze. Compierà i suoi doveri con dar conto della propria opinione.

S'incontra inoltre una opposizione nella seconda parte dell'articolo 380 (*p. p.*). Vi è detto, che le sentenze pronunziate in materia correzionale possono attaccarsi con ricorso alla corte suprema

di giustizia, tra l'altro per eccesso di potere o per manifesta contravvenzione al testo delle leggi. Dunque sotto questo riflesso, potrebbe conchiudersi, opposta l'azione abolita, il giudice oltrepassa le sue facoltà se voglia continuarne il suo procedimento. Ma su questa parte le considerazioni della sentenza impugnata sia che versino sul dritto per i decreti di amnistia, o di abolizione possono essere sussistenti,o no: nell'uno, e nell'altro caso, vi è luogo al ricorso presso la suprema corte di giustizia, senza però interrompere il procedimento. Non è quindi da obbliarsi che la nostra questione non tratta d'incompetenza, quando in virtù della massima generale contenuta nell'articolo 178 (*p. p.*). (*Vedi Tomo II.* §. 68.) il ricorso sospende il giudizio. Ma senza andar vagando nella riunione degli argomenti relativi alla specie, basta fermarci su le disposizioni dell'articolo 636 (*p. p.*). Esso parlando sulla eccezione dell'amnistia decide il dubbio in termini positivi. Vi si dice: » In caso che la eccezione sia rigettata, l'incolpato rimane soggetto al giudizio, ed alle sue conseguenze. Gli rimane però salvo il ricorso alla corte suprema di giustizia. Il ricorso non sospenderà il giudizio, ma sarà riunito all'esame del ricorso avverso la decisione definitiva. »

È poi non ozioso l'osservare che quanto riguarda l'azione abolita non può applicarsi all'azione prescritta; dappoichè se il giudizio non resta sospeso nella ipotesi della contravvenzione ai decreti, che espressamente vietano il procedimento penale, si avràper sospeso nell'errore di

un calcolo di tempo in cui abbia potuto il giudice incorrere emettendo la sua sentenza di rigetto? Dall'insieme di tante osservazioni siamo a conchiudere, che la sospensione del giudizio se non può ottenersi nel caso dell'azione abolita deve aver luogo nel caso dell'azione prescritta.

§. 56. I processi verbali degli agenti de'dazj indiretti, e dell'amministrazione forestale avranno i privilegj voluti dalle leggi di queste amministrazioni » (*art.* 368. *p. p.*). Quindi per l'articolo 34 della legge de'20 dicembre 1826. » I processi verbali degl'impiegati dell'amministrazione generale de'dazj indiretti, dopo essere stati rettificati con giuramento, faranno piena fede in giudizio al pari di quelli di ogni altro pubblico funzionario sino alla loro iscrizione in falso. » Così ancora per gli articoli 132, 133, e 134 della legge de' 21 agosto 1826, i processi verbali degli agenti forestali fanno piena pruova in giudizio sino alla iscrizione in falso pei fatti che ne formano l' oggetto. Intorno a queste particolari disposizioni scegliamo intanto tra le molte due decisioni della corte suprema, delle quali la prima profferita a' 25 febbrajo 1813 presenta il principio, che i processi verbali redatti con qualche inesattezza promuovono una opposta pruova testimoniale. Eccone la specie.

Un ispettore dei dritti riservati unito ad un guarda-coste, ed al suo segretario nel 7 maggio 1812 sorprese il fondaco di Giuseppe Sconvenga in Venosa, e formò processo verbale in cui pretese avverate contro di lui alcune frodi nella ven-

dita del sale e de' tabacchi, ed un contrabbando di tabacco. Sconvenga fu presente all'atto; ma l'ispettore in vece di riferire con tutte le sue particolarità quanto l'imputato aveva detto in sua discolpa, si servì dei seguenti termini: *Sconvenga ha esposto varie cose per maggiormente imbrogliare*. La rettifica giurata del processo verbale fu fatta a' 4 del susseguente luglio. Il giudice di pace ammise contro al processo verbale la pruova testimoniale contraria, ed assolvette Sconvenga.

Per parte dell'amministrazione si produsse appello, e fu rigettato. Ricorso per cassazione.

La corte di cassazione ec. Considerando, che la legge de' 24 febbrajo 1809, nell'articolo 205 (*art.* 14. *Leg. de'* 20 *dicem.* 1826), ov'essa determina specificatamente la forma de' processi verbali, prescrive al n. 9. (*n.* 9. *e* 10.) doversi trascrivere in essi la risposta dell'imputato, e qualunque altra cosa egli alleghi in sua difesa, e che a questo precetto si è creduto essersi nel soggetto caso adempito colle seguenti espressioni: *ha esposto varie cose per maggiormente imbrogliare*.

» Considerando, che l'estensore del processo verbale ha mancato di specificare quali erano queste *varie cose* che l'imputato ha dedotte; che di qualunque specie esse fossero egli doveva riferirle; che avendole omesse come dirette a *maggiormente imbrogliare* ha giudicato della loro natura, quando doveva farne semplicemente la storia; che si è perciò costituito giudice di un fatto, di cui doveva essere solo relatore; e che

così facendo ha eccedute le parti del suo officio a danno dell'imputato, di cui ha soppresso la buona, o la cattiva difesa.

» Considerando, che il tribunale correzionale di Basilicata, giudice del fatto, si è convinto della inesistenza del contrabbando imputato a Sconvenga; che in ciò fare ha per le cose anzidette usato nel soggetto caso delle facoltà che gli accorda la legge. Rigetta il ricorso. »

La seconda decisione profferita al 1 ottobre 1818 contiene la giurisprudenza che i verbali delle guardie forestali dovendo contestare l'atto della flagranza pel reato commesso, il lungo tempo che decorre per la loro redazione da' motivo ad impugnarli con delle pruove opposte. (*art.* 137 *della legge de'* 21 *agosto* 1826).

Francesco, e Giuseppe Romaniello per incisione di alberi furono condannati a quaranta giorni di prigionia, ammenda, e spese in forza di un verbale disteso da un guarda-foreste un mese dopo della incisione, e non rimesso fra gli otto giorni al guardia generale. La corte criminale di Basilicata in grado di appello li liberò provvisoriamente, e rimise il processo al giudice di pace per una più ampia istruzione, sul motivo che il verbale non conteneva i requisiti della legge per essere creduto sino alla iscrizione in falso; e che perciò poteva essere combattuto da pruove contrarie, ed il giudice dovea versare su quanto avevano dedotto gl' imputati. Ricorso per parte dell' amministrazione.

» La corte di cassazione ec. Attesocchè i ver-

bali delle guardie forestali debbano attestare un atto di flagranza. (*d. art.* 137).

» Attesocchè la corte ha stabilito in fatto che il verbale in questione fu disteso un mese dopo l'avvenimento, ed in conseguenza non era più il documento riconosciuto dalla legge; e potea perciò venir combattuto da pruove contrarie.

» Attesocchè la corte avendo su questi motivi rinviata la causa al giudice competente per una più ampia istruzione, si è uniformata alla legge. Rigetta il ricorso. »

§. 57. La pubblicità dei giudizj penali in generale esprime abbastanza le sagge mire del legislatore in adottarla. (1) La sua istituzione stabilita ad oggetto di conoscere la verità di quanto si contiene in una denunzia o in una querela, risolve ogni problema su la esistenza del reato. Non adunque il solo procedimento pel misfatto manifesta l'utile interesse di liquidare il colpevole, e convincerlo con un metodo chiaro, e distinto che determina la certezza dell'azione imputabile. Il delitto, e la contravvenzione risultano del pari con un sistema di pruova conducente al medesimo scopo; imperciocchè i fatti che rispettivamente li riguardono sono a discutersi con un ordine tutto proprio per definire la imputabilità o la innocenza dell'accusato. D'altronde l'indole dell'azione non è diverso. La legge offesa egualmente, abbenchè col più infimo grado di dolo, presenta sempre un danno

(1) Vedi l'introduzione al Tomo III.

alla persona, all'onore, ed alla proprietà altrui, Sotto questo rapporto la punizione la più leggiera non deve infliggersi con incertezza; altrimenti eluso il fine salutare della legge sarebbe ella ingiusta; dappoichè la condanna, quantunque di un giorno solo, cadrebbe sul colpevole non legalmente convinto. La ricerca della verità nei giudizj penali ha dunque indistintamente le sue norme. In fatti con sentirsi pubblicamente non solo l'accusatore, e l'accusato, ma pure i rispettivi loro testimoni, si compie l'oggetto di conoscere dal modo di esprimersi, dal contegno, e dalla semplicità dei detti quel concetto che svela il sentimento del cuore. Quindi vediamo in virtù dell' articolo 360 (*p. p.*) che « le disposizioni degli articoli 218, a 271, per la pubblica discussione delle cause criminali, sono comuni alle cause correzionali: » Riunite intanto queste disposizioni in una serie distinta, ci faremo ad applicarle con ordine analogo al presente procedimento.

1.° La pubblica discussione a pena di nullità deve esser fatta innanzi al giudice di circondario, o innanzi al supplente. Il ministero pubblico, l'accusato, ed il suo difensore debbono esservi presenti (*art.* 218). (*Vedi Tomo III.* §. 2.). Non può essa rinunziarsi dall'accusato, quantunque il pubblico ministero vi faccia dritto. (*Ivi* §. 15. 1. *Quest.*). Nè il procuratore speciale dell'offeso può sostenere le sue veci, se egli non si presenta alla discussione pubblica. (*Tomo III.* §. 28. 1. *Quest.*

2.° A pena di nullità deve destinarsi di officio un interpetre all' accusato, al querelante, ed al testimone che non parla la lingua italiana, (*art.* 221.). (*Ivi* §. 5.) o che alcuno di essi sia sordo muto quando non sappia rispondere in iscritto (*art.* 223.) (*Ivi* §. 6 *e* 7.).

3.° L' imputato che si finge muto, o ricusa di rispondere sarà ammonito dal giudice, senza però che il di lui silenzio lo dichiari convinto del delitto pel quale è tradotto in giudizio (*art.* 224.) (*Ivi* §. 10).

4.° La pubblica discussione può prorogarsi, senza però che passino sei mesi dalla prima all' ultima udienza (*art.* 221 *e* 227). (*Ivi* §. 11).

5. La discussione incomincia con interrogarsi l'accusato del suo nome, cognome, patria, condizione, e domicilio, e con manifestargli che ha il dritto di dedurre per suo mezzo tutto ciò che influisce alla sua difesa (*art.* 233.) (*Ivi*) §. 16). Egli però non è ammesso a prestare giuramento (*art.* 238.) (*Ivi* §. 20).

6.° Pei testimoni da sentirsi in dibattimento il giudice non può ammettere a deporre quelli eccezionati sul semplice riflesso, che nulla depongono a favore dell'offeso. (*Ivi* §. 28. 2. *Quest.*

Il testimone che nel deporre spiega nella sua persona un motivo da essere eccezionato non può essere impedito a proseguire la sua deposizione, e licenziarsi colla dichiarazione di non tenersi conto de' di lui detti (*Ivi* §. 28. 3. *Quest.*

Non deve rigettarsi la domanda dell' accusato diretta a chiamare in dibattimento il testimone a discarico che manca (*Tomo III.* §. 28 4. *Quest.*).

Non è in arbitrio del giudice il non ascoltare un testimone citato, e comparso. (*Ivi* 7. *Quest.*).

I testimoni a difesa prodotti dall' accusato debbono tutti essere intesi secondo le posizioni alle quali appartengono. (*Ivi* §. 28. 6. *Quest.*).

7.° Se gli atti generici non sono giurati non possono esser letti in dibattimento, ma debbono chiamarsi i periti, e i testimoni per rettificarli con giuramento. (*Ivi* §. 29). Possono esser letti soltanto se questi periti, e testimoni sono assenti dalla provincia (*Ivi* §. 30).

8.° Ogni testimone, a pena di nullità, dev' essere inteso con giuramento. (*Ivi* §. 31). La sua formola di *dire tutta la verità null' altro che la verità* sarà profferita per intera (*Ivi* 1. *Quest.*).

Il giuramento non deve riceversi da' testimoni in collettiva, ma da ogni testimone separatamente (*Ivi* 2. *Quest.*).

Il condannato a morte non è ammesso a giurare (*Ivi* 3. *Quest.*).

Debbono prestar giuramento i testimoni intesi su la eccezione di qualche testimone (*Ivi* 4. *Quest.*

Il testimone a discolpa deve giurare come ogni altro testimone a carico (*Ivi* §. 31. 5. *Quest.*).

9.° Il testimone dopo il giuramento verrà interrogato sul nome, cognome, età, condizione, e domicilio, se conosceva l'accusato prima del fatto che forma il soggetto dell'accusa, se sia congiunto o affine dell'accusato o dell'offeso, ed in qual grado. Verrà quindi interrogato su la causa (*Tomo III.* §. 32).

Se non precisa la sua età non costituisce motivo di annullamento (*Ivi* 1. *Quest.*).

Se si dichiara congiunto o affine dell'accusato o dell'offeso non è licenziato dal dibattimento se non quando si fosse decisa ed ammessa la sua ripulsa (*Ivi* 2. *Quest.*).

È vietato al giudice di fare al testimone quelle domande che direttamente ne prevengono le risposte (*Ivi* 3. *Quest.*).

Nell'esame de' testimoni a discarico non deve il giudice allontanarsi dalle posizioni presentate dall'accusato (*Ivi* 4. *Quest.*).

10. Il testimone non può essere interrotto. La parte civile, l'accusato ed i loro rispettivi difensori non possono interrogarlo direttamente, ma debbono fargli le precise domande per mezzo del giudice (*Ivi* §. 35).

11. Quanto risulta dall'esame dei testimoni sarà espresso in un verbale dal cancelliere colla medesima distinzione, e precisione così nelle domande, come nelle risposte (*Ivi* §. 33.).

12. Dopo ogni deposizione il giudice domanderà l'accusato se voglia rispondere o fare osservazioni a quanto il testimone ha detto (*Ivi* §. 34.).

13. A pena di nullità è vietato di leggere in pubblica discussione qualunque attestazione o dichiarazione scritta di persona che poteva essere citata come testimone; menocchè questa persona si trovasse assente, inferma, o impedita da grave cagione, oppure la dichiarazione fosse dei periti, e dei testimoni generici, e fosse giurata (*Tomo III.* §. 37).

La qualità di giudice civile o di altro funzionario nella persona dell' offeso non rende legittima la lettura di una di lui lettera in rapporto al delitto (*Ivi* 1. *Quest.*)

La lettura di un rapporto del pubblico funzionario, in cui si parla egualmente del delitto commesso a danno del funzionario medesimo non è legale (*Ivi* 2. *Quest.*)

Non può esser letto un certificato del sindaco che versa sul detto di due testimoni, senzacchè l'uno, e gli altri fossero stati citati (*Ivi* 3. *Quest.*)

Se l'accusato chiede richiamarsi un verbale per tenersi presente nella pubblica discussione, il giudice non può negarsi a tale domanda, opponendo il motivo di non potersi ricevere le deposizioni scritte di persone viventi. (*Ivi* 4. *Quest.*

Si cuopre col silenzio la nullità di questa o di qualunque altra lettura se le parti in giudizio non l'abbiano formalmente opposta (*Ivi* §. 38).

14. Non può leggersi al testimone la di lui deposizione scritta se non nel caso di contrad-

dizione, variazione o differenza, che risulti da' suoi detti (*Tomo III.* §. 39.).

Discordando egli con altri si apre tra essi un dialogo per mezzo del giudice (*Ivi* §. 41 *e* 42).

Dopo la sua deposione può il testimone essere di nuovo chiamato nella udienza senza dare nuovo giuramento, eccettuati alcuni casi che abbiamo presi ad esame (*Ivi* §. 40. *n.* 1. *e* 2).

Se il testimone vacilla, il giudice lo riconduce alla verità con avvertirlo, o tenerlo in disparte, dovendolo però di nuovo interrogare prima di chiudere la pubblica discussione(*Ivi* §.51.*nota* 1.

15. Pel testimone che risulta convinto di falso il giudice non può spedire, che il mandato di deposito, e rimettere l'arrestato al procuratore generale presso la gran corte criminale (*art.*369. *p. p.*). Ma con circolare de' 2 febbrajo 1820 su di ciò fu disposto: « Siccome il più delle volte avviene che la falsa deposizione in materia correzionale sia punibile correzionalmente, e che non diventa misfatto se non in casi rari e per qualche circostanza particolare, così l'invio dell' arrestato al procurator generale diverrebbe spesso frustaneo, dovendo essere restituito al giudice del circondario per procedersi al giudizio. Quindi per prevenire questo inconveniente il giudice del circondario nel caso in questione, prima di eseguire l'invio dell' arrestato, farà un distinto rapporto al procurator generale, ed attenderà le sue disposizioni. »

16. Il giudice è talvolta arbitrato di far ritirare dalla pubblica discussione l' accusato, o uno degli accusati, e sentir costoro l' uno separatamente dall' altro (*Tomo III.* §. 43).

17. Il testimone citato, e legittimamente impedito, che si conosce necessario ad essere inteso, lo è per mezzo di delegazione che ne vien data ad altro giudice, osservandosi le regole di rito per dare tutta la pubblicità alla deposizione che si riceve (*Ivi.* §. 45 *a* 47).

18. Se vi sono oggetti di convinzione questi debbono presentarsi all' accusato (*Ivi* §. 48).

19. Compiuto l' esame testimoniale il giudice potrà rilevare nel corso del dibattimento altri fatti criminosi indipendenti dal delitto su cui procede. Se dessi sono di sua competenza, e di azione pubblica rinvierà l' esame ad altro procedimento; altrimenti ne farà menzione nel verbale, per indi se vi è luogo a giudizio rimettere gli atti al giudice competente (*Ivi* §. 53.) Avremo occasione di distinguere i diversi casi relativi su la specie, facendone particolarmente parola nel §. 69.

20. Il cancelliere forma un processo verbale della pubblica discussione: nota le conferme, le spiegazioni, i cambiamenti, e le aggiunte che hanno avuto luogo nelle deposizioni: fa menzione delle disposizioni che si danno, de' mandati che si spediscono, delle osservazioni, e domande delle parti, delle domande del ministero pubblico, e delle deliberazioni del giudizio: prende

registro di ogni atto come si conchiude, e ne dà pubblica lettura. Questo processo verbale sarà segnato in ogni pagina e soscritto dal giudice, dal ministero pubblico, e dal cancelliere « (*art.* 267. *p. p.*) (*Tomo III.* §. 54.). Ma la sua parte principale è il riportare la data del giorno in cui si chiude la discussione. (*Ivi* §. 55.).

21 Le deliberazioni, che prenderà il giudice nel corso del dibattimento verseranno su le domande dell' accusato, o del pubblico ministero. Riportate però nel verbale per intere non daranno mezzi di annullamento se non attaccate con protesta immediatamente dopo lette alla pubblica udienza (*Ivi* §. 56).

22. Finalmente il giudice inviterà la parte civile, ed il ministero pubblico a dare le loro conclusioni (*Ivi* §. 57.), ed indi inviterà il difensore dell' accusato a parlare de' suoi mezzi di difesa (*Ivi* §. 58).

§. 58. Compiuti questi atti, e « terminata la pubblica discussione il giudice si ritirerà per deliberare: il ministero pubblico, a pena di nullità, non potrà più conferire con lui sino alla pubblicazione della sentenza. Può il giudice farsi assistere dal cancelliere, se lo stima convenevole » (*art.* 370. *p. p.*) In questa deliberazione non è intanto da procedersi arbitrariamente, nè deve prendersi l' indole dei fatti in un modo semplicissimo. Il giudice deve interrogare il proprio sentimento su quanto si è da lui conosciuto nel corso della udienza pubblica, (*Ivi* §. 80).

vale a dire, dopo di aver distinto il fatto discusso passerà a ragionare su di esso; mezzi che sono i soli per assicurarsi della verità, e per analogamente stabilirla. Un metodo, che noi brevemente esporremo dilucideià l' uso di queste parti.

La citazione, che nella serie dell'azione colpevole presenta l'atto di accusa, ricerca il primo esame. Dall' insieme di tutte le circostanze riunite per la dimostrazione del delitto, già può trarsi diverso calcolo per definire la reità, o la innocenza dell' accusato. Distinta infatti la pruova del genere da quella della specie, l' analisi delle loro parti rispettive metterà in chiaro lume la validità dell' accusa. Il giudice principalmente rileverà dagli atti generici se sono essi legali; indi vedrà se gli argomenti del delitto sono solidi, e legittimi; a buon conto vedrà se la sua ricerca sul fatto permanente sia regolarmente assodato, e verserà sul vero autore di esso. La connessione di queste parti, così particolarmente distinte, conduce adunque a conoscere le basi della citazione che contiene l' accusa; ed il risultamento è la dimostrazione del modo come l'effetto sensibile che costituisce il delitto indica la sua cagione.

Il secondo esame discenderà su la certezza di colui che ha commesso il delitto. Questa si ottiene per mezzo dei testimoni, e per mezzo d'indizj (*Vedi Tomo III.* §. 82. *e* 83.) e si ottiene egualmente esaminando le risposte, e le difese dell'accusato. Quando egli è convinto colle

pruove riunite a suo carico, e le sue giustificazioni non giungono a sostenere la propria innocenza, la dichiarazione di essere colpevole è quella della evidenza, e della ragione.

Il terzo esame finalmente riguarderà la natura dell'azione, osservandosi se sia punibile, o se sia legittima, e scusabile innanzi alla legge.

Ma questi diversi esami debbono aver luogo diligentemente, ed attentamente, non potendosi in altra guisa stabilire la verità de'fatti su i quali conviene giudicare. Il raziocinio però di cui è da farsi uso per regolare una fondata deliberazione, bisogna che sia composto; vale a dire bisogna che comprenda tutti i rapporti delle cose, che ne formano l'oggetto. Tali sono l'ingenere, e la specie sostenuti cogli argomenti di fatto che diano il risultamento di una verità legalmente dimostrata. Così per dirsi da un geometra che i tre angoli di un triangolo sono eguali a due rette, bisogna che egli premetta de'giudizj dai quali faccia discendere questa proposizione. Non altrimenti procederà il giudice che delibera. Egli per decidersi su la reità, o su la innocenza dell'accusato, conviene che imprenda ad analizzare quanto ha dato motivo al giudizio ed è stato oggetto della pubblica discussione. Senza queste premesse egli delibererà con un convincimento erroneo. Valgano all'uopo i principj che abbiamo esposti nel Tomo III. §. 80.

§. 59. Qualunque sia la deliberazione, che sarà per emettere il giudice » la sentenza si farà da lui, a pena di nullità, in continuazione del-

l'ultimo atto della pubblica discussione « (*art.* 371. *p. p.*); vale a dire la data del giorno della sentenza deve corrispondere a quella del giorno in cui si chiude il dibattimento.

§. 60. La sentenza sarà distinta, a pena di nullità, in due questioni, la prima di fatto, la seconda di dritto. La formola sarà la medesima designata per le cause criminali » (*art.* 372. *p. p.*). Essa si contiene nell'articolo 277 espressa nei termini di consta della non imputabilità, di non consta, e di consta della reità dell'accusato (*Vedi Tomo III.* §. 63 *e seg.*). Le questioni di fatto però debbono essere discusse con gli elementi attinti dalla pubblica discussione, su i quali il giudice ha stabilito il suo convincimento (*Ivi* §. 67.); e perchè faccia conoscere che giudica sinceramente, e non sia caduto in errore, è nell'obbligo di manifestare i fatti ritenuti, ed esporli nella loro chiarezza, indicando anche il modo come questi sono stati espressi nel pubblico esame così a carico come a discarico dell'accusato (*Ivi* §. 68). La decisione profferita dalla suprema corte di giustizia a' 9 agosto 1824, servirà di analisi più determinata su la specie.

Il giudice del circondario di Pizzoli sul conto di Agostino Soldati, e Pasquale Eliseo, stabilì il seguente fatto. » I conjugi Giuseppe Zerenca, e Loreta Cipriani del comune di Arischia denunziarono, che il passato esattore della fondiaria Agostino Soldati dopo di aver loro fatto fare un sequestro consistente in una caldarella di rame, ed una padella, il Soldati unitamente al

serviente comunale Pasquale Eliseo si portò di bel nuovo in loro casa per eseguire un'altro sequestro, non ostante, che il supposto avvanzo consistesse in carlini undici, e grana due; e che siccome la Loreta Cipriani volle dimostrar loro che questo era un solenne abuso di potere, tantoppiù che si era esaurito l'antecedente, ebbero l'ardire di afferrarla per la gola. Ella avendo gridato per ajuto, accorse il di lei marito, e questi ricevette allora un morso nel dito pollice della mano sinistra, non che de'maltrattamenti sulla vita, e de'rascagni nel volto. Soggiunsero che la sera antecedente vennero insultati, e minacciati tanto da Pasquale Eliseo, che dal di lui figlio Domenico. Quindi il giudice dichiarò costare che Agostino Soldati era colpevole di attentato per obbligare Giuseppe Zerenca al pagamento di un debito per l'esercizio di un preteso suo dritto, e che Pasquale Eliseo era colpevole di ferite lievi in persona del detto Zerenca. Ed applicati gli articoli 168, e 361 delle leggi penali condannò Soldati a due mesi di prigionia, ed Eliseo a due mesi di esilio correzionale, e solidalmente alle spese del giudizio.

I condannati produssero appello allegando varj motivi; e la gran corte criminale in Aquila, sulla considerazione che di tutt'i motivi il solo che avea sussistenza era quello, con cui erasi dedotto di non aver i testimoni prestato all'udienza il giuramento ne'precisi termini dell'articolo 247 del rito penale, riformò la cennata

sentenza per nullità di rito, e condannò il Soldati ad un mese di prigionia, ed Eliseo ad un mese di esilio correzionale.

Questi condannati han prodotto ricorso per annullamento. Eliseo ha dedotto, che Zerenca fece resistenza a lui, che era serviente comunale, e che lo stesso Zerenca aveagli cagionata la ferita percuotendolo nel volto. Soldati poi ha allegato, che egli fece pignorare Zerenca non per esercitare un preteso dritto, ma per facoltà accordatagli dal sommo imperante; giacchè sebbene fosse cessato l' anno del suo esercizio di esattore della fondiaria, pur nondimeno non era in lui cessato il dritto di esigere gli attrassi nella via amministrativa a' termini della sovrana risoluzione de' 12 ottobre 1827 di cui ha alligata copia al ricorso.

» La corte suprema ec.

» Considerando, che il ricorso di Eliseo versa sopra motivi di fatto che egli immagina diversamente da quelli fissati dal giudice punitore, e che perciò non sono dalla suprema corte esaminabili. Rigetta il ricorso dal suddetto Eliseo.

» Considerando poi sul ricorso di Soldati, e sul mezzo di uffizio elevato dal pubblico ministero che per potersi stabilir la reità di Soldati, consistente nell'attentato per obbligare Zerenca al pagamento di un debito per l' esercizio di un preteso suo dritto, conveniva assicurare il fatto, se cioè effettivamente Soldati qual passato esattore di fondiaria fosse rimasto creditore di Zerenca; se per alcuna legge amministrativa avesse

egli il dritto di far procedere esecutivamente a sequestro in danno del debitore; ed in qual modo potesse egli un tal dritto esercitare. Più, conveniva che di queste circostanze si fosse dal giudice fatta una esposizione distinta, e precisa per stabilire la propria convinzione attinta dalla discussione pubblica.

» Intanto il giudice nella sua sentenza emessa dietro il dibattimento nulla fa conoscere del fatto necessario a sapersi; ed invece di esporne quello, di cui si era convinto, racconta i delitti de' querelanti, e de' testimoni, in guisa che la sentenza positivamente non contiene il fatto risultato dal dibattimento per convinzione del giudice, da cui dovea discendere la soluzione delle quistioni: il quale vizio lungi di essere stato conosciuto da' secondi giudici è ritenuto nella decisione in grado di appello.

» Considerando, che per l'articolo 372 del rito penale la formola delle sentenze in linea correzionale debb' essere la stessa designata per le cause criminali.

» Considerando, che per l'articolo 293 a pena di nullità debb' esprimersi il fatto dal quale derivi la soluzione delle quistioni.

» Considerando, che le sentenze, e le decisioni non motivate in fatto sono nulle per gli articoli 414 del rito penale, e 219 della legge organica de' 20 maggio 1817. Annulla ec. ec.

§. 61. D'altronde qualunque sieno le quistioni di dritto, queste sono relative: 1. a definire per delitto o contravvenzione quell' azione colpevole

che tale è dichiarata dalla legge: 2. a valutare le discolpe dell' accusato o il di lui difetto morale in delinquere; affine di proporzionare quel grado di pena ch' è stabilito: 3. ad applicare l' articolo di legge corrispondente all' atto di accusa, ed ai fatti discussi in dibattimento (*Tomo III.* §. 83.)

§. 62. Le formole colle quali le questioni di fatto sono risolute somministrano intanto delle regole per gli effetti che ne derivano; vale a dire.

1. Se il giudice dichiara che l' accusato non ha commesso il delitto, ordinerà che questi sia messo subito in libertà; salvo il nuovo giudizio cui egli fosse a rimettersi, e salvo il di lui rinvio al giudice competente per altro delitto sviluppato in dibattimento (*Ivi* §. 68.)

2. Pronunciato il non consta è nella facoltà del giudice il disporre o che l' accusato sia messo in istato di libertà provvisoria; o pure che si prenda una istruzione più ampia nei termini degli articoli 280, e 281 (*Ivi*).

3. Allorchè il giudice dichiara constare che l' accusato abbia commesso il delitto, se dall' accusato stesso, dal suo difensore, o dal pubblico ministero siasi opposto un fatto ammesso come scusante dalla legge, l' analoga questione sarà proposta e risoluta su l' oggetto (*Ivi*).

4. Nel caso di più accusati del medesimo delitto, il giudice può proporre le questioni separatamente per ciascuno, e ciò in ragione di quella parte attiva con cui ciascuno è concorso ad effettuare l' azione colpevole (*Ivi* §. 70.)

5. Quando il giudice rileva che l' accusato nell' epoca del delitto aveva un età minore di anni quattordici compiuti, egli ai termini dell' articolo 287 (*p. p.*) proporrà la questione se il detto accusato abbia agito con discernimento. (*Tomo III.* §. 72).

§. 63. Dopo la risoluzione delle questioni di fatto il giudice proporrà la questione sull' applicazione della legge penale. Una tale applicazione esige la più accurata avvedutezza. (§. 61). Ella deve corrispondere al fatto discusso, e a quelle circostanze di scusa che han dato motivo all' esame nel dibattimento. « È il trionfo della giustizia, diciamo col presidente di Montesquieu, quando le leggi criminali prendono ogni pena dalla natura particolare del delitto. Si dilegua tutto l' arbitrio: la pena discende dalla cosa; nè più è l' uomo, che all' uomo fa violenza. » (1) Quindi ogni altro metodo che sarà tenuto per la misura delle pene risulterà sempre imperfetto. Imperciocchè se fia che una condanna è regolata con delle considerazioni non discusse così per favorire, come per esasperare la sorte dell' accusato la conseguenza discende chiaramente a dichiarare una autorità dispotica nel magistrato, che la profferisce (*Ivi* §. 73.)

§. 64. Prima o dopo risolute le questioni di fatto, e di dritto sarà pure discussa qualche eccezione perentoria che si fosse riserbata in tempo della decisione sul merito. Quanto abbiam detto

(1) Spirito delle leggi lib. 12, cap. 4.

nel Tomo III. §.74 servirà di guida per conoscere la qualità della eccezione, e 'l modo di esaminarla. Solo crediamo necessario di aggiungere che questa eccezione sarà presa a calcolo nei termini di fatto, o di dritto su cui versa. È allora che secondo la sua natura la discussione precederà la risoluzione di ogni altra questione, servendo per determinare l'esame del merito della causa. Per esempio se l'azione sia abolita o prescritta, una tale eccezione sarà discussa dopo risoluta la questione di fatto, e prima di elevarsi quella di dritto; dappoichè dichiarato il delitto a carico dell'accusato, non vi è motivo di passare alla questione su l'applicazione della pena, quando risultasse il detto delitto prescritto, o abolito. D'altronde la qualità dell'abolizione, e della prescrizione dipendendo dalle circostanze di fatto così per l'indole del reato se possa o no essere abolito, come per la misura del tempo se possa o no dirsi decorso nei periodi della legge, è ben ragionevole che l'esame di queste circostanze risulti da quelle che riguardano precisamente il merito. Un ordine diverso renderebbe la eccezione discussa dopo profferita una condanna non dovuta.

§. 65. Il regolamento per la disciplina delle autorità giudiziarie de' 15 novembre 1828 dispone inoltre (*art.* 76.) che « le minute delle sentenze de' giudici di circondario nelle cause correzionali e di polizia debbono essere redatte in doppio originale; delle quali minute una sarà inserita nel secondo foglio di udienza, e l'altra sarà alligata al processo cui ha rapporto. »

» Queste minute dovranno essere redatte al più tardi nel terzo giorno dopo quello in cui i giudici avranno pronunziato. (*art.* 78).

§. 66. Resa così la sentenza o di assoluzione, o di condanna, o di più ampia istruzione » se ne farà la pubblicazione in udienza » (*d. art.* 372) nel modo stesso come la gran corte pubblica le sue decisioni; vale a dire il cancelliere o leggerà per intera la sentenza, o leggerà le questioni di fatto e di dritto, e le risoluzioni colle considerazioni ritenute (*Tomo III.* §. 95). L'atto di una tale pubblicazione eseguita sarà quindi espresso dal medesimo cancelliere in piè della sentenza pubblicata.

§. 67. Malgrado la osservanza di queste disposizioni « la sentenza sarà notificata al ministero pubblico, all'imputato, alle persone civilmente risponsabili de'danni ed interessi, alla parte civile, agli agenti delle amministrazioni dello stato, se i delitti le riguardino. Se l'imputato non è presente, la notificazione della sentenza si farà al suo domicilio » (*art.* 373. *p. p.*). Da ciò è a vedersi.

1. *Questione.* Questa notificazione compete per ogni sentenza, sia interlocutoria, sia preparatoria, sia definitiva? Non vi è ragione a dubitarne. Qualunque possa essere la deliberazione che il giudice emette in seguito della discussione pubblica, deve rendersi di legale conoscenza alle parti interessate nella causa; altrimenti sarebbero inopportuni i termini nei quali si debbono promuovere i rimedj somministrati dalla legge per impugnarla.

2. *Questione*. La sentenza sarà notificata per intera, o bastano le sole questioni di fatto, e di dritto? Noi crediamo che debba essere notificata per intera, specialmente se sia definitiva; e ciò sul riflesso di manifestare con una esposizione certa al condannato la specie, e l'oggetto di sua condanna. D'altronde è di mestieri che gli si faccia una distinta narrazione di tutto, onde conoscersi se il fatto da cui si sono tratte le questioni sia o no quello pubblicamente discusse, e se il giudice ha stabilita la sua convinzione con elementi attinti da fonti puri, e legittimi.

3. *Questione*. Se in vece dell'imputato la sentenza fosse notificata al di lui difensore, l'atto della notificazione è legale? Noi non lo crediamo. L'articolo parla espressamente della sola persona cui interessa direttamente la conoscenza di quanto si è deliberato sul suo conto. Nè sotto questo nome poteva del pari essere compreso il difensore; dappoichè il di costui incarico non conoscendosi se si estenda o no fin dopo la pubblica discussione, in una tale incertezza la notificazione risulterebbe di niun effetto.

4. *Questione*. Quando il giudizio contiene un delitto, che porta a pena di prigionia, d'onde per l'articolo 353 l'imputato viene rappresentato da un patrocinatore, (§. 36) la sentenza sarà solo notificata a quest'ultimo? Non sapressimo pensare diversamente, considerando le facoltà concesse con procura speciale dall'accusato a chi deve rappresentarlo in questo giudizio. Ma se la notificazione ha luogo in persona di amendue, non

perciò può dirsi l'atto illegale; anzi un tale procedimento mette l'imputato nella conoscenza di quanto lo riguarda, e nell'atto stesso mette il difensore nel grado di disporre quanto crede potergli convenire per la difesa dal suo patrocinato.

5, *Questione*. Il domicilio cui deve farsi la notificazione della sentenza ammette la distinzione tra quello reale, ed eletto? Non trattandosi di atti, che per parte dell'imputato ricercano la elezione di domicilio, una tale distinzione si rende inopportuna. Basta che si conosca di essere ordinario per l'imputato il domicilio in cui la sentenza viene notificata, l'atto si ha per legalmente adempito. Difatti il luogo ove ordinariamente l'imputato fa la sua dimora esclude ogni dubbio sul reale, ed eletto suo domicilio.

6. *Questione*. Questa sentenza può notificarsi all'imputato nel giorno di doppio precetto? La suprema corte di giustizia nel dì 28 gennajo 1828 decise nella seguente specie negativamente

Il regio giudice del circondario di S. Buono dichiarò costare, che Carminantonio di Rito erasi renduto colpevole d'ingiurie in persona di Felice Marchione; ed invocato l'articolo 366 delle leggi penali lo condannò alla pena di mesi tre di prigionia.

Appellò il condannato per molti motivi, fra quali vi era quello che la notifica della sentenza si era eseguita in giorno di domenica, il che menava a nullità; ma la gran corte criminale di Abruzzo citeriore sulla considerazione che ve-

runa legge vieta in materia correzionale a notifica degli atti di giustizia ne' giorni festivi, rigettò l'appello. Il condannato produsse ricorso per annullamento.

» La suprema corte di giustizia ec. Atteso che sebbene niuna legge speciale interdica in materia correzionale la notificazione degli atti di giustizia nei giorni festivi, pure ricorrendosi al codice di rito civile trovasi ivi nell'articolo 1114 sanzionata la teoria generale che per modo di regola invariabilmente lo vieta.

» Atteso che nel nostro sistema legislativo il codice è uno, e quindi ciascuna parte di esso devesi coll'altra avvicinare.

» Atteso che non è nuovo che talune disposizioni delle leggi di rito civile, rendonsi applicabili ad oggetti di penale procedura.

» Atteso che il citato articolo deve tanto più regolare la questione, perciocchè sta scritto nel codice di rito civile sotto l'epigrafe delle disposizioni generali. Annulla ec.

§. 68. La notificazione della sentenza oltre l'oggetto che contiene di far conoscere la deliberazione del giudice alle parti in giudizio, apre nell'atto stesso un termine in cui è concesso lo sperimento delle proprie ragioni a colui che ha dritto d'impugnare la detta deliberazione. Quindi coll'articolo 374 (*p. p.*) è disposto che « la condanna in contumacia non sarà eseguita, se tra cinque giorni dalla notificazione che ne sarà stata fatta all'imputato o al suo domicilio, oltre di un giorno per ogni quindici miglia di distanza

dalla residenza del giudice, sia prodotto appello alla gran corte criminale. Ciò non ostante le spese del giudizio già fatte, e quelle della notificazione della sentenza contumaciale rimarranno a carico dell'imputato, qualunque sia l'esito del giudizio in grado di appello. » È intanto ad esaminarsi

1.° *Questione.* La condanna profferita, presente in giudizio l'imputato, soggiace allo stesso termine per rendersi eseguita? L'affermativa è nella espressione del medesimo articolo. L'imputato contumace allorchè nel periodo di cinque giorni vede sospesa ogni condanna profferita contro di lui, egli è nel dritto di conoscere lo stato del giudizio, di valutare le proprie ragioni, e di decidersi per far uso de' rimedj legali segnati a suo favore. L'imputato presente non deve considerarsi sotto un rapporto diverso. Egli ammesso a far uso di eguali beneficj, ha un termine eguale; molto più che non si è concesso altro termine per rendersi eseguita ogni altra condanna, mentre il termine stesso è stabilito dall'articolo 383, ed è comune ad amendue per appellare.

2. *Questione.* Incominciando a decorrere questo termine dal momento della notificazione alla parte, il giorno della notificazione, e quello della scadenza vi saranno compresi? La decisione della corte di cassazione de' 25 aprile 1811 risolve la questione per la negativa (*Vedi Tomo II.* §. 61); come la risolve l'articolo 1109 delle leggi di procedura ne' giudizj civili, ove il caso viene considerato letteralmente. « Il giorno della notificazione e quello della scadenza non

sono mai computati ne' termini generali stabiliti per le citazioni a giorno prefisso, intimazioni, notificazioni, ed altri atti fatti alla persona o al domicilio. »

3. *Questione*. Se oltre la regolare notificazione l'imputato conosca la condanna profferita contro di lui, decorre egualmente il termine dei cinque giorni perchè questa sia eseguita? È chiara la negativa. Ogni conoscenza la più certa, ed indubitata, che l'imputato possa avere di una sentenza di sua condanna, sia con averne procurata una copia, sia con averla intesa pubblicare, la notificazione di essa è tanto necessaria quanto è necessario il determinare il periodo di un termine fissato dalla legge per stabilire la validità di un giudicato.

4. *Questione*. La condanna può essere eseguita contro de' complici se la notificazione di essa siasi fatta cinque giorni prima di quella fatta al reo principale a di cui favore i cinque giorni non sono decorsi? o pure in altri termini, può eseguirsi la sentenza di condanna già notificata ai complici senza la notificazione al reo principale? La unità degl'interessi, che l'uno, e gli altri hanno in un medesimo giudizio, ci obbliga a decidere negativamente: dappoichè non decorso per tutti i condannati il termine che dichiara la sentenza eseguita, questa si considera tuttavia nello stato da essere impugnata. Quindi qualunque sia il diverso tempo della di lei notificazione, il termine che decorre per l'ultimo dei condannati definisce il periodo della esecuzione:

5. *Questione*. Se la notificazione è difettosa sia perchè la sentenza non è notificata per intera, sia perchè l'atto contenga qualche vizio di nullità, il termine de' cinque giorni si ha per legalmente decorso? Rispondiamo per la negativa con Paolo: *Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere L. 30. D. de reg. juris.*

§. 69. La serie dei fatti, che han dato motivo al procedimento pel delitto, offre talvolta delle circostanze, che o rendono men dura la condizione del colpevole, o danno alla di lui imputabilità un carattere più grave. Il giudizio istituito se pertanto si allontana dai termini dell'accusa, non è che per seguire quel carattere di reato, cui è segnata l'analoga punizione. Sarebbe infatti staccata la legge dalle regole di proporzione se nella misura delle pene lasciasse al magistrato la facoltà di applicar quelle che corrispondono al titolo della querela o dell'accusa, e non già quelle che si riferiscono alla ipotesi del fatto contestato. Sotto questo riflesso vediamo determinate tre regole. La prima riguarda lo sviluppo delle circostanze che in vece del delitto presenta una contravvenzione. La seconda contiene il cambiamento del delitto in misfatto. La terza versa su l'azione non imputabile.

Prima regola. Se dalla discussione risulta che il fatto contiene una contravvenzione di polizia, il giudice vi pronunzierà; salvo l'appello nei casi in cui le sentenze contravvenzionali pronunziate da' giudici di circondario sieno soggette ad

appello » (*art.* 375. *p. p.*) . Da ciò emergono le questioni seguenti.

1. *Questione*. Il fatto discusso deve presentare in se stesso chiaramente la contravvenzione o bastano brevi tracce per giudicarvi? Il sistema de' giudizj penali ci fa osservare, che gli elementi della imputabilità raccolti in pubblico dibattimento su di un accusa, debbono essere legittimi, e legali per determinare la convinzione del magistrato. Senza tali elementi l'assoluzione o la condanna si stacca dal voto della legge, e l'arbitrio spiega tutta l'autorità in giudicare dei reati.

2. *Questione*. Le tracce conducenti a cambiare il delitto in contravvenzione rimarranno abbandonate allorchè si offrono in dibattimento? No. L'interesse di conoscere la verità obbliga il magistrato di seguire tutte le vie che gli si parano innanzi per rinvenirla. Quindi qualunque siano le tracce le quali fanno rilevare che quell' accusa di delitto cambia la sua qualità in modo da presentare una contravvenzione, queste tracce saranno seguite sino al punto in cui si giunga a rilevare il fatto che viene enunciato.

3. *Questione*. Se le tracce indicate menano ad una più ampia istruzione, questo mezzo sarà adottato? Noi lo crediamo. Qualunque sia il giudizio di cui è aperto il procedimento, la deliberazione non è regolata altrimenti, che valutando i fatti discussi. Quando questi, lungi di concorrere a definire il delitto, additano il cammino ad una contravvenzione, non è perciò che

debba esclusivamente giudicarsi senza di essi. Con una sentenza interlocutoria si disporrà che i fatti indicati siano di norma per più ampiamente istruire.

4. *Questione.* Se queste tracce sono enunciate dall'accusato, o dal pubblico ministero, il giudice può negarsi a versare su di esse? La di costui negativa formerebbe un motivo di annullamento. Prendiam ragione dall'articolo 330. (*Vedi Tomo III.* §. 130. *Ottavo canone*, *e le corrispondenti questioni*).

Seconda regola. Se il fatto è di natura tale che meriti una pena di giustizia criminale, il giudice potrà spedire incontanente un mandato di deposito contro l'imputato, e lo invierà cogli atti al procurator generale presso la gran corte criminale.

» Se il misfatto però sia tale da poter l'imputato essere ammesso a spontanea presentazione, ed egli si trovi fuori carcere nel giudizio correzionale, il giudice di circondario potrà inviarlo sotto cauzione provvisoria innanzi alla gran corte criminale la quale delibererà poi sul suo modo di custodia « (*art.* 376. *p. p.*). L'analisi è nelle seguenti questioni.

1. *Questione.* Il fatto appartenente alla giustizia criminale che si sviluppa nel giudizio del delitto deve considerarsi relativo al delitto stesso, o independente da esso? Noi lo consideriamo sotto amendue i riflessi: imperciocchè in qualunque modo dalla pubblica discussione emerga un misfatto, sempre il giudice di circondario è

incompetente a procedere. Quindi egli a tal uopo se sospende il corso al giudizio viene autorizzato di assicurare la persona dell'imputato col mandato di deposito, quando questi non fosse in arresto.

2. *Questione.* Se dalla pubblica discussione si sviluppa un misfatto, che per le sue qualità scusanti soggiace alla pena del delitto, il giudice di circondario sospenderà egualmente il suo procedimento, e spedirà il mandato di deposito contro l'imputato? L'affermativa risulta dalle regole di competenza giurisdizionale in ragione del misfatto che in origine appartiene alla conoscenza della gran corte (*Vedi* §. 24).

3. *Questione.* Nel caso stesso del misfatto sviluppato in giudizio contumaciale è autorizzato ancora il giudice di circondario di spedire il mandato di deposito contro l'imputato? Noi ci arbitriamo a sostenere un avviso negativo; imperciocchè cessando la sua competenza colla qualità del misfatto che si sviluppa nella pubblica discussione, e non essendo l'imputato presente, ne cessa in lui conseguentemente la facoltà. Rinviati gli atti alla gran corte criminale conoscerà ella quali misure dovranno adottarsi nella spedizione del giudizio.

4. *Questione.* Nel procedimento con più accusati di delitto, se il misfatto si sviluppa a carico di un solo, il giudizio sarà interrotto per tutti? Opinammo affermativamente su la specie del procedimento per misfatto. (*Vedi Tomo III.* §. 93. *Prima reg.* 7. *Questione*). D'altronde

nella presente ipotesi ci vediamo nel dovere di distinguere. Quando il misfatto sviluppato contro di uno degli accusati ha il suo identico rapporto col delitto a carico di tutti, allora la continenza della causa non può essere divisa. Il misfatto si considera sviluppato per tutti. Se all'incontro questo misfatto riguardando un solo accusato non offre alcuna dipendenza o legame col delitto di tutti, il giudizio allora sarà proseguito, rinviando il solo accusato di misfatto al giudizio della gran corte.

5. *Questione*. Se il misfatto sviluppato sia prescritto o abolito compete del pari il rinvio alla gran corte? Non siamo a dubitarne. L'esame della prescrizione, e dell'abolizione rientra alla competenza del giudice del misfatto stesso. Egli come giudice dell'azione deve conoscere egualmente della eccezione.

Terza regola. Se il fatto non si giudica reato, il giudice annullerà la istruzione, la citazione, e gli atti seguenti; assolverà l'imputato e potrà condannare la parte civile a' danni ed interessi « (*art.* 377. *p. p.*). Ecco le questioni che ne derivano.

1. *Questione*. Allorchè il fatto che contiene l'azione pubblica cessa di avere una tale qualità, e 'l procedimento resta interrotto per la rinunzia dell'istanza privata, risulterà pure l'assoluzione dell'imputato? L'affermativa emerge dalla decisione della suprema corte di giustizia de' 23 febbrajo 1820, (*Vedi Tomo I.* §. 60), ed emerge egualmente dalla decisione della stes-

sa corte suprema de' 10 dicembre 1827. (*Vedi Ivi* §. 57).

2. *Questione*. Se un fatto non giudicandosi reato offre una sufficienza di pruova in linea civile può il giudice deliberare su i civili interessi? Negativamente decise la suprema corte di giustizia a' 28 settembre 1827. (*Vedi Tomo I*. §. 9. 4. *Quest*.

3. *Questione*. Il non giudicarsi il fatto di un reato importa che gli elementi riuniti nella istruzione escludano ogn' idea d' imputabilità nell' azione istituita? Pare ben giusta l' affermativa. Questi elementi però debbono condurre evidentemente all' oggetto; altrimenti sarebbe lo stesso che giudicare non reato un fatto, che ne presenta i caratteri li più distinti. Ne offre l' esempio la decisione della suprema corte di giustizia de' 11 luglio 1823. (*Vedi* §. 36. *n*. 4.).

§. 70. La esistenza del delitto allorchè per mezzo di formale giudizio da' luogo all' applicazione della pena contro il delinquente, per necessaria conseguenza da' ancor luogo alla indennizzazione di quanto si è erogato per sostenere il giudizio stesso. L' effetto di una dichiarata cagione serbar deve il suo sperimento in tutte le parti dipendenti che la riguardano. Quindi « ogni sentenza che pronunzierà pena contra l' imputato, o contra le persone civilmente responsabili del delitto, o contra la parte civile, li condannerà benanche alle spese anticipate dall' amministrazione del registro e del bollo. Le spese potranno essere liquidate nella stessa sentenza:

lo potranno essere anche in seguito dallo stesso giudice di circondario » (*art.* 378. *p. p.*). L'articolo 2 del decreto de' 13 gennajo 1817 definisce la qualità di queste spese. (*Vedi Tomo III.* §. 87).

§. 71. Finalmente « la sentenza sarà eseguita dal giudice a richiesta del ministero pubblico, della parte civile o dell'imputato assoluto, ciascuno in ciò che lo concerne » (*art.* 379. *p. p.*). Questa esecuzione presa già in termini generali potrebbe attribuirsi ad ogni sentenza o definitiva, o interlocutoria, o preparatoria, che in seguito del dibattimento possa essere emessa: ma più precisamente vediamo, che si riferisce a quella definitiva non impugnata da alcuna delle parti in giudizio, e che per se stessa costituisce un perfetto giudicato.

CAPITOLO II.

Dell' appello ne' giudizj correzionali.

§. 72. L'appello esprime tutto nel proprio suo nome. Nel senso del dritto lo consideriamo poi pel reclamo di colui, che non si accheta alla sentenza del giudice inferiore. *Appellatio est querela non acquiescentis iniquae sententiae judicis inferioris. Huberi Praelect. jur. civ. Tom.* 3. *lib.* 49. *tit.* 1. *De appellationib. n.* 4. mentre al dir di Ulpiano, ha per oggetto di emendarsi gli errori già commessi per imperizia, o per dolo de' giudicanti: *Appellandi usus quam*

sit frequens quamque necessarius nemo est, qui nesciat; quippe cum iniquitatem judicantium, vel imperitiam corrigat; licet nonnunquam bene latas sententias in pejus reformet. L. 1. D. de appellationibus.

§. 73. Questo beneficio però non è uniforme in tutti i giudizj. Concesso alle parti in giudizio civile è diretto per far annullare, o modificare una sentenza emessa dal giudice inferiore di qualunque specie ella sia, ancorchè qualificata inappellabile (*art. 517. proc. ne giud. civ.*). Imperciocchè sino a tanto che ella non ottiene la impronta del giudicato, il dritto d'impugnarla è sempre libero; ed i motivi possono desumersi dall' erroneo esame del fatto, e dalla violazione della legge: requisiti che dichiarano la sentenza difettosa in se stessa, e degna di essere attaccata innanzi al giudice superiore. Quindi « l'appello delle sentenze civili de' giudici di circondario sarà prodotto innanzi al tribunale civile della provincia » (*art. 23. leg. org. de' 29 maggio 1817*), l'appello avverso le sentenze profferite dal tribunale civile in prima istanza potrà prodursi a quella gran corte civile nella di cui giurisdizione è compreso il tribunale suddetto » (*art. 57. d. L.*). Inoltre l'appello in questo giudizio è distinto in principale, ed in incidente. Il primo s' interpone contro di una sentenza profferita in prima istanza da chi è vinto nella lite. Il secondo s' interpone dalla parte intimata in qualunque stato della causa (*art. 527. proc. ne' giud. civ.*).

§. 74. Nel giudizio penale di delitto si os-

serva altro metodo. Il giudice di circondario giudica in prima istanza, e l'appello avverso le sue sentenze vien prodotto innanzi la gran corte criminale della provincia (*art.* 38. *Leg. org. de'* 29 *mag.* 1817). Nè tale beneficio si estende su tutte le sentenze, che il giudice di circondario possa emettere, come nel giudizio civile. Circoscritto alle sole definitive che contengono una condanna penale, non ha un effetto estensivo anche su le altre che quantunque considerate definitive possono dar luogo a condanna. La sanzione è precisa nei termini seguenti. » Le sentenze pronunziate in materia correzionale potranno essere impugnate coll'appello, se sieno di condanna ad una delle pene indicate nell'articolo 21 delle leggi penali (§. 8.) qualunque ne sia la durata, o di condanna di ammende, o danni ed interessi eccedenti i ducati venti » (*art.* 380. *p. p.*). Alcuni giudizj han dato inoltre motivo alle seguenti discussioni presso la suprema corte di giustizia.

1. *Questione.* Compete appello avverso una sentenza con cui si dichiara non esservi luogo a deliberare? A 28 marzo 1827 si decise negativamente.

D. Luigi d'Ambrosio querelò Emmanuele Boccia di turbativa di possesso in un fondo di sua pertinenza, per averlo seguitato a possedere dopo una sentenza di sfratto intimata a costui, per lo innanzi suo colono.

Il regio giudice del circondario di Ottajano dichiarò di non esservi luogo a deliberare contra l'imputato Boccia.

D'Ambrosio produsse appello alla gran corte criminale di Napoli. Questa in contraddizione del pubblico ministero che avea conchiuso di non esservi luogo all'appello, ordinò di ripetersi innanzi a lei la pubblica discussione.

Boccia ha prodotto ricorso per annullamento sostenendo la violazione degli articoli 319, 380 delle leggi di procedura penale.

» La corte suprema ec. » Atteso che la sentenza del regio giudice di Ottajano, da cui si dichiarò non esservi luogo a deliberare contra l'imputato, non era suscettibile di appello, giusta l'articolo 380 del rito penale, e che la gran corte criminale di Napoli con ordinare di ripetersi la pubblica discussione lo dichiarò implicitamente ammisibile, contra il disposto letterale della legge.... Annulla ec.

2. *Questione*. Impugnata dai condannati la sentenza di loro condanna contemporaneamente con atto di appello, e con ricorso per annullamento, la gran corte è competente di giudicare su l'appello dopo rinviati gli atti col ricorso alla corte suprema? Si decise negativamente al 1 settembre 1828.

D. Orsola Maresca nell'assenza di suo marito produsse querela contro il fratello Bartolomeo, ed altri Jaccarino, per usurpazione di terreno, rimozione di termini, e turbativa di possesso, con uso privato della pubblica autorità. Si costituì contemporaneamente parte civile in giudizio.

Il supplente in esito della pubblica discussione, nella quale comparve il solo Bartolomeo,

confondendo giudizio penale, e giudizio civile, dichiarò costare, senza esprimere l'autore della rimozione de' termini, e della innovazione, di essersi messi taluni pali nella linea del suolo comune: a tal uopo ordinò che fra due giorni i termini si fossero rimessi nel sito, in cui erano a spese di ambe le parti; che si fossero tolti i pali a spese di Bartolomeo, e condannò costui a sei giorni di detenzione in casa; fece indi salve le rispettive ragioni sulla maggiore o minore quantità di terreno, che si asseriva spettare a ciascuno, a norma de' rispettivi contratti di acquisto, da sperimentarle in un giudizio civile.

Questa sentenza emessa nel dì 20 ottobre 1827, venne intimata nel dì 9 del seguente novembre.

I fratelli Jaccarino produssero separatamente nel dì 14 dello stesso mese atti di appello, e ricorsi per annullamento.

La gran corte criminale di Napoli ordinò di rimettersi gli atti alla corte suprema. Questa dichiarò irrecettibili i ricorsi, perchè prodotti fuori termine.

La gran corte criminale intanto nella discussione degli appelli decise di ripetersi la pubblica discussione; e per non essersi ancor ben definita la proprietà, ordinò che preliminarmente le parti si fossero provvedute in linea civile.

Avverso tale decisione la parte civile produsse ricorso, allegando precisamente la violazione dell'articolo 380, e 391 del rito penale, e vagamente la violazione della legge, per essersi ordinato di assodarsi in un giudizio civile la proprietà, pria della discussione pubblica.

Per parte del condannato Jaccarino si dedusse che il ricorso della parte civile era irricettibile; che era sussistente il di lui appello anche pe' nuovi motivi che si eran prodotti; e che regolari erano le disposizioni della gran corte criminale.

» La corte suprema ec. » Atteso che Maresca, parte civile, non avea dritto al ricorso, sì perchè la decisione impugnata non è diffinitiva, e sì perchè con essa si fecero salve le di lei ragioni in linea civile. Rigetta il ricorso.

» Nell'interesse però della legge. » Atteso che per l'articolo 380 della procedura penale ne'giudizj correzionali non si dà luogo ad appello, ma a ricorso soltanto, se la pena pronunziata dal primo giudice sia minore di quelle contenute nell'articolo 21 delle leggi penali, cioè se la condanna all'ammenda, o a danni ed interessi non ecceda i ducati venti.

» Atteso che ne'giudizj di contravvenzione di polizia per gli articoli 418, e 419 di procedura penale sono tali le sentenze del primo giudice, ove contengano condanna di detenzione, di mandato in casa, di pubblica riprensione, e di ammenda, restituzioni, ed altre riparazioni civili eccedenti i ducati venti.

» Atteso che nella specie trattavasi di reati correzionali, quali si erano la rimozione de' termini, di usurpazione di terreno, e l'uso privato de' mezzi di pubblica autorità, turbando l'altrui possesso, preveduti dagli articoli 445, 426, e 168 delle leggi penali, e non già di contravvenzione di polizia.

» Atteso che nella epigrafe della sua sentenza il giudice avea dichiarato di procedere in linea correzionale, e non di contravvenzione di polizia.

» Atteso che la pena dallo stesso giudice pronunziata fu di sola detenzione in casa per sei giorni.

» Atteso che prodottisi contro di tal sentenza ricorso, ed appello contemporaneamente, e giudicatosi del ricorso dalla corte suprema, non rimaneva alla gran corte criminale, che dichiarare inammisibile l'appello a lei presentato; tanto perchè la legge non le accordava giurisdizione a conoscere di esso, quanto perchè del ricorso avea già la suprema corte giudicato.

» Atteso che la gran corte criminale dopo aver riconosciuta la esclusiva giurisdizione della corte suprema, con averle rinviati gli atti per la discussione del ricorso, e dopo averne veduto il ricorso medesimo dichiarato irrecettibile, incompetentemente, e senz'alcuna giurisdizione richiamò a se il giudizio sull' appello, ordinando di ripetersi innanzi a lei la discussione pubblica, ed ordinando alle parti di provvedersi preliminarmente in linea civile, per ben definirsi la proprietà del suolo contravertito.

» Atteso che una decisione di tal natura, affetta dal vizio d'incompetenza, contiene la manifesta violazione degli articoli 380, e 485 della procedura penale. Annulla ec.

3. *Questione*. Allorchè contro la incompetenza decisa dal giudice di circondario per misfatto sviluppato nella pubblica discussione, l'ac-

cusato produce l'appello, e 'l ricorso, la gran corte come giudice di appello può dichiararsi competente? Si decise per la negativa a' 31 gennajo 1823.

Nella causa delle ingiurie profferite da Antoniani nella Chiesa parocchiale di Celano contro Tomasetti, quel regio giudice tradusse Antoniani a giudizio in linea correzionale. Egli, con sentenza contumaciale considerò, che il fatto conteneva atti scandalosi i quali avevano turbato, ed offeso il tranquillo esercizio del culto divino nella Chiesa in atto di sacre funzioni, reato preveduto nell'articolo 12 del real decreto de' 7 maggio 1821. Quindi si dichiarò incompetente a procedere; spedì contro l'imputato Antoniani mandato di deposito, ed ordinò che gli atti si fossero rinviati alla gran corte criminale. Questa sentenza fu nel termine legale impugnata da Antoniani con ricorso per annullamento, e con appello, dando la cauzione di ducati mille.

Trasmessi gli atti alla gran corte criminale in Aquila, ella riconoscendo nel fatto di sopra espresso il misfatto preveduto dall'articolo 12 del real decreto de' 7 maggio 1821, dichiarò la causa di sua competenza. Ordinò di spedirsi contro Antoniani mandato di arresto; Antoniani si presentò, e quindi produsse ricorso per annullamento coi seguenti mezzi.

1.° Avverso la sentenza del regio giudice aveva egli prodotto ricorso, la gran corte senza incaricarsene si è dichiarata competente a procedere contro di lui. Si è perciò violato l' articolo 380 del rito penale.

2.° Il fatto consegnato nella decisione non contiene il misfatto che la gran corte vi ha ravvisato; e perciò l'articolo 12 del real decreto dei 7 maggio 1821 è stato erroneamente applicato.

» La corte suprema ec. Considerando, che Antoniani si provvide di ricorso per annullamento, e di appello contro la sentenza del giudice di Celano:

» Considerando, che non contenendo la impugnata sentenza condanna di sorte alcuna ai termini dell'articolo 380, ella era impugnabile soltanto col rimedio del ricorso.

» Considerando, che la gran corte in Aquila allorchè vide presentarsi una sentenza impugnabile legalmente col solo ricorso, ed impugnata intanto con ricorso legale, e con illegale appello, in vece di discutere se era l'appello illegale, doveva dar luogo alla discussione del legale ricorso.

» Considerando, che avendo ella eseguito l'opposto violò in doppio senso l'articolo 380, prima discutendo un appello illegalmente prodotto; in secondo luogo preoccupando la decisione della Suprema corte.... Annulla ec.

§. 75. Per quanto abbiam detto resta determinatamente stabilito, che l'appello ne' giudizj correzionali si promuove soltanto avverso le condanne di prigionia, di confino, di esilio correzionale, e d'interdizione a tempo (§. 8). « Fuori di questi casi non competerà che il ricorso alla corte suprema di giustizia alle persone che han dritto di proporlo, e tassativamente per solo mo-

tivo d'incompetenza, di eccesso di potere, o di manifesta contravvenzione al testo delle leggi (*d. art.* 380).

Ciò premesso è ad esaminarsi se il pubblico ministero presso il giudice correzionale possa impugnare con ricorso una decisione di competenza emessa da una gran corte criminale. Per la negativa riteniamo la giurisprudenza della corte di cassazione nella decisione de' 9 marzo 1813.

La corte criminale di Principato ulteriore a richiesta del procurator generale presso la medesima decise che la causa di Raffaele Barbaro imputato di omicidio scusabile, fosse trattata correzionalmente.

Rimesso l'affare al tribunale correzionale il pubblico ministero presso il medesimo se ne richiamò alla corte di cassazione, sostenendo che l'errore commesso dalla corte criminale, benchè provocato dal procuratore generale era manifesto; poichè in niun caso gli omicidj, quantunque puniti correzionalmente, potevano essere giudicati da' tribunali correzionali. (*Vedi* §. 24).

» La corte ec. Attento che non può la corte regolatrice pronunziare che o sù ricorsi delle parti stesse, o sulla denunzia degli agenti del governo presso la medesima nell'interesse della legge; e finalmente sù conflitti, sieno positivi sieno negativi, i quali non hanno luogo, che nel caso solo in cui due corpi giudiziarj vogliano impadronirsi o spogliarsi di una causa istessa.

» Attento che la decisione in esame della corte criminale in Avellino, provocata dallo stesso

pubblico ministero presso la medesima, non è stata impugnata nè da lui, nè dall'imputato che erano le parti interessate nel giudizio, ed alle quali solo apparteneva il dritto di domandarne l'annullamento.

» Attento che gli agenti del governo presso una corte, o un tribunale qualunque non hanno nè possono avere altro dritto che quello di domandare la esecuzione della legge alla corte, o al tribunale cui sono addetti, e di usare dei rimedj che la stessa legge loro accorda quando i corpi giudiziarj ai quali appartengono, e che sieno sotto la loro vigilanza, se ne sieno dipartiti:

» Attento che per gli esposti principj il ricorso del procurator regio presso il tribunale correzionale perchè prodotto non contro la sentenza del tribunale istesso, ma contro una decisione della corte superiore, al pari del ricorso di qualunque altro, che non avesse nel giudizio interesse, e non vi fosse dalla legge autorizzato, non può cadere sotto il disame della corte regolatrice.

» Attento che poteva, e può lo stesso regio procuratore, quando creda che il tribunale correzionale sia incompetente per ragion di materia, provocare dal tribunale istesso la corrispondente sentenza, per darsi luogo al conflitto negativo, e quindi risolversi dalla corte suprema qual sia il giudice competente.

» Dichiara che non vi è luogo a deliberare.

§. 76. La distinzione messa dalla legge tra l'appello, e 'l ricorso esprime abbastanza il loro oggetto relativo all'indole della sentenza cui cias-

cuno di essi compete (§. 76.). Ma considerata la distinzione stessa in rapporto al suo fine essa, a nostro avviso, altro non offre che la idea di determinare i gradi di giurisdizione ad amendue questi gravami rispettivamente. La sentenza di condanna impugnata con appello rientra in questione innanzi alla gran corte criminale, e può anche passare alla corte suprema. Il condannato ha dunque il beneficio di reclamare il giudizio del terzo giudice superiore, quando il secondo giudice non avesse emendato l' errore del primo. D' altronde la sentenza d' incompetenza, di eccesso di potere, e di manifesta contravvenzione al testo delle leggi è attaccata con ricorso presso la suprema corte di giustizia. Il suo oggetto è di non prolungare la incertezza delle parti in giudizio, che manifestamente risulterebbe se il benefizio di questo esame fosse ammesso allo sperimento innanzi alla gran corte criminale prima di profferirsi la condanna sul merito.

Potrebbe opporsi: l' eccesso di potere, e la manifesta contravvenzione al testo delle leggi non sempre avvengono in ordine al procedimento. Il giudice con emettere la sua condanna può applicare una pena non dovuta al delitto su di cui procede, oppure può invocare un articolo che in alcun modo non corrisponde al titolo della imputazione: in questa ipotesi prodotto l' appello sarà questo rigettato, perchè doveva la sentenza impugnarsi con ricorso? A questa opposizione prevalerebbe l' affermativa se la sentenza non fosse definitamente profferita. Ma la qualità con cui questa

si manifesta nel giudizio, e la specie del gravame che si produce, sono titoli, che obbligano la gran corte di giudicare nello stato in cui trova la causa. Ella già vede nelle sue attribuzioni che « l'appello non potrà prodursi che avverso le sentenze definitive » (*art.* 381 .*p.p.*). Quindi sotto questo rapporto delibera non solo su l'ammissibilità dell' appello, ma del pari su l'eccesso di potere, e su la contravvenzione della legge cui il giudice di circondario è incorso nella sua definitiva sentenza.

§. 77. L' appello compete a chiunque si crede leso in giudizio (§. 71). Questa massima generale però applicata ai giudizj correzionali distingue gl'individui, e l'oggetto cui ad essi ne vien concesso l' esperimento : dappoichè » la facoltà di appellare si apparterrà 1. alle parti incolpate o risponsabili : (1) 2. alla parte civile in quanto

(1) Per persona risponsabile le nostre leggi civili intendono quella che deve rispondere dei danni prodotti da coloro che le sono soggetti ; ma nel senso del dritto penale potrebbe nominarsi complice, verificati gli elementi della complicità.

» Ciascuno è tenuto non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali deve rispondere, e colle cose che abbia in custodia.

» Il padre o la madre dopo la morte del marito sono tenuti pe' danni cagionati dai loro figli minori abitanti con essi :

» I padroni, ed i commettenti, pe' danni cagionati dai loro domestici, e garzoni nell' esercizio delle funzioni nelle quali gli hanno impiegati :

» I precettori, e gli artigiani, pe' danni cagionati dai

a' soli interessi civili: 3. all' amministrazione forestale, ed all' amministrazione de' dazj indiretti ne' delitti forestali, o di contrabbando, solamente per le ammende, riparazioni, e spese: 4. al ministero pubblico presso il giudice correzionale» (*art.* 382. *p. p.*).

§. 78. In rapporto all' appello, che ha il dritto

---

loro allievi, ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

» La predetta garentia non ha luogo, allorchè i genitori, i precettori, e gli artigiani provano che essi non han potuto impedire il fatto di cui avrebbero dovuto essere garanti. *Art.* 1338. *Leg. civ.* »

» Il proprietario di un animale, o quegli che se ne serve, nel tempo in cui ne usa, è tenuto pel danno cagionato dall' animale, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito o fuggito. *Art.* 1339. *Idem.*»

Talora cessa ogni risponsabilità nel proprietario quando la custodia è affidata ad altri. Eccone un esempio nella decisione della corte di cassazione di Parigi de' 14 frimale anno 14.

Un tal Richy aveva affidata la custodia de' suoi polledri a Giovanni Collini pastore del villaggio. Il guardiano di campagna ne trovò due in *Mesuy*.

Il proprietario del campo danneggiato tradusse Richy avanti il tribunale di polizia del Cantone, perchè fosse condannato alla multa del valore di tre giornate di lovoro.

Richy addossa al pastore la cura di pagare il chiesto indennizzamento.

Il tribunale di Stenai mette Richy fuori causa, e condanna Collini alla multa. Quest'ultimo ricorre in cassazione

Pretende che i danni cagionati dagli animali domestici siano a carico del padrone; che esso deve imputare a se di avere scelto un custode negligente, e con più forte ragione riparare i delitti rurali che un avveduto pastore non ha potuto nè prevvedere nè impedire.

Ora, diceva Collin, io mi trovo in questo caso. I due

di produrre la parte incolpata, o risponsabile incontriamo le questioni seguenti.

1. *Questione*. È legale l' appello prodotto in nome dell' imputato dal di lui difensore senza procura speciale? La suprema corte di giustizia decise affermativamente a' 30 marzo 1818.

Il regio giudice del circondario Pendino condannò a sei mesi di prigionia Salvatore Golino come colpevole di ferita correzionale. Il difensore

---

polledri di Richy erano fuggiti nascostamente dal gregge comune; hanno ingannata la mia vigilanza. Se posteriormente hanno cagionato dei danni, questa perdita deve piuttosto cadere a carico del proprietario del campo, e degli animali che di un infelice il quale non ha se non un lieve stipendio per sostenere la sua penosa esistenza.

È ingiusto, proseguiva, che le leggi applicate abbiano un senso conforme a questo sistema, e che il tribunale ne abbia dato uno del tutto ad esse opposto.

L' articolo 1385 (1339) è più positivo. Si applica direttamente a Richy. Era proprietario degli animali, e se ne serviva. Se non erano sotto la di lui custodia, erano almeno fuggiti. Sotto questi differenti rapporti era tenuto egli solo.

» La corte ec. Atteso che i polledri che hanno cagionato danni, essendo stati da Richy loro proprietario affidati alla custodia del pastore costituito pei bestiami del comune, la sentenza impugnata ha dovuto condannarlo piuttostocchè il proprietario, il quale naturalmente ha dovuto riposarsi sopra la diligenza del custode; che così procedendo non ha contravvenuto alla legge.

« Che l' articolo 1385 (1339) del codice civile rendendo risponsabile del danno cagionato da un animale quegli che lo custodiva, la impugnata sentenza non ha fatto una falsa applicazione di questo articolo, condannando il custode alla multa incorsa del danno cagionato dalla sua negligenza. Rigetta.

del condannato ne produsse appello: questo fu sottoscritto da lui, ricevuto in termine in cancelleria, e vistato dal pubblico ministero. Propostosi però alla gran corte criminale, ella lo dichiarò irrecettibile come quello ch'era stato prodotto dal difensore senza mandato speciale del condannato. Ricorso.

» La corte suprema ec. Attesocchè la lettura degli atti offre che vi fu l' avvocato dell' imputato nel primiero giudizio, che l'atto di appello fu da costui sottoscritto, e presentato nel termine della legge; che il ministero pubblico lo riconobbe col suo *visto* senza riserba; che il procurator generale presso la corte criminale lo riconobbe egualmente quando ne domandò la discussione; che non ne dubitò la stessa gran corte quando destinò la giornata per la discussione medesima, e notificò questa destinazione allo stesso difensore. Annulla ec.

2. *Questione*. Prodotto dall' imputato l'appello, questo può essere da lui ampliato con altri motivi pendente il termine ad appellare? Abbiamo l' affermativa dal rescritto degl' imperatori Arcadio, ed Onorio. *Si quis libellos appellatorios ingresserit, sciat se habere licentiam arbitrium commutandi, et suos libellos recuperandi, ne justae paenitudinis humanitas amputetur. L. 28. Cod. de appellationibus.*

3. *Questione*. L' appello dell' imputato principale giova al suo complice? Il rescritto dell' imperatore Alessandro decide affermativamente. *Si in una eademque causa unus appellaverit,*

ejusque justa appellatio pronunciata est, ei quoque prodest qui non appellaverit. L.2.Cod. Si unus ex pluribus appellaverit.

4. *Questione.* Il condannato in contumacia può appellare? Secondo il codice romano, e nei termini del rescritto dell'imperatore Antonino prevalerebbe la negativa: *Ejus qui per contumaciam absens, cum ad agendam causam vocatus esset, condemnatus est, negotio prius summatim perscrutato, appellatio recipi non potest. L. 1. Cod. Quorum appellationes non recipiuntur.* Ma determinatamente risulta l'affermativa dall'articolo 374, in cui si dispone che la condanna in contumacia non sarà eseguita, se tra cinque giorni dalla notifica all'imputato o al suo domicilio sia prodotto appello alla gran corte criminale.

§. 79. Alla parte civile è circoscritto l'appello pei soli civili interessi, precisamente quando il calcolo di essi si fosse fatto in pregiudizio delle partite o non liquidate, o liquidate imperfettamente. Quindi colla soluzione delle questioni seguenti ne vediamo il precetto analizzato come regola generale nella sua applicazione.

1. *Questione.* Ha luogo l'appello della parte civile contro la sentenza da cui si migliora la condizione dell'accusato? Negativamente decise la corte di cassazione a' 12 giugno 1813.

Il giudice di pace del Quartiere S. Lorenzo nella causa di Joffrè, e Flectuod fu di avviso di mettersi il processo a più ampia istruzione ritenendo Flectuod sotto mandato. Il tribunale correzionale dichiarò non costare delle imputazioni

di entrambi, e liberò Flectuod dal mandato. Appello della parte civile. La corte criminale vi fece dritto. Ricorso de' condannati.

» La corte ec. Attesocchè il dritto di gravarsi delle sentenze del tribunale correzionale, e delle decisioni della corte criminale appartiene essenzialmente al pubblico ministero o all'imputato, e non già alla parte civile.

» Attesocchè della sentenza emessa dal tribunale correzionale (1) appellò la sola parte civile, senzacchè avesse dritto ad appellare; e la corte criminale ammettendo l'appello cadde in contravvenzione alla legge. Cassa ec.

2. *Questione.* Il pubblico ministero acquista dritto in sostenere la sua azione coll'appello prodotto dalla parte civile? La corte di cassazione decise per la negativa a' 12 ottobre 1813.

Felice Antonio Masucci denunziò innanzi alla giustizia di pace di Giulia i fratelli Cardelli, e Rotini di aver raccolti de' risi a lui appartenenti. Quel giudice di pace fu di avviso di condannarsi gli accusati a sei mesi di prigionia, salvo al querelante il dritto di adire il giudice civile per la indennizzazione de' danni interessi. Il tribunale correzionale di Teramo dichiarò non esservi luogo a procedimento, e sciolse da ogni azion penale gli accusati.

Appello di Masucci parte civile. La corte cri-

---

(1) Oltracciò questa sentenza non essendo definitiva, sotto quest' altro rapporto, non era capace di essere attaccata con appello.

minale dichiarò che la parte civile non aveva dritto all'appello se non pei soli interessi civili; che l'azione per questi non poteva sostenersi senza l'appoggio dell'azione penale; che essendosi il ministero pubblico correzionale acchetato per la parte che lo riguardava, la sentenza, in ordine all'accusa principale era passata in giudicato; e che in conseguenza l'appello della parte civile era irrecettibile.

Ricorso del procurator generale. Egli assumeva che tostocchè la parte civile aveva appellato dalla sentenza correzionale, al suo appello aveva acquistato dritto il pubblico ministero, e la causa doveva proseguirsi ad istanza della parte pubblica.

» La corte ec. Considerando, che le corti criminali non sono competenti a decidere su gl'interessi civili se non quando la questione su questi interessi è congiunta colla questione sulla pena.

» Che nella causa attuale la sentenza nella parte che contiene l'assoluzione degl'imputati dalla pena avea fatto passaggio in cosa giudicata, non essendo stata impugnata dal ministero pubblico, e non avendo potuto esserlo per la stessa parte assolutoria dalla parte civile, la cui facoltà si limita ad appellare pei soli interessi civili. Rigetta il ricorso.

3. *Questione*. La sentenza che contiene non costare della reità dell'accusato può impugnarsi con appello dalla parte civile? La corte di cassazione decise per la negativa a'25 gennajo 1814. (*Vedi Tomo I.* §. 8.)

§. 80. All'amministrazione forestale, ed al-

l'amministrazione de' dazj indiretti è concesso l'appello per le ammende, riparazioni, e spese (1). La loro qualità rispettiva nei giudizj per delitti forestali, e di contrabbando non offre che il solo carattere di parte civile. Esse nel promuovere l'azione pubblica coi processi verbali delle sorprese, non assumono perciò il dritto che la legge accorda al pubblico ministero in perseguitare i reati che promuovono. I poteri sono distinti, abbenchè l'oggetto tende ad un medesimo fine. Difatti se il ministero pubblico esercita l'azione penale per la punizione dei rei in conformità delle leggi (*art.* 154. *Leg. org. de'* 19 *maggio* 1817), le amministrazioni dello stato esercitano l'azione privata pei civili interessi. Da ciò emerge, che hanno esse il dritto di appello contro le sole sentenze definitive per le quali le ammende e le riparazioni civili o non fossero accordate a loro beneficio, o fossero state ridotte a meno di quelle determinate dalla legge. Sotto qualunque altro riflesso la facoltà di appellare è per esse riconosciuta inopportuna, ed illegittima.

§. 81. Il ministero pubblico presso il giudice correzionale è finalmente autorizzato di produrre l'appello avverso le sentenze definitive, quando le osserva profferite contro il rito, e contro il testo espresso della legge. Questi due motivi ri-

(1) La facoltà, che il nostro articolo 382 n. 3 concede a queste amministrazioni di appellare serve solo ad esprimere la loro qualità nell'uso di questo gravame. Riportiamo il lettore al di più, che ne dicono le loro leggi rispettive, nei capitoli seguenti.

sultano dalle proprie attribuzioni concesse dal- l'articolo 153 della legge organica dell'ordine giudiziario de' 29 maggio 1817; imperciocchè l'esser egli destinato per la regolarità delle forme prima del giudizio, e per l'applicazione della legge, si ha come necessaria conseguenza, che ogni violazione commessa contro amendue queste parti rende in lui indispensabile il dovere di provocare la emenda degli errori cui il giudice fosse incorso.

§. 82. Il metodo di appellare era semplicissimo pressso i romani. Secondo il responso di Macero bastava che immediatamente profferita la sentenza, presso gli atti della lite si dichiarasse *appello*. Ciò compiva l'atto pel riesame del giudizio senza verun altra formalità: *Si apud acta quis appellaverit, satis erit si dicat, appello. L. 2. D. de appellationibus.* Ma non perciò questo mezzo si considerava esclusivo in modo che non adempito rimaneva precluso ogni adito ad ulteriore reclamo. Il dritto fu esteso, e con una misura più benigna; poichè si conobbe la necessità di circoscrivere le norme per le quali una sentenza potesse dirsi interrotta nella sua esecuzione. Abbiamo infatti da Marziano la formola relativa al tempo in cui l'appellante cercava di avvalersi di questo beneficio. Quando nel momento stesso della sentenza promulgata egli non avesse presso gli atti dichiarato a voce, che appellava, nel termine di due o tre giorni aveva la facoltà di produrre l'appello in iscritto. *Si quis ipso die inter*

acta voce appellavit, hoc ei sufficit: si autem hoc non fecerit, ad libellos appellatorios dandos biduum, vel triduum computandum est. L. 5. §. ult. D. de appellationibus. L'appello in iscritto presentar doveva inoltre tutte le parti opportune a qualificarne il gravame. Erano da indicarsi nel libello l'appellante, il giudice contro di cui si produceva l'appello, e la sentenza appellata. *Libelli qui dantur appellatorii, ita sunt concipiendi, ut habeant scriptum, et a quo dati sunt, hoc est qui appellet, et adversus quem, et a qua sententia. L. 1. §. ult. D. de appellationibus.* Nè pregiudicava all'appellante la omissione di quella parte di cui egli appellava. Siccome la semplice dichiarazione dell'appello fatta a voce bastava a formare l'atto del gravame, così nella espressione della sentenza impugnata si considerava l'atto completo. *Appellanti nihil obesse, quod in libellis, a qua parte sententiae appellaret, non significavit. Non solere improbari appellationes eorum, qui vel unam causam appellandi probabilem habuerunt. L. 13. D. de appellationibus.*

§. 83. Il nostro rito ricerca norme più determinate, e solenni « L'imputato, la parte civilmente risponsabile, la parte civile, gli agenti forestali, e de' dazj indiretti ed il ministero pubblico presso il giudice correzionale decaderanno dal dritto di appellare quante volte la dichiarazione di appellare non sia fatta nella cancelleria del tribunale che ha pronunziato la sentenza nel termine fissato nell' articolo 374 (*art.* 383. *p.*

p.). (1) L'appello adunque dipende principalmente dalla notificazione della sentenza di condanna. Questa notificazione adempita, vien esso dichiarato inammessibile, se tra cinque giorni

---

(1) Con decreto de' 21 giugno 1838 nel rito correzionale si sono portate le seguenti variazioni.

Art. 1. Il gravame contro le sentenze di qualunque specie profferite nel corso de' giudizj di delitti, e di contravvenzioni in prima istanza, non sospenderà il procedimento, ma verrà unito all'appello che potrà essere prodotto avverso la sentenza diffinitiva.

Art. 2. La sentenza diffinitiva, sia di assoluzione, sia di condanna profferita ne' giudizj di delitti, e di contravvenzioni in prima istanza, potrà impugnarsi coll' appello alla gran corte criminale.

Contro la sentenza medesima non compete direttamente ricorso alla corte suprema di giustizia.

Art. 3. L' appello non sospenderà il pagamento dell'ammenda di polizia.

Art. 4. Non si riceverà nella cancelleria del giudicato di circondario l'appello del condannato se nel termine datogli per appellare non si trovi sotto un modo qualunque di custodia, o non offra idonea cauzione.

La discussione della cauzione sarà fatta preliminarmente alla discussione dell' appello nella gran corte criminale.

Se la cauzione offerta non si trovi idonea, si avrà come non data; nè si avrà dritto a darne una migliore.

Art. 5. In piè della istanza dell' appello attesterà il cancelliere se il condannato appellante si trovi sotto un modo di custodia, o abbia offerto cauzione.

Art. 6. Il condannato appellante che si sottopone a mandato, dovrà presentarsi di persona in ogni udienza del giudicato di circondario.

Tal modo di custodia potrà dalla gran corte criminale di appello essere convertito, a seconda delle circostanze, in mandato pel palazzo della medesima.

Art. 7. L'importare della cauzione verrà, secondo i casi, determinato nella sua prudenza dal giudice del circondario.

dopo non sia prodotto alla gran corte criminale, la quale è la sola competente per discuterlo (*Vedi* §. 82). Le diverse questioni, che si sono esaminate su la specie dalla suprema corte di giusti-

---

Ove la condanna sia di ammenda, l'importare della cauzione non potrà eccedere il doppio della medesima.

Art. 8. La gran corte criminale deciderà tra un mese sull'appello.

Se l'imputato è in arresto, può domandare di essere condotto innanzi alla gran corte per essere inteso; e la gran corte può anche ordinarlo di uffizio. Se l'imputato è sotto mandato, può domandare che gli sia permesso di recarsi innanzi alla gran corte stessa per esservi inteso; e la gran corte può accordare la domanda a giorno fisso.

Può l'imputato esservi anche rappresentato da un patrocinatore. Può la stessa gran corte ordinare di uffizio la presentazione dell'imputato.

Art. 9. Se la gran corte per giudicare l'appello non creda sufficiente la istruzione che le è stata trasmessa, può ripetere la pubblica discussione.

In questo caso, se l'imputato è in arresto, deve intervenire nella discussione a pena di nullità; e le altre regole delle pubbliche discussioni correzionali saranno tutte osservate.

Se l'imputato è sotto mandato, deve interpellarsi ad intervenire nella discussione. Se interpellato non interviene, il giudizio non rimane sospeso.

Art. 10. Il presidente, di accordo col ministero pubblico presso la medesima, potrà, ove occorra per la spedizione celere delle cause correzionali e contravvenzionali in appello, dividere la gran corte in due commessioni, se composta in una camera; di tre, se composta di due camere.

A compiere in ciascuna commissione il numero legale de' votanti, verranno chiamati nella gran corte i supplenti a norma della legge.

Ne' giorni che il presidente di accordo col pubblico mi-

zia danno maggior lume alle indicate disposizioni.

1. *Questione*. È legale la semplice dichiarazione del pubblico ministero per l'appello che

---

nistero destinerà, le commissioni si occuperanno separatamente della spedizione de' giudizj in appello.

Art. 11. Contro la decisione in appello profferita così per delitto, come per contravvenzione punibile colla detenzione, competerà il ricorso alla corte suprema di giustizia.

Nel caso però di condanna all' ammenda competerà il ricorso, ove la stessa sia maggiore di ducati trenta.

Art. 12. Il ricorso del condannato non si riceverà nella cancelleria della gran corte criminale se egli non si trovi o non si costituisca in un modo legale di custodia, o non offra idonea cauzione.

Sul modo di custodia, cui il condannato è sottoposto, si formerà dal cancelliere un atto in piè del ricorso prodotto.

Art. 13. La corte suprema di giustizia deciderà tra un mese su' ricorsi prodotti.

Ove la quantità delle cause fosse di ostacolo alla loro spedizione nel termine indicato, il nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia potrà, sul rapporto del presidente e del nostro procuratore generale presso la medesima, disporre che la camera criminale si divida in due commissioni, ciascuna delle quali composta di cinque votanti, oltre il ministero pubblico.

Ne' giorni che il presidente di accordo col nostro procuratore generale destinerà le commissioni separatamente procederanno alla discussione degli enunciati ricorsi.

La facoltà di dividere in due commissioni la camera criminale della corte suprema di giustizia oltre il faro è attribuita al nostro luogotenente generale in quella parte del regno.

L' anzidetta misura avrà la durata che, secondo il bi-

questi produce senza farla in cancelleria? Si decise negativamente nel 1 luglio 1818.

Donato Bianco fu accusato di asportazione d'arme vietata. Il giudice regio del quartiere S. Carlo all' Arena dichiarò non esservi luogo a procedimento. La gran corte criminale di Napoli ammise l' appello del ministero pubblico, benchè non prodotto nella cancelleria del regio giudice, non vistato dal giudice, e non notificato all' imputato. Ricorso.

» La corte suprema ec. Osserva in dritto che la dichiarazione di appellare debb' esser fatta nella cancelleria del tribunale che ha pronunziata la sentenza; il cancelliere deve formare un' atto della dichiarazione di appello, e della presentata; e questo atto debb' essere firmato dal giudice.

« Osserva in fatto, che l' appello del pubblico ministero fu espresso in una semplicissima dichiarazione non fatta in cancelleria, non con-

---

sogno si determinerà rispettivamente dal nostro ministro segretario di stato di grazia e giustizia, e dal nostro luogotenente generale in Sicilia.

Art. 14. La misura indicata nel precedente articolo non avrà luogo ne' casi in cui il ministero pubblico presso la corte suprema di giustizia promuova l' annullamento della decisione profferita in appello ne' giudizj correzionali, e ne' giudizj contravvenzionali, nell' interesse della legge.

Art. 15. Le determinazioni vigenti su tali giudizj non contrarj a questo decreto, rimangono in osservanza.

Art. 16. I nostri ministri segretarj di stato di grazia e giustizia, e luogotenente generale ne' dominj oltre il faro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, ciascuno per la parte che lo riguarda.

testato dal cancelliere, non vistata dal giudice, e non intimata all'imputato. Annulla ec.

2. *Questione*. L'appello per atto di usciere secondo la forma del rito civile, può considerarsi anche legale nei giudizj correzionali? Negativamente. decise la suprema corte di giustizia a' 13 gennajo 1819.

Giorgio d'Amorò fu accusato di contrabbando di sale presso la giustizia correzionale del circondario di Brindisi. Compilati gli atti chiese l'imputato la dichiarazione di non esservi luogo a procedimento sul motivo che mancavano i fondamenti dell'accusa, non essendovi verbale ai termini della legge. Il regio giudice dichiarò che la eccezione prodotta contro l'accusa militava: e che in conseguenza non vi era luogo a procedimento contro l'imputato.

I ricevitori de'dazj indiretti appellarono di questa sentenza con atto di usciere intimato alla contra parte. Passata su quest'appello la causa alla cognizione della gran corte criminale di Lecce, la medesima considerando che l'atto di appello era privo dell'atto di dichiarazione, e della presentata del cancelliere, dichiarò inammissibile il prodotto appello.

Di questa decisione fu chiesto con ricorso l'annullamento dal ricevitore sul motivo, che essendosi nel termine della legge prodotto l'appello, e intimato all'imputato, tanto bastasse per rendere l'appello stesso legittimo.

» La corte suprema ec. Atteso che essendo

stato l'appello prodotto con atto di usciere, e non già nella forma prescritta dalla legge, la gran corte criminale di Lecce eseguì la legge dichiarando inammissibile l'appello.

» Atteso che independentemente dalla espressata considerazione, il ricorso è stato prodotto dalla parte civile contro di una decisione assolutoria: dichiara irrecettibile il ricorso. »

3. *Questione.* L'appello prodotto dall'imputato giova al ministero pubblico che non appella, quantunque quest'ultimo tende colla sua domanda di rettificare una dichiarazione di competenza? Abbiamo la negativa nella decisione della corte di cassazione de' 5 novembre 1813.

Rosa Ventura fu citata per imputazione di furto semplice innanzi al giudice di pace di Montereale in provincia di Aquila. Nel dibattimento si scoprì una circostanza che poteva cangiare la causa in giudizio criminale. Il giudice fu dunque di avviso che si dovesse procedere criminalmente: ma il tribunale correzionale non approvò questo voto, ed ordinò che si fosse continuato il procedimento correzionale.

Rosa Venture fu condannata a due anni di prigionia. Appello di lei alla corte criminale. Allora il procuratore generale promosse nella causa la questione di competenza sostenendovi il voto consultivo del giudice di pace; e la corte fece dritto alle sue conclusioni, con ordinare che annullati gli atti correzionali si procedesse nella causa con rito criminale. Ricorso di Ventura.

» La corte ec. Visto l'articolo 5. n. 3 e l'articulo 6 del decreto de' 26 gennajo 1810 (*art.* 383. *p. p.*) ove è prescritto che il procuratore regio presso il tribunale correzionale decade dal dritto di appello, se la di lui dichiarazione di appellare non sia stata fatta nella cancelleria del tribunale che ha pronunziata la sentenza, cinque giorni al più tardi dopo quello in cui sarà stata essa profferita in contraddizione delle parti, e se nello stesso termine di cinque giorni non sarà stata presentata una istanza contenente i motivi dell' appello; la quale dichiarazione ed istanza di appello debbono essere firmate dal procuratore regio appellante, e 'l cancelliere presso quel tribunale deve formarne un atto con apporre la presentata nella istanza, e farla vistare nello stesso giorno dal presidente del tribunale correzionale.

» Atteso che il procuratore regio presso il tribunale correzionale di Aquila non appellò fra i divisati cinque giorni della sentenza che condannò la ricorrente alla pena correzionale di due anni di prigionia pel furto di cui si tratta: che per l'opposto fra i divisati fatali la ricorrente appellò da detta sentenza a quella corte criminale.

» Considerando, che è principio incontrastabile che una corte di appello non può riformare una sentenza di prima istanza, se non quando ne sia stato appellato; che per conseguenza se non vi è stato appello che in nome della imputata la quale si duole della pena inflitta, la corte di appello non può riformare tal pena correzionale

e prescrivere la criminale quantunque sia questa stabilita dalla legge pel fatto esposto nella sentenza da cui il solo imputato, e non il ministero pubblico abbia fra il termine legale appellato.

» È altresì incontrastabile che un giudice o di appello o di prima istanza non può aggiudicare quello che non gli si è frà il termine legale domandato: che ogni sentenza o decisione la quale pronunzia *ultra petita* nel termine prescritto alla domanda è essenzialmente viziosa; perchè tutto ciò che si domanda elasso il termine prescritto alla petizione è nullamente domandato.

» Considerando, che se l'imputata fosse stata assoluta, mentre avrebbe dovuto essere condannata, o se fosse stata condannata ad una pena troppo leggiera, la corte criminale non poteva di officio aggravare la di lei sorte; poichè il pubblico ministero non ne ha prodotto appello fra il termine legale:

» Che la incompetenza anche per ragion di materia, sì nelle materie criminali, che nelle correzionali o di polizia, è da considerarsi allorchè costoro fra questi fatali non se ne dolgono, non deve la corte criminale farvi attenzione, poichè i motivi legali d'innammisibilità coprono molti vizj di procedimento; i quali motivi sono stati istituiti per la spedizione degli affari, che è comunemente più importante che la competenza,

» Considerando, che sostenendosi il contrario ai sopraesposti principj, si pretenderebbe dare

alle corti criminali le funzioni che appartengono al ministero pubblico, con che si confonderebbe il dovere di richiedere col dovere di giudicare. Cassa ec.

4. *Questione*. Se l'appello apparisce illegale per mancanza del giudice o del cancelliere viene a risentirne pregiudizio l'appellante? Negativamente si decise dalla corte di cassazione a' 19 febbrajo 18114. (1)

Marcaldi con sentenza del giudice di pace del quartiere Vicaria fu dichiarato colpevole d'illegittimo acquisto di salnitro e di fabbricazione di acqua forte, e condannato a due mesi di prigionia, multa ec. Immediatamente dopo il foglio ov'è registrata questa sentenza si vede cucito l'altro in cui è scritto l'appello di Marcaldi; ed in questo egli si protesta di non poterne addurre i motivi, perchè la sentenza non era stata ancora distesa e pubblicata. Questo atto è senza presentata del cancelliere, e senza vi-

---

(1) Dall' autentica *Si appellatione* alla legge seconda degl' imperatori Teodosio, e Valentiniano tit. *De temporibus, et reparationibus appellationum* abbiamo del pari che decorso per incuria del giudice il termine dei fatali negli appelli, il dritto dell' appellante non restava in alcun modo pregiudicato. *Si appellatione secuta novissimo induciarum die aut pars utraque, aut solus, qui appellatione usus est, occurrerit, et suam praesentiam manifestaverit judici futuro appellationis examinanti negotium, vel ejus consiliariis, aut iis qui lites intromittunt, et judex in definitis diebus eum suscipere differat; nullum praejudicium partibus, aut uni earum ex hoc penitus volumus fieri, sed post hoc examinari appellationes hujusmodi, et legitima sententia terminari.*

dimazione del giudice, nè del ministero pubblico; ma in difetto di ciò esiste in processo un atto di malleveria con cui si attesta che dietro l'appello prodotto avverso la senteuza, il mallevadore si obbligava di presentare ad ogni ordine l'imputato Marcaldi. In seguito di questo obbligo si veggono i motivi di appello presentati, e notificati: ma la sentenza impugnata la quale appariva distesa a' 29 luglio è registrata a' 18 di agosto.

Il tribunale correzionale dichiarò l'appello inammissibile per non essere stato fornito di presentata, nè vidimato a' termini della legge, e perchè tra cinque giorni dal dì della sentenza non era stato corredato dei corrispondenti motivi. Ricorso.

» La corte di cassazione ec. Attesochè il decreto de' 26 gennajo 1810 se coll'articolo 6 (*art.* 383: *p. p.*) dichiara decaduto il dritto di appellare nei giudizj correzionali, ove tra cinque giorni non siasene fatta la dichiarazione nella cancelleria del tribunale, con doversene formare atto dal cancelliere.

» Attesocchè dalla qualità della sentenza del giudice di pace, dalla data del registro, e dalle stesse osservazioni del tribunale correzionale chiaramente si deduce che la sentenza del giudice di pace non potè essere distesa nel giorno stesso della di lei pronunciazione; che l'appello fu immediatamente prodotto; e che i motivi dell'appello si presentarono dopo la redazione della stessa sentenza, perchè l'appellante prima di que-

sto tempo non avrebbe avuta la base sulla quale formarli :

» Attesocchè le mancanze del giudice, e del cancelliere non possono imputarsi a danno dell' accusato : Cassa ec.

§. 84. La condanna profferita dal giudice di circondario cessa di avere i suoi effetti legali immediatamente, che il condannato dichiara che vuole appellare. Questa dichiarazione rimette il giudizio nello stato precedente. Lo espresse col suo rescritto l'imperatore Gordiano. *Appellatione interposita a judice repudiata in praejudicium deliberationis nihil fieri debere*, *et in eo statu omnia esse quo tempore pronunciationis fueeunt*, *saepissime constitutum est. L.* 3. *Cod. de appellationibus*. Ed Ulpiano vede non farsi innovazione alcuna nel giudizio durante il tempo tra l' appello interposto, e la sua discussione: *Appellatione interposita*, *sive recepta sit*, *sive non*, *medio tempore nihil novari oportet. L.* 1. *D. Nihil novari appellatione interposita*. Da questi precetti prese norma il nostro rito; dappoichè precisamente l' articolo 384 (*p. p.*) dichiara che « pendenti i termini, e pendente la istanza di appello, sarà sospesa la esecuzione della sentenza. » Tuttavolta è da osservarsi.

1. *Questione*. Prodotto l' appello immediatamente dopo decorsi li cinque giorni dalla notificazione della condanna, il giudice di circondario può eseguire la sua sentenza? Noi non lo crediamo. Egli non è competente ad esaminare se l' appello è privo de' suoi effetti, abbenchè pro-

dotto fuori il termine determinato dalla legge. Ogni opposizione che gli si presenta gli vieta il procedimento. Quindi verrà a rispettarla, ed avrà cura di rimettere gli atti alla gran corte criminale, ond' ella conosca su l'ammissibilità di questo gravame.

2. *Questione*. Se nel corso della pubblica discussione l'accusato siasi protestato di appellare contro una sentenza interlocutoria, o preparatoria, che si fosse profferita, e nel termine della legge non abbia appellato, sarà del pari sospeso il giudicato? È chiara la negativa. Non prodotto nelle forme legali alcun atto di appello avverso la sentenza definitiva, il giudice di circondario non rimane interdetto di eseguirla.

3. *Questione*. Sarà sospesa la esecuzione della sentenza se l'atto di appello sia vagamente esibito? L'affermativa è di ragione. Il giudice non deve fissare le sue considerazioni, che al semplice impedimento legale interposto alla sua autorità per non eseguire il suo giudizio. Il solo nome di appello, che si dà ad un atto presentato contro di una sentenza definitiva è per lui un titolo che l' obbliga di sospendere qualunque procedimento.

§. 85. Nel nostro rito penale l'appellante è richiamato alla osservanza di altri precetti. Egli avvertito, che « quantevolte l' atto di dichiarazione di appello non ne contenga i mezzi motivati, si decaderà dall' appello, se ventiquattrore prima della discussione nella gran corte, questi non siano prodotti e notificati » (*art.* 385.

p. p.). Da ciò emerge che altro è dichiarare di provvedersi di appello, ed altro è l'esporre i motivi di appello. Il primo atto contiene la volontà di attaccare col rimedio della legge la sentenza profferita: il secondo contiene la ragion legale per cui la sentenza impugnata debba essere modificata, o annullata. Sono già questi due atti precisamente considerati necessarj, non potendosi avere senz' alcuno di essi nè la validità del gravame, nè la sua discussione.

§. 86. I motivi da dedursi in sostegno dell' appello, secondo l'insegnamento di Marziano, debbono indicare una causa giusta; come una condanna profferita in pregiudizio delle proprie ragioni, o altra simile. *A sententia inter alios dicta appellari non potest, nisi ex justa causa; veluti si quis in cohaeredum praejudicium se condemnari patiatur, vel similem huic causam. L. 5. D. de appellationibus.* Vien anche considerato per giusta causa l'essersi dal giudice invertito l'ordine del procedimento, come se nel turbato possesso si fosse prima trattato della violenza, ed indi del possesso. *Prius de possessione pronunciare, et ita crimen violentiae excutere praeses provinciae debuit, quod cum non fecerit, juste ab eo provocatum est. L. 1. Cod. de appellationibus.*

§. 87. Queste generali teorie, applicate ai nostri giudizj di appello correzionale, potrebbero o non comprendere tutti quei casi che presentano la causa giusta, o comprenderli non esattamente. Quei medesimi motivi, che abbiamo

esposti in sostegno del ricorso, abbenchè identici alla forma del gravame, non tutti però sono analoghi alla specie. Nondimeno i principj su i quali sono essi fondati sono a servir di regola per l'appello. A tale oggetto terremo l'ordine stesso in premettere quelli relativi alla sua inammissibilità, discendendo quindi alle violazioni di rito, e di legge che possono sostenerlo.

Della inammissibilità dell'appello.

§. 88. L'appello è dichiarato inammissibile 1. se si è prodotto da chi non aveva la facoltà di produrlo: 2. se si è prodotto avverso una sentenza di natura inappellabile: 3. se si è prodotto fuori il termine della legge: 4. se non è motivato.

I. Motivo. La parte civile ha la facoltà di appellare in quanto a' soli interessi civili. Quindi è inammessibile il suo appello se attacca l'assoluzione dell'accusato. (*Vedi* §. 80).

Del pari per le amministrazioni dello Stato è inammessibile il loro appello se questo si è prodotto per qualunque altro motivo fuorchè per quello delle ammende, delle riparazioni, e delle spese. (*Vedi* §. 81).

Finalmente il pubblico ministero non acquista dritto alcuno in sostenere l'azione penale avvalendosi dell'appello prodotto dalla parte civile. (*Vedi* §. 84. 3. *Questione*).

II. Motivo. L'appello non può prodursi che avverso le sentenze definitive (*art.* 381. *p. p.*).

(§.82). Quindi è inammissibile se vien prodotto da chiunque delle parti in giudizio contro le sentenze interlocutorie, e preparatorie profferite in seguito della pubblica discussione.

III. Motivo. Dopo che coll'articolo 374 (§. 63.) è stabilito un termine di cinque giorni per impugnare una sentenza di condanna, è inammessibile l' appello che si produce contro di essa decorso questo termine.

IV. Motivo. La giusta causa su di cui è poggiata la sentenza si rende l' oggetto della discussione dell' appello (§. 87.). A tal uopo la sua mancanza non può dar luogo alla discussione di questo gravame, conseguentemente ogni domanda cui se ne porga il nome resta nel fatto non ammesso.

Appello per violazioni di rito.

§. 89. Le parti del procedimento ne' giudizj correzionali sono di stretta osservanza specialmente in ciò che riguarda la competenza del giudice e i dritti della difesa dell' accusato. Su queste basi debbono stabilirsi i motivi per impugnare le sentenze definitive di condanna.

I. Motivo. La rinunzia dell' offeso abolisce l' azione penale quando questa non può promuoversi senza sua istanza privata. Se dunque con tale rinunzia viene a promuoversi il giudizio, gli effetti sono evidentemente illegali. (*Vedi Tomo* 1. §. 68.).

II. Motivo. Non espresso nella citazione il

delitto che ha dato luogo al procedimento, si ha per mal fondata la condanna che si fosse profferita (*Vedi Tomo II*. §. 13. *Decisione de'* 11 *febbrajo* 1815).

III. Motivo. Tra l'atto di citazione, e l'apertura del dibattimento deve intercedervi un termine di tre giorni, oltre un giorno per ogni quindici miglia (*art*. 352. *p. p.*). Diversa misura tenuta è un motivo di nullità, specialmente se proposta innanzi ad ogni altra eccezione o difesa non sia stata riparata. (*Vedi* §. 34. 1. *Questione*).

IV Motivo. La mancanza del difensore all'accusato che lo ha richiesto, rende nullo il giudizio, ancorchè non dedotta in dibattimento (*art*. 359. *p. p.*). (*Vedi Tomo II*. §. 35).

V. Motivo. Non trattata la causa in udienza pubblica è una violazione dell'articolo 360. (*Vedi* §. 48.).

VI. Motivo. Si offende la santità del giudizio se l'imputato è in arresto, e non si trae dalle prigioni per assistere alla pubblica discussione (*art*. 361. *p. p.*). (*Vedi* §. 49.).

VII. Motivo. Nel procedimento contumaciale la mancanza delle formole di rito nella citazione, e nel processo verbale di notifica, produce nullità, quando non si è ordinata la rinnovazione di questi atti (*art*. 362. *p. p.*). (*Vedi* §. 50).

VIII. Motivo. Offende il buon costume, ed i riguardi dovuti ai rapporti di famiglia il sentirsi per testimoni coloro che sono esclusi dalla

legge a deporre. L' articolo 202 espressamente n' è violato. (*Vedi Tomo II.* §. 115.).

IX. Motivo. È contro il sistema de' pubblici giudizj non dare un interpetre all' accusato, al querelante, ed al testimone che non parla la lingua italiana. (*Vedi Tomo III.* §. 5.).

X. Motivo. S' incorre nella violazione dell' articolo 223, se non si destina un interpetre al sordo muto. (*Vedi Ivi.* §. 9.).

XI. Motivo. Viene considerata interrotta la pubblica discussione allorchè sieno decorsi sei mesi dalla prima all' ultima udienza. (*Vedi Ivi.* §. 11.).

XII. Motivo. È vietato di sentirsi in dibattimento quel testimone la di cui ripulsa si trova precedentemente decisa. (*Vedi Ivi.* §. 22).

XIII. Motivo. Il testimone nòn dato in nota dalle parti, ed inteso senza conoscere la necessità di sentirlo offre la violazione dell' articolo 243. (*Vedi Ivi.* §. 26).

XIV. Motivo. Se i periti, e testimoni generici, quei di reperto, e dei sperimenti di fatto sono stati intesi senza giuramento, o potendo presentarsi in dibattimento si sono lette le loro dichiarazioni non giurate, in amendue i modi l'articolo 246 è violato. (*Vedi Ivi.* §. 29, e 30).

XV. Motivo. La mancanza del giuramento ai testimoni secondo la formola dell' articolo 247 costituisce la nullità di rito. (*Vedi Ivi.* §. 31.).

XVI. Motivo. È vietato leggersi in dibattimento qualunque attestazione o dichiarazione di

persona che poteva essere citata a deporre. (*Vedi Tomo III*. §. 36 *e* 37).

XVII. Motivo. Il non essersi letto il verbale dello sperimento cui siasi proceduto durante la pubblica discussione è una violazione dell'articolo 262. (*Vedi Ivi* §. 50).

XVIII. Motivo. Chiuso il dibattimento senza le conclusioni del pubblico ministero, e senza essersi inteso in ultimo l'accusato ed il suo difensore si è offeso l'articolo 269. (*Vedi Ivi* §. 57 *e* 58).

XIX. Motivo. Se il giudice ritirato per deliberare conferisce col pubblico ministero da luogo alla nullità preveduta nell'articolo 270.(§.58).

XX. Motivo. Non fatta la sentenza in continuazione dell' ultimo atto della discussione si contravviene all'articolo 271 (*Ivi.* §. 60.).

XXI. Motivo. Finalmente vi è nullità per non essersi distinta la sentenza in questione di fatto, ed in questione di dritto (*art.* 272) (*Ivi.* §. 63.).

Appello per violazioni delle leggi.

§. 90. Contravvenire direttamente al testo espresso della legge è manifestamente violarla. Il modo non si conosce altrimenti che per mezzo dei fatti cui si applica; dappoichè la definizione data ad un reato non corrispondente all'azione colpevole, ed alla pena applicata, risulta evidentemente contro il testo invocato. Quindi i motivi di appello si desumono dai casi particolari, che ne presentano la violazione.

I. Motivo. Allorchè dai fatti discussi emergono delle circostanze, che definiscono scusabile il delitto, la minorazione della pena dev' essere l' effetto esclusivo della scusa. Non messa perciò ad esame l' analoga questione l'articolo della legge è offeso in applicarsi (*Vedi Tomo III.* §. 68. *Quarta regola*).

II. Motivo. L' età minore di anni quattordici che concorre nell' accusato nel momento del delitto, da' luogo ad una diversa misura di pene. Non discusso se abbia agito con discernimento la sanzione che si applica è in contravvenzione dell' articolo 287. (*Vedi Ivi.* §. 72.).

III. Motivo. È violata la legge se viene applicata per la imputabilità, o per la innocenza dell' accusato, con degli elementi attinti da altro fonte meno che dai fatti discussi. (*Vedi Ivi.* §. 82.).

IV. Motivo. Non trascritto nella sentenza il testo della legge su di cui vien profferita è una espressa violazione dell' articolo 294. (*Vedi Ivi.* §. 85).

V. Motivo. Il giudizio di un delitto non compreso nell' atto di citazione attacca la risoluzione dei fatti, e l' applicazione della legge. (*Vedi Ivi.* §. 63. *Prima regola*).

VI. Motivo. La definizione del reato in contraddizione coi fatti ritenuti nella sentenza contiene la violazione dell' articolo 327. (*Vedi Ivi.* §. 131. *Quinto canone*).

§. 91. La serie dei motivi, che abbiamo indicati somministra alla gran corte la materia per

decidere su l'appello. Ma qualunque di essi venga dedotto, il nostro articolo 385 ne impone all'appellante la intimazione per non decadere dall'appello. L'adempimento di questo atto esprime e la sua legalità, e la pubblicità di quei mezzi di gravame pei quali una sentenza viene impugnata. Potrebbe presentarsi il dubbio se a questo dovere rimane del pari tenuto il pubblico ministero allorchè si rende egli appellante. Ogni ragione in contrario si addurrebbe in vano e per non essere stato eccezionato dal legislatore, e per la giurisprudenza della corte di cassazione, che affermativamente decise su la specie a' 23 marzo 1816.

Il legale signor Capuano in nome degli affittatori della gabella della farina in Forio d'Ischia stese un atto protestativo contro di quel sindaco su la garantia di questo dazio, e lo consegnò all'usciere Sorrentino per intimarlo. La protesta versava su l'appropriazione che il sindaco faceva del dazio, colla espressione *rapacità*.

Il sindaco lacerò tale intimazione in faccia all'usciere, e nel momento denunziò il fatto al giudice di pace.

Imputati i signori Capuano, e Sorrentino di avere per mezzo di scrittura offeso nell'onore il sindaco di Forio, il giudice di pace fu di avviso condannarsi Capuano alla prigionia di sei mesi, e Sorrentino ad un mese. Per l'opposto il tribunale correzionale di Napoli dichiarò non esservi per ora luogo a procedimento correzionale contro degl'imputati.

Di questa sentenza appellò il pubblico ministero presso il tribunale correzionale. Ne appellò similmente il sindaco, ma nè l'uno, nè l'altro appello furono intimati agl' imputati.

Passate le carte alla corte criminale di Napoli, quel procurator generale chiese di ammettersi l'appello. Per contrario il signor Capuano chiese che essendo nulli gli appelli, perchè non intimati agl' imputati, e perchè prodotti contro di sentenza non definitiva si dichiarasse la corte incompetente.

Allora la corte criminale ordinò, che comunicato alle parti l' appello prodotto dal pubblico ministero del tribunale correzionale si procederebbe. Quindi adempito questo atto ella dichiarò, che l' appello prodotto dal detto ministero pubblicò aveva luogo, e quello ammettendo ordinò che gli atti si restituissero allo stesso tribunale correzionale, affinchè ai termini della legge pronunziasse la sua sentenza sull' accusa.

Ricorso in cassazione. Tra gli altri mezzi si dedusse che la non intimazione dell' appello era una nullità da non essere più sanata.

» La corte di cassazione ec. Considerando, che la sentenza resa dal tribunale correzionale è stata impugnata per via di appello dal pubblico ministero.

» Considerando, che l'atto di appello non è stato notificato agli appellati fra i termini fissati dalla legge.

» Considerando, che cotesta omissione operando la decadenza dal dritto di appello, metteva

la corte criminale nella circostanza di non poter conoscere sul merito della sentenza indicata.

» Considerando, che tolto di mezzo l'appello la sentenza suddetta offre un giudicato. Cassa ec.

§. 92. Dalla soluzione di questo dubbio ne sorge un'altro. Decade dall'appello il condannato appellante che non intima i mezzi motivati alla parte civile? Riteniamo per la negativa (1) la decisione della suprema corte di giustizia del 29 maggio 1826.

Angela Petrucci fu imputata presso il regio giudice del circondario di Vasto 1. di usurpazione semplice di terreno con rimozione di termini a danno di Rocco di Stefano avvenuta nel mese di aprile 1822: 2. di altra usurpazione semplice di suolo con rimozione di termini a danno dello stesso Rocco di Stefano accaduta il dì 4 agosto 1824: 3. d'ingiurie e percosse lievi in persona di Domenica di Giacomo. Il di Stefano erasi costituito parte civile nel giudizio.

In esito della discussione pubblica il giudice dichiarò prescritta l'azione penale pel primo delitto, dichiarò colpevole la Petrucci tanto del secondo, che del terzo delitto. Quindi considerando, che la medesima era reiteratrice di più di due delitti, giacchè dalle perquisizioni risultava che nel 1818 era stata imputata di percosse per le quali aveva goduta della rinunzia alla istan-

---

(1) Vedi Tomo III. §. 115. 1. *Questione.*

za dell'offeso, e che tale delitto era punibile coll'esilio correzionale, la condannò 1. a sette mesi di prigionia pel delitto di usurpazione semplice, al rinfranco pei danni, e spese a beneficio della parte civile; 2. a sette altri mesi di prigionia pel delitto di percosse, ed ingiurie: 3. in fine ad un mese di esilio correzionale pel delitto estinto, e poi ravvivato.

La Petrucci produsse appello riserbandosi di spiegare i motivi nel termine accordatole dall'articolo 385 del rito penale.

Pervenuti gli atti alla gran corte di Chieti la Petrucci nel dì 12 luglio 1825 presentò i mezzi motivati di appello, e li fece notificare al pubblico ministero.

Nel dì 14 novembre tanto l'appellante quanto la parte civile furono citate per assistere alla discussione dell'appello.

Trattata la causa, la gran corte con sua decisione considerando, che il querelante erasi costituito parte civile nel giudizio, ed aveva eletto il suo domicilio; e che nè l'atto di appello, nè i mezzi motivati erano stati alla detta parte civile notificati, per cui aveva l'appellante contravvenuto alle disposizioni dell'articolo 385 del rito penale, dichiarò l'appellante decaduta dall'appello, ed ordinò la esecuzione della sentenza appellata.

La Petrucci ha prodotto ricorso per annullamento diretto a sostenere, che la intimazione dei motivi di appello alla parte civile non sia dalla legge prescritta a pena di decadenza, e che non

avendo la parte civile eletto domicilio nella seconda querela, che diede luogo alla condanna, giustamente siasi omessa la cennata notifica.

» La corte suprema di giustizia ec. Fa le seguenti osservazioni.

» L'articolo 383 delle leggi di procedura penale dichiara la decadenza dal dritto di appellare quante volte non se ne faccia la dichiarazione in cancelleria nel termine di cinque giorni dal dì della intimata sentenza. Quest' atto di appello non deve essere notificato alle parti, non essendovi articolo di legge che lo prescriva.

» La legge adunque non dichiara la decadenza dall' appello in ogni caso, che i motivi ne siano prodotti dopo la dichiarazione di appello, e prima della discussione senza essere notificati; ma nel solo caso in cui si producono 24 ore prima della discussione. È allora che la legge per evitare la sorpresa che si potrebbe fare al pubblico ministero ha voluto, che i motivi di appello gli siano notificati. Ma quando i motivi medesimi siano prodotti in cancelleria non 24 ore prima della discussione, ma molti mesi prima, come avvenne nella causa in esame, allora la notifica di tali motivi non è necessaria, nè la mancanza di essa produce decadenza dall'appello, anche perchè i giudizj penali sono garantiti dal pubblico ministero, ed i cancellieri hanno l'obbligo di comunicargli ogni movimento, che in ciascuna causa si faccia.

» Per queste stesse ragioni la decadenza dal-

l'appello non può aver luogo per non essersene notificati i motivi alla parte civile, la quale è parte accessoria al pubblico ministero (1); ed oltre a ciò dovendo essere citata almeno tre giorni prima della discussione dell' appello (come lo fu nella presente causa) in tale termine ha tutto l' agio di leggere il processo, e conoscere i passi del condannato.

» Se dunque la notificazione dei motivi di appello al pubblico ministero nella causa in esame non era necessaria, perchè essi erano stati prodotti quattro mesi, e più prima della discussione; e se quella già fattane fu un superfluo, cosicchè anche senza di essa non si sarebbe incorso in alcuna decadenza, molto meno era necessaria la notificazione di detti motivi alla parte civile, ch'è accessoria al pubblico ministero, e perciò non poteasi per tale mancanza dichiarare la decadenza dall' appello.

» D' altronde la parte civile in giudizio esercita la sola azione civile pe' danni, interessi, senz' avere alcuna parte nell' azione penale, la quale appartiene essenzialmente al pubblico ministero, ed è l' azione principale nascente dal reato, cui deriva poi come conseguente l' azione civile; il di cui esperimento può essere fatto an-

---

(1) Tutto ciò che riguarda la qualità di parte civile in giudizio penale si trova precisamente espósto nel Tomo I. §. 51. 52. 56. Lo sperimento dei dritti che le accorda poi la legge la distinque da quello esclusivamente attribuito al pubblico ministero. Vedi *Ivi* §. 62.

che in separato giudizio. Or quando l'imputato non è colpito da decadenza in faccia al pubblico ministero relativamente alla penale azione, non può in qualunque caso darsi luogo a decadenza in faccia alla parte civile per un'azione secondaria dipendente dalla prima, e dalla medesima totalmente diversa; e quando anche un motivo di decadenza potesse concepirsi eccepibile dalla sola parte civile, esso non potrebbe mai comunicarsi al pubblico ministero, nè rifluire all'esame dell'azion penale, che per se stesso sarebbe stato esente da ogni vizio.

» Sotto tutti gli aspetti adunque la decadenza dall'appello nella causa in esame fu illegalmente pronunziata. Annulla ec.

§. 93. D'altronde se l'appellante non trascura dalla sua parte di far procedere alla presentata del suo appello, ed alla notificazione di esso, la decadenza da questo beneficio non deve mai ritornare a suo carico. È chiara la giurisprudenza della suprema corte di giustizia per la decisione de' 14 gennajo 1824.

Il giudice del circondario di Marigliano con sentenza de' 2 gennajo 1823 condannò Giovanni Di Monda a 40 giorni di prigionia, ed alle spese del giudizio come colpevole di esercizio di un preteso dritto a danno di D. Antonio Orso.

Di Monda produsse appello alla gran corte criminale di Terra di Lavoro, riserbandosi di allegarne i corrispondenti motivi.

Trasmessi gli atti alla detta gran corte fu la

discussione dell' appello appuntata pe 'l giorno 27 giugno, e ne fu cerziorato l' appellante.

Nel giorno 26 di questo mese Di Monda consegnò i motivi di appello ad un usciere della gran corte perchè vi avesse fatta fare la presentata dal cancelliere, e li avesse quindi notificati alla parte civile, ma essendosi il cancelliere negato a riceverli, sì perchè non erano scritti in carta di bollo, sì perchè non erano firmati dall' appellante, nè da un suo procuratore speciale, furono presentati in cancelleria la mattina seguente de' 27, scritti in carta di bollo, e firmati tanto dal Di Monda, quanto dal suo avvocato.

La gran corte sulla considerazione, che i motivi di appello non erano stati presentati nel termine richiesto dall' articolo 385 del rito penale, dichiarò la decadenza dall' appello.

Di Monda produsse ricorso per annullamento sfornito di mezzi.

L' avvocato generale colle sue verbali conclusioni ha chiesto l' annullamento della decisione pel mezzo da lui elevato di uffizio, cioè che l'articolo 385 delle leggi di procedura penale non era adattabile al caso in quistione, mentre non era avvenuto per cagione dell'appellante, che i motivi dell' appello non fossero stati presentati, e notificati nel termine della legge.

» La corte suprema di giustizia ec. Considerando, che dall' articolo 385 delle leggi di procedura penale sia fulminata la decadenza dallo appello contro quell' imputato, che ventiquat-

trore prima della discussione non produca, e notifichi i motivi dell'appello.

» Considerando, che nella specie il patrocinatore dell'appellante avea per parte sua adempito al voto della legge allorchè nel giorno precedente a quello della discussione dell'appello ne avea consegnati li motivi ad un usciere della gran corte, perchè dopo di avervi fatto apporre l'atto di presentata dal cancelliere li avesse notificati alla parte civile: che se il cancelliere negò di apporvi la presentata, e conseguentemente ne impedì la notifica per motivi poco solidi, specialmente per quello di non essere i motivi stessi scritti in carta bollata, ciò non poteva recar pregiudizio all'imputato, il quale anche dopo il rifiuto del cancelliere presentò i motivi suddetti in carta di bollo, e da lui firmati.

» Considerando, che non essendosi verificato a rigore il caso preveduto dal suddetto articolo 385, sia stato lo stesso articolo violato. Annulla ec.

§. 94. Quanto abbiam detto tende già a dimostrare che l'appello debba essere motivato, perchè sia legalmente discusso, e debba essere intimato alle parti, perchè sia dichiarato ammessibile. Ma se fia che questo venga ammesso dalla gran corte senzacchè l'atto ne contenga i motivi non perciò il giudizio è legale. Il procuratore generale presso la gran corte stessa ha diritto di provocarne l'annullamento quando trova nel giudizio la legge violata. Prendiamo argomento dalla decisione della corte di cassazione del 2 maggio 1811.

Bonaventura Ferrigno, e Bonaventura Ferrajoli furono accusati di contusioni in persona di Giacomo Desiderio a colpi di legno, e di cozzo di putatojo con avergli cagionato per poche ore lo sputo di sangue, senza pericolo di vita, e di tre ferite, e di una contusione, commesse cogli stessi strumenti in persona di Giuseppe Desiderio padre del Giacomo, non pericolose.

Il tribunale di prima istanza della provincia di Principato citeriore condannò entrambi gl' imputati ad un' anno di detenzione, ec. Appello.

La corte criminale di quella provincia l'ammise:

Il pubblico accusatore presso la corte criminale produsse ricorso per cassazione. Disse, che l' appello non erasi prodotto nè presso il tribunale correzionale che avea pronunciata la sentenza, nè presso del giudice di pace di Nocera, che avea proceduto; ma presso del giudice di pace de' Pagani: che la istanza di appello non conteneva motivi: e che a' termini della legge non poteasi ammettere l' appello.

» La corte di cassazione ec. Considerando, che la decisione della corte criminale, colla quale a parità di voti ammise l' appello prodotto da Bonaventura Ferrajuoli, e Bonaventura Ferrigno è contraria alla espressa, e letterale determinazione dell'articolo 2, e 6 della legge de'26 gennajo 1810. co' quali è disposto, che la istanza di appello debba contenere i motivi, e che debba essere presentata nella cancelleria di quel tribunale, che ha profferita la sentenza.

» Considerando, che la dichiarazione del detto

appello non fu esibita innanzi al tribunale di prima istanza, che profferì la sentenza, nè contiene i motivi dell'appello. Cassa ec.

§. 95. Non basta inoltre che l'atto di appello contenga i suoi distinti motivi, e che questi siano legalmente stabiliti; è di mestieri ancora che la gran corte parzialmente li discuta. Un opposto procedimento lascerebbe nella incertezza l'esame di un giudizio profferito dal primo giudice, e su di cui rimarrebbe ignota la specie dell'appello ammesso o rigettato. D'altronde abbenchè questo gravame deve discutersi nell'interesse delle parti, non si allontana dal riflesso di conoscersi se la legge è stata o no violata. In sostegno di tali principj riportiamo la decisione della suprema corte di giustizia de' 26 marzo 1827.

La giustizia circondariale di Cantalupo condannò Liborio Bonomo a mesi sei di prigionia, come colpevole di avere offesa con libello famoso l'altrui stima.

Si produsse appello espresso in undici motivi, ma la gran corte criminale di Molise lo rigettò.

Ricorso del condannato.

» La corte suprema ec. Attesocchè se per l'articolo 385 delle leggi di procedura l'appellante incorre nella decadenza dell'appello, quante volte l'atto non ne contiene i mezzi motivati; segue necessariamente che quando i motivi sono stati dedotti, la gran corte non può regolarmente rigettarli senz'averli pria parzialmente discussi.

» Attesocchè la gran corte nel rigettare l'appello ragionò sopra tutt'i motivi, ma omise di

deliberare sul motivo ottavo, dimodocchè questo motivo trovasi rigettato senza conoscerne la ragione.

» Attesocchè col nono motivo di appello si sosteneva non essere vera la circostanza consegnata nella sentenza del giudice regio; cioè che l'imputato, ed il suo difensore aveva fatto delle premure presso il querelante perchè rinunziasse alla istanza.

» Attesocchè la gran corte nel rigettare un tal motivo consacra la considerazione che ciò attaccava la convinzione, e dippiù che malgrado non si fosse calcolato un tale indizio, il regio giudice avea, ed ebbe fondamento a persuadersi della reità dell' imputato.

» Attesocchè questo ragionamento è vizioso in ambe le parti 1. perchè alla inesistenza di un fatto mal si oppone la intangibilità della convenzione: 2. perchè non è regolare il dirsi che la mancanza di un' indizio debba produrre l'istessa convinzione nell' animo del magistrato, giacchè la convinzione non è sottoposta a calcoli, e conseguetemente fu illegale la ragione assegnata dalla gran corte nel rigettare un tale motivo.

» Attesocchè queste irregolarità rendono la decisione medesima censurabile agli occhi della legge per falsa interpetrazione, e quindi per violazione degli articoli 385, e 292 delle leggi di procedura penale. Annulla ec.

§. 96. Il valore dei motivi che si deducono nell'atto di appello deve inoltre calcolarsi secondo i puri termini della legge offesa. L' indole dell'azione colpevole non viene dimostrata altrimenti

che coll' esame dipendente dai fatti discussi; e sotto questa considerazione l'appello si ha per motivato, e quindi è ammissibile (1). Ogni osservazione sottomessa alla saviezza delle gran corti criminali per si fatti giudizj non renderebbe meglio eccitato l' interesse di più accorta discussione, quanto presentando le dottrine della nostra corte regolatrice. La specie è nella decisione de' 15 febbrajo 1828.

Tommaso Graziadio, e Maria Loprete di Castrovillari esposero querela di turbato possesso del fondo in contrada *Aranci* contro Vincenzo Alemagna, e Giuliano Domandeo. Il giudice che procedette al dibattimento, in contumacia condannò amendue ad un mese di prigionia, solo per aver liquidato, che i prevenuti avevano lavorato nel fondo suddetto, non ostante la contraddizione de' querelanti.

Appellarono i condannati. Non negarono il

---

(1) Per chiara intelligenza di questo art. su la discussione delle sentenze in grado di appello con circolare de' 18 febbrajo 1826 vennero richiamate in osservanza le disposizioni dell' art. 414 delle leggi di procedura penale.

» L' art. 414 delle leggi di procedura penale dispone, che ogni giudizio definitivo di condanna debba essere, a pena di nullità, motivato in fatto, ed in dritto.

» Non poche decisioni correzionali proferite in appello vengono annullate dalla corte suprema di giustizia, perchè in vece di motivazione sopra ciascuno de' mezzi, cui l'appello è poggiato, si enuncia vagamente, che tali mezzi non sono fondati nè in fatto nè in dritto.

» Baderanno, che l' inconveniente cessi per l' avvenire, e che si proceda cun accuratezza nella redazione delle decisioni. » *Circol. de'* 18 *febbrajo* 1826.

fatto : ma sostennero che il dominio del fondo loro si apparteneva in vigore di una sentenza, e di pubblico istrumento stipulato coi querelanti medesimi, e chiesero la rivoca della sentenza.

La gran corte criminale di Cosenza sulla considerazione di essersi attaccata la convinzione del giudice, sottratta alla sua censura, rigettò l'appello.

Ricorso pei seguenti mezzi 1. È erronea la massima della gran corte criminale di non potersi guardare ciò ch'è stato di elemento alla convinzione del giudice; poichè la suprema corte è chiamata al disame della violazione di legge, e negli appelli deve discutersi il fatto, ed applicar la legge: 2. Nella specie non si trattava di convincersi sulla esistenza del fatto, ma di esame se il fatto conteneva reato. La gran corte non volle guardare i documenti prodotti in appello, e vedere se vi era luogo a querela di turbativa.

» La corte suprema ec. Atteso che mentre si trattava di disturbo di possesso, e mentre in appello erasi dedotto, e sostenuto con documenti legali il proprio dritto, e questo si era allegato come eccezione all' azione, la gran corte rigettò il motivo come impugnativo della convinzione del primo giudice.

» Atteso che non si trattava di oggetto di convinzione, ma di valutazione della eccezione legale, da farsi colle norme dettate dalla legge, e la gran corte poteva rigettare il motivo come non sussistente in fatto o in dritto, ma non rigettarlo come oggetto di convinzione non discutibile. Annulla ec.

§. 97. Su l'ammissibilità, e su la discussione dell'appello le parti che abbiamo finora analizzate compiano il voto della legge; ma ciò non è tutto. Resta la più interessante perchè l'appello sia nello stato da poter esser preso ad esame; vale a dire, l'imputato che vuole avvalersi di questo beneficio deve assicurare la sua persona (1). Difatti il reo appellante in virtù del rescritto di Costantino, doveva rimanere in carcere, quando non dava idonea fidejussione: *In criminalibus causis, in quibus etiam si provocare possit; eum tamen statum debet obtinere, ut post provocationem in custodia (si fidejussoris idonei copiam non habeat) perseveret. L. 2. §. 2. Cod. de appellationibus.* Nel modo stesso in virtù dell'articolo 386 (*p.p.*) « decaderà dall'appello l'imputato, che nel termine datogli per appellare non si trovi sotto un modo qualunque di custodia, o non offra idonea cauzione (2). La discussione della cauzione deve

---

(1) » L'articolo 386 delle leggi di procedura penale si applicherà in tutti i casi ne' quali si proponga appellazione innanzi alle gran corti criminali delle sentenze de' giudici di circondario pronunziate in linea correzionale; talchè comunque s' impugni o si ritenga la competenza correzionale, l'appellante decada sempre dall'appello se non si costituisca in istato di custodia, o non dia cauzione. *Art.* 1 *Decreto de'* 12 *febbrajo* 1832.

(2) Col decreto de' 21 giugno 1838 (*Vedi la nota al* §. 84) furono stabiliti nuovi precetti di rito per la discussione dell'appello correzionale. Per dilucidazione maggiore su la cauzione il decreto de 6 giugno 1842 riunisce le determinazioni seguenti.

Art. 1. La cauzione del condannato sarà prestata con-

farsi preliminarmente alla discussione dell' appello nella gran corte criminale. Se la cauzione offerta non si trovi idonea, si avrà come non data; nè si avrà dritto a darne una migliore. » (1) Premessi questi principj passiamo ad osservare.

1. *Questione.* Data dall' imputato una cauzione allorchè produce il suo appello, se intimato alla discussione di essa ne offre un' altra, la gran corte criminale trovando la prima non idonea può non discutere la seconda, e dichiarar così l' imputato decaduto dal suo appello? La suprema corte di giustizia decise per la negativa a' 7 marzo 1823.

Berardino de Luca fu condannato dal giudice del circondario di Pizzoli nel secondo Abruzzo ulteriore a cinque mesi di esilio correzionale come reo di ferita lieve. Egli impugnò la senten-

giuntamente per l' appello e pel ricorso per annullamento che possa competere nelle sentenze de' primi giudici negli affari correzionali, talchè il fidejussore si consideri obbligato per un gravame, e per l' altro.

» 2. La discussione della cauzione o di altro modo di custodia de' prevenuti sarà fatta dalla gran corte criminale intese le parti, ed a preferenza di ogni altro affare. La deliberazione della gran corte che ammette la cauzione sarà certificata dal cancelliere della gran corte medesima a piè del ricorso per annullamento, quando siavi il caso di giusto gravame.

» 3. La decisione profferita intorno alla cauzione, potrà essere anche impugnata con ricorso alla corte suprema di giustizia, che procederà sullo stesso colle regole di sua istituzione al pari che in altri ricorsi per annullamento. »

(1) Vedi le decisioni della suprema corte di giustizia nel Tomo I. §. 216 a 219 nelle corrispondenti questioni e li seguenti §§. 222 a 227.

za con appello, ed offrì la cauzione: indi citato a comparire innanzi alla gran corte criminale in Aquila per la discussione della cauzione, e dell'appello, offrì altra cauzione accompagnando l'offerta co' documenti giustificativi della libera possidenza di costui.

La gran corte dichiarò de Luca decaduto dall'appello sulla considerazione, che la prima delle anzidette cauzioni non era idonea per mancanza de' documenti proprj a giustificare la possidenza del fidejussore.

Ricorso del condannato per violazione dell'articolo 386 di procedura penale; mentre per l'ammissibilità dell'appello bastava la cauzione offerta co' documenti opportuni in persona diversa prima che fosse l'altra discussa.

» La corte suprema ec. Considerando, che l'articolo 386 del rito penale dichiara decaduto dall'appello l'imputato, che nel termine datogli per appellare non si trovi sotto un modo qualunque di custodia, o non offra idonea cauzione; ed inoltre prescrive, che la discussione della cauzione debba farsi preliminarmente alla discussione dell'appello nella gran corte criminale; e nel caso che la cauzione offerta non si trovi idonea non si avrà dritto a darne una migliore,

» Considerando, che da queste disposizioni di legge risulta chiaro, che l'appellante non può dare una seconda cauzione dopo che la prima è stata dichiarata non idonea; ma può ben darne delle altre finchè non siasi profferita questa dichiarazione. Nel caso in esame erasi data nel

tempo utile una cauzione. L' imputato che ne conobbe la insufficienza, citato per la discussione della medesima ne offrì un' altra.

» Considerando, che la gran corte si arrestò sulla prma senza discutere la seconda, sulla quale l' imputato aveva propriamente fondata l' ammissibilità dell' appello :

» Considerando, che potea la gran corte giudicare non idonea ed illegale la prima cauzione; ma non era nelle sue facoltà dichiarare decaduto l' incolpato dall' appello senza profferire sulla seconda cauzione. Annulla ec.

2. *Questione*. Decade dall' appello l' imputato che nel termine incominciato per produrlo si sottopone ad un mezzo di custodia? Affermativamente dalla suprema corte di giustizia si è deciso a' 16 febbrajo 1827.

Il giudice del circondario di Rose condannò Nicola Gardi ad un mese di prigionia, ed alle spese del giudizio, come colpevole d' incendio involontario a danno del comune di Luzzi.

La detta sentenza fu nel dì 27 aprile 1825 notificata al Gardi, il quale nel giorno seguente la impugnò con appello, e contemporaneamente si sottopose al mandato per la residenza del giudice.

» La gran corte criminale di Cosenza che giudicò sul detto appello considerando che l' appellante erasi sottoposto al mandato quando era già cominciato a decorrere il termine de' cinque giorni per l' appello, mentre l' articolo 386 del rito penale fulminava la decadenza contro colui che non si fosse trovato sotto alcun modo di custodia nel

termine datogli per appellare, dichiarò il Gardi decaduto dall'appello. Questi produsse ricorso per annullamento diretto a sostenere che erroneamente sia stato dichiarato decaduto dall'appello, perchè essendosi sottoposto a mandato nel termine utile ad appellare avea adempito al voto della legge.

» La corte suprema ec. Considerando, che l'articolo 386 delle leggi di procedura penale fulmina la decadenza dall' appello contro quell' imputato, che nel termine datogli ad appellare non si trovi sotto alcun modo di custodia, nè offre idonea cauzione, il che vuol dire che nel detto termine possa l' imputato o sottoporsi ad un modo di custodia, o dar cauzione idonea, onde il suo appello sia discutibile.

» Considerando, che nella causa presente il condannato Gardi nel termine utile ad appellare si sottopose ad un modo di custodia, cioè al mandato: che in tal guisa avendo adempito al voto della legge, il suo appello dovea discutersi in merito: che intanto la gran corte lo dichiarò decaduto dall' appello violando così il citato articolo 386, e dando al medesimo una erronea interpetrazione con opinare che l'appellante debba trovarsi sotto un modo di custodia prima del termine ad appellare. Annulla ec.

3. *Questione.* Se alla richiesta di sottoporsi ad un modo qualunque di custodia l'imputato non vi resta sottoposto per incuria del giudice, decade perciò egli dal diritto di far discutere il suo appello? A' 28 maggio 1827 dalla suprema corte di giustizia si è deciso per la negativa.

La giustizia regia del circondario di Ottajano, condannò Giuseppe Arpaja alla pena di mesi sette di prigionia, all' ammenda, ed alle spese del giudizio come colpevole di recisione di pedagne di castagno nella selva, ed in pregiudizio di D. Orazio Rizzi querelante. L' imputato aveva rinunciato ai termini prescritti dalla legge, ed aveva chiesto di essere esitato in giustizia.

Il condannato nel tempo utile produsse appello, e pria di produrlo, con formale dimanda diretta al regio giudice, chiese di essere ammesso ad un modo di custodia o alla consegna per profittare della disposizione contenuta nell'articolo 386 delle leggi di procedura penale.

Il regio giudice non diede su di ciò provvidenza alcuna.

La gran corte criminale di Napoli dichiarò Giuseppe Arpaja decaduto dal prodotto appello per non essersi sottoposto ad alcun modo di custodia, nè offerta idonea cauzione.

Avverso tale decisione il condannato Arpaja ha prodotto ricorso per annullamento diretto a sostenere, che avendo egli presentata dimanda presso il regio giudice per essere ammesso ad un modo di custodia, era dovere del giudice di pronunziarvi; e quindi irregolarmente la gran corte ha dichiarato nella specie la decadenza dall'appello.

» La Suprema corte ec. Atteso che la sentenza del giudice fu intimata il dì 16 marzo 1826 a Giuseppe Arpaja il quale nel seguente giorno 17 dimandò di essere ammesso ad un modo di custodia con consegna a persona idonea,

e nel giorno 19 produsse formale appello, senza che intanto il giudice avesse pronunziato sul modo di custodia espressamente domandato.

» Atteso che la corte dichiarò la decadenza dall' appello sul motivo di non trovarsi l' appellante sottoposto al modo di custodia ; ed in tal modo calcolò in danno dell' imputato il manifesto errore del giudice ; mentre per la legge di rito penale negli articoli 116, a 122, e 132, l' imputato ha il dovere di dimandare, ma è data al giudice la facoltà di prescrivere il modo di custodia.

» Atteso che non potea perciò la corte dichiarar decaduto dall' appello per mancanza di modo di custodia colui, che nel tempo utile lo avea chiesto al gindice, il quale obbliò di prescriverlo; e quindi è stato evidentemente violato l'articolo 386 in virtù di cui si è la decadenza dall' appello profferita. Annulla ec.

4. *Questione*. Decade dall' appello l' imputato se nel corso del termine ad appellare non offre cauzione, ma si sottopone a mandato? Dalla suprema corte di giustizia al 1 ottobre 1827 si è deciso per la negativa (1).

---

(1) La stessa suprema corte di giustizia a' 11 luglio 1823 nella causa a carico di Aniello Jozzino ammise una giurisprudenza diversa. Ella considerò « che dall' articolo 386 del rito penale è prescritta la decadenza dall' appello contro colui che nel termine datogli ad appellare non si trova sotto un modo qualunque di custodia, o non offre idonea cauzione ; il che vuol dire, che prima del termine si possa l' imputato sottoporre ad un modo di custodia qualunque,

Il regio giudice del circondario di Chieti condannò Paolo e Michele d'Angelo ad un mese di esilio correzionale, come colpevoli il primo di ferita grave scusabile in persona di Giovanni Pagliese, e tutti e due di percosse lievi in persona di Domenico Ricotta.

I condannati nel termine utile produssero appello alla gran corte criminale di Chieti, e contemporaneamente si sottoposero al mandato per la residenza, ma la gran corte considerando, che gl' imputati eransi sottoposti al mandato nel corso del termine ad appellare, nel quale la legge permette solamente di dare cauzione; invocato l' articolo 386 del rito penale, li dichiarò decaduti dall' appello.

Contra tale decisione i suddetti d' Angelo han prodotto ricorso per annullamento diretto a sostenere, che erroneamente la gran corte gli abbia dichiarati decaduti dall' appello.

---

ma nel corso del termine stesso non possa far altro che offrire la cauzione. »

» Considerando, che Jozzino prima del termine datogli ad appellare non si trova sotto alcun modo di custodia, ma vi si sottopose nel corso del termine medesimo, quando cioè non era dalla legge abilitato a far altro, che ad offrire una idonea cauzione; e che quindi dovendosi agli occhi della legge stessa considerare come non avvenuta quella consegna a cui Jozzino si era sottoposto: egli doveva dalla gran corte dichiararsi a norma del citato articolo, decaduto dall' appello. »

La intelligenza dunque del nostro articolo su l' oggetto di cui è parola viene a considerarsi nel suo senso letterale, come la suprema corte ha manifestato colla sua ultima decisione, che riportiamo.

» La corte suprema di giustizia ec. Considerando, che l' articolo 386 del rito penale dichiara decaduto dall' appello quell' imputato, che nel termine datogli ad appellare non si trovi sottoposto ad alcun modo di custodia, nè abbia offerto idonea cauzione.

» Considerando, che da tali espressioni chiaramente si rileva, che nel termine ad appellare possa l' imputato o sottoporsi ad un modo di custodia, o dar cauzione, e che nell' uno, o nell' altro caso il suo appello si rende discutibile.

» Considerando, che nella specie essendosi i condannati sottoposti a mandato nel termine utile ad appellare adempirono al voto della legge, e quindi la gran corte nel dichiararli decaduti dall' appello, perchè si avrebbero dovuti trovar sottoposti al mandato di custodia prima del termine suddetto, diede al citato articolo una erronea interpetrazione, e lo violò apertamente. Annulla ec.

5. *Questione*. La consegna con cauzione cui trovasi l' appellante sottoposto prima della sua condanna, si considera come mezzo di custodia nei termini dell' articolo 386, per far discutere il suo appello? La suprema corte di giustizia a' 26 aprile 1826 decise affermativamente.

La gran corte criminale di Molise dichiarò Samuele Santorelli decaduto dall' appello prodotto avverso la sentenza del giudice regio di Campobasso, colla quale era stato condannato a sette mesi di prigionia, ed alle spese del giudizio per usurpazione di titoli, e funzioni, e per uso pri-

vato della pubblica autorità a danno di Celestina Mucitto.

La gran corte considerò, che l'appellante non si trovava sottoposto ad alcun modo di custodia, nè trovavasi di aver dato idonea cauzione a norma del disposto dall' articolo 386 del rito penale, rigettò l' appello.

Ricorso di Santorelli diretto a sostenere, che la gran corte sia incorsa in errore, giacchè egli si trovava sotto consegna.

» La suprema corte ec. Considerando, che il ricorrente fu dichiarato decaduto dall'appello, perchè non si trovava sottoposto ad alcun modo di custodia, nè avea dato idonea cauzione.

» Considerando, che Santorelli trovavasi già sotto consegna con cauzione, giacchè essendo in arresto fu abilitato, e consegnato a D. Stefano Diodati il quale si rese suo mallevadore, e si obbligò di esibirlo ad ogni ordine della giustizia *sotto pena di ducati cento*, come risulta dal processo; che la gran corte in vece di esaminare tale cauzione, per conoscere se fosse oppur nò idonea, pronunziò la decadenza dall' appello, perchè ritenne che l' imputato non ne avea data alcuna: e che quindi sotto questo rapporto furono espressamente violati gli articoli 116, 386 delle leggi di procedura penale. Annulla ec.

6. *Questione*. Ne' giudizj di asportazione di arma vietata l' imputato può sottoporsi a qualunque altro modo di custodia meno che quello del carcere ? Con circolare de' 4 aprile 1842 si è risoluto il dubbio per la negativa.

» Il condannato in giudizio correzionale che voglia impugnare con appello, o con ricorso per annullamento la condanna, dev'essere o costituirsi in un modo legale di custodia uniformemente al decreto de' 21 giugno 1838. Il modo legale di custodia per l'asportatore di arme vietata che vorrà essere presente al giudizio è il carcere, in vigore del decreto de' 12 settembre 1828. Qualche gran corte criminale, scambiando questo modo di custodia nell'altro di coazione ha dispensato l'asportatore di arme vietata dalla presentazione in carcere. La corte suprema di giustizia annullando la decisione di quella gran corte ne ha fatto giustamente censura, come apertamente inconciliabile colla precisa determinazione del cennato decreto de' 12 settembre 1828.

§. 98. Gli atti de' giudizj correzionali, siasi o no interposto l'appello, saranno sempre fra dieci giorni dal dì della sentenza inviati al procurator generale presso la gran corte criminale » (*art.* 387 *p.p.*). L'oggetto di queste disposizioni è ben chiaramente espresso nella conoscenza che il detto procurator generale deve averne » invigilando per la osservanza delle leggi, ed alla regolare esecuzione de' giudicati » (*art.* 149 *della leg-org. de'* 29 *maggio* 1817). Quindi emerge dall'esame di tali giudizj, che egli » ne' casi in cui le parti non abbiano reclamato, farà rapporto al segretario di stato ministro di grazia, e giustizia de' mancamenti de' giudici per eccesso de' loro poteri, e de' delitti commessi nell' esercizio delle loro funzioni. Il detto segretario di stato, creden-

dolo conveniente, rimetterà nel real nome alla suprema corte di giustizia il rapporto anzidetto, e gli atti che l'accompagnano. La corte suprema annullerà gli atti, se vi sarà luogo (nell' interesse della legge), ed in quanto ai giudici vi provvederà a norma della legge» (*art.*156.*d.L.org.*).

§. 99. L'invio degli enunciati atti circoscritto a dieci giorni dal dì della sentenza appariva non generalmente osservato. Ciò diede motivo a provocare disposizioni superiori contenute nel seguente Sovrano rescritto.

» Veggo non secondate generalmente le premure da me ripetute per l'adempimento di questa determinazione nel quale la giustizia e la economia sono interessate. Nel ritardato invio degli atti sovente l'amministrazione del registro e bollo per condizione peggiorata de' condannati, o per sopravvenienza di Sovrani indulti, non può ricuperar le spese da essa anticipate ne' giudizj correzionali. Non è a lasciarsi inconsiderata questa circostanza, nè porsi fuori la risponsabilità del funzionario oscitante il danno avvenuto per sua negligenza.

» Ho richiamato sull' oggetto l'attenzione di S.M. nel consiglio ordinario di stato del dì 27 dicembre ultimo; e la M.S. veduto il parere della consulta generale del regno ha disposto

» 1. Che fermo a' giudici di circondario il dovere di trasmettere, nel termine di dieci giorni segnati dall' articolo 387 delle leggi di procedura penale, gli atti in giudizj correzionali a' procuratori generali presso le gran corti, sia lor de-

bito, dove in alcun caso raro veramente nol possano, farne motivato rapporto.

» 2. Che i procuratori generali nel richiamare i giudici, ed i cancellieri ad un tale dovere a' termini dell'articolo succitato, e dell'articolo 86 del regolamento di disciplina de' 15 novembre 1828, procedono in caso di ritardo imputabile, a quelle misure di disciplina, che sieno nelle loro facoltà, o ne provochino di maggiori dal ministero di giustizia.

» 3. Che ne'casi di ritardo maggiore all'invio degli atti sino a due mesi dal dì della decisione sieno a'giudici, ed a'cancellieri significate le spese, di che il ricupero sia per quel fatto riuscito impossibile all'amministrazione.

Nel real nome ec. *Sovrano rescritto de'* 11 *gennajo* 1842.

§. 100. In caso di appello la gran corte criminale nel numero di quattro giudici lo giudicherà nel corso, al più lungo, di un mese all'udienza pubblica sul rapporto fatto dal presidente o da uno de' giudici » (*art.* 388. *p.p.*). Le parti vi saranno debitamente citate. Questa citazione debbe essere fatta, a pena di nullità, almeno tre giorni prima della decisione, a persona o a domicilio, oltre un giorno per ogni quindici miglia dalla residenza della gran corte » (*art.*389. *p.p.*). Su questi due articoli 388, e 389 sorse dubbio se la gran corte criminale possa in appello riformare il fatto stabilito in prima istanza dal giudice correzionale senza rinnovare la discussione pubblica. Con Sovrano rescritto de' 26 agosto 1840 fu disposto. » Presi in considera-

zione il senso di questi articoli, ed il vigente sistema di rito penale, che vuole stabilito il fatto, e la sua estimazione su i lumi raccolti in pubblica discussione, S. M. nel consiglio ordinario di Stato de' 14 di questo mese, veduto il parere della consulta generale ha emessa la seguente dichiarazione.

» Nei giudizj correzionali in appello la gran corte criminale ritiene i fatti semplici, e la loro valutazione circa la imputabilità del giudicabile come nella sentenza appellata deciderà in merito sulla processura in prima istanza compilata senza novella pubblica discussione. Ove li fatti semplici, e la loro enunciata valutazione non siano ritenuti in appello dovrà per la decisione in merito rinnovarsi la pubblica discussione. Non è compresa in questa determinazione la definizione del reato, potendo la gran corte variarla senza novella discussione pubblica, quando la trovi in contraddizione coi fatti ritenuti. »

Per intelligenza dei cennati articoli esaminiamo a di più li seguenti casi:

1. *Questione*. Sotto il nome di *parti* che debbono essere citate si considera il solo accusato? No. Prendendo argomento dalla circolare de' 19 luglio 1820, (*Vedi Tomo II.* §. 62) consideriamo anche per parte il suo difensore, quando questi risulta precisamente indicato non solo dagli atti del giudice di circondario, ma egualmente dagli atti di appello.

2. *Questione*. Cui compete l'adempimento della citazione? Ben ragionevolmente si conosce, che

compete a colui dal quale si è prodotto l'appello; di modo che sia che appellante fosse l'imputato, la parte civile, o il pubblico ministero, ciascuno di essi rispettivamente è nell'obbligo di far citare le parti che sono in giudizio; cioè quelli a danno de'quali si deve discutere l'appello. Difatti la parte civile o il pubblico ministero appellante avrà cura di far citare l'imputato, e 'l suo difensore; questi appellante farà citare la parte civile, e 'l pubblico ministero.

3. *Questione*. Se nel giorno designato nella citazione l'appello non può essere discusso, è di dritto una citazione novella? Non s' incontra dubbio per l'affermativa. Noi però, secondo il costume di talune gran corti criminali, crediamo poter distinguere; o il giorno viene designato colla continuazione o no; nel primo caso pare, che non si debba ripetere la citazione; poichè la discussione può essere trattata nei giorni seguenti; nel secondo caso conviene citarsi nuovamente le parti, onde l' appello sia discusso in altro giorno designato.

§. 101. Stabilito il giorno della discussione dell'appello coll' avviso alle parti, risulta che » se l' imputato è in arresto, può domandare di essere condotto innanzi alla gran corte per esservi inteso; e la gran corte può anche ordinarlo di ufizio. Può esservi anche rappresentato da un patrocinatore » (*art.* 390. *p. p.*): ciò importa che l'appello viene a discutersi senza l' obbligo di sentirsi l'accusato e 'l suo difensore, quando essi non si presentano per essere intesi. L' atto della sola citazione è necessario, onde prevenirli se voglia-

no o no avvalersi dei loro diritti in sostenere i motivi di appello che hanno prodotto (1): infatti questo atto deve adempirsi a pena di nullità.

§. 102. Sono intanto determinate talune regole da tenersi presenti dalla gran corte nei giudizj di appello. Esse riguardano i diversi casi, che reclamano un'analoga deliberazione.

Prima regola. Se la gran corte per giudicare l'appello non creda sufficiente la istruzione che

---

(1) » Gli art. 390 e 391 delle leggi di p. p. veggono il caso, che l'imputato correzionale sia in arresto, e stabiliscono come indispensabile la di lui presenza sol quando debba ripetersi nel giudizio di appello la discussione dei fatti.

» Gl'imputati sottoposti ad altro modo di custodia, o che abbia offerta cauzione, essendo al pari dei detenuti considerati legalmente presenti in giudizio sono anch'essi compresi in tale disposizione.

» Non è in alcun luogo delle leggi di p. p. ordinato il contrario. Anzi la necessità di presentarsi l'appellante di persona nella gran corte risulta esclusivamente dall'art. 386, che nel fissare i motivi pei quali si decade dall'appello non vi annovera la mancanza di questa presentazione, quanto dall'art. 389, delle leggi medesime, che ordinano di citarsi l'appellante di persona o al domicilio.

» Non si può in contrario trarre ragione dall'art. 333 delle anzidette leggi, che restringe la facoltà dell'imputato di farsi rappresentare da un difensore nel solo caso di delitti, che non portano a pena di prigionia; giacchè tale art. si riferisce ai giudizj correzionali in prima istanza, non a quelli di appello.

» Risulta dunque, che ne' giudizj correzionali in appello l'imputato sottoposto ad un modo legale di custodia o che abbia data idonea cauzione potrà farsi rappresentare nella gran corte da un patrocinatore speciale. *Circolare de' 6 marzo 1824.*

l' è stata trasmessa, può ripetere la pubblica discussione. In questo caso se l' imputato è in arresto deve intervenire nella discussione a pena di nullità; e le altre regole delle pubbliche discussioni correzionali saranno tutte osservate» (*art.* 391 *p. p.*).

1. *Questione*. La gran corte per profferire il *costa* o *non costa* nei giudizj di appello ha bisogno di ripetere la pubblica discussione? Affermativamente decise la suprema corte di giustizia a' 20 gennajo 1823.

Il giudice del circondario di Trani condannò Saverio Massese per contrabbando a venti giorni di prigionia. Appello del condannato. La gran corte criminale di Trani senza pubblica discussione profferì *non costa*.

Ricorso dell' amministrazione de' dazj indiretti nella qualità di parte civile.

» La corte suprema ec. Considerando, che sebbene l'articolo 391 del rito penale lasci all'arbitrio delle gran corti criminali il ripetere in grado di appello la pubblica discussione; pure questa facoltà si cangia in necessità allorchè si voglia distruggere la convinzione del primo giudice. Ciò avviene perchè nel sistema degli attuali giudizj penali la risoluzione delle quistioni di fatto colle formole del *costa* o del *non costa* dev' essere sempre preceduta dalla pubblica discussione delle pruove; unica, e sola fonte da cui il magistrato può attingere la sua convinzione sulla reità dell'accusato, o rimanere sulla medesima in dubbio.

» Considerando perciò che la gran corte cri-

minale di Trani violò tutto il sistema degli attuali giudizj penali, e precisamente il mentovato articolo 391, quando senza nuova pubblica discussione, pronunziando il *non costa* distrusse la convinzione del primo giudice, che in seguito di discussione pubblica aveva profferito il *costa*. Annulla.

2. *Questione*. La gran corte criminale procedendo in linea di appello può stabilire dei fatti nuovi, e convincersi di un delitto non compreso nella sentenza appellata? Negativamente decise la suprema corte di giustizia a' 16 febbrajo 1818.

Nella causa di Antonio, e Vincenzo Martinelli il regio giudice condannò il primo a sei mesi di prigionia per accusa di asportazione di arma, e di ribellione, e condannò il secondo ad un mese di prigionia per sola ribellione.

La gran corte criminale di Napoli senza nuova discussione riformò la sentenza. Ritenendo la sola espressione dell' arma vietata a carico di Vincenzo Martinelli lo condannò a tre mesi di prigionia. Ricorso del condannato.

» La suprema corte ec. Atteso che il regio giudice con sentenza dietro dibattimento dichiarò Antonio Martinelli colpevole di asportazione di arma, e di ribellione, e come tale lo condannò a sei mesi di prigionia: dichiarò poi Vincenzo Martinelli colpevole soltanto di ribellione, e come tale lo condannò ad un mese di prigionia.

» Atteso che la gran corte criminale di Napoli senza dibattimento novello, ma riportandosi al fatto stesso consacrato dal giudice nella

sua sentenza, mentre escluse il delitto di ribellione a carico di entrambi gl' imputati, incluse poi il solo carico dell' asportazione dell' arma vietata a carico di Vincenzo, e non di Antonio, contraddicendo così il fatto stabilito dal giudice regio nella sua sentenza che ella disse di adottare, e condannò il detto Vincenzo a tre mesi di prigionia.

» Atteso che la gran corte criminale conducendosi in cotal modo manifestò una contrarietà ostativa nel fatto, ed una convinzione tratta non dalla sentenza del giudice correzionale, nè dal dibattimento, violando in tal guisa tutto il procedimento penale. Annulla ec.

3. *Questione*. È autorizzata la gran corte di rispettare la convinzione del giudice regio non discutendo i motivi di appello, che presentano violazioni di legge? A 22 agosto 1827 la suprema corte di giustizia decise per la negativa.

Il giudice regio di Venosa condannò D. Mauro Basile alla pena di mesi sei di esilio correzionale, come colpevole di percosse lievi in persona di Rosa Maria d'Argenzio.

Appello per li seguenti motivi.

1.° Perchè nella pubblica discussione si era data lettura dell'ingenere, senzacchè fosse stato enunciato nell' atto di citazione: oltre di che l'ingenere era mancante della firma del cancelliere, ed in conseguenza si era contravvenuto all' articolo 11 delle leggi di procedura penale.

2.° Che la pubblica discussione non venne terminata nel corso di un giorno, ma dopo tre udien-

ze si decise; nè nell' apertura del dibattimento nei giorni sussecutivi si diede lettura del verbale antecedentemente fatto.

3.° Che nell' atto di citazione si annotò per testimonia Rosa Savanio, e nella discussione poi s' intese Domenica Mele.

4.° Che si erano intese nel dibattimento Giovanni Lavino, Maria Battista Grieco, ed Anna Maria Grieco perchè necessarj, mentrecchè la necessità non appariva da alcun testimonio.

» La gran corte criminale di Basilicata dopo di aver dichiarata idonea la cauzione, considerò nel merito, che i motivi di appello non reggevano perchè il 1, 2, e 4, attaccavano il criterio morale del primo giudice, dal quale non poteva rivenirsi, ed il terzo non sussisteva in dritto, mentre non era vietato di sentirsi nella pubblica discussione i testimoni risultanti nel corso della discussione medesima, rigettò l' appello.

Ricorso per annullamento, dicendosi, che nel termine fissato dalla legge, furono prodotti i motivi di appello, e che questi sono stati rigettati, malgrado, che apparissero dal processo verbale della pubblica discussione tenuta innanzi al giudice regio di Venosa.

» La corte suprema di giustizia ec. Considerando, che la gran corte di Basilicata nel rigettare l' appello considerò nella sua decisione, che il 1, 2, e 4 motivo di detto appello attaccavano il criterio morale del giudice regio sul quale non poteva rivenirsi.

» Considerando, che tal ragionamento è ma-

nifestamente erroneo, mentre la sola suprema corte non può guardare, nè censurare la convinzione dei giudici del fatto a' termini dell'articolo 292 del rito penale, ma la gran corte criminale in grado di appello può ben rinvenire su la convinzione del giudice regio; tanto vero, che l' articolo 391 del rito medesimo le accorda la facoltà di ripetere innanzi a se la pubblica discussione. Annulla ec. (1).

4. *Questione*. Se la gran corte rinnovando la pubblica discussione trova dei testimoni sottoposti a giudizio per falsa testimonianza, riceverà i loro detti sentendoli anche come testimoni? La suprema corte di giustizia decise per la negativa a' 18 agosto 1828.

D. Mariano Pirrone fu querelato presso il giudicato regio del Quartiere Vicaria di percosse lievi in persona di Gennaro De Chiara.

Tradotto il Pirrone a dibattimento i testimoni contestarono le offese. Venne all' incontro udito a discarico Filippo Tata, che Pirrone medesimo disse essere un suo giovine con salario, e questi dichiarò di non esser vere le dette offese. Avvertito costui che tre testimonj contesti lo smentivano, restò fermo nel suo detto. Quindi il giudice convincendosi della pruova generica, e spe-

(1) Uniforme giurisprudenza professò la suprema corte di giustizia con decisione de' 18 luglio 1832 nella causa di Sabatino, e Pasquale Agostilio profferita in grado di appello dalla gran corte criminale di Teramo.

Vedi nel §.97 la decisione riportata, e la circolare de' 18 febbrajo 1826.

cifica su la colpabilità del suddetto Pirrone, lo condannò a due mesi di esilio correzionale, al ristoro dei danni, ed interessi, e spese, e coerentemente alle conclusioni del pubblico ministero, ordinò di mettersi il Tata sotto giudizio per falsa testimonianza in causa correzionale. Appello.

La gran corte criminale di Napoli volle ripetere la pubblica discussione; volle anche udire il testimone Tata, che tornò a sostenere la prima sua dichiarazione, mentre tutti gli altri testimoni tornarono a contestare le offese inferite al De Chiara: indi dichiarando che costava di non essere colpevole, ordinò di mettersi Pirrone in libertà.

De Chiara si è provveduto di ricorso per annullamento. Fu questo dichiarato irrecettibile perchè prodotto dalla parte civile.

Per quanto poi riguarda l' annullamento chiesto dal pubblico ministero nell' interesse della legge.

» La corte suprema ec. Considerando, che il giudice regio fondando la sua convinzione sulla pruova generica, sù detti dell'offeso, e sulle deposizioni di tre testimoni a carico presenti al fatto, dichiarò colpevole il Pirrone, e lo condannò; e sottopose a giudizio il testimone Filippo Tata risultato dal dibattimento imputabile di falsa testimonianza con giuramento in causa correzionale.

» Considerando, che prodottosi appello dal condannato Pirrone, ed ordinatosi dalla gran

corte un secondo dibattimento, fu citato di uffizio per testimone anche il Tata sottoposto a giudizio di falso, e come tale fu inteso.

» Considerando, che la gran corte sebbene con maggioranza di voti senza curar l' ingenere, e i detti dell' offeso, e de'tre testimoni a carico, che non soffrirono alterazione, e prestando tutta la fede soltanto al detto testimone Tata, che trovavasi sottoposto a giudizio di falso, si convinse della innocenza del Pirrone, e dichiarò di non esser colpevole.

» Considerando, che la ragione della credenza negata, e dell'accordata credenza non altra si fu se non l' essere i tre testimoni giovani dell' offeso De Chiara; senz'avvertire, che anche il Pirrone avea dichiarato di essere il testimone Tata suo giovine con salario.

» Considerando, che la convinzione della corte è unicamente fondata sopra di una testimonianza non riconosciuta tale, pendente il giudizio di falso su di essa aperto, e sopra di una contraddizione ostativa:

» Considerando, che se la convinzione de'giudici sul fatto non è per legge sottomessa alla censura della corte suprema, ne sono però esaminati gli elementi, ed il sillogismo, quando incontrano l' evidente ostacolo della legge stessa, e della ragione.

» Considerando, che non è nei poteri dell' autorità giudiziaria cangiar l' imputato in testimone pria di depurarlo dalla imputazione, e pria di restituirgli la integrità del carattere; al-

trimenti si farebbe prestare un giuramento vietato dagli articoli 96, e 238, e s' inutilizzerebbero gli articoli 265, 279, e 369, della procedura penale, lo che importa abuso del proprio potere. Annulla ec.

Seconda regola. Se la sentenza è riformata perchè il fatto non è da alcuna legge riputato reato, la gran corte assolverà l' imputato, e delibererà, se vi ha luogo, sopra i suoi danni ed interessi » (*art.* 392. *p. p.*).

1. *Questione.* Non riputarsi reato il fatto, importa che non lo sia in effetto, oppure che non lo sia per mancanza di pruova? La soluzione concorre pel primo avviso. Il carattere della imputabilità in un fatto qualunque non apparisce in altro modo, che mettendo il fatto stesso in rapporto colla ipotesi della legge: conseguentemente quando veruna idea di convenienza non si ottiene tra ameudue questi dati; vale a dire quando il caso della legge su la dedotta imputabilità non si ravvisa identicamente nell' azione commessa, il fatto non si reputa reato.

2. *Questione.* Se il fatto sia in se stesso un reato, ma per l'indole delle pruove non presentando alcuna imputabilità in persona del condannato, esclude ogni applicazione di pena, può dar luogo alla di costui assoluzione? L'affermativa è di dritto. Ma è di mestieri osservare, che la condanna profferita dal giudice, abbenchè risulti da una erronea convinzione, non può essere annullata che da altra convinzione più solidamente stabilita. Quindi la gran corte per mezzo di no-

vello dibattimento renderà ad esame le pruove riunite nel processo scritto, e così valutandole nella loro qualità passerà a decidere sul fatto discusso a favore, o contro l' imputato.

3. *Questione.* La gran corte può assolvere l' imputato, se il fatto quantunque presenti un reato, non dia luogo a pena o per la rinunzia alla istanza privata, o perchè abolito? Non vi è alcun dubbio per l' affermativa. Ciascuna di queste particolarità somministra in se stessa bastante ragione per annullare una condanna che si è profferita su di un'azione colpevole già estinta.

4. *Questione.* Deliberandosi dalla gran corte sopra i danni, ed interessi a favore dell'imputato assoluto, può ella disporre che si apra il giudizio di calunnia contro l' accusatore? L' affermativa è nell' articolo 279. (*Vedi Tomo III.* §. 68.) Ma in questo caso trattandosi di azione privata sempre è di ragione, che la istanza si promova dallo stesso assoluto, come quello che direttamente ha riportato una offesa nella persona.

Terza regola. Se la sentenza è riformata perchè il fatto non presenta che una contravvenzione di polizia, la gran corte pronunzierà inappellabilmente la pena, e del pari delibererà, se vi ha luogo, su' danni ed interessi» (*art.* 393. *p.p.*).

1. *Questione.* Questa regola è da osservarsi egualmente se la gran corte trova nel delitto circostanze attenuanti del dolo per discendere, in virtù dell' articolo 468 delle leggi penali, alle pene di polizia? Non è a dubitarsene. L' esame

del fatto se può presentare nel delitto una contravvenzione, può benanche presentare una scusa che favorisca l'accusato. Quindi la minorazione della pena viene ad essere pronunziata di dritto anche inappellabilmente. Conviene però osservare, che tale scusa per essere ritenuta in grado di appello fa mestieri che risulti ancora discussa dal primo giudice; altrimenti un elemento qualunque, che ne sorga dagli atti obbliga la gran corte a ripetere la pubblica discussione per farla valere.

2. *Questione.* È inappellabile la decisione della gran corte che trovando nel fatto una contravvenzione di polizia, per l'articolo 246 delle leggi penali pronunzia un grado di più della pena stabilita? Noi lo crediamo. La circostanza che richiama un aumento di pena se non cambia la contravvenzione in delitto, offre però un chiaro motivo da non negare all' accusato un beneficio da impugnare la sua condanna. La stessa pena esasperata pare, che debba serbargliene il dritto. In questa ipotesi però rientra nella facoltà del pubblico ministero il reclamo per interesse della legge.

3. *Questione.* La pena che la gran corte pronunzia inappellabilmente può essere impugnata con ricorso dal pubblico ministero? Rispondiamo per l'affermativa colle regole generali; se l'esame del fatto ha dato luogo alla quistione di dritto, e questa si è esaminata nell' interesse della parte (*Vedi Tomo III.* §. 126). Fuori di questo caso la pena si ha per pronunziata inappellabilmente.

Quarta regola. Se la sentenza è riformata perchè la imputazione contiene un misfatto, la gran corte spedirà, se vi ha luogo, il mandato di arresto, e proseguirà il giudizio secondo le regole de' procedimenti criminali » (*art.* 394. *p.p.*).

1. *Questione.* Il mandato di arresto che si spedisce dalla gran corte dipenderà dagli argomenti, che indicano a potersi liquidare il misfatto, o dagli argomenti che lo dimostrano? Noi crediamo, che debba prevalere questo secondo avviso. Prendiam ragione dall'articolo 114.(*Vedi Tomo I.* §. 213). Ivi espressamente vien detto, che debbono esservi *indizj sufficienti* per l' arresto dell' imputato. Ogn' indicazione di reità che possa dunque desumersi dubbiamente non è al certo valevole di abilitare la gran corte a riformare la sentenza del regio giudice in modo da spedire il mandato di arresto. D' altronde ogni altro indizio che potrà dar motivo a regolare istruzione servirà per iniziarla.

2. *Questione.* Il prosieguo del giudizio deve incominciare dall' ultimo stato in cui si trova il processo correzionale? No : Dopo l' arresto dell' imputato eseguito sul mandato della gran corte si apre un nuovo procedimento analogo al misfatto, che si deve giudicare. Principalmente l'imputato sarà interrogato su la nuova imputazione: indi dagli argomenti del misfatto si prenderà norma per l' esame testimoniale, e per stabilire l' atto di accusa : finalmente saranno impartiti i termini per le difese, e per l' eccezione de' testimoni.

3. *Questione*. Se in seguito della pubblica discussione pel misfatto la gran corte pronunzia costare della non imputabilità dell' accusato, può confermarsi a di costui carico la condanna pel delitto? Non troviamo solida, e giusta la ragione per l' affermativa. L' esame della sentenza emessa dal regio giudice, allorchè si è promosso per mezzo dell' appello, se offre in risultamento svanito il delitto, gli elementi pel misfatto che ne rileva la gran corte danno luogo ad altro procedimento. Or sarebbe ben assurdo il rianimare una condanna, che rinvenuta non corrispondente ai fatti discussi, ed alla convinzione del giudice, ha cancellata la imputazione su di cui venne profferita. Sarà forse a considerarsi la legge dispotica in modo da condannare chi assoluto pel delitto è risultato pel misfatto innocente?

Quinta regola. Se la sentenza è riformata per nullità di rito o per cattiva applicazione di legge, la gran corte criminale delibererà sul merito » (*art.* 395. *p. p.*)

1. *Questione*. Rilevata una nullità di rito nel giudizio, sarà questa indicata deliberandosi sul merito, oppure verrà emendata con altro dibattimento? Siamo di quest' ultimo avviso pei seguenti motivi: 1. perchè qualunque sia la nullità commessa, sempre attacca la parte del procedimento in cui si rinviene: 2. perchè si ha per mal fondata una decisione su delle basi non legali. Sarebbe infatti non propria la norma d'indicare la nullità di rito confermando il giudizio cui questa si rinviene; come sarebbe inconseguen-

te giudicare in linea di appello, ed annullare una sentenza appellata non dichiarando nullo quell' atto su di cui la sentenza stessa è fondata. Un nuovo dibattimento adunque metterà in regola il giudizio, con emendarsi la nullità cui si è incorso dal giudice correzionale, allorchè si vuole deliberare sul merito.

2. *Questione*. Riformandosi la sentenza per erronea applicazione di legge, rimangono interi quei fatti, che hanno stabilita la convinzione del giudice? Vi è motivo a distinguere: o la legge applicata non corrisponde alla definizione del delitto, o non corrisponde alle pruove che si sono discusse: nel primo caso i fatti rimangono interi, se quella legge ch' è più analoga alla denominazione del delitto risulta su di essi precisamente stabilita: nel secondo caso quei fatti sono rigettati, se per la loro qualità non possono servire di base all' altra legge che si deve applicare. Quando adunque esistono elementi necessarj a garantire la legge corrispondente al delitto, bastano essi per sostenerne l' applicazione; altrimenti un dibattimento novello metterà la gran corte a meglio stabilire la sua convinzione su de' fatti più dilingentemente discussi.

3. *Questione*. Rigettato l' appello, può riformarsi la sentenza appellata per erronea applicazione di pena? È tanto chiara la negativa in se stessa che sarebbe ozioso il discendere a particolare discussione: tuttavolta presentiamo su la specie una decisione della corte suprema de' 20 giugno 1828.

Il giudice regio di Avellino condannò Pellegrino de Cesare a sette mesi di prigionia come reo di ferita pericolosa di vita per gli accidenti.

Il condannato nè appellò a quella gran corte criminale. Questa rigettò l'appello; e riformando nell' atto stesso la impugnata sentenza per erronea applicazion di pena, condannò l'imputato a 25 mesi di prigionia. Ricorso del condannato.

» La corte suprema di giustizia ec. Considerando, che Pellegrino de Cesare fu condannato dal giudice regio di Avellino al secondo grado di prigionia per sette mesi, come colpevole di ferita pericolosa di vita per gli accidenti.

» Considerando, che questa sentenza, dal pubblico ministero accettata, fu con appello impugnata dal solo condannato.

» Considerando, che la gran corte criminale discutendo l'appello, lo rigettò con uniformità di voti; e quindi, mentr' era la sua giurisdizione cessata, con maggioranza di voti sulle analoghe conclusioni del pubblico ministero riformando la sentenza stessa già confermata col rigetto dell' appello, per erronea applicazion di pena, aumentò la pena medesima, condannando de Cesare a 25 mesi di prigionia.

» Considerando, che la gran corte in così pronunziare (astrazion fatta dall' ostativa contraddizione della contemporanea conferma e riforma della condanna) partì dal principio, che la penale prescrizione legislativa dal secondo al terzo grado importa la necessità di esaurirsi il secondo grado e toccarsi il terzo, e non una latitudine di applicarsi o il secondo, o il terzo.

» Considerando, che la indicata espressione della legge è stata sinora costantemente interpetrata per *latitudine* e non per *necessità*; poichè altrimenti la legge avrebbe precisato esclusivamente il terzo grado senz' aver bisogno per indicarlo di dire *secondo a terzo*.

» Considerando, che a prescindere dalla contraddizione ostativa, e dalla erroneità dell'adottato principio, non potea la gran corte, pronunziando senza nuovo dibattimento sull'appello solo del condannato, aumentar la pena dal ministero pubblico accettata, senza scuotere le basi fondamentali delle giurisdizioni. Nè giova l' aver il pubblico ministero presso la gran corte chiesto l' aumento di pena; poichè allora si riconoscerebbe una facoltà di appellare oltre i fatali. Annulla ec.

4. *Questione*. La gran corte criminale se rinviene non elevata dal giudice di circondario la questione su la scusa a favore dell' imputato è nell' obbligo di discuterla? A pena di nullità è richiesto l' esame della scusa (*art.* 283 *p. p.*). Quando il primo giudice ne presenta gli elementi, e quindi omette di valutarla nella sentenza di condanna, la gran corte è nell' obbligo di ritenerla nella riforma della sentenza. In questi termini la corte suprema decise a' 14 aprile 1827 (*Vedi Tomo III.* §. 68. *Quarta regola 5 Quest.*)

§. 103. Il primo grado di giurisdizione che si sperimenta col dritto di appellare non da' termine al giudizio. » Avverso la decisione di appello compete il ricorso per annullamento nella

suprema corte di giustizia. Le regole relative alle persone che possono ricorrere, al tempo in cui è aperto l'adito al ricorso, ed al modo di discuterlo nelle cause criminali sono comuni anche alle cause correzionali » (*art.* 396. *p. p.*). Rientrano queste disposizioni nella massima generale che » avverso le decisioni delle gran corti criminali non compete altro rimedio, che il solo ricorso nella corte suprema di giustizia » (*art.* 85. *Leg. org. de' 29 maggio* 1817). Tutto ciò che abbiam detto nel §. 96, e seguenti del Tomo III. si rende adunque comune nei giudizj correzionali.

§. 104. Forma però una eccezione al sistema dei ricorsi per annullamento il condannato correzionalmente che vuole avvalersene. La legge gliene accorda il beneficio, ma con una condizione particolare. Ella ricerca una garantia della sua persona, non perchè possa dubitare su la qualità che spiega in attaccare un giudicato, ma perchè dimostri di quanta efficacia è il suo gravame sostenuto sino a prezzo della sua libertà. Difatti » il ricorso del condannato sarà dichiarato irrecettibile, quante volte egli non si trovi sottoposto ad uno de' modi di custodia, o non abbia dato idonea cauzione » (*art.* 397. *p.p.*) (1).

(1) Il decreto de' 6 giugno 1842 dispone inoltre che la cauzione prestata per la discussione dell'appello si ritiene ancora per quella del ricorso.

Art. 1. La cauzione del condannato sarà prestata congiuntamente per l'appello e pel ricorso per annullamento, che possa competere nelle sentenze de' primi giudici

Le disposizioni su l'oggetto sono riunite nel Tomo I. §. 216 a 219. Per l'asportatore dell'arme vietata vedi la 6 *Questione* nel §. 92.

§. 105. I motivi di annullamento da dedursi nel ricorso possono esser quelli enunciati nei giudizj per misfatto, ma sotto ben diverso rapporto: possono esser quelli che dedotti, non fossero stati nella discussione dell'appello emendati; dappoichè » nella corte suprema di giustizia non possono presentarsi che le nullità incorse nel giudizio di appello. Le nullità avvenute innanzi al giudice di circondario non possono esservi proposte, se non quando prodotte innanzi alla gran corte criminale, questa non le abbia riparate » (*art.* 398. *p. p.*). Tutto ciò dimostra che la legge non riconosce altri motivi che i soli elevati in appello, ma lasciati non discussi, o erroneamente rigettati. Gli altri ancorchè riconosciuti valevoli in dritto, si hanno col giudizio di appello coverti col silenzio.

---

negli affari correzionali, talchè il fidejussore si consideri obbligato per l'un gravame e per l'altro.

Art. 2. La discussione della cauzione o di altro modo di custodia de' prevenuti sarà fatta dalla gran corte criminale intese le parti, ed a preferenza di ogni altro affare: la deliberazione della gran corte che ammette la cauzione sarà certificata dal cancelliere della gran corte medesima a piè del ricorso per annullamento, quando siavi il caso di giusto gravame.

Art. 3. La decisione profferita intorno alla cauzione potrà essere anche impugnata con ricorso alla corte suprema di giustizia, che procederà sullo stesso colle regole di sua istituzione al pari che in altri ricorsi per annullamento.

CAPITOLO III.

Del contrabbando, e delle contravvenzioni alle leggi de' dazj indiretti.

§. 106. Nella classe dei delitti dichiarati di competenza del giudice di circondario, vengono ancora dalle nostre leggi di procedura penale compresi il contrabbando, e la contravvenzione alle leggi de' dazj indiretti (§. 21). La frode che si commette non meno per evitare il dazio su le merci cui è imposto, che per fabbricare generi di privativa, è nella specie. Le diverse leggi emanate a tal uopo ne fanno precisamente conoscere la distinzione.

§. 107. Principalmente li generi doganali per dirsi cadere in contrabbando conviene che siano sorpresi in quei punti pei quali si cerca frodare il dazio cui sono essi soggetti. A tal uopo la legge de' 19 giugno 1826 divide le dogane del littorale de' nostri dominj di qua e di là dal faro in tre classi: 1. d'importazione, esportazione e cabotaggio: 2. di cabotaggio e di esportazione: 3. di cabotaggio, e di esportazione de' soli generi esenti dai dazj doganali di estrazione (*art.* 1. *d. l.*): sono perciò denominati i comuni rispettivi appartenenti a ciascuna classe (*art.* 2. 3. e 4. *d. l.*). Divide ancora la dogana della frontiera di terra in due classi, 1. d'importazione non limitata; 2. d'importazione limitata de' generi su i quali il dazio non dovrà eccedere li ducati dodeci (*art.* 5. *d. l.*) e ad ogni classe

ne sono stabiliti li proprj comuni (*art.* 6. e 7. *d. l.*). Quindi ne fissa lo *stradale* per le mercanzie che s' introducono nel regno per la via di mare (*art.* 29. *d. l.*). In conseguenza li generi esteri sorpresi nei tenimenti de' comuni confinanti con lo stato estero in istrade diverse da quelle indicate nell' articolo precedente, e sforniti di bolletta a pagamento verranno arrestati in contrabbando, e sottoposti alle pene stabilite nella presente legge; cioè alle multe (*art.* 30. *d. l.*) (1). Sono eccezionati li tessuti di lana, e seta, che non eccedono i tre palmi, ed i tagli di ogni altra specie di tessuti, che non eccedono una canna (2). Questi generi possono liberamente trasportarsi dai venditori che circolano per le città, borghi, villaggi ancorchè sforniti di bollo (*art.* 188. *d. l.*). Egualmente sono eccezionati i tagli de' tessuti di qualunque specie comprati dai particolari per proprio uso. (*art.* 189. *d. l.*). Tanti mezzi fraudolenti che attaccano direttamente gl' interessi dello Stato sono adunque dimostrati da se stessi in quel genere ed in quella merce, cui è stabilito un dazio e da cui vuol trarsene illecito profitto (3).

---

(1) Con decreto del 1 luglio 1832 fu disposto.

Art. 1. Il contrabbando semplice di mercanzie estere immesse nelle frontiere del regno sarà punito come contrabbando di generi di privativa.

(2) Il decreto de' 13 aprile 1835 permette il trasporto senza bollo di tagli di fettucce estere che non eccedono palmi dodici. I contravventori sono soggetti alle pene delle leggi in vigore.

(3) Con decreto de' 18 giugno 1842 viene prescritto il

§. 108. In secondo luogo su diversi generi di privativa con rispettivi decreti si sono emesse corrispondenti sanzioni. Tali sono 1. il decreto de'5 aprile 1819 rende di real privativa la fab-

---

metodo da seguirsi sul dubbio del dazio dovuto dagl'immittenti.

Art. 1. Sorgendo quistioni sulla quantità del dazio dovuto pe' generi immessi nelle varie dogane del regno, gli immittenti dovranno sempre pagarne il maggiore dazio. Essi però potranno ritirare i generi per metterli in vendita, se il vogliano, con lasciarne una semplice mostra o campione presso la dogana; nella intelligenza che la scelta della mostra o campione debba esser fatta a volontà degli agenti doganali, e non già degl'immittenti. Laddove in esito del giudizio l' amministrazione de' dazj indiretti rimanga succumbente non sarà ad altra tenuta che a restituire la differenza in più riscossa, o con questa l'interesse che vi corrisponde, alla ragione del sei per cento all'anno calcolabile per rata di giorni, dal dì del pagamento del dazio sino a quello della effettiva restituzione.

Art. 2. Se le mercanzie arrestate non saranno colla sentenza diffinitiva dichiarate contrabbando, la indennità pretesa da' proprietarj delle mercanzie non potrà essere al di là dell' uno per cento al mese sul valore degli oggetti dal giorno della cattura fino a quello della consegna.

Art. 3. Se le mercanzie saranno state vendute, non sarà conceduto a' detti proprietarj, che il prezzo della vendita, e l' uno per cento enunciato nell' articolo precedente. Nel caso però che il prodotto della vendita fosse del quindici per cento minore della stima, ed un tale ribasso dipendesse evidentemente da deteriorazione sofferta da' generi dopo la loro cattura, i proprietarj avranno dritto di domandare il prezzo della stima, oltre all' uno per cento d'indennità.

Art. 4. Le disposizioni contenute in questo decreto avranno il loro effetto dalla data della sua pubblicazione, sì per le cause in corso, che per quelle che potranno succedere

bricazione del nitro (*art.* 2. *d. L.*) e quella della polvere da sparo (*art.* 14. *d. L.*); conseguentemente sono puniti col primo grado di prigionia chi fabbrica il nitro senza contratto di appalto stipulato coll' amministrazione generale de' dazj indiretti; e chi fabbrica la polvere senza la di lei autorizzazione, incorre in contravvenzione, ed in contrabbando (*art.* 4. *e* 15. *d. L.*) 2. Il decreto de' 25 novembre 1822 vieta la macinazione del sale con molini, e molinelli, permettendosi la vendita alle sole persone autorizzate. I contravventori sono puniti colle pene, e multe prescritte colle leggi di privativa. È ancora colpito dalle stesse pene chi cristallizza il sale comune estratto dalle acque salse, o salate, o dalle salamoje di qualunque specie, in virtù del decreto de' 12 ottobre 1817.

3. Il decreto de' 24 marzo 1824 proibisce la piantaggione, e coltivazione dei tabacchi. La pena de' contravventori è quella della prigionia (1)

4. Il decreto de' 10 luglio 1826 condanna ad una multa, indipendentemente dalle altre pene pei falsatori li detentori de' falsi fogli a contorno, li venditori o fabbricanti di carte da giuoco formate con detti fogli falsi. Di più ritenendosi le carte da giuoco come oggetti di privativa, li contravventori sono soggetti alla prigionia in virtù del decreto de' 3 maggio 1836.

(1) È surta quistione se per trasgressioni semplici degli articoli 33, 34 e 35 della legge de' 19 ottobre 1810 sulla privativa de' tabacchi siavi luogo a prigionia, ed in conseguenza a procedura correzionale.

5. Finalmente il decreto del 1. luglio 1832 dichiara contrabbandi di generi di privativa quelli di marcanzie estere immesse nelle frontiere del regno, per cui sono giudicati nei termini della legge de' 20 dicembre 1826.

» Le trasgressioni in esame portano in vigore di tali articoli alla confiscazione, alla multa, e ad altre pene stabilite dal decreto de' 26 giugno 1810 che prevede specie diverse di contrabbandi, e ritiene la sanzione del decreto de' 13 marzo 1806 Fra le pene diverse dalla confiscazione, e dalla multa, volute espressamente per trasgressioni in materia di tabacci e precisamente ne' decreti de' 13 marzo 1806 e de' 26 gennajo 1810 vi è la prigionia di giorni quindici a tre mesi, salve pene maggiori ne' casi in tali decreti preveduti.

» Non conviene alla parola ed al senso del decreto del 19 ottobre 1816 limitare la repressione de' contrabbandi in materia de' tabacchi alla confiscazione, ed alla multa, giacchè ad esse aggiunte espressamente altre pene, e giacchè non confusi nelle leggi de' dazj indiretti il contrabbando de' generi di privativa de' quali trovandosi riservate esclusivamente al governo la fabbricazione la vendita, e son esse per ogni altro proibite.

» È coordinato a' decreti esposti quello del 12 aprile 1812, che pe' contrabbandi semplici de' generi di privativa, tra' quali è il tabacco, dà l'esercizio dell' azione civile e dell' azione correzionale per l' applicazione delle pene stabilite nel decreto de' 13 marzo 1806.

» Nel consiglio ordinario di stato de' 10 andante Sua Maestà spiegando il senso del decreto de' 19 ottobre 1810 sulla privativa de' tabacchi, ha sovranamente dichiarato, che per le cennate trasgressioni oltre la confiscazione, e la multa è pure applicabile la prigionia sanzionata dal decreto de' 13 marzo 1806. La Maestà Sua ha inoltre confermato quanto sull' oggetto trovasi pure ordinato per mezzo del ministero delle finanze. *Sovrano Rescritto de' 18 marzo 1836.*

§. 109. In ultimo con decreto de' 23 novembre 1829 lungo la frontiera di terra, e di mare del nostro regno fu stabilito uno spazio di territorio, che determinato da un raggio di quattro miglia forma una *seconda linea* da correre in un modo parallelo alla prima. Per questa linea non possono transitare generi esteri (1) se non accompagnati da una carta doganale detta *bolletta di transito*. I contravventori sono colpevoli di contrabbando, e puniti colla multa, e colla confisca uniformemente agli articoli 11. e 32 della legge de' 19 giugno 1826.

§. 110. Emerge da quanto abbiam detto che incorre nel contrabbando, o contravvenzione chiunque sarà trovato in opposizione alle leggi, ed

---

(1) I generi esteri, che nello spazio della *seconda linea* possono circolare, sono Cacao: rotola 4—Caffè di qualunque sorta: rotola 4—Cannella: libbra 1— Garofani, e stipiti di essi: rotola 1—Lana filata bianca, e tinta· rotola 6—Pepe: rotolo 1.—Zucchero in polvere: rotola 6—Zucchero in pane rotola 3.

Dei generi stessi è poi permesso ritenerne le seguenti quantità non solo in città, che nelle case e nei luoghi di campagna.

	in città		in campagna	
Cacao in città . . .	rotola	12. . : .	in campagna rot.	8
Caffè.	rot.	12.	rot.	8
Cannella	lib.	3.	lib.	2
Garofani, e stipiti, di essi	rot.	3.	rot.	2
Lana filata bianca, e tinta	rot.	18.	rot.	12
Pepe	rot.	13.	rot.	2
Zucchero in polvere. .	rot.	18	rot.	12
Zucchero in pane. . .	rot.	9	rot.	6

Notamento annesso nello stesso decreto de' 23 novembre 1829.

ai regolamenti de' dazj indiretti « (*art.* 7. *Leg. de'* 20 *dicembre* 1826); opposizione però relativa al pagamento de' dazj doganali, ed al dritto di privativa su la fabbrica, e la vendita de' generi dichiarato dritto esclusivo dello Stato. Intanto in virtù del decreto de' 3 maggio 1836 (*art* 1.) « le pene correzionali in vigore pei contrabbandi dei generi proibiti sono applicabili ai contrabbandi, ed alle contravvenzioni di tutti i generi di privativa; conseguentemente applicabili ancora ai contrabbandi doganali o siano alle immissioni fraudolenti, e furtive dall' estero. » Tali pene sono già determinate dal sovrano rescritto de' 18 maggio 1836 colla prigionia di giorni quindeci a tre mesi (*Vedi* §. 109. *nota* 2.) (1) ed il procedimento rientra nelle forme ordinarie di rito pel giudizio dei delitti

§. 111. L'amministrazione generale de' dazj indiretti, cui è concessa la facoltà di far osservare i dritti doganali, e di privativa nei generi sopra indicati, vede nelle sue attribuzioni il conoscere la frode che si commette contro le leggi che le riguardano. A tal uopo colla legge de' 20 dicembre 1826 sono dati dei precetti non solo sul modo di sorprendere i contrabbandi, e le contravvenzioni, ma su le azioni ancora da sperimentarsi contro i colpevoli. Il carattere ch'ella spiega in tale circostanza è già quello di parte privata (§. 75); dappoichè sono proprj i dritti

---

(1) Vedi ancora la circolare de' 30 luglio 1828 nella nota 2 al §. seguente su la formola del procedimento.

che sostiene, e proprio il danno che risulta dalla violazione delle sue leggi.

§. 112. Il contrabbando, e la contravvenzione essendo inoltre violazione di leggi particolari possono adunque considerarsi come delitti. La frode che si usa a danno degl' interessi della generale amministrazione, manifesta chiaramente la più decisa volontà in consumarla, e l'utile criminoso, che se ne ritrae. Quindi nei termini della citata legge de' 20 dicembre 1826 tali delitti dan luogo a promuovere due azioni, civile, e correzionale. La prima è diretta per ripetere dai contrabbandieri, e dai contravventori i dazj, le multe, le ammende, le confische, i danni, e gli interessi (1). La seconda è diretta per la loro punizione (2). Amendue però si sperimentano indipendentemente l'una dall'altra; dappoichè sono distinti i casi nei quali l'indole di ciascuna azione viene indicata pel suo esperimento (3). Di-

(1) *Art.* 1. Alla generale amministrazione de' dazj indiretti compete l'azion civile per lo pagamento de' dazj, delle multe, ed ammende, per le confische, per lo ristoro de' danni ed interessi, e per qualunque altro dritto emergente dalle leggi de' dazj indiretti. *L. de' 20 dicembre* 1826.

(2) *Art.* 2. Competerà pure all' amministrazione dei dazj indiretti un'azione correzionale per le pene afflittive di corpo ne' casi espressamente comminati con tali pene dalle leggi de' dazj indiretti. *Id.*

(3) » La legge de' 20 dicembre 1826 ha istituiti i giudici del contenzioso de' dazj indiretti, e nei titoli 4 e 5 ha stabilite le forme pel giudizio delle trasgressioni su tale materia.

» È nato il dubbio se nel caso di trasgressione puni-

fatti si sperimenta l'azion civile in tutti i casi nei quali s' infliggono ammende, multe, e confische per le contravvenzioni, che si commettono nella inosservanza della legge de' 19 giugno 1826, e delle altre leggi, e decreti, che impongono il pagamento di un dazio su i generi, e le mercanzie nel littorale de' nostri dominj di qua, e di la del faro, e nella frontiera di terra (§.107). Queste condanne possono essere transatte non meno nell' atto della compilazione del processo verbale della sorpresa che dopo, secondo le formole, che ne sono indicate (*art.* 85 *a* 89 *L. de'* 20 *dicembre* 1826). Non rinunciandosi in cotal modo al giudizio il procedimento, segue l' ordinario suo corso secondo le norme stabilite dalla enunciata legge.

---

bile colla prigionia il procedimento debba essere regolato dalle forme in tali titoli espresse.

» La risposta negativa è perfettamente analoga alla legge in esame. Delle trasgressioni in materia di dazj indiretti alcune portano unicamente alla confisca, ed all'ammenda, ed altre portano anche alla prigionia. Per le prime si procede in linea civile, e le formole di procedura son quelle designate nei titoli indicati. Per le seconde vi è luogo a procedimento correzionale colle forme, che le leggi di procedura penale hanno stabilite pel giudizio dei delitti in generale, tra quali incontransi le trasgressioni di cui è fatta parola.

» La enunciata legge de' 20 dicembre 1826, che in materia del contenzioso de' dazj indiretti forma una legge speciale lungi dallo stabilire per le trasgressioni su tal materia punibili correzionalmente, alcuna eccezione al rito correzionale dispone coll'art. 3. la osservanza sull' oggetto delle leggi di procedura penale in vigore » *Circol. de'* 30 *luglio* 1828.

In somma per massima generale l'azione civile sarà sperimentata pel contrabbando, e per la contravvenzione ed i rei sono puniti con confische, multe, ammende ec. L'ammenda però pei contrabbandieri poveri viene a commutarsi in prigionia in virtù delle particolari disposizioni contenute negli articoli 78 e 79 detta legge de' 20 dicembre 1826 (1).

D'altronde l'azione penale ha luogo.

1.° Contro chi fabbrica il nitro, e la polvere senza contratto di appalto, soggetto perciò alla confiscazione dei generi, e degli utensili, alla multa di ducati centoventi, ed al primo grado di prigionia (*art.* 4. *e* 15. *Dec. de'5 aprile* 1810).

2.° Contro chi conserva o trasporta senza bolletta polvere, o nitro più del mezzo rotolo, punibile con multa di ducati centoventi, e col primo grado di prigionia (*art.* 44. *d. dec.*).

3.° Contro i colpevoli di contrabbando de' ge-

(1) Se ne conferma la intelligenza colla seguente circolare :

» Il decreto de' 23 dicembre 1822 che prevede il caso del condannato all' ammenda, e sia nella impossibilità di pagarla dispone cangiarsi in questo caso l' ammenda in prigionia di primo grado se essa non ecceda i ducati cento, di secondo grado se vada al di la di questo valore.

» Il caso d' insolvibilità di ammenda per contrabbando è preveduto dalla legge del contenzioso de' dazj indiretti de' 20 dicembre 1826. Questa legge, che avverso il contrabbandiere condannato dà la coazione personale stabilisce cogli articoli 78, e 79 che la sua detenzione non sia oltre i sei mesi, e pone nella facoltà del ministro delle finanze di diminuirne la durata ove lo creda conveniente.

» Non avvertita da tutti i giudici di circondario que-

neri proibiti, e di contrabbando doganale (*Dec. de'* 3 *maggio* 1836). Vedi il §. 112.

§. 113. Tutto ciò è indipendente dalle sanzioni contenute nell'articolo 325 delle leggi penali. Ivi è detto, che » ogni altra violazione di regolamenti di amministrazione pubblica relativi ai prodotti, ed alle manifatture del regno fatti ó per incoraggiarle, o per garentirne le dimensioni, la buona qualità, e la natura della fabbrica, sarà punita col primo grado di confino o esilio correzionale, e coll' ammenda correzionale, se pure ne'regolamenti non sia prescritta altra pena. » Tali disposizioni si riferiscono alle contravvenzioni in materia de' dazj indiretti solamente, quando i regolamenti si riportano alle pene in generale, non espresse con altre particolari sanzioni.

§. 114. Amendue queste azioni hanno il loro rito. La legge de' 20 dicembre 1826 dispone il modo d'istituirne, e regolarne i giudizj. Un procedimento sommario per la soddisfazione delle multe, delle ammende, e de'danni ed interessi è il metodo per promovere l'azione civile: (1)

---

sta variazione si è sovente continuato nella misura dell' enunciato decreto de' 23 dicembre 1822.

» Quindi il bisogno di far cessare l' equivoco impone avversi cura, che all' oggetto si riceva in generale osservanza la legge ad esso posteriore de' 20 dicembre 1826, *Circol. de'* 12 *agosto* 1840.

(1) *Art.* 3. L' azione civile sarà istituita e regolata, a norma della presente legge. L' azione correzionale sarà regolata dalle leggi penali in vigore, con quelle modifica-

le leggi di procedura ne' giudizj penali regolano lo sperimento dell'azione correzionale allorchè questa sarà regolata dalle leggi penali in vigore(1). Emerge da ciò.

1.° Che l'azione civile non è soggetta alla valutazione dei dritti che si sperimentano, uniformemente agli articoli 90, e seguenti della procedura ne' giudizj civili. Il suo valore è indefinito. La sola impronta di contravvenzione alle leggi dei dazj indiretti è il titolo del giudizio, e la materia della competenza pel giudice destinato a procedere.

2.° Che l'azione correzionale regolata dalle leggi di procedura penale non è promossa di officio dal pubblico ministero. La generale amministrazione rappresentata dal direttore generale ha il solo dritto d'intentarla. In di lei nome si esibisce la querela per mezzo del verbale della sorpresa o scoverta de' generi in contravvenzione, e si provoca la punizione de' colpevoli; ed in di lei nome all'incontro rinunciandosi al giudizio, ogni procedimento si estingue, sia l'azione civile, sia correzionale.

§. 115. Oltre la rinunzia, con cui si estinguono queste azioni le seguenti disposizioni della legge de' 20 dicembre 1826 ne stabiliscono altro mezzo. « Pendente il giudizio, e prima della sua

---

zioni prescritte dalla presente legge, e dai particolari decreti de' dazj indiretti in vigore. *L. de' 20 dicembre* 1826.

(1) *Art.* 65. La istruzione de' giudizj correzionali si dovrà fare a norma delle leggi di procedura ne' giudizj penali, come in tutti gli atti di questa natura. *Id.*

finale decisione, potranno i contravventori richiedere che le azioni contro di essi istituite venissero transatte; e potrà l'amministrazione generale accogliere le loro domande, ancorchè la frode, la contravvenzione, o il contrabbando dassero luogo ad un giudizio penale » (*art.* 86). « In seguito di una transazione potrà l'amministrazione anche domandare che cessi il giudizio correzionale. Basterà per far cessare un tale giudizio l'uffizio che il direttore generale de' dazj indiretti passerà al giudice competente, in seguito di una transazione seguita » (*art.* 87). Questa facoltà di transigere definisce adunque precisamente per privata la nostra azione; nè può assumere altro carattere quando versa tra gli oggetti che costituiscono i suoi particolari estremi; cioè tra la materia di contravvenzione, e la esclusiva indipendenza dal reato di ragion pubblica; altrimenti gli effetti della transazione si estenderebbero ancora a tutte le azioni punibili per interesse sociale, e l'amministrazione dei dazj indiretti s'investirebbe dell'autorità del pubblico ministero.

§. 116. Potrebbe elevarsi qualche dubbio su l'articolo 86 da noi riportato che ammette i contravventori a transigere, ancorchè la frode, la contravvenzione, o il contrabbando *dassero luogo ad un giudizio penale*; poichè questo articolo è distinto dall'altro, che parla del *giudizio correzionale*, e così confondendo l'azione di delitto con quella di misfatto, rendere comune la transazione. Ma cessa il dubbio coll'osservare

che il sistema dei giudizj penali divide l'azione pubblica dalla privata; e che il giudizio di cui parliamo essendo di delitto, cioè di azione privata, a questa solo si estende la transazione.

§. 116. Le operazioni de' colpevoli non lasciano inoltre di prevedere dei casi, che potrebbero mettere i giudizj di contravvenzione nello stato da confonderne il procedimento. Un'azione che riunisca insieme l'offesa alle leggi de' dazj indiretti, e l'offesa alle leggi comuni, offre già un oggetto diverso. In promuoversi innanzi ad un medesimo giudice, si risolverebbe per lui ogni problema in linea di procedimento: ma la sua qualità distinta in tante parti quante sono le leggi offese ricerca altro metodo di giudicare. Quindi è stabilito in massima, che non mai il reato commesso insieme col contrabbando, e colla contravvenzione turba il metodo da tenersi nello sperimento di queste azioni. Ciascuna serba la sua ordinaria competenza; (1) talchè il giudice procederà pel reato di cui le leggi comuni lo rendono competente, e 'l giudice de' dazj indiretti procederà su le azioni della contravvenzione doganale (2): e se fia che il reato sia connesso

(1) *Art.* 4. Il reato, che potrà esser commesso in unione del contrabbando, o della contravvenzione, rientrerà nelle disposizioni e nelle competenze delle leggi penali. L'azion civile, che in questi casi compete all'amministrazione, sarà giudicata dal giudice del contenzioso de'dazj indiretti, come si dirà in appresso. *L. de'*20 *dicem.* 1826.

(2) *Art.* 5. In conseguenza dell'articolo precedente il ricevitore redattore del verbale, del quale si parlerà in

col contrabbando, e colla contravvenzione la competenza rimane libera pei giudici rispettivi; per cui il giudice competente pel reato pronuncia su di esso, e lascia al giudice de' dazj indiretti le azioni che sono della di costui conoscenza (1).

Della sorpresa, o scoverta de' contrabbandi, e delle contravvenzioni.

§. 117. Ogn' individuo della forza pubblica; ed ogn' impiegato de' dazj indiretti è autorizzato di sorprendere, e scovrire il contrabbando, e la contravvenzione alle leggi doganali (2). Questa

---

appresso, sarà nell' obbligo di farne immediatamente rapporto all' uffiziale di polizia giudiziaria del circondario locale, nella di cui giurisdizione il reato sia avvenuto, ed il giudice procederà pel solo reato a nome delle leggi penali.

Il ricevitore trasmetterà poi il verbale della contravvenzione al giudice competente degli affari de' dazj indiretti, per procedersi a norma della presente legge. Egli però dovrà nel verbale far menzione del reato commesso. *Id.*

(1) *Art.* 6. Qualora il reato sia talmente connesso al contrabbando, o alla contravvenzione, in guisacchè la pruova dell'uno sia una conseguenza della pruova dell' altro, e viceversa, in questo caso non potendosi scindere le azioni, l' affare sarà rimesso al giudice competente del reato. Questi pronunzierà nei termini della sua competenza, ed astenendosi d' iterloquire sul contrabbando, o contravvenzione invierà l' affare al giudice de' dazj indiretti, che pronunzierà su l' azion civile, o correzionale, che compete all' amministrazione. *L. de'*20 *dicem.* 1826.

(2) *Art.* 8. Saranno autorizzati a sorprendere ed arrestare il contrabbando, ed a scovrire le frodi, e le contravvenzioni alle leggi, ai decreti, ed ai regolamenti dei dazj indiretti, 1. tutti gl' individui della forza pubblica, vale

sorpresa o scoverta è adunque riconosciuta legale per mezzo di coloro ai quali è data la facoltà di eseguirla (*Tomo I.* §. 15). Ma tanta legalità in tali esecutori non compie il voto della legge : altri estremi essenziali vi debbono concorrere, distinti particolarmente in ragione dei generi designati dalle leggi contro le quali si

---

a dire la truppa di linea, la gendarmeria, la forza dei dazj indiretti, gl' incaricati di polizia, ed ogni altra forza riconosciuta dal governo: qualunque altro impiegato de' dazj indiretti. *Leg. de* 20. *dic.* 1826.

Questo articolo è stato dilucidato colla seguente circolare de' 6 giugno 1832.

» Coll' art. 8 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contezioso de' dazj indiretti sono espressi li diversi agenti della forza pubblica, che possono eseguire gli arresti, e le sorprese in materia di contrabbandi.

» Il Ministero delle finanze mi ha partecipato che la regìa della dogana, e dei dazj di consumo è autorizzata col contratto di appalto di mantenere al suo servizio un numero determinato d'individui, che compongono una forza armata di terra, e di mare. Mi ha soggiunto, che quantunque tali individui siano muniti di patente dal direttore generale de' dazj indiretti, e vestano una difesa militare, pure alcuni magistrati non hanno riconosciuta per legale la sorpresa dei contrabbandi, sull' assunto di non costituire i medesimi la forza di cui è parola nell' enunciato art. 8 della legge de' 20 dicembre 1826.

» Tutte le volte, che gl' individui componenti la detta forza armata in servizio della regìa siano muniti di patente del direttore generale de' dazj indiretti, e vestano la divisa militare, sono compresi nella determinazione di quell' articolo, come forza riconosciuta dal governo, ed all' effetto abilitati a scovrire le frodi, non che a sorprendere, ed arrestare i contrabbandi. *Circolare minist. de'* 5 *giugno* 1832.

mettono in commercio, o si fabbricano; e per l'atto immediato dell'assicurazione dei medesimi. Discendiamo a queste particolarità, onde la sorpresa o scoverta eseguita da ogn'individuo della forza pubblica sia esaminata nelle sue parti pria di essere dichiarata legittima. D'altronde la forza, e l'impiegato de' dazj indiretti procedendo in osservanza delle loro leggi, hanno nei loro doveri precetti di lealtà, perchè non facciano dei loro dubbj la certezza di una contravvenzione inesistente.

§. 118. Ciò non è tutto. Una tale sorpresa o scoverta dipende talvolta dalle visite domiciliari. Il rintracciare nelle abitazioni altrui gli oggetti che formano materia di contrabbando e di contravvenzione è proprio degli agenti de' dazj indiretti. Gli articoli 15 e 16, delle leggi di procedura ne' giudizj penali ne presentano le analoghe sanzioni. (*Vedi Tomo I.* §. 21). Ma precetti più determinati su tale procedimento si contengono nella legge de' 20 dicembre 1826. In essa (*art.* 91) sono autorizzati il sindaco, gli officiali della gendarmeria, i funzionarj della polizia di un grado non inferiore a quello d'ispettore, ed ogni altra autorità, ad eseguire le visite domiciliari quando sono informati che nell'abitazione di alcuno esistono generi di contrabbando, e di contravvenzione; ma essi in virtù dell' articolo 93 (*d.L.*) non possono procedere a verun atto senza l'accompagnamento degl' impiegati de' dazj indiretti (1). Si è conosciuto ne-

(1) Nelle visite domiciliari per contrabbandi si richiede

cessario il di costoro intervento, affine di liquidare più accuratamente la invenzione dei generi pei quali si procede alla sorpresa: senza però dedurre, che i medesimi acquistano dalla necessità di questo loro intervento un dritto esclusivo nelle visite domiciliari. Essi quando vogliono da se stessi eseguirle, debbono essere al contrario accompagnati dal giudice di circondario, o dal sindaco, o dall'ispettore, o commessario di polizia (*art.* 94. *d. L.*) L'oggetto s'è di dare alla loro sorpresa, o scoverta tutta l'autorità, è anche di allontanare dall'atto ogn'idea di deferenza in sostenere la violazione dei dritti doganali.

Il tempo poi di queste visite è circoscritto dallo spuntare al tramontare del sole (*art.* 95. *d. L.*).

§. 119. D'altronde l'accortezza, che regolarmente è d'uopo di portare in queste visite domiciliari è disposta in guisa da non trascendere nel libero arbitrio della medesima autorità che vi procede. Un metodo preordinato nel modo della ricerca è congiunto colla cautela di allontanare ogni guasto negli effetti dei privati. Le parti più attente che vengano adoperate danno al disimpegno il carattere de' riguardi che ne sono dovuti. (1) Gli oggetti di dogana che possono inol-

---

sempre l' intervento degl' impiegati de' dazj indiretti, cioè quelli del Reale governo, e non già di quelli della Regia, che niuna operazione possono fare da se soli, ma sempre in concorso de' regj impiegati. *Circol. de'* 9 *maggio* 1835.

(1) *Art.* 96. Nelle visite domiciliari si osserverà la massima decenza. I baulli, le casse, i burò, stipi ec. saranno aperti dagl' interessati della famiglia, e da costoro sa-

tre rinvenirsi nelle abitazioni dei non negozianti soggiacciono ad una regola determinata per essere dichiarati in contrabbando ed in contravvenzione (1). È intanto da osservarsi.

1.° Che nell'intraprendersi la visita in un'abitazione, o in qualunque altro luogo non abitato, è necessario di designarsi il sito, e di procedersi alla descrizione di quanto si esegue e per la ricerca, e per gli oggetti che si possono rinvenire. Ciò risulta dall'obbligo di doversi consegnare nel verbale quanto si opera, e quanto si viene a rilevare da questa operazione.

---

ranno all'ingrosso esposti gli oggetti che vi sono riposti. È espressamente vietato agl'impiegati di eseguirlo colle loro mani, ed il giudice, o sindaco, o altra autorità, che v'interverrà, potrà soltanto incaricare gl'impiegati di eseguire le ricerche colle loro mani, nel solo caso che le persone di famiglia si ricusassero, come pure nelle sole case, e casine disabitate. *L. de'20 dicembre* 1826.

Art. 97. I piccioli scrigni, e piccoli foderi, in dove non vi possono essere che oggetti di poco momento non saranno aperti, ammenocchè la perquisizione cadesse sopra oggetti e lavori preziosi sforniti del bollo di garanzia. *Id.*

(1) *Art.* 98. Nelle visite che saranno eseguite nelle abitazioni de' particolari non negozianti gli oggetti di dogana suscettivi di bollo, e che ne sieno sforniti, ed i generi in qualunque modo in opposizione agli stabilimenti de'dazj indiretti, non saranno riputati in contrabbando, o in contravvenzione, qualora l'ammontare de' dazj su di essi dovuto non ecceda la somma di ducati 20. Eccedendo una tal somma tutti gli oggetti saranno riputati in contrabbando, o in contravvenzione.

Questa regola non sarà applicabile ai generi di privativa, pe'quali saranno esattamente osservate le leggi in vigore. *L. de' 20 dicembre* 1826.

2.° Che oltre le autorità designate all'atto, debbono anche intervenirvi due testimoni. Ciò pare dettato dal fine di dare al procedimento tutta la regolarità che lo rende più legale.

3.° Che si ricerca la presenza del padrone del luogo sotto i rapporti del dovere. Egli risulti o no contravventore, saprà dare le dilucidazioni su la provvenienza di qualche dubbio oggetto che potrà rinvenirsi; quando non voglia considerarsi il suo intervento in qualche modo opportuno per la indicazione dell'abitato cui si crede necessaria la ricerca.

§. 120. Intorno ai luoghi nei quali è mestieri di procedere alle visite domiciliari, possono incontrarsi talvolta o la circostanza del contravventore sorpreso che vi si ricovera, o i riguardi dovuti agli abitanti. Sotto questi riflessi abbiamo particolari disposizioni.

1.° Allorchè rifuggito il contravventore ch' è inseguito col contrabbando nella sua o nell'altrui abitazione si oppone alla forza doganale l'entrarvi, l'ingresso è a lei vietato senza l'intervento del giudice di circondario, o del sindaco, o dell'ispettore o commessario di polizia (1).

---

(1) *Art.* 99. Non sarà compreso nelle regole delle visite domiciliari, il caso della sorpresa di un contravventore, che fugge col contrabbando dalla forza pubblica. In questo caso sarà permesso alla forza pubblica d'inseguirlo fin ne' portoni, ne' cortili, e nelle scale delle case. Appena che il contravventore si sarà chiuso nella casa, non potrà la forza entrarvi, senza l' assistenza di uno de' funzionarj mentovati negli articoli 93 e 94. In questi casi po-

2.° Nei magazzini o abitazioni degl'Inglesi, Francesi, o Spagnuoli nella provincia di Napoli, oltre l'autorizzazione in iscritto del direttore generale, o del prefetto di polizia vi si ricerca l'assistenza di un impiegato superiore de'dazj indiretti, e quella di un agente di polizia destinato dal prefetto. Nel soggetto caso opiniamo benanche di comprendere quei magazzini, e quelle abitazioni in cui gl'Inglesi, Francesi, o Spagnuoli coabitino coi nazionali. Quando la visita deve versare su gli effetti ad essi esclusivamente appartenenti, s'intendono per proprj i luoghi ove questi effetti sono conservati (1). Fuori la pro-

---

tranno alcuni dei capienti rimanere di guardia innanzi alla porta, ed altri inviteranno l'autorità per accedere ed eseguire la visita domiciliare, facendosi di tutto menzione nel verbale. *L. de' 20 dicem.* 1826.

(1) *Art.* 100. In conformità delle Sovrane prescrizioni che sono in vigore niuna visita, o perquisizione nei magazzini o abitazioni degl'Inglesi, Francesi, o Spagnuoli per oggetti relativi alle leggi, decreti, e regolamenti dei dazj indiretti, potrà eseguirsi nella provincia di Napoli, senza una speciale autorizzazione da rilasciarsi in iscritto o dal direttore generale dei dazj indiretti, o dal prefetto di polizia, secondo i casi, cioè se la polizia è la prima ad essere avvertita della esistenza di una contravvenzione ne' magazzini o nelle abitazioni anzidette, in questo caso il prefetto autorizzerà con un ordine in iscritto un'ispettore o altro agente di polizia graduato di sua fiducia ad eseguire la visita, e nell' istesso tempo ne darà prevenzione al direttore generale dei dazj indiretti, affinchè, per la regolarità della operazione, faccia assistere l'agente della polizia da un impiegato superiore de' dazj indiretti, con un ordine parimente in iscritto. Ove poi la notizia della contravvenzione sia alla intelligenza del direttor ge-

vincia di Napoli saranno date le medesime disposizioni dai rispettivi direttori de' dazj indiretti di accordo cogl' intendenti, allorchè deve procedersi alla visita in persona degl' indicati individui stranieri, quantunque siano essi di passaggio, e non permanenti (1).

3.° Nei magazzini, o abitazioni di qualunque altro nella capitale le visite saranno eseguite egualmente coll' assistenza di un ispettore o controloro autorizzato dal direttore generale, e di un agente di polizia destinato dal prefetto (1).

Premesso tutto ciò aggiungiamo alle precedenti osservazioni le questioni seguenti.

---

nerale, in tal caso questi dovrà autorizzare o un ispettore o un controloro ad eseguire la visita con l' assistenza di quell' agente di polizia che verrà designato dal prefetto, dietro le corrispondenti prevenzioni che gli passerà il direttor generale. *L. de'* 20 *dicem.* 1826.

(1) *Art.* 101. Fuori la provincia di Napoli tale facoltà di disporre la visita ne' magazzini, ed abitazioni de' Francesi, Inglesi, e Spagnuoli è limitata ai rispettivi direttori de' dazj indiretti di accordo coll' Intendenti, serbandosi l' istesso metodo di sopra prescritto pel prefetto, e pel direttor generale, da eseguirsi però colla intervenzione del giudice di circondario, o di chi ne fa le veci nelle provincie, potendo l' intendente lasciare l' autorizzazione in iscritto o all' agente di polizia, o da altra autorità che meglio stimerà di prescegliere. *Id.*

(1) *Art.* 102. Le visite, le perquisizioni per generi di privativa ne' magazzini, ed abitazioni di chicchesia nella capitale non potranno eseguirsi che a norma, e colle formalità prescritte per quelle delle abitazioni, e magazzini dell' Inglesi, Francesi, e Spagnuoli nella provincia di Napoli, *L. de'* 20 *dicem.* 1826.

1. *Questioni.* G'impiegati de' dazj indiretti che s'introducono nel domicilio altrui senzà le formalità disposte dalla legge, si rendono colpevoli di atto arbitrario? L'articolo 233 delle leggi penali precisamente decide l'affermativa. Quando è loro interdetta la visita domiciliare senza l'intervento del giudice di circondario, o del sindaco, o dell'ispettore, o commessario di polizia, è ben di ragione che il loro procedimento si consideri come l'opera dell' arbitrio piuttosto che l'opera di una legittima autorità.

2. *Questione.* Se la visita s'intraprende appena il sole è tramontato, il padrone dell'abitazione vi si può opporre legittimamente? Non è a dubitarsene. L'articolo 95 della stessa legge de'20 dicembre 1826 determina il tempo della esecuzione: il contravvenirsi giustifica le opposizioni di chi ne reclama la osservanza.

3. *Questione.* Ha luogo la visita in casa di un ambasciatore e delle persone del suo accompagnamento? Vedi Tomo I. §. 119. 2. Quest. nota 1.

Sul metodo di eseguirsi la visita domiciliare crediamo che si debba osservare esattamente l'articolo 72 delle leggi di procedura ne' giudizj penali. Non altrimenti potrebbe serbarsi un ordine nella ricerca, e nell'attestazione dei risultamenti. (*Vedi Tomo I.* §. 118).

§. 121. Procedendosi intanto legalmente alla scoverta, ed alla sorpresa di cui parliamo, i generi saranno assicurati, e consegnati ad un ricevitore il più vicino, ed i contravventori non possono essere arrestati se non quando sieno per

incorrere a pena afflittiva per l'azione correzionale, o abbiano commesso un reato qualunque (1).

§. 122. L'arresto, nel caso di un reato comune staccato dal contrabbando, e dalla contravvenzione, si rende legittimo per mezzo della forza doganale nel solo momento della flagranza. A tal uopo ella è nell'obbligo di assicurarne il fatto generico. Con un verbale corrispondente nuncierà l'avvenimento, riportando le circostanze che ne sono relative così intorno alla esistenza del danno permanente, che intorno alla indicazione del suo autore. Farà parola egualmente della sorpresa cui ha proceduto, come una particolarità necessaria per dimostrare la di lei conoscenza del reato, e'l motivo dell'arresto da lei eseguito.

§. 123. La difficoltà che la forza doganale potrà incontrare in condurre il contrabbando nella

---

(1) *Art.* 9. Allorchè sarà arrestato un contrabbando, o scoverta una frode, o contravvenzione, le mercanzie, ed i mezzi di trasporto, qualora trattasi di generi doganali, saranno tradotti nella officina doganale la più vicina, e se trattasi di genere di privativa nel più vicino fondaco. Nel caso poi che le officine doganali fossero molto distanti, i generi sorpresi ancorchè di dogana, saranno tradotti nel fondaco più vicino. Il conduttore sarà invitato ad intervenirci, e potrà assistere a tutte le operazioni, che saranno fatte dal ricevitore della dogana, o del fondaco.

Se però per la natura del contrabbando, o della contravvenzione, vi sia luogo a pena afflittiva per l'azion correzionale, che competesse all'amministrazione, o vi sia concorso un reato qualunque, in questi casi saranno arrestati i contravventori per consegnarsi alle autorità competenti. *L. de'* 20 *dicem.* 1826.

dogana, o nel fondaco più vicino, l'agevolerebbe a prendere qualche misura per la custodia di esso. Ma ogni espediente non potrebbe adattarsi che nel momento; poichè le corre il dovere d'inviare, o condurre i generi colle bollette da cui fossero accompagnati al ricevitore. Il modo di regolare la custodia dei generi sorpresi è determinato particolarmente con analoghe disposizioni (1).

§. 124. Il ricevitore, cui i generi sono consegnati, stenderà processo verbale su quanto viene a lui dichiarato intorno ai generi stessi, ed alla di loro sorpresa. Egli lo stenderà con una precisione, che non lasci dubitare della qualità, e della certezza degli oggetti sorpresi. Principalmente verrà a compilarlo in nome del direttore generale rappresentante l'amministrazione generale. Indi noterà il giorno, mese ed anno in cui lo compila, la sua qualità, e la dogana dove viene compilato. Dichiarerà l'epoca della sorpresa

---

(1) *Art.* 10. Se la forza, che avrà arrestato il contrabbando non potesse condurlo nella più vicina dogana, o fondaco, compilerà un rapporto dettagliato della frode, unendosi le bollette o altre carte rilasciate dalle officine de' dazj indiretti da cui fossero i generi accompagnati, e lo invierà tra le 48 ore colle derrate, e coi mezzi adoperati, al ricevitore. Questi fattane per iscritto la corrispondente ricevuta, dovrà in presenza almeno di due testimoni compilare il processo verbale, di cui si parlerà in appresso, inserendo, o alligando l'anzidetto rapporto. *L. de' 20 dicem.* 1826.

Art. 11. I generi di privativa sorpresi in contrabbando, e tutti i generi sorpresi in contravvenzione puni-

ed i motivi che l'hanno obbligato di eseguirla. Esprimerà partitamente gli oggetti sorpresi, il luogo, e la persona rinvenuta in contravvenzione: indicherà i capienti, e quanto costoro gli riferiscono: in somma egli redigerà un verbale completo nei termini stessi ricercati dalla legge (1).

---

bile colla confisca, rimarranno in custodia del ricevitore fino all' esito finale del giudizio. Gli altri poi sorpresi in frode o in contravvenzione, si restituiranno alla parte, se questa depositasse nella cassa del ricevitore l'ammontare dei dazj, delle ammende, e delle altre somme, al di cui pagamento potrebbe esser condannata, purchè però i generi sorpresi non dovessero servire alla istruzione del processo, nel caso che la frode o la contravvenzione costituisse, si combinasse, o fosse connessa con un misfatto, o un delitto qualunque.

Ne' casi di sopra espressati nè le mercanzie, e nè i depositi saranno restituiti, che dopo tutti gli stadj giudiziarj, non escluso il ricorso per annullamento. *Id.*

Art. 12. Nelle sorprese dei generi in contrabbando, ove i mezzi di trasporto cadano in confisca, o servano per assicurare il pagamento delle ammende, in questo caso le vetture, le carrette, i cavalli, i muli, ed ogni altro mezzo di trasporto, fattone immediatamente l' apprezzo, si consegneranno al conduttore, ove ne depositasse il valore, o dasse idonea cauzione a soddisfazione del ricevitore. In caso diverso si consegneranno ad un terzo, rimanendo a peso del conduttore le spese di custodia, mantenimento ed ogni altro. *Id.*

Art. 13. Sorgendo tra il conduttore e 'l consegnatario disputa sull' ammontare delle spese suddette, sarà deciso dal giudice regio del luogo ove risiede il ricevitore. *Id.*

(1) *Art.* 14. Il ricevitore, nel di cui circondario avverrà la sorpesa, dovrà compilarne processo verbale, fra le 48 ore dalla esibizione dell' oggetto in contravvenzione nella sua officina; indicando.

1. La data della formazione del verbale;

§. 125. Tanta esattezza non rende inoltre l'atto legale. Altre formole sono ricercate in attestazione di quanto si è proceduto, e di quanto viene a dichiararsi. L'interessato, il ricevitore, i capienti, i testimoni debbono apporre le loro rispettive firme nel verbale. Se alcuno si oppone, o non sappia firmare deve farsene parola; specialmente indicandosi il motivo della opposizione questo dev'essere dettagliato, e sottoscritto (1).

2 Il suo nome, cognome, e qualità;

3. I nomi, e cognomi, e qualità dei capienti, e de' testimoni se ve ne fussero;

4. I nomi, e cognomi, la qualità, e la residenza de' conduttori se ve ne fossero.

5. I motivi, il luogo, e la data della sorpresa;

6. Il numero e le marche dei colli, e delle balle, ballette, botti, casse ec., e di tutti gli altri oggetti ritenuti per guarentia de' dritti dell'amministrazione generale;

7. Il luogo in cui le mercanzie o derrate saranno poste in deposito, ed il nome, il cognome, la qualità, e la residenza di colui al quale si apparterranno, se fusse noto, ove non trattasi di sorprese fatte ai conduttori, nel quale caso la mercanzia si riputerà di costoro pertinenza;

8. La offerta fatta al conduttore dei generi in contrabbando, di restituirglisi gli animali, ed ogni altro mezzo di trasporto, previo il deposito del prezzo, o mediante idonea cauzione; e così pure quella della restituzione de' generi sorpresi in frode o in contravvenzione, mercè il deposito di cui è parola nell' articolo 11, e se la cauzione si fosse data, il nome, cognome, e la qualità del fidejussore;

9. La risposta del conduttore, e tutto ciò che lo stesso avrà allegato in sua difesa;

10. Tutte le circostanze sia a carico, sia a discarico;

11. Finalmente le condanne, alle quali la parte è obbligata, citando all' uopo i corrispondenti articoli di legge. *L. de' 20 dicem.* 1826.

(1) *Art.* 15. Il processo verbale sarà firmato dalla parte

§. 126. Son queste tutte le parti, che esclusivamente competono al ricevitore de' dazj indiretti. Ma non perciò sembra vietato all'individuo che non essendo rivestito dal carattere della forza doganale, ma dalla facoltà della legge (§. 108) manifesti il disimpegno da lui eseguito. È ne' suoi doveri, allorchè sorprende, e scovre un contrabbando di stendere un atto distinto sulle circostanze dei fatti che riguardano le operazioni. Specialmente essendo della classe di quelli, ai quali è affidato l'esercizio della polizia giudiziaria nei termini dell' articolo 9 (*p. p.*) (*Vedi Tomo I.* §. 15.) è ben convenevole, che della sua sorpresa ne faccia costare con verbale tutti gli avvenimenti. (*Vedi Tomo I.* §. 24.). Da questo verbale il ricevitore prenderà quindi motivo di esporre le cose a lui dichiarate, e di esprimere in un verbale suo particolare la natura dei generi a lui esibiti, e tutto ciò ch' è relativo ad assicurare la flagranza della sorpresa. Riuniti amendue questi atti compilati avranno l'ordinario loro corso per la istituzione del giudizio.

§. 127. L'ordine dei fatti sviluppati nel momento della sorpresa, e la diversa qualità dei generi da verificarsi in contravvenzione possono

---

interessata, dal ricevitore, dell'impiegato del servizio misto, o attivo, dai capienti, e dai testimoni, se questi fossero necessarj ai termini dell'art. 10. In caso che la parte, i capienti, e i testimoni non sapessero scrivere, o che la prima potendo, si negasse a soscrivere il verbale, ne sarà fatta esatta menzione. *Id.*

talvolta ricercare tanto tempo che il ricevitore sia costretto di avvalersi di più giorni per la compilazione del suo verbale; questa ipotesi l'obbliga di serbare una vigilanza la più accorta con sottoporsi alla osservanza di quelle regole, per le quali giunga a dimostrare il tempo delle sue ricerche, e'l metodo da tenere nel procedimento. In tal guisa, e non altrimenti egli compie diligentemente le sue cure, e garantisce le sue operazioni (1). Quindi i primi suoi passi sono

(1) *Art.* 17. Se la compilazione del processo verbale esigesse lo spazio di più giorni per la lunghezza delle operazioni da eseguirsi, in questo caso, trattandosi di contrabbando, o contravvenzione a bordo di un naviglio, si apporranno i suggelli ai boccaporti, e ad ogni altro luogo di comunicazione; e non trattandosi di naviglio, ma di balle, colli, casse, e simili altrove sorpresi, trasportati alla prossima officina de' dazj indiretti, e di tal mole che fossero necessarj più giorni per le operazioni da eseguirsi, i suggelli saranno applicati ai detti recipienti, nel modo più proprio ad assicurare gl'interessi delle parti. *L. de'* 20 *dicem.* 1826.

Art. 18. Se il capitano, o conduttore non fosse presente, si farà intervenire alla suggellazione il giudice del circondario, o il suo supplente; in difetto di essi il sindaco del comune, o chi ne fa le veci, e finalmente un'impiegato di polizia, ad elezione del ricevitore de' dazj indiretti. *Id.*

Art. 19. Alla fine delle operazioni di ciascun giorno saranno rimessi i suggelli; ed intanto se si tratta di naviglio, ne verran tolte le vele, ed il timone per depositarsi nell'officina dei dazj indiretti, sotto la custodia del ricevitore. *Id.*

Art. 20. I processi verbali delle operazioni di ciascun giorno saranno firmati dal ricevitore, da' capienti, e da due testimoni, che dovranno intervenire alle operazioni

quelli di conoscere, nell' insieme delle diverse circostanze, che gli si presentano, quanto concerne per stabilire la flagranza del contrabbando, e della contravvenzione, così intorno alla ricerca, che alla enumerazione degli oggetti. Indi con dividere il disimpegno porterà il suo procedimento dettagliatamente, e laddove non giunga al termine in un giorno, e con un atto solo, disporrà gli atti susseguenti: ma in ragione di queste operazioni egli farà tanti verbali quanti sono i giorni che impiega per la descrizione, e per la verifica de' generi; distinguendo ogni verbale nel giorno, e nell' ora in cui s' incomincia la ricerca, ed in cui si chiude. D' altronde pria di dar luogo al secondo disimpegno è di mestieri riconoscere lo stato dei suggelli, che si fossero apposti in un luogo, in cui la ricerca non si fosse terminata, ed in questo caso il ricevitore deve farne menzione per assodare la integrità degli oggetti che gli restano a verificare tuttavia. L' attenersi esattamente alla compilazione di questi verbali, è ne' snoi precisi doveri. Qualunque

---

medesime, e saranno firmati, o crocesegnati dal capitano, o conduttore. *Id.*

Art. 21. Nel caso che secondo l' articolo 18 intervenga il giudice di circondario, il supplente, il sindaco, o chi ne fa le veci, o l'agente di polizia, il processo verbale sarà anche sottoscritto da uno de' mentovati funzionarj, che interverrà all' atto. *Id.*

Art. 22. Se il conduttore, o il capitano si ricusasse di firmare, o crocesegnare, ne sarà fatta menzione nel processo verbale. *Id.*

omissione il rende responsabile dei danni, ed interessi verso l'amministrazione generale (1).

§. 128. Il contravventore non rimane intanto sotto la forza del mistero ignorando quanto lo riguarda. Dopo la sorpresa cui cadde, egli è messo nello stato di conoscere la natura della sua imputazione dalla copia del verbale che gli viene rilasciata colla citazione a comparire innanzi al giudice competente (2). Egli rileverà in cotal guisa i suoi carichi; ma nell' atto stesso osserverà i difetti che forse siansi commessi nella indicazione dei generi sorpresi, su la contestazione dei fatti, e su la compilazione dell'atto. Quando ne rinvenga alcuno, si offre la materia alle sue difese.

§. 129. Potrebbe opporsi: due ipotesi sono segnate dal legislatore intorno alla citazione del contravventore: la prima è se la contravvenzione o la frode ecceda la condanna di ducati dieci,

---

(1) *Art.* 23 I ricevitori che o non formeranno i processi verbali delle contravvenzioni, che saran sorprese nei loro rispettivi circondarj, o che ometteranno, nella compilazione di essi, le forme constitutive de' verbali, saranno civilmente responsabili di tutt' i danni, ed interessi verso l'amministrazione generale, oltre alle pene prescritte dalle leggi in caso di dolo o di colpa, ed alle altre, alle quali amministrativamente potranno essere sottoposti. *L. de'* 20 *dicembre* 1826.

(2) *Art.* 24. Allorchè la parte sarà presente alla compilazione del processo verbale, le ne sarà data copia con la citazione, se la contravvenzione o la frode eccederà la condanna di ducati dieci a comparire innanzi al giudice competente tra cinque giorni con la continuazione, oltre

la citazione sarà semplice senza condizione alcuna (*detto articolo* 24); la seconda se non eccede questa somma la citazione conterrà la condizione *qualora il contravventore si opporrà al verbale* (1); vale a dire qualunque difetto che il contravventore rinviene nel procedimento a suo carico, egli non è indotto ad opporlo se la condanna cui và incontro ecceda la somma di ducati dieci. Ma una osservazione così azzardata oltrepassa le vedute salutari della legge. Principalmente negarsi all'accusato i mezzi della difesa è lo stesso che volerlo determinatamente colpevole. In secondo luogo si renderebbe ozioso l'articolo 39 della legge stessa in cui è data la facoltà d'impugnarsi i processi verbali come nulli. Per conciliare intanto la più chiara intelligenza tra le due ipotesi stabilite non sappiamo attenerci ad altra ragione, che vedere nell'ultima ipotesi un mezzo il più benigno con cui si è voluto accordare al contravventore un doppio termine, l'uno per addurre le sue opposizioni, e l'altro per comparire. La tenuità della condanna

---

di tanti altri giorni, per quante venti miglia il fondaco, o l'officina doganale distano dal luogo ove risiede il giudice. *L de'* 20 *dic.* 1826.

(1) *Art.* 26. Laddove la frode, o la contravvenzione non eccederà la condanna di ducati dieci, la citazione a comparire innanzi al giudice competente conterrà la condizione *qualora il contravventore si opporrà al verbale*, e sarà dato doppio termine, uno di cinque giorni a produrre, se voglia, l'opposizione ai termini dell'articolo 37, il secondo di altri cinque giorni a comparire, in caso di opposizione, innanzi al giudice, oltre l'aumento stabilito per le distanze. *Id.*

cui andasse soggetto avrebbe potuto allontanarlo dall' uso di quelle giustificazioni, che fanno la sua difesa.

§. 130. Il proprietario dei generi sorpresi in contravvenzione può non trovarsi presente all'atto, ed alla compilazione del verbale; non perciò gli è negato il beneficio di conoscere la sua imputazione, e di presentare i suoi discarichi. La copia di questo verbale e la citazione a comparire saranno intimate alla persona, o al di lui domicilio ordinario. D'altronde se la intimazione non possa eseguirsi nell'uno, o nell' altro modo sarà fatta al domicilio del sindaco: e nella ipotesi della persona ignota del proprietario, la intimazione sarà fatta egualmente al sindaco del comune in cui la sorpresa è avvenuta indicando chiunque possa esserne l'interessato (1).

---

(1) *Art.* 25. Se la parte non sarà presente, la copia del processo verbale, con la citazione a comparire ai termini dell' articolo precedente, le sarà notificata in persona, o al domicilio di fatto, o di elezione, se ne avrà, nel comune dove esiste l' officina, o il fondaco; e se non ne avrà, la notificazione si farà al sindaco del comune stesso, il quale apporrà il suo *visto* all' originale, e negandosi di vistarla, basterà che in essa si faccia menzione del suo rifiuto. Ove poi la notificazione non avvenisse in persona, o nel domicilio della stessa, ma al domicilio del sindaco, si affiggerà copia del *processo verbale* e della citazione alla porta dell'officina o del fondaco facendosene menzione nell' atto di notificazione.

Nel casocchè il contravventore fosse una persona ignota, la citazione a comparire sarà fatta in termini generali a tutti coloro, che possono essere interessati. *L. de'* 20 *dicembre* 1826.

§. 131. Il verbale viene compilato in triplice spedizione, e se ne manifesta il suo oggetto. Uno rimarrà presso lo stesso ricevitore, come documento di riscontro per l'atto adempito: l'altro sarà rimesso all'amministrazione generale, per la conoscenza dello sperimento de' di lei dritti in giudizio: l'ultimo sarà trasmesso al sindaco (1) per ricevere dai capienti la rettifica con giuramento delle loro dichiarazioni (2). Di questa rettifica ricevuta se ne farà il notamento a piè dello medesimo verbale (3); riportandosi fedel-

(1) *Art.* 27. I processi verbali saranno sempre compilati in triplice spedizione, per ritenersene una dal ricevitore, per trasmettersene un' altra al sindaco del comune della sua residenza, o a chi ne fa le veci, e la terza finalmente all'amministrazione generale per mezzo del direttore. Il processo verbale sarà spedito al sindaco, o a chi ne fa le veci, fra le 24 ore dalla data della chiusura del medesimo.

In Napoli, ed in Palermo invece del sindaco, il detto processo verbale sarà spedito all' eletto del quartiere, in cui è la officina del ricevitore che l' ha compilato, o a chi ne fa le veci. *L. de'* 20 *dicembre* 1826.

(2) *Art.* 28. I capienti dovranno a cura e diligenza del ricevitore, fra i due giorni dal dì della citazione fatt' alla parte ne' modi di sopra indicati, rettificare con giuramento innanzi al sindaco i loro rapporti e le di loro dichiarazioni.

Nel termine de' due giorni non saranno compresi i giorni festivi di doppio precetto.

In Napoli, ed in Palermo la rettificazione avrà luogo innanzi all' eletto del quartiere, o a chi ne fa le veci, a cui giusta l'articolo precedente, fu spedito il processo verbale. *L. de'* 20 *decem.* 1826.

(3) *Art.* 29. Il sindaco o chi ne fa le veci, ed in Napoli, ed in Palermo l' eletto del quartiere, o chi ne fa

mente quanto i capienti saranno per dire, o per aggiungere ai fatti da essi dichiarati.

§. 132. Questa rettifica del verbale è inoltre considerata tanto necessaria, che malgrado ogni altra ragione da cui possa dedursi la esistenza del contrabbando, sempre il procedimento della sorpresa si considera illegale. Desumiamo questi principj dalla decisione della corte di cassazione de' 7 marzo 1811.

Il giudice di pace di Francavilla giudicando nella causa di contrabbando contro i padroni Vito di Tullio, e Francesco Mongelli di Bari pei loro carichi di olio, e sapone, dichiarò 1.° di non costare alcuna contravvenzione per conto de' medesimi: 2.° che non costando dagli atti il valore delle mercanzie arrestate, e non dichiarate contrabbando, e non potendo per conseguenza applicarsi il disposto nell' articolo 246 della legge de' 24 febbraro 1809 sono condannati gl'impiegati della real dogana di Pescara a rinfrancare a' padroni Vito di Tullio, e Francesco Mongelli tutt' i danni enunciati nelle citazioni per loro conto: 3.° che sia estratta copia del presente provvedimento per notificarsi a Vito di Tullio, e Francesco Mongelli in conformità dell' articolo 323. Si dispone finalmente, che il presente processo si rimetta al signor ricevitore della dogana di

---

le veci, farà noto in piedi del processo verbale, che i capienti hanno fatta la debita rettifica. Indi lo restituirà fra 24 ore al ricevitore, il quale fra altre 24 ore lo trasmetterà al giudice competente. *Id.*

Chieti per sollecitare il disbrigo dell'affare e per uniformarsi al disposto degli articoli 241, e 242 della citata legge.

Appello dell'amministrazione generale de' dazj indiretti. Il tribunale di prima istanza di Chieti, pronunziò la seguente sentenza.

1.° Considerando, che dalla bolletta di pagamento esibita da Vito Tullio, e francesco Mongelli apparisce, che ciascuno di essi avea caricato sulle rispettive barche cantaja 155 olio.

2.° Considerando, ch'è permesso agl'impiegati di dogana di visitare, ed arrestare qualunque bastimento, ch'entri o esca da' porti, dalle rade tanto prima che dopo l'esibizione del manifesto, giusta l'articolo 151 della legge su i dazj indiretti:

3.° Che essendo state arrestate le anzidette due barche dagl'uffiziali della dogana di Pescara, i medesimi nel verificare le quantità dell'olio, di cui eran cariche, trovarono, che su quella di Tullio, ascendeva cantaja 67, e sull'altra di Mongelli ascendeva a cantaja 63, e rotola 69; val quanto dire sulle prime cantaja 12 e rotola 41, e sulla seconda 7, e 62 più della quantità dichiarata, e descritta nelle rispettive bollette:

4.° Che sebbene si fossero per parte di Tullio, e Mongelli notati de' difetti commessi dagl'impiegati doganali nel processo verbale, tuttavolta i medesimi non curarono di dedurli nel legittimo tempo avanti il giudice di pace:

5.° Che quantunque dalli suddetti Tullio, e Mongelli fosse stata impugnata la regolarità del

peso eseguito dagl'impiegati della dogana; nondimeno supponendosi di essere avvenuto qualche difetto di forma, in vigore dell'articolo 251 non se ne debb'avere verun conto, giacchè venne supplito coll'accesso del giudice di questo tribunale, dal quale fu verificato il peso di cantaja 130, e rotola 39 nette.

6.° Considerando, che l'olio eccedente in tutte due le barche è maggiore del 10 per 100.

7.° Considerando, che qualora il genere eccedente sarà più del 10 per 100 vien riputato contrabbando in virtù dell'articolo 127 della legge de' 24 febbrajo 1809:

8.° Considerando, che il valore dell'olio in contrabbando in tutto importa ducati 1212 e grana 53, giusta l'apprezzo del perito Pietrangelo de Acetis di consenso eletto dalle parti:

9.° Considerando, che il divisato olio venne dal signor Vincenzo Caffè sottoricevitore della dogana di Pescara consegnato al signor Francesco d'Annunzio dello stesso luogo, procuratore de' detti Tullio, e Mongelli, precedente cauzione, colla quale tanto esso d'Annunzio, che li signori Onofrio di Tullio, e Gio. Battista Sannoner domiciliati nel comune di Chieti, si obbligarono in solido di pagare l'accennato valore di detto genere, qualora fosse dichiarato in contravvenzione.

Il tribunale pronunzia, ch'è stato mal giudicato, e bene appellato. Riformando perciò dichiara il suddetto olio in contrabbando: a qual' effetto ordina, che i suddetti Onofrio di Tullio,

Gio. Battista Sannoner, e Francesco d'Annunzio in solido obbligati, paghino fra otto giorni in beneficio dell'amministrazione de' dazj indiretti, e per essa al signor sottoricevitore Vincenzo Caffè ducati 1212, 53 prezzo dell'olio dichiarato in contravvenzione. Ricorso.

» La corte di cassazione ec. Attentochè i processi verbali de' contrabbandi compilati da' preposti delle dogane fanno pruova sino all' iscrizione in falso, se pur siano rettificati innanzi al giudice di pace da due di coloro, che abbiano catturato il genere.

» Attentocchè non esistendo alcun processo verbale dal giudice di pace disteso, d'onde apparisca di essere seguita la rettifica a' termini del precitato articolo 214, il processo verbale compilato sul voluto contrabbando trovasi nel caso di nullità, e di difetto di forme.

» Attentocchè sebbene a' termini dell' articolo 251 la insufficienza della pruova per nullità, e difetto di forme de' processi verbali possa supplirsi con informazioni uffiziali, ed altre indagini dirette all'assicurazione de' fatti, nondimeno il tribunale civile nulla di ciò ha praticato nel decidere inappellabilmente la causa di Tullio, e Mongelli. » Cassa ec.

§. 133. La rettifica del verbale di cui parliamo, è però valida, e legale quando coloro che la fanno giurano formalmente presso il sindaco, o l'eletto. Il giuramento che ne sarà ricevuto verrà regolato secondo la formola dell' articolo 247 (*p. p.*). (*Vedi Tomo III.* §. 31) o sotto

qualunque altra che assicuri la verità che si dichiara. Questa parte di rito non essendo colpito di nullità, rende inutile ogni qualunque osservazione sul modo come i capienti abbiano giurato nella rettifica delle loro dichiarazioni.

§. 134. Per le merci che non possono condursi nella officina, la custodia sarà regolata in quel modo più sicuro che stimerà il medesimo ricevitore nel di cui circondario avviene la sorpresa. Nel verbale però che all' uopo redige egli indicherà la qualità, e la quantità di queste merci, i motivi pei quali restano esse diversamente custodite, ed i mezzi adoperati per diligentemente conservarle. È nella esattezza delle sue cure il discendere a così preciso dettaglio. Viene in cotal guisa a dare una chiara contestazione a tutte le sue operazioni, senza omettere le ragioni che l' hanno obbligato di adottare un tale procedimento. Adempirà quindi a tutti gli atti convenevoli, osservando quelle formalità stabilite per gli altri verbali di sorpresa in riguardo alla triplice spedizione (§. 133), ed all' invio del verbale compilato (1).

§. 135. Finalmente le merci di dogana, e di consumo disposte a marcirsi, o perdersi manifestano per se stesse che non possono assoggettarsi

---

(1) *Art.* 30. Qualora le merci arrestate o i mezzi di trasporto non potessero condursi alla officina dei dazj indiretti più vicina, il ricevitore della medesima si recherà sopra luogo, e formerà il processo verbale con le formalità prescritte negli articoli precedenti. *L. de'* 20 *dicembre* 1826.

alla dovuta custodia. Esse si esporranno in vendita in seguito di perizia (1), ma senza quelle formalità di rito su la nota de' periti, e della loro scelta. Questi scelti, e destinati dal ricevitore daranno il giudizio in iscritto, quando sappiano scrivere, e munito della loro soscrizione rendono l'atto legale; altrimenti non sapendo scrivere, il ricevitore medesimo nel suo verbale indicherà la circostanza di non aver potuto rinvenire per la perizia altri che quelli illetterati adoperati all'oggetto (2). L'intervento poi del regio giudice locale all'atto della vendita è di dritto. Egli prender deve le cautele necessarie per assicurare l'atto della sorpresa, e lo stato

---

(1) Vedi il Rescritto de' 6 giugno 1829 nel §. 152. nota.

(2) *Art.* 31. Le merci di dogana, e di consumo che rimangono sotto la custodia del ricevitore, nel caso che sieno marciscibili, o deperibili, dietro il sentimento di due periti da destinarsi di officio dal ricevitore, saranno immediatamente vendute. La perizia sarà eseguita senza formalità, ma il giudizio de' periti dovrà essere da essi sottoscritto. La vendita sarà fatta dagl' impiegati coll' intervento del regio giudice locale nella officina dei dazj indiretti, o in altro luogo da destinarsi dal ricevitore, con subaste abbreviate. Il regio giudice non potrà negarsi alla vendita, tanto se è domandata dal ricevitore, quanto se è domandata dalla parte. Qualora il ricevitore si opponga alla domanda di vendita fatta dalla parte, il regio giudice locale pronunzierà senz' alcuna formalità su la controversia inappellabilmente. *L. de'* 20 *dicem.* 1826.

Art. 32. La vendita sarà eseguita dopo l'apprezzo dei periti, e 'l prodotto sarà versato dal ricevitore alla decisione della causa. *Id.*

materiale del reato per l' ingenere di esso (1). A tale oggetto invigilerà perchè il verbale del ricevitore comprenda tutte le circostanze di fatto non solo relative alle merci sorprese, che alla loro qualità da cui è nato il bisogno di procedersi alla loro vendita.

Del valore de' processi verbali.

§. 136. Il verbale rettificato con giuramento fa piena fede in giudizio sino alla iscrizione in falso (2). Esso contiene l'atto della flagranza del delitto, la pruova generica, e specifica di esso, e la formale accusa contro il delinquente. La sua autorità è adunque in queste parti essenziali, che compongono l'atto, quando però resta convalidato dal giuramento di coloro che lo redigono. Un requisito così distinto che gli è attribuito è nondimeno sottoposto a delle opposizioni per parte di colui a danno del quale è compilato. Esso può essere impugnato come nullo, e come falso.

---

(1) *Art.* 33. Se si tratta di merci doganali o di consumo contemplate nell'articolo 31, le quali per essere marciscibili dovranno vendersi, la vendita potrà eseguirsi solamente dopo che il giudice competente avrà prese le cautele necessarie, perchè restasse salva la pruova materiale del reato, e costasse la identità dell' *ingenere. Id.*

(2) *Art.* 34. I processi verbali dell'amministrazione generale dei dazj indiretti, non escluso il rapporto fatto ai termini dell'articolo 10, quando esso è contenuto nel verbale, dopo essere stati rettificati con giuramento, faran piena fede in giudizio al pari di quelli di ogni altro pubblico funzionario, fino alla loro iscrizione in falso, secondocchè in appresso si dirà. *Id.*

1.° Viene impugnato come nullo quando alcuna delle sue formole o sia stata omessa, o non è conformata a quella designata dalla legge (1). Altri motivi non possono dedursi per indebolire la validità di questo atto (2). Ogni opposizione però che si creda opportuna a dedursi nei modi stabiliti, debba essere prodotta dalla parte tra cinque giorni dalla intimazione del verbale. Basta che con atto di usciere se ne dichiari al ricevitore la volontà per dirsi il processo verbale impugnato. I motivi saranno dedotti in giudizio (3).

2.° Viene impugnato come falso, quando se

---

(1) *Art.* 35. I processi verbali anzidetti potranno eziandio essere impugnati come nulli, allorchè nella compilazione di essi si fussero omesse le forme enumerate nell'articolo 14 della presente legge. In questi casi il giudice avrà presente quanto si dispone nell'articolo 55. *L. de' 20 dicem.* 1826.

(2) *Art.* 36. Eccetto i casi espressi ne' due articoli precedenti, è assolutamente vietato alle parti d'impugnare altrimenti i verbali menzionati, ed a' giudici di prenderne conoscenza. *Id.*

(3) *Art.* 37. I processi verbali per frodi non eccedenti il dazio di ducati 10, e per contravvenzioni, che non dassero luogo a condanna maggiore, non sieno prodotte opposizioni dalla parte tra cinque giorni dalla notificazione del verbale, diverranno contro alla medesima, senza la necessità della sentenza, tanti titoli esecutivi, autentici, e non oppugnabili. Perchè ciò non segua, basterà, che la parte prima che spirino i cinque giorni, ove non lo abbia già dichiarato nel ricevere la copia del verbale, o la citazione a comparire, per atto di usciere, intender faccia al ricevitore di volersi opporre al processo verbale, senza esser obbligato a manifestare i motivi della sua opposizione. *L. de' 20. dicem.* 1826.

ne dichiarano gli elementi. Questi desunti dal fatto verseranno 1. su la qualità dei generi, che provenienti da legale, e legittimo acquisto dimostrano dalle loro marche, e dai bolli che sono arbitrariamente dichiarati in contravvenzione: 2. su la non esistenza effettiva dei generi pei quali apparisce redatto il verbale di sorpresa; 3. su le alterazioni e le cassature nelle indicazioni essenziali del verbale ad oggetto di far costare la imputabilità del contravventore, quando non sia tale col fatto (1). Una tale dichiarazione deve farsi in iscritto personalmente; o per mezzo di procuratore speciale nel termine della citazione a comparire; e quindi fra i tre giorni debbono depositarsi nella cancelleria del giudicato ove pende la procedura. I motivi di falso saranno appoggiati dai corrispondenti testimoni, indicandosi di essi il nome, cognome, patria, e domicilio. Tante particolarità sono ricercate dall'ordine dei giudizj di tal natura; e nella nostra ipotesi deb-

(1) *Art.* 38. Colui che si vorrà iscrivere in falso, contro un processo verbale compilato dagli agenti doganali, sarà obbligato di farne la dichiarazione per iscritto personalmente o per mezzo di procuratore specialmente autorizzato con atto fatto innanzi notajo, nel termine della citazione a comparire.

Dovrà egli fra i tre giorni sussecutivi depositare nella cancelleria del giudicato, ove pende la procedura, i motivi di falso, i nomi, e le qualità de' testimoni che vorrà far sentire; e nel caso che il querelante non potrà scrivere o sottoscrivere la dichiarazione, sarà segnata dal giudice e dal cancelliere, il tutto sotto pena di decadenza dalla iscrizione in falso. *L. de' 20. dicem.* 1826.

bono essere esaurite perchè la iscrizione in falso resti discussa, altrimenti si avrà come non prodotta, ed il verbale impugnato sarà considerato valido in se stesso per profferirsi il giudizio (1).

§. 137. Intanto qualunque possono essere i motivi di falsità che siano a dedursi per attaccare il processo verbale, non formano il carico contro l'amministrazione generale, ma contro i di lei individui, che lo hanno redatto. Riteniamo all'uopo i principj della suprema corte di giustizia nella sua decisione de' 12 marzo 1819.

Il Duca di Simmari introdusse giudizio di falso presso la gran corte criminale contro D. Alessandro Malucci, e contro l'amministrazione generale de'dazj indiretti per falsità ch'egli assumeva commesse in un processo verbale. Per parte di Malucci si produsse eccezione di competenza. La gran corte la rigettò. Ricorso di Malucci, e dell' amministrazione.

» La suprema corte ec. Attesocchè l'amministrazione considerata come corpo morale, quale si è ella caratterizzata nel ricorso, non può mai indossare la veste di rea ne' giudizj penali; ma bensì contro alcuno de' di lei individui i giudizj penali possono essere istituiti. Dichiara non esservi luogo a deliberare.

---

(1) *Art.* 39. Allorchè una iscrizione in falso non sarà stata fatta ne' termini e secondo le forme prescritte di sopra, si passerà avanti, e sarà giudicata la pendenza senza tenersi conto di quella, e senza bisogno di altra sentenza, o decisione. *L. de'* 20. *dicem.* 1826.

§. 138. La gran corte criminale della provincia è la sola competente a procedere in questo giudizio di falso. Non appena che la dichiarazione del contravventore è depositata nella cancelleria del giudicato, ove pende la procedura cogli elementi opportuni per sostenerla, il giudice con sua particolare ordinanza deve farne il rinvio ad essa gran corte per mezzo del procuratore generale della medesima.

§. 139. Il procedimento ulteriore da osservarsi è del tutto ordinario. Il presidente della gran corte delega la causa ad un giudice del collegio. Questi chiamerà il contravventore dichiarante presso di se, affinchè rettifichi la sua dichiarazione, ed affinchè inteso in contraddizione cogli autori del verbale impugnato, venga a produrre nuovi lumi, se ne ha su l'accusa. Quindi la pruova del genere sarà regolarmente assodata, se fia che lo stato materiale del verbale ne offra le tracce per le rasure, e le alterazioni che possono formare oggetto dell'accusa (1). Finalmente la istruzione verrà compiuta con sentirsi i testimoni

---

(1) « Le perizie le quali dovranno aver luogo nelle istruzioni per falsità di bolli doganali saranno eseguite nei termini degli art. 454. 455 e 456 delle leggi di procedura nei giudizj penali. *Dec. de'* 17 *luglio* 1833.

In seguito per dilucidazione maggiore si è disposto, che » il modo di perizia ordinato col decreto de' 17 luglio 1838 per la falsità de' bolli doganali, avrà luogo anche nel caso che il bollo doganale per essere stato trasferito da uno in altro tessuto, abbia ricevuto alterazioni. » *Dec. de'* 13. *ottobre* 1834.

dati in nota, e quelli che risultano necessarj da interrogarsi su la specie, e con costituirsi l'accusato.

§. 138. Disposte queste parti essenziali, la causa è nel momento per essere decisa. A tal uopo la pubblicazione dell'atto di accusa, la impartizione dei termini per la ripulsa dei testimoni, e per le difese, e la discussione dell'eccezioni, se ne sono prodotte, saranno eseguite speditamente. La gran corte è dichiarata risponsabile pei danni, ed interessi, se fra un mese non discute l'accusa (1). Quel ritardo in cui sia ella per trovarsi dopo l'invio degli atti è riprendevole abbastanza, trattandosi di un giudizio che riguarda così la lealtà dei funzionarj attaccata di falsità, che gl'interessi della generale amministrazione.

§. 139. La discussione pubblica sarà aperta, e regolata secondo le norme ordinarie (*Tomo III.* §. 16). La gran corte esamina gli elementi della reità a carico dell'accusato, valuta le di costui discolpe, e risolvendo le questioni di fatto, e di dritto profferisce la sua deliberazione. Se trova l'accusa di falso sussistente applicherà la pena corrispondente al misfatto; all'opposto condannerà il querelante alla multa di ducati 150 (2).

(1) *Art.* 40. Se l'accusa di falso sarà proposta ne' termini e nelle forme di sopra prescritte, essa sarà discussa e decisa fra un mese dalla gran corte criminale della provincia, ove risiede il giudice, sotto la più stretta responsabilità della gran corte anzidetta, e sotto pena dei danni ed interessi per qualunque ritardo. *L. de' 20 dicem.* 1826.

(2) *Art.* 41. Ammessa l'accusa di falso e discussa in

Competenza, e procedimento innanzi ai giudici di prima istanza.

§. 140. Il giudizj di contrabbando, e di contravvenzione, staccati dagli altri giudizj comuni, riconoscono altre regole di rito, e soggiacciono ad altro magistrato. Le accuse su le quali deve deliberarsi sono limitate al semplice atto della flagranza, allontanandosi qualunque idea di quasi flagranza, e di tentativo. Quando il verbale della sorpresa diviene titolo autentico, il contrabbando, e la contravvenzione si hanno per esistenti; nè rimane che l'applicazione della pena. La sola contestazione del fatto dichiarato contrario alle leggi doganali è adunque il procedimento di questi giudizj.

§. 141. D'altronde l'esame che riguarda l'autenticità del verbale e la punizione del contravventore è concesso al magistrato esclusivamente destinato per tali giudizj. Nella provincia di Napoli vi sono due giudici di prima istanza, uno dei quali giudica nelle cause di dogana, di navigazione, e de' dazj di consumo, e l'altro nelle cause de' generi di privativa. Due giudici di prima istana sono egualmente destinati uno in Pa-

---

merito dalla gran corte, se risulterà calunniosa, colui, che l'avrà prodotta, sarà soggetto alle pene comminate contro i calunniatori, ed inoltre venendo rigettata, colla stessa decisione il querelante sarà condannato alla multa di ducati 150, da eseguirsi realmente e personalmente. *L. de' 20 dicem.* 1826.

lermo, e l'altro in Messina. Nelle altre provincie di qua dal Faro queste funzioni sono riunite nel regio giudice di ogni distretto ove risiede la dogana di prima classe: e nelle Valli di la dal Faro queste funzioni sono attribuite al regio giudice del capo-luogo del Valle (1). (*Vedi il* §. 22. *nota* 2. *Decreto de'* 28 *gennajo* 1828).

---

(1) *Art.* 42. Nella città di Napoli vi saranno due giudici in prima istanza, esclusivamente destinati per tutte le cause di contrabbando, e di contravvenzione agli stabilimenti de' dazj indiretti: uno di essi giudicherà nelle cause relative agli affari di dogana, di navigazione, e dei dazj di consumo; e l' altro nelle cause de' generi di privativa.

La di loro competenza territoriale si estenderà nella intera provincia di Napoli, eccetto il distretto di Castellammare, ed il giudice competente per le cause de' dazj di consumo estenderà benanche la sua giurisdizione in tutta la estenzione territoriale de' dazj di consumo.

Nella città di Palermo vi sarà un giudice in prima istanza, esclusivamente destinato per tutte le cause di contrabbando, e di contravvenzioni agli stabilimenti de' dazj indiretti, ed estenderà la sua competenza territoriale per lo intero Valle.

Egualmente, e colla stessa competenza territoriale vi sarà un giudice nella città di Messina.

Presso ciascuno de' mentovati giudici di prima istanza di Napoli, Palermo e Messina vi sarà un supplente per rimpiazzarlo ne' casi di vacanza, o d' impedimento. Vi sarà pure un cancelliere, ed un sostituto.

Il grado ed il soldo degli anzidetti giudici sarà lo stesso che quello dei giudici di circondario di prima classe. Ed i cancellieri godranno i dritti di cancelleria de' regj giudicati di circondario.

Nelle altre provincie de' dominj al di qua dal Faro in ogni distretto, non escluso quello di Castellammare, vi sarà un solo giudice competente in prima istanza per tutte

§. 142. Questi giudici in ragione delle funzioni loro affidate sono denominati giudici del contenzioso de' dazj indiretti. I regj giudici de' distretti ne assumono il nome, allorchè debbono pronunziare su la materia; e con questa qualità si mettono in corrispondenza colle autorità dell'amministrazione de' dazj indiretti, e regolano le loro operazioni uniformemente alle leggi dell'amministrazione medesima. Ogni domanda di procedimento per delitto o contravvenzione è ad essi diretta (1). Quindi essi richiedono dal rispettivo ricevitore la trasmissione delle carte, processi verbali, e rapporti, che appartengono alla causa della quale si ricerca la speditezza del giudizio (2).

---

le cause di contrabbando, o di contravvenzione alle leggi de' dazj indiretti.

Il giudice competente in ciascun distretto sarà il regio giudice del circondario del luogo ove risiede la dogana di prima classe, e se nel distretto non vi sono dogane di prima classe, il giudice competente dei dazj indiretti sarà il giudice residente nel capo luogo del distretto.

Nei dominj al di là dal Faro, negli altri Valli, il regio giudice del capo-luogo del Valle sarà il solo giudice competente in prima istanza, ed estenderà per le cause di contrabbando, e di contravvenzione alle leggi de'dazj indiretti la sua giurisdizione nella intiera estenzione del Valle. Soltanto nel Valle di Caltanissetta il giudice competente per le cause de' dazj indiretti sarà il regio giudice del circondario di Terranova. *L. de' 20 dicem.* 1826.

(1) *Art.* 44. Ogni ricorso, o istanza per delitto, o contravvenzione alle leggi dei dazj indiretti sarà presentato al giudice rispettivamente competente nel modo di sopra definitivo *Id.*

(2) *Art.* 45. Il giudice competente. al quale sarà presentato ricorso, potrà chiedere al rispettivo ricevitore la

§. 143. La competenza di questi giudici è lo sperimento delle azioni civile, e correzionale contro coloro che si trovano in contravvenzione alle leggi de' dazj indiretti (§. 143). Queste azioni distinte secondo l'oggetto della materia rispettiva, che le promuovono danno al procedimento quell'ordine che a ciascuna è proprio. In riguardo all'azione civile il verbale della sorpresa non impugnato come falso, o come nullo presenta un titolo esecutivo; in modo che citate le parti in giudizio sarà pronunciato il pagamento della multa, dell'ammenda ec. e quanto sia stato oggetto della citazione in rapporto a riscossione di dritti, e di altro relativo alla contravvenzione (1). In riguardo poi all'azione correzionale il verbale rettificato costituisce l'atto di accusa. Su di esso il contravventore dev' essere giudicato, ed il dibattimento si apre tra costui, e i capienti intorno i fatti stessi che nel detto verbale trovansi dedotti. Ciò per altro è relativo nel solo caso, in cui non vi sia connessione coi reati punibili colle leggi penali, restando allora circoscritta la sua com-

---

trasmissione di tutte le carte e documenti, ch' egli crederà necessarj unitamente ai processi verbali, e rapporti *L. de' 20 dicem.* 1826.

(1) *Art.* 46. I giudici del contenzioso de' dazj indiretti saranno competenti in tutti gli affari civili, che porteranno catture, confische, ed ammende pecuniarie. Saranno competenti nelle cause di rifiuto a pagamento di dritto, di rinitenza a prestar la cauzione, di mancanza di esibizione delle bollette di discarico nel tempo prefisso da quelle a cautela, e per tutte le altre azioni relative a riscossioni di dritti, e contravvenzioni. *Id.*

petenza per gli effetti del giudizio penale, dopo che si è questo esaurito dal giudice del reato comune (1).

§. 144. Intanto il giudice del contenzioso dei dazj indiretti allorchè procede in linea civile, è informato da semplici memorie, che gli presenteranno le parti (*art.* 62. *d. L.* 20. *dic.*). Egli in decidere è limitato nella sola esatta applicazione della legge al fatto consegnato nel processo verbale (*art.* 105. *d. L.*). Le carte che gli sono state rimesse formano adunque l' oggetto del suo esame, e deciderà così contro il presente, che il contumace contravventore (2). La sentenza tre giorni dopo profferita sarà quindi cogli atti rinviata al ricevitore per curarne l' adempimento (3) nella sua esecuzione, non ostante

---

(1) *Art.* 47. In materia di reati, che daranno luogo ad azione correzionale, o criminale derivante dalle leggi comuni, e nel tempo stesso ad azione civile, o correzionale derivante dalle leggi de' dazj indiretti ai termini dell'articolo 2 il giudice sarà competente per quest' ultima, qualora essa non sia connessa colla prima, osservandosi in caso di connessione ciò che è stato disposto nell' articolo 6. *L. de'* 20. *dicem.* 1826.

(2) *Art.* 48. Quando il giudice del contenzioso de' dazj indiretti si riconoscerà competente in un affare, se la parte citata comparisca, egli, dopo aver intese le parti, pronunzierà la sua sentenza senz' alcun elasso di tempo. Se la parte citata non comparisca, il giudice procederà in contumacia alla decisione dopo l'esame delle carte rimessegli. *Id.*

(3) *Art.* 49. Proferita la sentenza, fra tre giorni dalla sua data il giudice la rimetterà, col processo compilato, al ricevitore incaricato di sollecitare il disbrigo dell'affare. *L. de'* 20. *dicem.* 1826.

l'appello che sarà meramente devolutivo (*art.* 71. *d. L.*). La notifica sarà eseguita di persona, o al domicilio del condannato, o al sindaco del di lui comune (§. 120) (1).

§. 145. D'altronde questa sentenza, in virtù dell'articolo 72 della detta legge, porta di dritto l'arresto personale e viene eseguita realmente, e personalmente: anzi se siasi trascurato di ordinarlo, il giudice è obbligato di aggiungerlo a semplice istanza dell'amministrazione senza formalità alcuna. Queste disposizioni sono la necessaria conseguenza dell'autenticità del verbale di sorpresa su di cui è stabilito il giudizio.

§. 146. Il condannato contumace non viene considerato diversamente dal condannato presente.. Egli rimane intero nell'uso de' suoi dritti. Dopo la intimazione della sentenza profferita contro di lui nello spazio di tre giorni è nella facoltà di opporre la sua eccezione sia in linea di competenza, sia nella formola del verbale, sia nel merito. Regolerà egli i motivi colle dimostrazioni di fatto, o di dritto, secondo meglio crederà sostenere le proprie difese. Quindi producendo la sua eccezione nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sua condanna, avrà cura di farla notificare al ricevitore che ne sostiene il giudizio sotto pena di decadenza. Questa notifica conterrà egualmente, sotto pena di nullità, la citazione di comparire al più tardi

(1) *Art.* 50. Le sentenze saranno notificate nei modi prescritti nell'articolo 25. *Id.*

fra otto giorni per la discussione della eccezione prodotta (1).

§. 147. Per frenare intanto l'abuso, che hanno taluni di allontanarsi dal giudizio cui sono chiamati, la contumacia per due volte dichiarata esclude il condannato contumace di essere più inteso in giudizio per sostenere le sue eccezioni, quantunque queste riguardassero gl' interessi di un terzo (2). D'altronde la contumacia cui viene ad incorrere l'opponente fa infligere a costui una multa da sei ducati a trenta: ciò pare non altrimenti disposto, che per punire un oltraggio fatto all'autorità della legge, disprezzandosi quel medesimo beneficio, che si è invocato (3).

§. 148. Intorno alle nullità, che possa indicare il processo verbale, e che possono essere opposte dal contravventore in giudizio, vediamo

---

(1) *Art.* 51. La parte condannata in contumacia potrà opporre la sua eccezione nello spazio di tre giorni, a contare da quello, in cui le sarà stata notificata la sentenza. Nel medesimo spazio di tempo, egli farà notificare la detta eccezione al ricevitore sotto pena di decadenza. *L. de'* 20 *dicem.* 1826.

Art. 52. La notifica dell' eccezione dovrà contenere sommariamente le ragioni della parte. Essa conterrà ancora, sotto pena di nullità, la citazione di comparire al più tardi fra otto giorni, in un' ora determinata per sentire la decisione. *L. de'* 20 *dicem.* 1826.

(2) *Art.* 53. La parte che si lascerà giudicare due volte in contumacia non sarà più ascoltata, ed in nessun caso, e non mai si potranno ammettere l'eccezioni del terzo. *Id.*

(3) *Art.* 54. La parte opponente che si lascerà giudicare in contumacia, sarà condannata ad una multa non minore di ducati sei, nè maggiore di ducati 30. *Id.*

che queste riguardano così la mancanza o dei fatti, o delle formole necessarie per la redazione del verbale di sorpresa, come il difetto nell'atto di citazione. A tale oggetto è data la facoltà al giudice di ordinarne la emendazione o il supplimento prima di decidere in merito; ed i mezzi sono quelli o di rinnovare le formole o di contestare colle pruove testimoniali i fatti, che si sono omessi, o di ripetere l'atto nei termini della legge. Tutto ciò sarà espresso nella ordinanza. Quindi il ricevitore che sostiene il giudizio avrà cura di adempierne le parti. Egli, sia che redíga un secondo verbale per emendare le mancanze del primo, sia che rinnovi la citazione più regolarmente, nell'uno, e nell'altro modo attenderà che questi atti susseguenti contengano la stessa materia degl'atti rispettivi considerati illegali, riformando di essi le sole parti difettose (1). Qualunque però sia in se stessa la nullità, che viene ad emendarsi, rimangono sempre interi gli effetti della sorpresa per la confiscazione degli oggetti (2).

---

(1) *Art.*55. Se nel processo verbale vi fosse corsa qualche nullità, allora i difetti delle forme potranno emendarsi o supplirsi; ed il giudice, pria di decidere in merito, ne ordinerà la emendazione o il supplimento.

Il giudice nel caso di nullità, e di difetto di forma dei processi verbali, ed altri atti, potrà supplire l' insufficienza della pruova con degl' informi officiali, ed altre indagini pel solo accerto de' fatti. *L. de'* 20 *dicem.* 1826.

(2) *Art.* 56. In niun caso di nullità de' processi verbali, qualunque sarà, potrà impedirsi la confiscazione degli oggetti, la circolazione, introduzione o esportazione dei quali sia in qualunque modo proibita. *Id.*

§. 149. Oltre le nullità che dal contravventore possono dedursi, egli in suo discarico è ammesso ad opporre anche la qualità della imputazione che gli vien data. Può sostenere che i generi non sono a considerarsi in frode, in contravvenzione o in contrabbando, oppure che il dazio da lui preteso non ammonti a quel valore che se ne ricerca. Una tale opposizione soggiace ad un esame; ed è concesso al giudice il dritto di deciderla col giudizio dei periti scelti tra i medesimi impiegati delle regie dogane. Per allontanare intanto su di ciò qualunque idea di deferenza verso l'amministrazione generale, opiniamo 1. di eseguirsi questa scelta su di una nota di detti impiegati richiesta dal giudice. I periti eletti procederanno al loro esame, giurando di dare il loro parere sul proprio onore, e coscienza: 2. di concedersi al contravventore la revisione di questa perizia per mezzo però di quei periti scelti dallo stesso giudice (1). In questo

(1) *Art.* 57. Se la parte sostenga che i generi sorpresi non sieno in frode, in contravvenzione o in contrabbando, o contrastasse l'ammontare del dazio preteso, il giudice ove lo creda, potrà ordinare una perizia.

Nondimeno, se l'oggetto della contesa fosse di un valore, che quantunque indeterminato, pure potesse presumersi minore di ducati 10, senza darsi luogo a perizia, il giudice, prese le dilucidazioni che crederà opportune, pronunzierà la sua sentenza.

Le perizie per la ricognizione della specie, e qualità delle merci da servire per la liquidazione dei dazj, saranno sempre eseguite dagl'impiegati delle regie dogane. In questi casi non saran giammai chiamati quegl'impiegati che precedentemente abbiano manifestato il loro sentimento

caso la nomina deve cadere su altri individui estranei alla medesima dogana (1).

Degli appelli.

§. 150. I giudizj civili, e correzionali in materia di contrabbando, e di contravvenzione non sono definitivi, essendo ammessi ad un secondo grado di giurisdizione. Possono essere impugnati con appello, i primi innanzi ai tribunali civili, i secondi innanzi alle gran corti criminali della provincia o valle nella di cui giurisdizione è il giudice che ha profferita la sentenza in prima istanza; e questo gravame è comune pel contravventore condannato, e per l'amministrazione dei dazj indiretti (2). Verserà esso su le parti di rito

---

nella ricoguizione delle materie da essi fatta. *L. de' 20 dicemq.* 1826.

(1) L'articolo 57 della legge de' 20 dicembre 1826 sul contenzioso de' dazj indiretti dispone, che ove si controverta i generi sorpresi siano in frode, in contravvenzione, o in contrabbando può il giudice ordinare una perizia.

» È sorto il dubbio se per tale perizia debbano adoperarsi persone impiegate nelle regie dogane, ovvero estranee all' amministrazione delle medesime.

» Il ministro delle finanze mi ha egli partecipato di avere S. M. cui ha egli rassegnato l'affare, disposto che nell'enunciato caso di controversia se i generi siano in frode, contravvenzione, o contrabbando, e 'l giudice creda di ordinare una perizia ai termini del citato art. 57 della legge de' 20 dicembre 1826, la nomina dei periti debba cadere su persone non impiegate nella regia dogana. *Rescritto de' 6 giugno* 1829.

(2) *Art.* 58. Gli appelli dalle sentenze dei giudici di prima istanza saranno portati innanzi ai tribunali civili

non osservate, (§. 143.) o su la legge violata nel merito, distinto con particolari motivi che lo sostengono. (*Vedi* §. 83, *ad* 85).

§. 151. L'atto di appello nel giudizio civile deve notificarsi alla controparte tra otto giorni dalla sentenza notificata (1). Nel giudizio correzionale deve notificarsi nel termine e secondo le regole delle leggi di procedura nei giudizj penali. (*Vedi* §. 78). Solo crediamo di aggiungere, che i motivi di appello debbono essere prodotti, perchè questo gravame possa essere ammesso, e discusso. Sia di norma la giurisprudenza della nostra corte di cassazione espressa nella decisione de' 3 marzo 1814, che sembra coerente applicarsi al nostro assunto.

Antonio Coppola fu condannato dal giudice di pace del quartiere Avvocata a sei mesi di prigionia, e multa, e Filippo Praitano, e Rachele Ferraro furono condannati a quindici giorni di prigionia, e multa come colpevoli di contrabbando. Appellarono nel termine, ma senza produrre i motivi. Questi furono in seguito prodotti; ma il tribunale di appello li dichiarò inammissibili. Ricorso dei condannati.

---

delle rispettive provincie, e valli. *L. de'* 20 *dicem.* 1826.

(1) *Art.* 59. L'atto di appello sarà fatto notificare dall' appellante alla parte contraria tra gli otto giorni dalla notifica, che gli sarà stata fatta della sentenza. *Id.*

Art. 60. L' atto col quale sarà prodotta l' appellazione dovrà contenere la citazione alla parte di comparire nel termine di otto giorni innanzi al tribunale di appello.

Un tale termine sarà ampliato di un giorno per ogni 20 miglia. *Id.*

» La corte di cassazione ec. Attesocchè l'articolo 6 del decreto de' 26 gennajo 1810 dichiara decaduto il dritto di appellare ne' giudizj correzionali, ove tra cinque giorni non se ne fosse fatta la dichiarazione nella cancelleria del tribunale, e nel tempo stesso non se ne fossero presentati i motivi.

» Attesocchè i ricorrenti, sebbene avessero prodotto l'appello tra i fatali prescritti dalla legge, lo produssero però senza indicarne alcun motivo. Rigetta il ricorso.

§. 152. L' esame di questo appello, sia che versi in materia civile, sia che versi in materia correzionale, esclude ogni interpetrazione delle circostanze che si fossero aggiunte nel verbale oltre il fatto della sorpresa, e della flagranza. Questo solo fatto essendo l' essenziale requisito dei giudizj di contrabbando, e di contravvenzione fa fede in giudizio sino alla iscrizione in falso, in modo che non impugnato il verbale con questo mezzo, tutti gli altri fatti, che li stessi impiegati doganali vi avessero aggiunti non hanno il valore di stabilire la flagranza, e la sorpresa. Il giudicato della nostra corte di cassazione de' 17 marzo 1814 ne rende sviluppati i principj.

La sera del 1 maggio 1813 comparve nell' altura di Manfredonia una barca a vela, che indicava di manovrare con qualche incertezza. Animato il sospetto negl' impiegati doganali, il tenente d'ordine si mosse con una pattuglia verso la direzione della barca, la quale radeva il lido. Percorso il cammino di circa tre miglia, si vide

la barca abbassare le vele, ed indi avvicinarsi alla terra col mezzo de' remi; e si vide una fiaccola dalla finestra di una torre rurale lontana circa settanta passi dal mare. Stava la pattuglia in aguato, e dopo un forte latrato di cani la finestra si chiuse, scomparve il lume, e la barca si allontanò. Dopo circa tre quarti d'ora si riaprì la finestra, vi apparve il barlume di una lampada, e la barca si avvicinò al lido. La pattuglia finse voci di amicizia per assicurare l'equipaggio a calare a terra. Un grido allora di *voga fora* fece allontanare la barca, che scomparve del tutto.

Il tenente pensò in tale circostanza di diligenziare la torre rurale. Egli vi rinvenne 505 tomoli di grano, e 28 cantara di farina. Il custode della torre Matteo Iacoviello confessò appartenersi quei generi al siciliano Gioacchino Deliberti, ed al tranese Giuseppe Pellegrino, dicendo di averli ricevuti a conservare per pochi giorni, mentre dovevano imbarcarsi per Barletta. I generi furono confiscati per ordine dei superiori doganali. Tutto ciò venne espresso in un processo verbale.

Il giudice di pace si dichiarò competente a procedere correzionalmente, e quindi decise l'affare in linea civile, dichiarando con sentenza de' 14 maggio che i generi non erano in contrabbando.

Appello per parte dell'amministrazione. Il tribunale civile si qualificò per tribunale di appello correzionale, ed intanto decise la sola questione civile. Assunse in principio, che il processo ver-

bale doganale doveva in tutte le parti essere creduto sino alla iscrizione in falso. Dai fatti quivi espressi argomentò la frode ed il contrabbando; e con sentenza de' 9 luglio rivocò la sentenza del giudice di pace, ordinò che rimanesse ferma la confiscazione de' grani, e condannò Deliberti all'ammenda. Ricorso di costui per cassazione.

Dedusse principalmente che se i processi verbali doganali hanno il privilegio di essere creduti in giudizio sino alla iscrizione in falso, un tale privilegio riguarda solamente l'atto della sorpresa del genere in contrabbando: ma i segnali della fiaccola, il giudizio che la barca era vota, che questa radeva il lido ec. sono fatti che non riguardano direttamente la sorpresa del genere, ma gli argomenti ed i sospetti del disegno, e della frode: possono adunque essere combattuti da pruove contrarie, ed in conseguenza essere rimessi al libero criterio morale del giudice.

» La corte di cassazione ec. Considerando, che lo stesso tribunale nella sua sentenza ha voluto stabilire una massima troppo erronea, e pericolosa nell'assumere che i processi verbali degl'impiegati doganali distintamente, ed in tutta la loro estensione debbano far fede in giudizio sino alla iscrizione in falso, quando si dà la facoltà ai suddetti impiegati di formare i processi verbali per le contravvenzioni, contrabbandi, e catture, vale a dire riguardo alla sola flagranza, e sorpresa dei generi proibiti; ma non già su di ogni altro racconto o circostanza che i suddetti impiegati volessero aggiungervi oltre la flagranza e la cattura.

» Considerando, che il tribunale, secondo questo erroneo principio, ha tralasciato di discutere la questione, se doveva contrapporre il racconto degl' impiegati doganali aggiunto nel loro processo verbale sugli andamenti della barca, ed il ragirare della fiaccola, colla pruova testimoniale fatta dal prevenuto; cioè che il legno osservato dagl' impiegati era carico di legname, e per conseguenza tutt' altro da quello ch' eglino avevano immaginato. Cassa ec.

§ 153. L' appello in giudizio correzionale pei motivi, e pel modo da discutersi ha inoltre i suoi precetti comuni con quelli della procedura ne' giudizj penali. La gran corte criminale competente a giudicarvi esamina i casi della irrecettibilità, (§. 83) le violazioni di rito (§. 84) e le violazioni delle leggi (§. 85): vede se alcuna di queste ipotesi concorre ad ammettere, o a rigettare questo gravame. Solo l' è imposto obbligo di discuterlo nel termine di dieci giorni dalla data in cui si è prodotto (1).

§. 154. Finalmente le decisioni dei tribunali civili, e delle gran corti criminali sono impugnate con ricorso presso la suprema corte di giustizia. Il termine di produrlo è diverso. Quello per le cause civili è di quaranta giorni dalla data

---

(1) *Art.* 66. Il collegio, innanzi al quale sarà prodotto l' appello di un giudizio reso in forma correzionale, sarà tenuto di pronunziare sopra il rapporto fatto da uno dei giudici nel termine di dieci giorni a contare da quello, nel quale il gravame sarà stato presentato. *L. de'* 20 *dicem.* 1826.

della notifica (1): quello per le cause correzionali rientra nelle disposizioni comuni. (*Vedi Tomo III.* §. 169). Il dritto compete alle parti in giudizio; ma in ragione della materia compete ancora all'amministrazione de' dazj indiretti, quantunque non siasi costituita parte civile in giudizio (2). Questo dritto però non deve oltrepassare quello stesso accordato alle stesse parti civili. È vietato alla detta amministrazione impugnare le decisioni definitive, o di libertà provvisoria. Ne abbiamo la giurisprudenza nella decisione della suprema corte di giustizia de' 13 aprile 1818.

L' amministrazione de' dazj indiretti dedusse nella gran corte criminale di Napoli una querela di falsità di passaporto contro Antonio Longobardi. Dopo alcuni atti la gran corte dichiarò non esservi luogo a procedimento. Ricorso dell' amministrazione.

---

(1) *Art.* 63. Le decisioni de' tribunali civili saranno definitive, e la parte condannata non avrà che il ricorso nella suprema corte di giustizia. *Id.*

Art. 64. Il termine del ricorso nella corte suprema sarà di quaranta giorni a contare dalla notifica della decisione del tribunale. Elasso un tal termine l' azione pel ricorso sarà prescritta, ed il ricorso sarà dichiarato irrecettibile. *Id.*

(2) *Art.* 68. Avverso le decisioni delle gran corti criminali il ricorso per annullamento, che compete per le leggi comuni all' imputato, ed al pubblico ministero, competerà ancora all'amministrazione de' dazj indiretti, abbenchè non figuri come parte civile nel giudizio penale, facendosi su tal particolare eccezione alle dette leggi comuni. *Id.*

» La corte suprema ec. Atteso che in niun caso può la parte civile chiedere l'annullamento di una decisione di abilitazione provvisoria, o di una decisione definitiva di assoluzione, menochè quando la decisione contenga contro di essa delle condanne civili superiori alle domande della parte abilitata, o assoluta.

» Atteso, che la specie presente è compresa nella regola generale, e non già nella eccezione. Dichiara irrecittibile il ricorso.

§. 155. I motivi del ricorso sono del tutto circoscritti nelle violazioni di rito, e di legge. La natura dei giudizj di cui parliamo distinta in ragione delle cause civili, e correzionali, rende ben ristretta la materia in sostegno di questo gravame. Il verbale della sorpresa dei generi in contrabbando, ed in contravvenzione può presentare dei motivi di annullamento innanzi alla suprema corte di giustizia su quei difetti, e quelle nullità medesime che il tribunale civile, e la gran corte criminale in linea di appello non hanno emendato. Ma oltreacciò possono incontrarsi, ed altre nullità commesse nei rispettivi giudizj di appello, specialmente nelle cause correzionali, il di cui rito ammette un ordine diverso di formole da osservarsi sotto pena di nullità (§. 84): in questa ipotesi basta esaminare l'ordine dei rispettivi procedimenti per rivelare se siasi o no serbata tutta la esattezza in eseguirli. Questo esame sarà regolato colle vedute di dritto su la violazione della legge, così in rapporto agli articoli erroneamente invocati, che in rapporto alle

formole, ed al rito. Si perviene in cotal guisa a stabilire dei motivi valevoli per impugnare la decisione con ricorso.

CAPITOLO IV.

Dei delitti forestali.

§. 156. Tra i delitti, e le contravvenzioni pei quali si esercita l'azione penale senza bisogno d'istanza privata, l'articolo 39 delle leggi di procedura ne'giudizj penali comprende quelli, che vengono a violare le leggi o i regolamenti forestali. (*Vedi Tomo I.* §. 48. *n.* 5.). Di queste l'ultima pubblicata, ed in osservanza è la legge de'21 agosto 1826. Riterremo di essa le particolari disposizioni intorno al procedimento; e per definire lo stato della competenza trattandosi di contravvenzioni, esporremo la natura delle pene, che ne sono determinate. Queste sono le ammende considerate 1. come pena principale, 2. come accessoria alla prigionia ed alla detenzione di polizia secondo la misura designata dalle leggi penali.

§. 157. L'ammenda considerata come pena principale è applicata

1.° Contro il proprietario, che coltivasse o facesse coltivare i fondi da ristituirsi saldi o rimboschiti: e contro il sindaco, e gli eletti, e gli amministratori de'corpi morali, e de'stabilimenti pubblici, che non rivelano all'intendente le dissodazioni avvenute (*art.* 103. *d. L.*).

o la mutilazione degli alberi marchiati per la real marina (*art.* 111. *d. L.*)

5.° colla detenzione di polizia contro colui, che senza permesso avrà costruito nei boschi, o alla distanza minore di palmi quattrocento calcare, carbonaje, forni da pece o da mattoni (*art.* 113. *d. L.*)

6.° col mandato in casa contro colui, che avrà fatto cenere ne' boschi (*art.* 114. *d. L.*)

7.° colla prigionia dal primo al secondo grado contro colui che avrà cagionato incendio in un bosco per inavvertenza, imprudenza, o disattenzione, o per aver costruito, quantunque con permesso, ma senza sufficiente cautela carbonaje, calcare, e forni (*art.* 115. *d. L.*)

8.° colla detenzione di polizia contro colui che attacca fuoco alle stoppie prima del 5 agosto, o che non pratica le dovute precauzioni alla prossimità de' boschi (*art.* 117. *d. L.*)

9.° col primo al secondo grado di prigionia contro chiunque senza dritto menerà animali a pascere ne' boschi (*art.* 118. *d. L.*)

10. colla detenzione o mandato in casa non maggiore di sei giorni per l' appropriamento di ghiande, faggiuole, legno secco, o altro prodotto (*art.* 121. *d. L.*).

§. 159. È inoltre da osservarsi, 1.° che l'ammenda di cui facciam parola, se viene stabilita in termini generali rientra nelle disposizioni dell'articolo 30 delle leggi penali (*art.* 9. *d. L.*), cioè non sarà maggiore di ducati cento: 2. che le ammende saranno doppie se il reato sia stato

commesso in tempo di notte, o dagli aggiudicatarj de' tagli, o dai custodi degli animali, o da' fittuarj de' pascoli, o da altre persone che avessero un titolo a stare ne' boschi (*art.* 93. *d. L.*): 3. che i recidivi e i reiteratori di reati relativi ai boschi sono puniti col massimo della pena cui incorrono, ne' termini degli articoli 84, e 85 delle leggi penali: 4. che la recidiva e la reiterazione debbono considerarsi nel loro ristretto senso per le trasgressioni forestali, senza prendere regola, e norma dalle condanne e dai giudizj precedenti per reati comuni: 5. che coloro i quali fossero impotenti a pagare l'ammenda soggiacciono alla prigionia del primo al secondo grado, quando l'ammenda non eccede i ducati cento; e se l'eccede alla prigionia del terzo grado (*art.* 107. *d. L.*).

§. 160. Le pene che abbiamo enunciate definiscono già per delitti quelle particolari trasgressioni, alle quali sono applicate. Questi delitti però possono elevarsi a misfatto. La gravezza delle circostanze cui siano essi congiunti trasforma allora la loro qualità in modo che li sottopone nella punizione a diversa misura. Imperciocchè se tali trasgressioni « sieno accompagnati da violenze pubbliche, incendio, o altre circostanze prevedute dalle leggi penali, la pena in esse prescritta assorbirà ogni altra pena, da non essere però applicata nel minimo del grado. Se poi ne risulta una pena correzionale o di polizia, allora saranno applicate le pene particolarmente stabilite dalla indicata legge a' termini dell' articolo 470 delle

dette leggi penali » (*art.* 89. *d. L.*); vale a dire la pena del misfatto comprende in se stessa per regola generale la pena del delitto, quando amendue sono dovute per azioni imputabili, che formano l'esame di un medesimo giudizio; e se fia che la pena correzionale o di polizia staccandosi dalla materia regolata dalle leggi comuni forma il soggetto di particolare sanzione, questa sarà osservata.

§. 161. Al contrario la stessa legge forestale non attribuisce alla diversa qualità delle sue pene un carattere capace a dichiarare diverso procedimento. « Qualunque sia il minimo dell'ammenda, questa sarà sempre reputata pena correzionale, quando è applicata ai reati relativi a' boschi; e qualunque pena di polizia fosse aggiunta all'ammenda, questi reati saranno sempre della competenza del giudice correzionale » (*art.* 92. *d. L.*).

Della procedura.

§. 162. Il processo verbale compilato su la trasgressione alla legge forestale è il primo atto, pel quale vien promosso il giudizio. La dimostrazione del danno permanente, e della sorpresa del trasgressore è il suo unico oggetto. Quella serie dei fatti cui tutto è fondato il procedimento non viene espressa in carta di bollo, nè soggiace a registro (1). La legge de'30 gennajo 1817 col-

(1) *Art.* 126. I processi verbali pe' reati in materia di boschi saran compilati in carta semplice. Saran registrati

l'articolo 26 n. 7, ed 8, lo considera suscettibile del *visto* per tener luogo di bollo insieme cogli atti, e giudizj che intercedono su di esse. È bastante che il ricevitore il quale ne visterà il foglio, esprima nella sua sommità l'uso cui è destinata. Una tale indicazione è particolarmente necessaria; poichè allontana il dubbio sul modo informe del verbale compilato.

§. 163. Le circostanze ricercate nella compilazione di questo verbale versano principalmente su due dati; 1. che i delinquenti sieno colti nella flagranza (*Tomo I*, §. 54): 2. che sieno costoro arrestati, e condotti innanzi al giudice di circondario, o a chi lo rappresenta nelle funzioni della polizia giudiziaria. È illegale l'aggiungere il caso della quasi flagranza; cioè quando nella esistenza del danno sieno taluni designati colpevoli dagli strumenti stessi adoperati pel reato. Quelle circostanze di avvenimenti, che riunite nella trasgressione, fan dubitare di esserne taluni gli autori, le medesime come segni del reato consumato non possono presentare la materia al verbale della contravvenzione, nè offrire una ragione al loro arresto.

Intorno gli strumenti, che sono serviti di mezzo a delinquere, questi descritti per la loro qualità, e numero, saranno depositati presso lo stesso giudice, o chi lo supplisce (1).

---

gratis, e la carta *vistata per bollo* anche *gratis*. *L.* de' 21 *agosto* 1826.

(1) *Art.* 127. I compilatori de' processi verbali arreste-

§. 164. Allontaniamo nella nostra ipotesi ogni qualunque idea di tentativo. Gli argomenti a sostenerlo sarebbero inopportuni, sì perchè non considerato dalla legge, e sì perchè ogni principio di esecuzione desunto dal fatto del delinquente è già un reato consumato. Infatti sia che alcuno venga sorpreso allorchè incomincia a tagliare, a mutilare, a scorzare, o ad intaccare un albero, già il taglio, la mutilazione, lo scorzamento, e l'intaccamento si è commesso; conseguentemente la contravvenzione si ha per eseguita; poichè tutte queste parti costituiscono un reato di cui fa parola l'articolo 109 della detta legge de' 21 agosto 1826. Nè in questi modi di delinquere la mancanza del soggetto materiale del reato potrebbe inoltre rendere poco esatto il nostro assunto: una tale mancanza non debilita la pruova generica del fatto, quando questo rimanesse contestato dal processo verbale che n'è compilato. L'articolo 128 (*d. L.*) ammette l'assicurazione del soggetto materiale del reato « quando riesca agli agenti forestali di sorprenderla, ed abbiano il mezzo da poterlo trasportare. La mancanza di questo atto non inficia la pruova del reato. »

§. 165. La qualità del danno, e del guasto

---

ranno e condurranno innanzi al giudice di circondario, ed in mancanza o assenza del giudice, innanzi al supplente o al funzionario che nel comune esercita la polizia giudiziaria in vece di essi, i delinquenti colti nella flagranza, depositeranno gli strumenti del reato, come scuri, zappe, falci ed altro. *L. de' 21 agosto* 1826.

commesso in un bosco può bene spesso essere di una importanza per assicurare alla giustizia quello che siasene fraudolentemente ritratto; questo motivo induce gli agenti forestali a procedere alla ricerca nelle abitazioni altrui, ne cortili adjacenti, e nei recinti. Le disposizioni dell'articolo 16 delle leggi di procedura penale (*Tomo I.* §. 21) cui si riporta, corrispondono all'articolo 129 della stessa legge in riguardo all'accompagnamento del commessario o ispettore di polizia ordinaria, o del regio giudice, o del supplente, o di uno degli eletti. Il procedimento per questa visita domiciliare sarà regolato colle norme dell' articolo 72 delle leggi di procedura prnale (*Tomo I.* §. 92) (1).

§. 166. La sorpresa degli animali, che o trasportano oggetti di contravvenzione, o sono rinvenuti in contravvenzione nel pascolo, ricerca una contestazione di fatto permanente. Nel primo caso gli oggetti sorpresi soggiacciono all'esame su la loro identità per stabilire gli elementi generici nel giudizio: nel secondo caso il fatto del pascolo rimane assodato in se stesso per

(1) *Art.* 129. Per rintracciare il soggetto materiale del reato, gli agenti forestali, a norma di quanto è prescritto nell' articolo 16 della parte IV del codice, potranno introdursi nelle case, nelle officine, negli edifizj, ne'cortili adiacenti e nei recinti, purchè sieno accompagnati dal commissario o ispettore di polizia ordinaria, o dal regio giudice o dal suo supplente, o da uno degli eletti. Il processo verba le dovrà esser segnato dal funzionario che avrà assistito all' atto. *L. de'21 agosto* 1826.

mezzo del verbale che indicherà il numero e la qualità degli animali rinvenuti, il luogo della loro sorpresa, ed il danno che abbiano prodotto. In amendue questi casi però il giudice, il supplente o chi esercita la polizia giudiziaria è autorizzato di consegnare gl'indicati animali al proprietario stesso, o ad altro che stimerà opportuno per la loro custodia, sotto l'obbligo di non disporne sin dopo eseguito il giudizio. Possono quindi essere venduti per estinguere l'ammenda, e soddisfare il danno e le spese (1) procedendosi all'apprezzo, ed alle regolari subaste che noi opiniamo doversi eseguire per interesse delle parti.

§. 167. La compilazione de' processi verbali sarà eseguito partitamente su la materia che la riguarda. Verrà regolata con quella distinta precisione che faccia conoscere non solo l'atto della flagranza del reato commesso, ma il luogo, il tempo, i delinquenti, gli oggetti sorpresi, e tutte le altre circostanze che abbiano accompagnato il

(1) *Art.* 130. Gli animali che trasportano oggetti di contravvenzione, e quelli sorpresi in contravvenzione nel pascolo potranno essere consegnati dal giudice, dal supplente, o da chi esercita la polizia giudiziaria, al proprietario, o ad altra persona estranea, fatto l'obbligo di non disporne; se non dopo finito ed eseguito il giudizio.

Quante volte per le ammende, pe' danni e per le spese di giustizia non venisse prontamente eseguito il pagamento, a cui il reo sarà stato condannato, gli animali saranno venduti, per aggiudicarsene la somma in conto, o in estinzione dell'ammenda, del danno e delle spese. *L. de'* 21 *agosto* 1826.

reato, o che l'abbiano seguito (1). Noi crediamo, che vi si debba ancora riportare qualunque giustificazione che possa mai addurre il contravventore in suo discarico. Negargli questo dritto è lo stesso che considerarlo in uno stato d'imputabilità capace di escluderlo da ogni legittima difesa. D'altronde se al reato forestale sia congiunto altro reato comune in modo che o lo aggravi, o non vi abbia rapporto alcuno, è nei doveri del compilatore di enunciar tutto precisamente per segnar le tracce del giudizio o intorno al nesso dei reati, o intorno alla loro separazione.

§. 168. Tanta esattezza garantisce la esistenza del fatto, considerato in rapporto alla legge come trasgressione: tuttavolta non si giunge in cotal guisa ad attribuire al verbale tutta quella

---

(1) *Art.* 131. I processi verbali conterranno

1. Il giorno in cui il reato si sarà verificato:

2. Il nome, il cognome, il domicilio e 'l grado del funzionario compilatore:

3. Il luogo del reato:

4. I nomi, cognomi, domicilj e le qualità de'delinquenti, quando queste circostanze saranno conosciute dal compilatore:

5. Gli strumenti adoperati, o pure la indicazione che il tempo e gli strumenti non possono in quell'atto definirsi con precisione:

6. Tutte le circostanze che si saranno allora scoverte per far conoscere il reato, secondo le differenti sue specie.

7. Le pruove e gl'indizj che esistono contro de'colpevoli:

8. La data della chiusura del processo verbale: *E de'* 21 *agosto* 1826.

legalità di cui ha bisogno per sostenersi in giudizio. Il compilatore è legato ad altri doveri. Egli deve presentarlo al giudice di circondario, o al supplente, o al funzionario che nel comune esercita la polizia giudiziaria, e nell'atto stesso rettificarlo con giuramento. Questo atto è ricercato da lui solo come quello cui la legge concede la facoltà di assicurare gli elementi principali pel procedimento nei giudizj forestali. Difatti dall'insieme delle disposizioni sanzionate su l'oggetto si raccoglie, che l'obbligo della ratificazione del verbale non è imposto ad altri, quantunque la sorpresa sia eseguita con altri individui della forza forestale, e con testimoni (1).

(1) Il ministro delle finanze ha comunicato a ciascun Intendente della Provincia il seguente reale rescritto del 1 aprile 1834 per la retifica del verbale in cui il sindaco interviene nel formarlo.

» Per una risoluzione sovrana comunicata nel 3 novembre 1832 trovasi stabilito, uniformemente all'avviso della consulta de' reali dominj di qua dal faro, che in qualunque caso intervenga un sindaco alla formazione dei processi verbali in materia forestale debba rettificarlo fra le ore ventiquattro.

» Or sulle osservazioni rassegnate alla sovrana intelligenza di non essere per tutti casi eseguibile la condizione della rettifica fra le ore ventiquattro la consulta de' reali dominj di qua dal Faro da S. M. incaricata di esaminare tale pendenza, ha avvisato she rimanendo ferme le disposizioni già date sulla rettifica da farsi con giuramento fra le ore ventiquatiro nei casi dell' art. 87 ed 88 della legge de' 21 agosto 1826 per quelli soltanto preveduti dall' art. 173 la rettifica non si faccia se non dopo le ventiquattrore, che sarà loro pervenuta comunicazione officiale della decisione dell' Intendente, che per

Data a lui la facoltà di arrestare i delinquenti colti nella flagranza, a lui compete contestare i motivi, pei quali vi è stato indotto, ed avvalorare con giuramento una tale esecuzione (1).

Per la necessità della rettificazione del verbale riportiamo la decisione della corte di cassazione de' 6 luglio 1816 (2).

Nel 29, e 30 luglio 1815 Tommaso Colosso, ed altri recisero nel bosco del comune di Roccasecca, nel luogo detto le *Scolpete*, cento cerri, ed altri alberi, e se li appropriarono.

I guarda-boschi nel dì 2 agosto ne fecero la ricognizione nei rispettivi tugurj degl' imputati, e ne distesero il verbale. Questo non fu convalidato da altra testimonianza, nè fu confermato tra le ventiquattrore con giuramento.

Il giudice considerando che i verbali forestali fanno piena pruova in giudizio sino alla iscrizione in falso, dichiarò colpevoli gl' imputati, e li condannò alla restituzione, ammenda, e spese.

Confermata la condanna in appello ne fu prodotto ricorso dai condannati.

» La corte di cassazione ec. Attesocchè mentre la recisione si porta avvenuta nei giorni 29,

---

la contravvenzione si agisca criminalmente. *Sovrano rescritto del 1 aprile* 1834.

(1) *Art.* 132. Tra le ore 24 dalla data della chiusura del processo verbale, il compilatore lo rettificherà con giuramento avanti le autorità menzionate nell'articolo 127. *L. de' 21 agosto* 1826.

(2) Vedi ancora la decisione della corte suprema de' 18 giugno 1827. Tomo I. §. 23. nota 1.

e 30 luglio 1815, il verbale si vede disteso nel dì 2 del successivo agosto, e registrato nel dì 14.

» Attesocchè il verbale così formato non è secondo la forma prescritta dalla legge; ed in conseguenza non può fare quella pruova che si attribuisce ai verbali fatti secondo le regole.

» Attesocchè in tal modo la sentenza è fondata su di un verbale illegale. Cassa ec.

§. 169. La validità del verbale si ha talvolta senza la rettificazione del suo compilatore. Redatto dal direttore generale, o dall' ispettore del ramo forestale è valido in se stesso. Costoro in ragione delle loro funzioni danno ai loro detti tutta l' autorità da far piena pruova in giudizio sino alla iscrizione in falso; ma una prerogativa così singolare ed imponente dev'esser congiunta con tre requisiti: 1. che i fatti i quali formano la materia del verbale siano relativi ai reati forestali: 2. che le formole stabilite per la sua compilazione siano esattamente osservate: 3. che vi sia atto di flagranza. Il concorso di tali, e distinti requisiti poggia sul riflesso che uno straordinario accidente obbligando tali funzionarj superiori a contestare un fatto di trasgressione, la compilazione del verbale non deve offrire difetto alcuno, come eseguita da coloro che la legge considera sommamente leali, ed istruiti abbastanza nell' esercizio delle proprie funzioni (1).

---

(1) *Art.* 133. I processi verbali degl' ispettori e degli altri funzionarj di grado ad essi superiori non sono soggetti a rettificazione. *L. de' 21 agosto* 1826.

Art. 134. I processi verbali distesi dagl' ispettori fore-

§. 170. La semplice esposizione dei fatti relativi alla sorpresa dei reati forestali forma la materia del verbale (§.168 a 170.) I compilatori debbono perciò tenersi lontani dagli argomenti, e dalle induzioni, che siano a discendere dai fatti stessi contestati. È fuori delle loro attribuzioni il trarre pruove di reità, e dichiarare la reità medesima dagli avvenimenti che a primo aspetto non ne offrano il carattere. Ma quando alcuno animato da inconsiderato zelo si faccia lecito di esporre dei fatti con raziocinj che definiscono la certezza del reato, e la intenzione criminosa de' delinquenti, queste particolarità del tutto estranee all' oggetto, obbligano il giudice a non apprezzarle. Come elementi d' istruzione, potranno piuttosto somministrare la materia ad una informazione più regolare, onde potersi più determinatamente decidere sul reato forestale del quale si provoca il giudizio (1).

§. 171. La quantità della somma cui il contravventore possa essere condannato definisce an-

stali, o da altri funzionarj di grado ad essi superiori, faranno piena pruova in giudizio, fino alla iscrizione in falso, pei soli fatti che ne saranno l' oggetto, purchè sieno relativi a' reati preveduti dalla presente legge, e rivestiti delle forme fissate coll' articolo 131; e qualora vi sia atto di flagranza, a' termini dell' articolo 50 della IV parte del codice. *L. de'* 21 *agosto* 1826.

(1) *Art.* 135. Le indicazioni e gli argomenti che i compilatori de' verbali trarranno da' fatti da essi accertati, benchè espressi ne' suddetti verbali, non porteranno seco alcuna necessità di assenso per parte del giudice, e dovrà in questo caso istruirsene la pruova. *Id.*

cora il valore del verbale, che si compila dal guardia-generale, o da altro agente di grado inferiore. O essa è minore di ducati venti nell'ammenda sola o unita al danno, oppure è maggiore (1): nel primo caso il verbale fa piena pruova sino alla iscrizione in falso, purchè si vegga redatto con tutte le formole ricercate dalla legge; e sia rettificato con giuramento: nel secondo caso, oltre queste medesime circostanze, il verbale dev'essere convalidato da altro testimone presente all'atto, sia o no questi agente forestale. Una tale distinzione presenta un duplice riflesso: il primo è quello di dare all'applicazione di un ammenda di qualche valore tutta la solidità delle pruove capaci di allontanare l'idea dell'arbitrio; il secondo è quello di richiamare tutta l'accortezza in definire la natura della trasgressione; onde assodarla analogamente coi fatti della flagranza (2).

---

(1) » Il ministero delle finanze mi partecipa, che il consiglio forestale ha proposto il dubbio se nei reati per disboscamento siano da esigersi due ammende, una cioè pel disboscamento in proporzione della estensione de' terreni, l'altra pel danno che si cagiona al bosco col taglio degli alberi. Mi soggiunge, che S. M. nel consiglio ordinario di stato de' 28 dello scorso giugno ha sovranamente dichiarato non doversi cumulare due ammende per un reato solo, ma che quando il fatto sia di natura complicato, e presenti insieme disboscamento, taglio, e mutilazione di alberi debba sempre applicarsi l'ammenda corrispondente al danno maggiore » *Circolare de' 13 luglio* 1833.

(2) *Art.* 136. I processi verbali di ciascun guardia-generale, o di altro agente di grado inferiore, faranno au-

§. 172. Da quanto abbiam detto risulta chiaramente dimostrato, che i requisiti diretti a rendere il verbale di pruova completa sino alla iscrizione in falso, sono 1. l'atto di flagranza: 2. le formole che ne sono determinate 3. la ratifica del compilatore con giuramento. (§. 168). La mancanza di alcuno di essi lascia il giudice nel dritto di valutare col suo morale criterio i fatti che si sono dedotti. Mettendoli a calcolo con quelle circostanze che possono riunirsi a carico, ed a discarico dell'imputato egli si deciderà a favore, o contro l'accusa. Nel modo stesso egli considera ed apprezza le induzioni, che il compilatore trae dai fatti già consegnati nel verbale. Solo crediamo, in ragione della materia, che gli altri fatti, o reati non relativi ai boschi ed espressi nel verbale debbono dar luogo a separato giudizio, quando vengono compresi tra le ipotesi delle leggi penali. Decise le trasgressioni forestali, il verbale che versa su gli altri

---

che piena pruova sino alla iscrizione in falso, purchè sieno corredati delle forme richieste nell' articolo 131, e ratificati a' termini dell' articolo 132; purchè vi sia atto di flagranza, e purchè l' ammenda sola o questa unita al danno, non ecceda i venti ducati.

In caso che l' ammenda ed il danno presi insieme, o pure isolatamente ecceda i ducati venti, i processi verbali suddetti non avranno privilegio di essere creduti sino alla iscrizione in falso, che quando saran convalidati da altro testimone presente all' atto; nulla importando se questi sia o no agente della direzione. *L. de' 21 agosto* 1826.

reati comuni verrà trasmesso al giudice competente per l'analogo procedimento (1).

§. 173. D'altronde il verbale potrà essere compilato in maniera da non fare in se stesso piena pruova in giudizio. L'atto della flagranza che manca, i fatti, che non esprimano chiaramente il reato, la dubbiezza sul danno commesso, sono queste tante particolarità che escludono ogni deliberazione definitiva. Quindi è obbligato il giudice di riunire nuove tracce secondo gli elementi che ne somministra lo stesso verbale, e secondo i lumi, che ancora potrà dare il compilatore di esso. Questa istruzione sarà eseguita con tutti quei mezzi che la legge addita in ordine alle pruove, e che il giudice stimerà conducenti a liquidare la verità dei fatti su i quali possa fondare la sua decisione (2). Adduciamo in esem-

(1) *Art.* 137. I processi verbali che non contengono atto di flagranza, o che sieno mancanti delle forme fissate nell'articolo 131, o non ratificati a' termini dell'articolo 132 da coloro che hanno necessità di ratificarli con giuramento, o non accompagnati da alcuna testimonianza nel caso dell'articolo precedente, saranno discussi con altre pruove a carico e discolpa; ed il giudice li valuterà secondo il suo criterio morale. *L. de'* 21 *agosto* 1826.

Similmente il giudice potrà valutare secondo il suo criterio morale le induzioni che i compilatori abbiano tratte da' fatti comprovati ne' verbali, e tutti gli altri fatti o reati che non fossero relativi a' boschi. *L. de'* 21 *agosto* 1826.

(2) *Art.* 138. L'autorità giudiziaria, alla quale sarà presentato il processo verbale, allorchè conoscesse che questo non fa da se stesso piena pruova in giudizio, sarà tenuta di supplirvi con altri atti e con altre pruove, prendendone le tracce dal verbale medesimo, o senten-

pio il giudicato della nostra cassazione del 1 ottobre 1818, da noi riportato nel §. 56.

§. 174. Impugnato poi di falsità questo verbale i motivi debbono aver per base solidi elementi, ed essere particolarmente dedotti. I fatti non veri che siano espressi sul reato forestale, o su altro reato congiunto con esso; le alterazioni su i caratteri, e le cassature che cambiano la natura delle circostanze in altro modo riportate; la sorpresa non avvenuta nell'atto della flagranza, mentre si adduce questo requisito a carico dell'imputato; in somma ogni qualunque cambiamento della verità che possa rilevarsi nel verbale in pregiudizio degl' interessi dell' imputato è bastante a stabilire un motivo per attaccarlo di falso. Perchè però questo motivo sia messo ad esame, l'imputato deve trovarsi in uno dei modi di custodia riconosciuti dalla legge. Egli ne promoverà la istanza al giudice di circondario; e questi disponendo gli atti della di lui consegna, o cauzione rinvierà le carte alla gran corte criminale, onde analogamente proceda sulla querela.

§. 175. La discussione dei motivi di falsità che vengono dedotti sarà regolata secondo le norme relative a siffatto giudizio. L'atto di contraddizione tra le parti, l'assicurazione dell'ingenere per mezzo della perizia, la pruova testimoniale

---

do il compilatore. Qualora poi il verbale avesse bisogno della convalidazione di un altro testimone nel caso preveduto dall'articolo 136, il testimone sarà subito sentito. Questi atti suppletorj d'istruzione saranno uniti al verbale dell' agente forestale. *L. de' 21 agosto* 1826.

sono i mezzi di procedimento, che debbono esaurirsi uniformemente alle particolarità da essere verificate. Quindi la gran corte giudicherà se i motivi sieno o no pertinenti alla causa; nel primo caso sospeso il giudizio forestale si procederà su la querela di falso contro del compilatore del verbale: nel secondo caso dichiarata inammissibile la istanza si deciderà che il verbale fa piena pruova in giudizio (1).

§. 176. La inesattezza nella esposizione del reato forestale non deve confondersi col caso della falsità. La facoltà di formare un verbale suppletorio è allora accordata al guardia generale. I fatti ch'egli conoscesse erroneamente riportati nel verbale di sorpresa perchè il guardaboschi compilatore o poco esperto ne avesse omesse le formalità, o prevenuto a favore de' rei ne avesse allontanata la idea del reato, queste circostanze l'obbligano di assodare la pruova della trasgres-

---

(1) *Art.* 156. Niuna istanza d'iscrizione in falso potrà esser ricevuta, se l'imputato non si trovi in uno de' modi di custodia fissati dalla legge.

La istanza d'iscrizione in falso deve designare con precisione i punti del processo verbale, su' quali essa cade.

La gran corte criminale discuterà preliminarmente se questi casi sieno pertinenti alla causa principale. Se giudica che non sieno pertinenti, dichiarerà inammissibile la istanza di falso, e deciderà se il processo verbale è legale in modo da far pruova in giudizio. Se giudica che sono pertinenti, si sospenderà il giudizio forestale, e si procederà sulla querela di falso contro del compilatore, nel solo caso che questi fosse incolpato di aver disnaturate la sostanza o le circostanze del fatto che attesta di aver veduto o eseguito. *L. de'* 21 *agosto* 1826.

sione con maggiore accuratezza. Duplice è il mezzo, che gli viene additato.

1.° Si avvalerà dell'opera dell'autorità giudiziaria, quando il reato di qualche importanza ricerca di trasferirsi nel luogo cui si è commesso, per verificare il fatto permanente, e ricevere il detto dei testimoni. Questi atti susseguenti saranno redatti dalla stessa autorità giudiziaria secondo le regole comuni.

2.° Il guardia generale allorchè è obbligato di stendere un secondo verbale egli presenterà in esso l'epoca della sua compilazione, prendendo dal primo verbale le indicazioni de' fatti che han bisogno di maggiore sviluppo in accerto della verità. Opiniamo intanto su di ciò, che qualunque siano le nuove cose assodate, sempre il guardia generale deve in questo secondo verbale farle conoscere nella guisa stessa come le medesime si sono raccolte, e cui esse si riferiscono. Il suo interesse essendo già determinato per supplire ad altro precedente verbale, gli corre il dovere di esprimere quanto concerne un tale disimpegno. Il fine è di evitare delle opposizioni così in riguardo alla imperizia del compilatore, che in riguardo alla di costui deferenza a favore dei delinquenti (1).

---

(1) *Art.* 139. Similmente il guardia-generale, quando rilevasse dalla copia del processo verbale che gli vien trasmessa, che il guardaboschi, sia per imperizia, sia per disegno di favorire i rei, avrà mancato a qualche formalità, è tenuto di fare un verbale suppletorio; e se si trattasse di reato di molta importanza, si porterà subito nel luogo,

§. 177. Il giudice di circondario, o chi lo supplisce, dopo ratificato il processo verbale con giuramento dal compilatore, ne rilascia a costui una copia coll'atto della ratificazione eseguita. Misura di cautela pel compilatore medesimo onde dimostrare l'adempimento de' proprj doveri, dovendo trasmettere la copia stessa al suo immediato superiore (1).

§. 178. Disposte queste parti d'istruzione preliminare, così in riguardo alla esistenza del reato, che in riguardo al procedimento, ha luogo la pubblica discussione. Il giorno viene determinato dal giudice colla intelligenza del guardia-generale. Le disposizioni dell'articolo 348 delle leggi di procedura ne' giudizj penali sono in osservanza, avvisandosi le parti per mezzo della citazione a comparire in giudizio (§. 32). Il dippiù che concerne l'ordine di rito è lo stesso stabilito pei delitti (§. 33 a 52) (2).

---

e di concerto coll'autorità giudiziaria procurerà che si supplisca con altri atti a' difetti del primo verbale.

Laddove tali difetti fossero derivati da disegno di favorire i rei, sarà obbligato il guardia-generale d'informarne l'intendente della provincia, e la direzione generale per mezzo dell'ispettore, per l'esemplare punizione amministrativa de' guardaboschi.

Il guardia-generale non eseguendo queste disposizioni, subirà la stessa pena comminata per gli agenti inferiori. *L. de' 21 agosto* 1826.

(1) *Art.* 140. Il funzionario a cui verrà esibito il processo verbale, ne darà copia al compilatore, la quale sarà da questo trasmessa al suo immediato superiore per farne l'uso prescritto da regolamenti della direzione generale. *Idem.*

(2) *Art.* 141. Il guardia-generale si concerterà coll'autorità giudiziaria per fissare il giorno, in cui dovrà trattarsi

§. 179. Il giudice di circondario avrà inoltre la cura di attivare questi giudizj in preferenza di ogni altro. L'azione potrebbe rendersi prescritta, quando dalla sua parte si lasciasse il procedimento in abbandono. Trattandosi di delitti la misura del tempo che decorre è regolata dall' articolo 615 (*p. p.*) (1). D'altronde perchè questi affari non restino ignoti, e 'l giudice non trascuri la speditezza del giudizio, egli conoscendo di essersi commesso un reato forestale senza esserne stato informato dalla direzione generale, nel periodo di ore ventiquattro è nel dovere di prevenirne il guardia generale del circondario. Questa prevenzione mentre lo discarica per qualunque avvenimento, obbliga il detto guardia generale a redigere il corrispondente verbale, e ad assistere al giudizio (2).

§. 180. Aperto il pubblico dibattimento coll' intervento del ministero pubblico (§. 52) gli

---

il giudizio. L'autorità giudiziaria farà subito citare i prevenuti in conformità di quanto è disposto nell' articolo 348 della IV parte del codice. *L. de'* 21 *agosto* 1826.

(1) *Art.* 142. La prescrizione pe' reati forestali sarà secondo le regole stabilite per tutt'i delitti. La direzione generale, nel caso che si verificasse la suddetta prescrizione, ne informerà il nostro ministro de le finanze, onde praticarsi uffizj presso il nostro ministro di grazia e giustizia, per le disposizioni di rigore da prendersi in linea disciplinare. *Id.*

(2) *Art.* 144. Quando la notizia di un reato forestale non perverrà all' autorità giudiz aria dagli agenti della direzione generale, l'autorità giudiziaria sarà tenuta fra le 24 ore farne consapevole il guardia-generale del circondario, acciocchè possa il medesimo prender parte nel giudizio. *Id.*

agenti della direzione esercitano i loro dritti. Principalmente l'ispettore v'interviene quando lo creda conveniente per meglio garantire gl' interessi della sua direzione (1). Ordinariamente vi assiste il guardia generale, quando l'ispettore non sarà per delegarvi un' altro agente forestale: ciascuno di questi assistendo alla discussione darà le sue conclusioni in iscritto. Esporrà in nome della direzione generale la trasgressione commessa; indicherà le pruove della flagranza, e quelle su le quali è stabilita la esistenza del reato, i segni meteriali di esso, e la persona delinquente: dichiarerà la qualità del danno; invocherà l'articolo della legge violata; finalmente conchiuderà per applicarsi l'ammenda, la multa, la confiscazione, e la riparazione del danno, e delle spese, secondo la qualità della trasgressione; il tutto messo in confronto colla ipotesi dell' articolo invocato (2).

§. 181. Gli agenti forestali sono considerati in questi giudizj come parti civili. Ne spiegano il carattere cogli atti, che sostengono; ma senza farne precisamente la dichiarazione; dappoichè l'azione che si promuove essendo pubblica, la

---

(1) *Art.* 147. L'ispettore, quando il creda conveniente, potrà intervenire egli stesso negli atti giudiziarj, tanto presso il giudice di circondario, quanto presso la gran corte criminale. *L. de'* 21 *agosto* 1826.

(2) *Art.* 148. Il guardia-generale, o l'ispettore assisterà alla discussione, e darà le sue conclusioni per iscritto in nome della direzione generale. In mancanza del guardia-generale del circondario, l'ispettore delegherà un altro agente del medesimo grado. *Id.*

loro istanza privata non è necessaria per animare il procedimento (§. 32). Risulta da questi principj, che secondo le particolari disposizioni dettate dalle leggi di procedura ne' giudizj penali in materia di delitti (§. 74) hanno essi il dritto di attaccare con appello le sentenze de' giudici di circondario presso le gran corti criminali, e di ricorrere per annullamento alla suprema corte di giustizia. Questi rimedj però quantunque da costoro promossi non hanno speditamente i loro effetti, come presso qualunque altro cui è concesso il dritto di sostenerli sino alla loro discussione. Dipendano sempre dalle determinazioni particolari, che saranno prese dalla direzione generale. Essa vedrà se convenga o no avvalersene contro le sentenze, e le decisioni profferite; rimanendo a di lei arbitrio ordinare, se debbono progredire, o sospendersi (1).

§. 182. L'appello, e'l ricorso hanno talvolta

---

(1) *Art.* 145. Gli agenti della direzione generale ne' presenti giudizj esercitano tutt' i dritti delle parti civili, senza che vi sia bisogno d' istanza o di querela del danneggiato. Gli agenti suddetti possono inoltre, secondo i differenti casi preveduti dalle leggi della procedura ne' giudizj penali, appellare dalle sentenze de' giudizj di circondario, o ricorrere per annullamento, per la vendita degli oggetti sequestrati, per lo rinselvamento, per le ammende, per le riparazioni e spese, allorchè non vi sia ricorso o appello del ministero pubblico. Essi in caso di ricorso o di appello dovranno informarne immediatamente la direzione generale, ed attenderanno dalla medesima la determinazione, se il ricorso o l' appello debba continuarsi, o pure se debba rinunciarvisi. *L. de'* 21 *agosto* 1826.

i loro effetti indipendentemente dalla direzione generale. Quando sono prodotti dal pubblico ministero gli agenti forestali li promuovono per la parte che concerne i loro interessi, e ne curano la discussione, senzacchè la direzione generale ne avvalori i loro atti. D'altronde quando questi gravami non sono prodotti dal pubblico ministero, gli agenti forestali non hanno alcun dritto di produrli da se stessi: in simili casi l'ispettore deve far conoscere al procuratore generale presso la gran corte criminale quale ne sia su di ciò la determinazione della direzione generale (1). Il motivo si desume dalla materia della sentenza o decisione che viene impugnata: imperciocchè trattandosi degl'interessi civili se il pubblico ministero si accheta, la discussione dell'appello, o del ricorso rimane esclusivamente a scelta della riferita direzione ch'è la parte privata. Ella sarà per bilanciare se le compete menarla innanzi, o transigere col condannato (2).

---

(1) *Art.* 146. Quando non vi è appello o ricorso del ministero pubblico, si sospenderà di dar corso al gravame prodotto dall'agente forestale fino alla determinazione della direzione generale, la quale sarà dall'ispettore comunicata al procurator generale presso la gran corte criminale. *L. de'* 21 *agosto* 1826.

(2) » Dalla combinazione degli art. 145 e 146 della legge de' 21 agosto 1826 risulta che nei giudizj di trasgressione in materia forestale gli agenti della direzione generale potranno impugnare la sentenza con appello o ricorso; ma producendo alcuno di tali gravami dovranno informare quella direzione, ed attendere la sua determinazione se al gravame debba darsi cammino. All'effetto tutte

§. 183. La transazione in tali giudizj arresta ogni procedimento, e rimette al colpevole la pena o inflitta, o cui và ad essere soggetto. Essa ha luogo o prima di profferirsi la sentenza o la decisione, o prima di rendersi questa inappellabile (1). In qualunque modo non è ostacolo al procedimento per parte del pubblico ministero (*art.* 1918. §. 2. *leg. civ.*) quando il misfatto congiunto al delitto forestale dev' essere definitivamente giudicato. Estinta l' azion civile, progredisce sino al suo termine l'azion penale.

§. 184. Su di ciò è inoltre ammessa la massima generale contenuta nell' articolo 1923 delle leggi civili, cioè che « la transazione fatta da uno

---

le volte, che nel giudizio non siavi appello o ricorso del ministero pubblico è da sospendersi l' invio del gravame sino alla pervenienza della risoluzione della direzione generale, che la farà nota alle signorie loro per mezzo dell' ispettore forestale.

» Si è talvolta dato luogo all' invio del ricorso prima della enunciata risoluzione, e la corte suprema di giustizia ha profferita la irrecettibilità del ricorso sulla considerazione, che il dritto di ricorrere per annullamento attribuito agli agenti forestali affin d' impedire, che decorra il tempo utile, non opera il proseguimento del giudizio se non abbiasi l'autorizzazione della direzione generale.

» Per l' avvenire avranno elleno la cura di sospendere l' invio del ricorso, e degli atti sino al tempo in cui avranno avuto la partecipazione di siffatta autorizzazione per mezzo dell' ispettore forestale, ed ove la medesima fosse ritardata, ne faranno elleno direttamente richiesta alla direzione generale, senza omettere nel bisogno d'inviarne a me rapporto » *Circolare de' 20 luglio* 1831 *Ai procurat. gen.*

(1) *Art.* 151. Prima del giudizio, o prima che la sen-

degl' interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi. » Quando adunque sono molti gl' imputati di trasgressione forestale ciascuno è particolarmente tenuto verso la direzione generale, così per l' ammenda, e la multa cui possa essere condannato, come per la riparazione del danno commesso; conseguentemente ciascuno può essere ammesso a transazione per la rata che gli appartiene senza il consenso, e la intelligenza degli consocj delinquenti.

§. 185. Le domande di transazione, fatte dall' imputato in carta bollata, e registrate, saranno dirette all' ispettore forestale della provincia, o al guardia-generale del circondario. Chiunque di essi le prenderà ad esame, valuterà il danno prodotto, la qualità dell' ammenda che potrebbe infliggersi come pena principale, o come pena accessoria, e gl' interessi della direzione generale; quindi conchiuderà su la offerta determinando la somma da versarsi. Avrà cura l' imputato oblatore di far stendere queste conclusioni in carta bollata, e di registrarle a sue spese, onde la transazione non sia impugnata per errore sulla persona, o sull' oggetto della controversia, per dolo, o per violenza (*art.* 1915. *leg. civ.*). Avrà indi cura di farle trasmettere al contabile per adempiere al versamento della somma transatta (1).

---

tenza o decisione si renda inappellabile, l' imputato potrà essere ammesso a transazione. *L. de'* 21 *agosto* 1826.

(1) *Art.* 152. Le offerte di transazione scritte su carta bollata, e registrate, saranno dirette all' ispettore forestale

§. 186. Questo versamento fa sospendere il giudizio su l'avviso, che ne darà al giudice l'ispettore o il guardia-generale; nè lo rende estinto se prima non sia comunicata l'approvazione superiore dalla direzione. Approvata la transazione cessa ogni procedimento. Si ha per estinta l'azion civile. Si ha pure per estinta l'azion penale nei casi di contravvenzione, e nel caso di delitto la transazione ha gli effetti della rinuncia alla istanza (*Vedi Tomo I.* §. 68.) a buon conto ha fra le parti l'autorità di una sentenza inappellabile (*art.* 1924. *leg. civ.* (1).

---

della provincia, o al guardia-generale del circondario, che dopo averne preso nota, le trasmetterà colle sue conclusioni al contabile incaricato d'introitare le somme offerte.

Le conclusioni saranno distese su carta bollata e registrate a spese dell'oblatore, e specificheranno la somma che dovrà essere versata. *L. de'* 21 *agosto* 1826.

(1) *Art.* 153. Seguito il versamento delle somme offerte a titolo di transazione, l'ispettore o guardia-generale farà sospendere il giudizio, dando notizia della transazione all'autorità giudiziaria, e si trasmetteranno le carte alla direzione generale nel termine di quindici giorni.

È vietato all'ispettore o al guardia-generale sotto pena di destituzione, e di esserne denunciato alla gran corte criminale, se vi ha luogo, di ricever danaro per transazione, o di sospendere il giudizio prima che le somme offerte sieno state versate in potere di coloro che sono da' regolamenti autorizzati a riceverle. *Idem.*

Art. 154. I pagamenti eseguiti dietro le offerte di transazione saranno reputati provvisorj fino all'approvazione superiore, che comunicherà la direzione generale.

Nel caso poi di delitto, la transazione ha tutti gli effetti della rinuncia all'istanza.

Se la transazione non sarà approvata, si continuerà il giudizio, restituendone le somme versate. *Idem.*

CAPITOLO V.

Delle contravvenzioni di caccia, o di pesca.

§. 187. La stessa legge forestale de' 21 agosto 1826 abrogando la precedente legge de' 18 ottobre 1819, lasciò in vigore le disposizioni su la caccia, e la pesca, sino alla pubblicazione di altra legge, che ne tratterà particolarmente. Con esporre adunque quanto concerne la materia, che l'articolo 39 (*p. p.*) comprende tra i delitti, e le contravvenzioni pei quali l'azion penale viene esercitata dal pubblico ministero senza istanza della parte privata, (*Vedi Tomo I.* §. 59) osserviamo principalmente su la caccia,

1.° Che incorre nell'ammenda non maggiore di ducati cinquanta, ed alla rifazione de'danni ed interessi, se vi ha luogo, oltre le pene per l'asportazione delle armi senza permesso, colui che va a caccia in qualunque tempo e luogo senza la propria licenza (*art.* 222. *leg. de'* 18 *ottobre* 1819);

2.° Che vien punito coll'ammenda non maggiore di ducati dieci chi munito di licenza esercita la caccia ne' mesi, e luoghi proibiti (*art.* 223. *d. L.*);

3.° Che soggiace all'ammenda non minore di ducati dieci chi munito di licenza faccia uso di schioppi proibiti (*art.* 224. *d. L.*);

4.° Che vien punito coll'ammenda non maggiore di ducati dieci, e colla detenzione non maggiore di quindici giorni chi faccia uso di ordegni da caccia vietati (*art.* 225. *d. L.*).

§. 188. D'altronde osserviamo su la pesca, che la medesima legge de' 18 ottobre 1819 (*art.* 139) dispone di darsi in fitto le pesche di proprietà dello stato, e che le pene pei reati saranno stabilite con decreto (*art.* 220). Per la pesca nelle reali riserve restano intanto in osservanza le disposizioni del Bando de' 11 luglio 1817, con cui sono puniti con cinque giorni di carcere, oltre la perdita degli ordegni, quelli che nelle riserve del Granatello, Portici, e Posilipo prendono i pesci.

Per la pruova di questa contravvenzione, con sovrano rescritto de' 29 dicembre 1819 vien quindi disposto, che » S. M. ha conferito ai guardiani delle pesche riservate la facoltà di compilare il processo verbale sulle trasgressioni che loro riguardano. Inoltre ha ordinato che questo processo verbale debba essere nelle forme e negli effetti uniforme a quello che i guarda boschi debbono compilare per le trasgressioni forestali. »

§. 189. I regolamenti per le reali riserve di pesca, e caccia sono da tempo in tempo rinnovati. Dopo quello pubblicato a' 13 gennajo 1818 l'ultimo de' 20 aprile 1822 indica i luoghi destinati per uso di tali riserve nelle provincie di Napoli, di Terra di lavoro, e di Principato citeriore. I giudici di circondario sono cempetenti a procedere per le contravvenzioni, obbligati però di pronunziare le loro sentenze tra un mese, e di darne conto al ministero di grazia e giustizia per mezzo del procuratore generale della provin-

cia (*art.* 20). Dipenderà sempre dal sovrano volere di S. M. l'accordare il rilascio in tutto o in parte della multa, e quindi il rilascio della persona dal carcere per mezzo del ministero di casa reale, da cui saranno passati i corrispondenti uffizj al ministero di grazia, e giustizia, per eseguirsi le reali determinazioni (*art.* 27).

CAPITOLO VI.

De' giudizj delle contravvenzioni di polizia.

§. 190. La nostra legislazione penale indica le azioni criminose col nome di *reato* (*Tomo I.* §. 2); ma le distingue secondo la loro maggiore, o minore gravità adottando una denominazione del tutto relativa al dolo, ed alla colpa dell'agente, e segnando una gradazione di pene per assogettarle a diverso sistema di giudicare. Quindi il misfatto, il delitto, e la contravvenzione esprimono la materia del giudizio, ed il giudice cui ne appartiene l'esame. In tal guisa le attribuzioni della gran corte criminale distinte da quelle del giudice di circondario, dimostrano precisamente che le prime sono determinate pel misfatto, le seconde pel delitto (§. 8). Di amendue ne abbiam tenuto parola analizzando il metodo de' giudizj criminali. (*Tomo II. e Tomo III.*) Ci resta di analizzare la *contravvenzione* come reato soggetto a pene di polizia (*Tomo I.* §. 2.).

§. 191. La parola stessa *contravvenzione* fa

conoscere abbastanza i fatti che comprende. Quelli, che offendono leggiermente la vita, e la proprietà di alcuno, e che indicano un'azione contraria alla legge, ma non decisivamente volontaria, sono nella specie. Le nostre leggi penali distinguono le contravvenzioni riguardanti l'ordine pubblico da quelle contro le persone e contro le proprietà altrui; ed in ciascuna di esse comprendono una disaccortezza di agire, e la leggierezza del danno per applicare un genere di pena, che può ben chiamarsi correttiva.

§. 192. Principalmente per le contravvenzioni che offendono l'ordine pubblico, l'articolo 461 dichiara colpevoli :

» 1.° coloro che essendo obbligati d' illuminare scale, cortili o facciate esteriori di luogo pubblico, lo trascurino ;

» 2.° coloro, che ingombrino le pubbliche strade, depositandovi, o lasciandovi materiale, o qualsisiano cose che diminuiscono la libertà o la sicurezza del passaggio ;

» 3.° coloro che trascurino di mettere il lume a'materiali che han lasciati, o agli scavi che han fatti nelle strade, o nelle piazze ;

» 4.° coloro che omettano di nettare le strade o i transiti in quei comuni dove questa cura è lasciata a carico degli abitanti ;

» 5.° coloro, che trascurino di mantenere, riparare o nettare i forni, i cammini, o le fabbriche ove si fa uso di fuoco ;

» 6.° coloro che malgrado la intimazione fatta dall'autorità legittima, trascurino di riparare o demolire gli edificj che minacciano ruine ;

» 7.° coloro che accendano fuoco ne' loro campi ad una distanza minore di quella definita da' regolamenti, dalle altrui case, pagliaj, boschi, macchine, magazzini, capanne, grani, o da qualunque materia combustibile;

» 8.° coloro che contra la proibizione di lanciar fuochi di artifizio in certi tempi e luoghi, gli lancino;

» 9.° coloro che nelle piazze, nelle strade di città, dalle finestre, logge, balconi o terrazzi a quelle corrispondenti, scarichino per giuoco fucili, pistole, o altre arme da fuoco; o per giuoco lancino pietre colle mani o con fionda o altrimenti;

» 10. coloro che senza le cautele convenevoli tengano sulle finestre, logge, balconi, terrazzi, o innanzi a' loro edifizj cose, che cadendo possono nuocere;

» 11. coloro che gittino o espongano innanzi a' loro edifizj cose nocevoli per insalubri esalazioni;

» 12. coloro che lascino vagare i matti, sieno o no furiosi, che sono sotto la loro custodia, e gli animali malefici o feroci che loro appartengono;

» 13. coloro che lascino abbandonati per le strade o luoghi popolosi bestie da tiro, da carico o da sella senza essere a portata di condurle o guidarle;

» 14. coloro che ne' casi d' incendj, inondazioni, naufragj, o di altre calamità, richiesti e potendo prestar servigi o soccorsi, lo trascurino;

» 15. coloro che per lucro vendano comme-

stibili, bevande guaste, corrotte o adulterate non comprese nel disposto dell' articolo 400; (*cioè bevande adulterate, che contengono mescolanze nocevoli alla salute, il venditore de' quali è punito col secondo al terzo grado di prigionia, e coll' ammenda correzionale.*

» 16. coloro che vendano i generi oltre i prezzi delle assise imposte dalle autorità municipali ne' casi ne' quali sia permesso a queste d' imporle;

» 17. coloro che esercitino la professione di medico, di cerusico, di levatrice, di speziale o di altro ufiziale di sanità, senza autorizzazione del governo;

» 18. gli speziali che danno spedizione a ricette o ordinanze di persone non approvate;

» 19. coloro che senza autorizzazione diano spettacoli pubblici salvo il caso dell' articolo 324; (*che riguarda ogni direttore, ogni appaltatore di spettacoli, ogni compagnia, che faccia rappresentare nel suo teatro produzioni in disprezzo delle leggi, e de' regolamenti intorno alla proprietà degli autori, punito coll' ammenda correzionale*).

» 20. coloro, che senza autorizzazione tengano osterie, bettole, alberghi pubblici, cantine, o pure lascino aperte queste ultime oltre l' ora fissata da' regolamenti;

» 21. coloro che tengono carrozze di piazza, o altri legni di affitto senza la numerazione dettata da' regolamenti;

» 22. coloro che affittando carrozze di piazza, calessi o altre vetture, esigano somme maggiori di quelle fissate da' regolamenti;

» 23. coloro che trascurino di far sotterrare fuori dell'abitato, nel corso della giornata ed alla profondità di quattro palmi, gli animali morti, che loro appartengono;

» 24. gli albergatori, locandieri o locatori di case addobbate, che contro i regolamenti manchino o d'indicare alla polizia i nomi delle persone presso di essi alloggiate, o di tenerne i registri, secondo i regolamenti;

» 25. coloro che mentiscano il proprio nome avanti le autorità che han dritto di richiederlo, o lo mentiscono nel darlo agli albergatori o locandieri per osservanza de' regolamenti;

» 26. coloro che per inosservanza di regolamenti dieno occasione alla morte, o ferite degli animali o bestiami appartenti ad altrui;

» 27. coloro che non tolgano i bruchi da' campi o giardini, quando vi sia ordine di farlo;

» 28. coloro che con cavalli, carrozze, carri o qualunque vettura, contravvengono nell'interno di un luogo abitato a' regolamenti sul corso, o intorno alla rapidità o direzione delle vitture o cavalli;

» 29. coloro che nelle strade, ne' cammini, nelle piazze o nei luoghi pubblici tengono giuochi di azzardo; o che nelle osterie, bettole, cantine e nelle loro adiacenze giuochino a giuochi vietati da' regolamenti, o li permettano;

» 30. coloro che ricusino di ricevere le monete nazionali, secondo il valore del loro corso;

» 31. coloro che conservino pesi e misure differenti da quelle stabilite colle leggi; o che con-

servino falsi pesi e false misure ne' magazzini, nelle botteghe, officine, case di commercio, piazze, fiere, e mercati: salvi i casi in cui abbiano fatto uso de' falsi pesi o false misure (*che l'articolo 433 n. 2. considera frode qualificata per lo mezzo, e per la persona*):

» 32. le persone che per ritrarre guadagno facciano il mestiere d'indovinare, pronosticare o spiegare i sogni;

» 33. gli autori degli strepiti, o schiamazzi notturni, che rechino spavento, o altrimenti turbino la quiete degli abitanti;

» 34. coloro che si mascherino fuori de' tempi, e de' modi permessi dagli usi o da' regolamenti;

» 35. i contravventori a' regolamenti sull'epidemie delle bestie;

» 36. i nuotatori a corpo ignudo nelle spiaggie marittime vicino all' abitato;

» 37. coloro, che lascino esposti nelle strade, ne' cammini, nelle piazze, ne' campi o in altri luoghi pubblici, scale, pali di ferro, arme o strumenti qualunque, de' quali possano abusare i ladri o altri malfattori.

§. 193. In secondo luogo per le contravvenzioni contro le persone l' articolo 462 definisce colpevoli

» 1.° coloro che disfidano a pietre;

» 2.° coloro che senza ferite o percosse minaccino colle pietre o con altri corpi duri, o gli scagliono, o pure impugnino altre armi contro alle persone;

» 3.° coloro che lancino pietre contro i terrazzi, i tetti, le finestre, le porte, le mura delle altrui case o degli altrui ricoveri,

» 4.° coloro che usino contro alle persone vie di fatto non prevedute fra misfatti, e delitti.

» 5.° coloro che rechino ingiuria o minaccia ad alcuno, non prevedute tra i misfatti e delitti, o provocati trascorrono ingiuriando al di là de' limiti della provocazione; (1)

» 6.° coloro che per imprudenza o disaccortezza gittino acqua, liquori o immondezze su qualche persona,

» 7.° coloro che aizzino o non ritengono i loro cani quando perseguitano i passaggieri;

» 8.° coloro che trovando per le strade di un comune un fanciullo abbandonato o disperso, non lo conducano all'uffiziale della municipalità o della polizia; salve le pene maggiori ne' casi preveduti dalle leggi per l'abbandono o per la esposizione di un fanciullo.

§. 194. Finalmente per le contravvenzioni contro la proprietà altrui l'articolo 463 dichiara colpevoli.

» 1°. coloro che sotto le ferriate delle cantine o altre aperture de' sotterranei esposti alle pubbliche strade, tengano materie combustibili, in modo, che per caduta casuale di fuoco sopra di esse ne possa avvenire incendio;

» 2.° coloro che senza la permissione, sia per

(1) Per gl' insulti ed ingiurie tra le truppe della guarnigione di Napoli, ed i pagani vedi Tomo II. §. 7 nota 1.

caccia, sia per altro oggetto, entrino nell'altrui fondo chiuso da mura fabbricate, o da mura a secco, da siepe, da fossato, o da riparo di terra, che giunga a palmi cinque;

» 3.° coloro che entrino nel fondo altrui con cavallo, o con altra vettura, o con cani, mentre è preparato con seminati, con frutta pendenti, o con piantaggioni, abbattendo, e danneggiando i seminati, le biade, le piante o le frutta;

» 4.° coloro che colgano e si cibono ne'campi altrui di frutti o altri prodotti della terra;

» 5.° coloro che, senza altre circostanze che li rendano colpevoli di misfatto o delitto, spigolino, rastellino, o pure raspollino ne'campi altrui non ancora spogliati e voti delle loro ricolte, o pria dello spuntare o dopo del tramontare del sole;

» 6.° coloro che ritrovino cose che sanno non appartener loro, e non ne facciano denunzia fra tre giorni all'autorità locale. Per costoro la pena è un'ammenda non minore del valore della cosa rinvenuta nè maggiore del doppio.

La presente disposizione non riguarda ciò che è stabilito nell'articolo 636 delle leggi civili circa il rinvenimento de' tesori.

§. 195. La voce *polizia* (1) cui d'altronde si

---

(1) Questa voce *Police* ci è data dai francesi. Così chiaman essi quel magistrato che vigila per la pubblica quiete, e che colle sue prevenzioni garantisce la interna sicurezza dello Stato. Oggetto diverso non avevano il Poliarca in Atene, oltre l'Areopago che vegliava su la condotta de'cittadini, ed i Prefetti dell'annona gli Edili delle strade, e gli Edili degli in-

unisce questa contravvenzione presenta maggiormente la natura degli esposti principj. ». Questa parola, dicevano gli oratori del governo francese, è impiegata per indicare specialmente i trascorsi meno gravi ma più frequenti, che non compromettono la vita de' cittadini, ma che offendono sensibilmente la pace di cui hanno il dritto di godere; non ne rovinano sempre le sostanze, ma ne alterano il tranquillo godimento. È in questo senso che bisogna prendere la parola *polizia* quando si parla delle contravvenzioni di polizia.

» I fatti della polizia attaccano in generale le persone col mezzo d'insulti, violenze, e negligenze nella esecuzione dei regolamenti; le proprietà col mezzo di guasti, e truffe, o col rifiuto di un servizio in tempi calamitosi; la pubblica quiete colla mendicità o coi tumulti, ed attruppamenti. »

§. 196. Considerata inoltre la contravvenzione in ragione delle pene (*art.* 36. *leg. pen.*), che le riguardano, non comprende fatti diversi. La detenzione (1), il mandato in casa (2) e l'am-

---

cendj in Roma. Presso di noi diversifica la polizia giudiziaria dalla ordinaria. Amendue tendendo al medesimo fine ne han distinti gli attributi. La prima è destinata per assicurare alla giustizia punitrice i delinquenti, e gli oggetti e le tracce dei loro reati: la seconda è di prevevire i reati invigilandosi su la condotta de' cittadini.

(1) La detenzione si espia nella stessa casa di correzione, e nella forma stessa destinata per la prigionia. Non può essere minore di un giorno, nè maggiore di ventinove. *Art.* 37. *leg. pen.*

(2) Il mandato in casa consiste nel prescrivere al con-

menda (1) sono di tal gradazione che definiscono la minor gravità delle azioni cui vengono applicate.

» Vi sono de' rei, dice Montequieu, che il magistrato punisce, ed altri che corregge: sono i primi soggetti alla potestà della legge, all'autorità di essa i secondi: quelli sono disgiunti dalla società; questi vengono forzati a vivere a norma delle regole sociali.

» Nell'esercizio della polizia punisce piuttosto il magistrato che la legge: ne' giudizj de' delitti la legge piuttosto è quella la quale punisce che i magistrati. Le materie di polizia son cose di ogni momento, e nelle quali per lo più trattasi di cosa lieve; non vi abbisognano perciò formalità. Pronte sono le azioni della polizia, e la medesima si esercita sopra cose che ogni giorno succedono: adunque non si convengono gravi castighi. Si occupa essa mai sempre in minute cose: dunque non le convengono i grandi esempj. Anzicchè leggi ha essa de' regolamenti. Quindi non bisogna confondere le violazioni della semplice polizia, essendo queste cose d'ordine differente (2).

---

dannato di dimorare nella sua abitazione per uno spazio di tempo continuo, che non può essere minore di tre giorni, nè maggiore di ventinove. In caso di trasgressione la pena del mandato si convertirà in altrettanto tempo di detenzione. *Art.* 38. *leg. pen.*

(1) L'ammenda di polizia non è minore di carlini cinque, nè maggiore di ventinove: per le città di Napoli, Palermo, e Messina e loro borghi, e sobborghi il *maximum* di quest'ammenda e di carlini cinquantanove. *Art.* 39. *leg. pen.*

(2) *Montesquieu Spirito delle leggi lib.* 26. *cap.* 24.

§. 197. Per non confondere intanto questa contravvenzione di semplice polizia con qualunque altra relativa ai regolamenti di particolare amministrazione pubblica, distinguiamola nella sua qualità. Come reato, che le leggi penali considerano nei casi, che offendono l'ordine pubblico, la persona, e la proprietà, è dessa essenzialmente punita coll'ammenda, oltre le altre pene di polizia, che il giudice potrà applicare secondo le circostanze (*art.* 464. *leg. pen.*). Quindi una tale contravvenzione è circoscritta in quelle violazioni particolari che non essendo nè misfatto, nè delitto vien colpita con pena leggiera.

§. 198. Ogni altra contravvenzione è poi distinta secondo i rami di polizia cui dipende. Oltre la polizia giudiziaria, che facendo parte della giustizia penale verifica i reati, e ne investiga gli autori, abbiamo la polizia *ordinaria*, e la polizia *amministrativa*. I loro rispettivi oggetti sono particolarmente diretti a sostenere l'ordine pubblico; ed in conseguenza l'una e l'altra hanno dei regolamenti, che infliggono delle pene ai trasgressori. Difatti

La polizia *ordinaria* ha per oggetto la prevenzione de' reati; ed è sotto questo aspetto la coadjutrice della giustizia penale. Il suo carattere principale è la vigilanza (*art.* 3. *istruz. sulla polizia de'* 22 *gennajo* 1817). Quindi il regolamento per l'asportazione, per la detenzione, e per la fabbrica delle armi è nelle di lei attribuzioni. Tolta la libertà ai facinorosi di essere ar-

mati, si nega loro il mezzo di animar le brighe, e le risse, e conseguentemente s'interdice l'uso facile delle armi per la esecuzione dei misfatti. All'incontro « essa prende il nome di *alta polizia*, quando si propone specialmente la prevenzione de' reati, che turbano la sicurezza interna o esterna dello stato » (*d. art.* 3).

La polizia *amministrativa* ha poi per oggetto la prevenzione delle calamità pubbliche, ed accorre quando sieno avvenute, per impedirne gli ulteriori progressi. Si propone ancora tutti gli oggetti, che formano la materia delle contravvenzioni di semplice polizia, secondo le leggi vigenti, e particolarmente quelli oggetti, che nella legge de' 12 dicembre 1816 sono classificati sotto il nome di polizia urbana, e polizia rurale » (*art.* 4. *d. istruz.*). Di queste contravvenzioni ne terrem parola nel capitolo seguente.

§. 199. La polizia ordinaria, ed amministrativa ha dunque la facoltà di emanare in ordinanze o regolamenti di polizia, le misure di prevenzioni che essa crede opportuno di adottare; ma le pene, non possono essere nè più gravi, nè diverse da quelle stabilite dalle leggi per le contravvenzioni di semplice polizia, e la competenza appartiene sempre all'autorità giudiziaria. Essa procederà colle forme stabilite pei giudizj penali » (*art.* 6. *istruz. sulla polizia de' 22 gennajo* 1817).

§. 200. Dall'insieme delle cose esposte emergerebbe in legittima conseguenza che « il giudice di circondario è il solo giudice delle con-

travvenzioni di polizia, di qualunque specie esse sieno » (*art.* 399. *p. p.*), tanto maggiormente che l'articolo 136 (*p. p.*) dichiara di sua competenza i giudizj penali che portano a pene di semplici ammende o confische stabilite da regolamenti o da ordinanze di qualsivoglia autorità. Il decreto de' 2 gennajo 1822 però per allontanare ogni dubbio su la intelligenza di questi articoli, messi in rapporto colla legge amministrativa, ammette altre disposizioni. Stacca la contravvenzione alle ordinanze o regolamenti della polizia amministrativa dalla competenza del giudice di circondario, e lascia il procedimento allo stesso primo eletto di cui fa parola l'articolo 58 della legge de' 12 dicembre 1816. (*Vedi Tomo II.* §. 6). Solo resta di competenza del giudice di circondario la contravvenzione alle ordinanze, e regolamenti della polizia ordinaria. Il precetto risulta in termini positivi non meno dall'articolo 6 delle istruzioni de' 22 gennajo 1817; (§. 199), che dagli argomenti attinti dalla seguente circolare de' 12 febbrajo 1823 del ministero di giustizia.

» Il decreto de' 9 aprile 1821 per circostanza del momento attribuì agli agenti di polizia, che sorprendevano nell' altrui abitazione armi in contravvenzione, la facoltà di adattare subito la prigionia di cinque mesi e l' ammenda di ducati cinquanta.

» Il decreto de' 3 ottobre 1812 hà sanzionato per tale delitto il terzo grado di prigionia, e l'ammenda correzionale.

» È sorto il dubbio se con quest'ultimo decreto è rimasta abolita la competenza degli agenti di polizia. La facoltà conceduta loro col decreto de' 9 aprile 1821 portò eccezione tanto alla legge organica de' 29 maggio 1817, che attribuì ai soli magistrati il potere giudiziario, quanto alle leggi di procedura penale, che ne'giudizj esigono l'osservanza delle forme in esse stabilite; e questa eccezione non è ammessibile che nel concorso delle circostanze in quel decreto determinate. In tali circostanze s' incontra la pena della prigionia fissata invariabilmente a mesi cinque, e dell'ammenda di ducati cinquanta.

» Il decreto de' 3 ottobre 1822, che in luogo di questa ha sanzionato il terzo grado di prigionia e l'ammenda correzionale, ha fatto essenzialmente scomparire la eccezione, e con essa la competenza degli agenti di polizia. Era agevole l' applicazione del decreto de' 9 aprile 1821, che senza concedere alcuna latitudine stabilì invariabilmente la pena stessa per tutt' i casi di detenzione di armi. Non così per l' applicazione del decreto de' 3 ottobre 1822 che lascia al giudice una latitudine, e che esigendo per la determinazione della pena maturo calcolo sulla intensità del reato, rende indispensabile la osservanza di talune forme giudiziarie non richeste nel primo degli anzidetti decreti. Secondo queste considerazioni adunque il giudizio de' detentori di armi in contravvenzione compete oggi esclusivamente alle autorità giudiziarie in forza del decreto de' 3 ottobre 1822.

§. 201. Per queste contravvenzioni dichiarate

di esclusiva competenza del giudice di circondario può egli anche commetterne a' supplenti il giudizio. Se però le contravvenzioni sieno accadute fuori del capo luogo del circondario, il funzionario che quivi supplisce il giudice, procederà senza sua commessa, e gliene farà rapporto (*d. art.* 399.*p.p.*). Intorno i supplenti vedi li §. 25, e 26.

§. 202. Una tale delegazione non si estingue col giudizio: diverse ragioni possono dar motivo a rivocarla; nè le parti acquistano alcun dritto d'impugnare il procedimento come non proseguito dal medesimo funzionario delegato. L'articolo 400. (*p. p.*) scioglie ogni dubbio su di ciò. Esso precisamente dispone, che « il giudice di circondario può prima della discussione, tanto nel caso che egli abbia commessa la causa al supplente, quanto in quello in cui questi proceda senza sua commessa, richiamarne a se il giudizio » senzacchè sia obbligato di manifestarne il motivo.

§. 203. Il ministero pubblico nelle cause di polizia sarà lo stesso che nelle cause correzionali « (*art.* 401 *p. p.*) Egli rivestito delle attribuzioni che lo distinguono per ricercare la verità, ed essere il vindice della legge, curerà che l'ordine del giudizio sia religiosamente osservato a norma dei precetti che ne sono stabiliti (*Vedi* §. 27). Parte principale ne' giudizj penali sostiene l'azione pubblica per liquidare i colpevoli, e provocarne la punizione (*Tomo I.* §. 68). Specialmente nel giudizio di quelle contravvenzioni, in cui esercita di officio il suo ministero (*Ivi* §. 59), senza la istanza della parte offesa

dispone riceversi da lei la dichiarazione, ed i lumi, per istruire il procedimento, (1) regola la compilazione degli atti quando non fossero ordinatamente compilati, e chiama nella discussione pubblica l'imputato per essere definitivamente giudicato.

§. 204. I giudizj per contravvenzione di polizia

---

(1) Su tale procedimento li giudici di circondario non debbono confondere le loro facoltà per arrestare sotto le vedute di polizia gl'imputati di delitti, che non risultino dagli atti convinti colpevoli. Con circolare de' 5 agosto 1843 ne sono i casi particolarmente distinti.

» È avvenuto talora che giudici di circondario, i quali per mancanza di pruove a carico d'imputati di delitti non hanno potuto come uffiziali di polizia giudiziaria spedire mandato di arresto, vi hanno dato luogo come uffiziali di polizia ordinaria. Hanno essi creduto secondata la loro condotta dal sovrano rescritto di agosto 1822 tuttavia provvisoriamente in vigore.

» Con esso è dato alla Polizia la facoltà di disporre l'arresto per misure di polizia, ma questa facoltà è ammessa contro individui incolpati di fatti che minacciano o attaccano la sicurezza pubblica, e nella classe loro non entrano li semplici delitti, che senza porre in pericolo l'ordine pubblico colpiscono individui particolari.

» D'altronde anche l'arresto per vedute di buon ordine non può azzardarsi nella mancanza di lumi, che palesino il pericolo, e la persona che lo minaccia.

» Il ministro della polizia generale cui feci nota la condotta, che sull'oggetto tenevasi in una provincia da qualche giudice di circondario convenne meco nel bisogno di far cessare l'equivoco. All'effetto io diressi le analoghe disposizioni al procuratore generale del Re presso la gran corte criminale di quella provincia. Ora che sento riprodotto l'equivoco in altra provincia rendo di tutto consapevoli le signorie loro coll'incarico di comunicare le convenevoli disposizioni ai giudici di circondario. « *Circolare de' 5 agosto 1843. A procurat. gen.*

s'intraprendono col mezzo delle citazioni. Queste saranno fatte ad istanza della parte che reclama, o a richiesta del ministero pubblico, o anche di ufizio in tutti i casi ne' quali pel procedimento non vi è bisogno d'istanza della parte privata (*art.*402 *p.p.*) Su di ciò è da osservarsi

1. La parte che reclama il procedimento, per aver dritto alla citazione dell'imputato, conviene ch'ella abbia fatta istanza per esercitare l'azion penale come parte privata (*Tom. I.* §. 57.).

2. Il pubblico ministero fa citare di ufizio l'imputato per le contravvenzioni espresse nell'articolo 39 (*p. p.*) (*Tomo I.* §. 59).

3. La citazione deve contenere tutte quelle circostanze delle quali fa parola l'articolo 350 *p. p.*) come si procede nei giudizj per delitti (§ 31).

§. 205. Di questa citazione » un usciere ne lascerà copia all'imputato, o alla persona civilmente risponsabile, o al loro domicilio « (*d. art.* 402 *p. p.*) Chiunque è cagione di un danno diretto o indiretto è adunque tenuto alla riparazione, e perciò vien citato in giudizio. Tale è colui, che per propria colpa direttamente danneggia la proprietà altrui, oppure colui che per imprudenza impiegando i figli minori, i domestici, gli alunni a qualche disimpegno, si rende indirettamente risponsabile del danno prodotto da costoro (§. 13.) (1). Sul modo come si de-

---

(1) Vedi la nota al §. 77, in cui abbiamo riportata la decisione della corte di cassazione di Parigi su la risponsabilità che cessa nel proprietario quando affida ad altri la custodia degli animali, che danneggiano un fondo.

ve eseguire la citazione vedi §. 29 colle sue questioni.

§. 206. I giudizj di contravvenzione possono talora considerarsi urgenti in ragione della offesa, la di cui punizione riguarda o l'ordine pubblico in generale, o l'ordine de' funzionarj in particolare; come 1. le contravvenzioni commesse nei sacri tempj, negli uditorj di giustizia in atto che si amministra giustizia, o ne' teatri nel tempo dei pubblici spettacoli: 2. le contravvenzioni commesse contro alcuno de' pubblici uffiziali, degli uffiziali ministeriali, o degli esecutori di atti di giustizia nell'esercizio delle loro funzioni: 3. le contravvenzioni commesse alle leggi o regolamenti forestali, o di caccia, o di pesca: 4. le contravvenzioni commesse alle leggi, o regolamenti di polizia. Gli altri giudizj senza le qualità indicate promossi o ad istanza della parte privata, o di officio del pubblico ministero, possono considerarsi non urgenti. Questa distinzione nell'atto che fa definire la qualità di tali giudizj, serve ancora per regolarne le citazioni: imperciocchè » ne' casi non dichiarati urgenti dal giudice, il termine fissato nella citazione non può essere minore di ventiquattrore, oltre un giorno per ogni quindici miglia. Se si trasgredisce questa regola l'imputato può domandarne la osservanza alla prima udienza, innanzi ad ogni eccezione o difesa. Ne' casi che il giudice dichiara urgenti, i termini potranno essere abbreviati, e le parti citate a comparire anche per giorno ed ora fissa indicata nella cedola » (*art.* 403 *p. p.*).

§. 207. Nel procedimento a richiesta del ministero pubblico, o di officio, le parti offese, ancorchè non costituite parti civili in giudizio potranno comparire volontariamente o sopra un semplice avvertimento, senza che vi sia d'uopo di citazione « (*art.* 404. *p. p.*). Questa comparsa viene a farsi di persona, o in iscritto. Colla esposizione del danno che le parti offese hanno sofferto, e della quantità delle spese che debbono esser loro indennizzate, ne domandano esse le provvidenze opportune per garentire le loro ragioni, ed essere soddisfatte.

§. 208. Adempito l'atto della citazione il giudizio è nello stato da essere deciso. Nondimeno prima del giorno dell'udienza il giudice potrà, sulla richiesta del ministero pubblico o della parte civile, apprezzare i danni, formare i processi verbali, fare o ordinare ogni atto che richiegga celerità « (*art.*405.*p.p.*) Quindi è a discutersi.

1. *Questione*. L'apprezzo dei danni ha luogo di officio? in altri termini può ammettersi allorchè il giudice vi deve pronunziare senza la richiesta del ministero pubblico, o della parte civile? Basta considerare il caso dell'articolo 453 n.6, delle leggi penali per sostenere l'affermativa. Quando il giudice deve applicare l'ammenda secondo il valore di un oggetto su cui cade il giudizio, è ne' suoi doveri stabilirne gli elementi. E adunque parte della istruzione il procedere all' apprezzo di quell' oggetto ; altrimenti mal formata la sua convinzione dichiarerebbe arbitraria la sua sentenza.

2. *Questione.* L'apprezzo, quantunque richiesto dal ministero pubblico, o dalla parte civile, deve regolarsi colle formalità della perizia, di cui trattano le leggi di procedura ne' giudizj civili? Noi lo crediamo: altra norma non ci addita la legge; nè il giudice deliberando può emettere un parere sul valore del danno senza dipendere dall' altrui analogo sentimento. È vero che non è egli tenuto di uniformarsi alla opinione di altri, quando deve definire un fatto di dubbio significato; ma la natura di sua convinzione l'obbliga di poggiare su qualche elemento legale. La mancanza assoluta di questo lo dichiarerebbe nell' atto stesso perito, e giudice: qualità, che non si possono conciliare tra loro.

3. *Questione.* Il giudice può dispensarsi di procedere all' apprezzo dei danni, quantunque il pubblico ministero o la parte civile ne faccia la richiesta? A primo aspetto potrebbe sostenersi l'affermativa. Il nostro articolo non esige l'apprezzo espressamente, ma lo rimette alla facoltà del giudice; per cui se questi è in altra guisa informato legalmente su l'effettivo valore de' danni, egli ha già una ragione per deliberare su di essi. Analizzando però la questione con altre vedute più determinate, vediamo che per decidere con rettitudine su la specie deve ricercarsi una base più solida; tanto maggiormente che alla richiesta di apprezzo non conviene dimostrare una prevenzione qualunque, attingendo da circostanze particolari un sentimento decisivo. È uopo adunque, che il giudice dia alla sua convinzione elementi legalmente attinti da un formale apprezzo.

4. *Questione.* L'apprezzo deve farsi da tre periti uniformemente all'articolo 397 delle leggi di procedura ne' giudizj civili, o pure da un solo? Prendendo argomento dall'articolo 1031 delle leggi stesse noi opiniamo, che un sol perito può anche destinarsi dal giudice: imperciocchè se nell'alienazione degl' immobili de' minori è concesso al tribunale civile la facoltà di nominare uno, o tre periti secondo la importanza de' beni, non vi è ragione a dubitare su l'uso della medesima facoltà nell' apprezzo di quei danni, che formano l'oggetto del giudizio. La medesima qualità di tali danni, talvolta non di molto rilievo, garantisce la scelta di un solo perito per farne l'apprezzo.

5. *Questione.* È concesso alla parte civile l'opporsi alla scelta dei periti fatta dal giudice? L'articolo 402 delle medesime leggi di procedura ne' giudizj civili ammette la ricusa contro i periti nominati di officio; ed i motivi possono essere quelli stessi pei quali vengono allegati come sospetti i testimoni (*art. 404.d. leg. di proced. civ.*) Quanto concerne questa ricusa ha rapporto colle osservazioni riunite nel Tomo II. §. 83 nota al n. 2.

6. *Questione.* Il processo verbale di apprezzo conterrà il semplice parere emesso dai periti, oppure la di costoro relazione è in luogo di esso? Crediamo, che debba seguirsi la distinzione stessa presentata dalla seconda parte dell'articolo 411 delle leggi di procedura ne' giudizj civili; vale a dire se la relazione si scrive da uno dei

periti, ed è da tutti sottoscritta, allora questa sarà enunciata nel verbale del giudice; se poi i periti non sappiano scrivere, in questo caso siccome il cancelliere è autorizzato di scrivere la relazione, e di sottoscriverla, così pare che il verbale debba contestare l'atto, e nello stesso tempo quanto si è opinato dai periti su l'apprezzo. Ci atteniamo a questo avviso per non moltiplicare gli atti, che possono essere formati, ed espressi da un solo. Del resto la relazione è sempre diversa dal verbale di apprezzo: l'una contiene il parere dei periti: l'altro esprime la esecuzione dell'atto; conseguentemente il loro rispettivo oggetto presenta l'unità di un atto legale ricercata dalla legge.

7. *Questione*. Questo verbale deve contenere precisamente l'autorizzazione a compilarlo, e le parti relative all'atto che si adempie? Non è a dubitarsene. I suoi principali requisiti riguardano 1. la ordinanza del giudice che dispone di procedersi all'apprezzo de' danni commessi, onde decidere sul loro valore condannando l'imputato a ripararli; 2 la scelta de' periti rimasta ferma: 3. il trasferimento dei periti nel luogo danneggiato: 4. le osservazioni, che stabiliscono il loro parere: 5. la relazione cui si riferisce: 6. la chiusura colla indicazione del giorno.

8. *Questione*. Questo verbale sarà comunicato al pubblico ministero, ed intimato alle parti? Noi lo crediamo per un doppio riflesso: 1. per dimostrare che la richiesta dell'apprezzo è stata legalmente esaurita: 2. per dar conoscenza

alle parti, che la decisione della causa è fondata benanche su i danni valutati legalmente.

9. *Questione*. Se l'imputato rileva dall'apprezzo, che i danni sono valutati in modo evidentemente alterato, ha dritto di pretenderne la revisione? Opiniamo, che tale questione debba essere decisa affermativamente. Si negarebbe infatti all'imputato ogni mezzo di difesa se avendo delle ragioni per impugnare l'apprezzo fatto in suo pregiudizio non potesse sperimentarle. D'altronde è ne' suoi dritti l'esporre al magistrato tutto ciò che possa mettere in chiaro lume la verità dei fatti, resi oggetti di contesa. Questi dritti non gli sono contradetti dalla legge, e gli debbono essere garentiti.

§. 209. Compiuti questi atti si apre l'udienza. » Se la persona citata non comparisca al giorno o all'ora fissata nella citazione, sarà giudicata in contumacia » (*art.* 406. *p. p.*). Esaminiamo i seguenti casi.

1. *Questione*. Comparire nel giorno, e nell'ora fissata nella citazione importa, che la comparsa in un giorno posteriore nega all'imputato il dritto di essere inteso? Ci sembra mestieri di distinguere. O la causa si è trattata, o no: nel primo caso essendosi proceduto in contumacia, il giudizio si ha per compiuto: nel secondo caso vi è motivo ad aprirsi l'udienza coll'intervento dell'imputato.

2. *Questione*. Se la citazione eseguita apparisce difettosa nelle sue forme, può essere impugnata dall'imputato? È ben evidente l'affer-

mativa. Ancorchè si fosse aperta l'udienza ed egli è a tempo di far conoscere il difetto incorso nell'atto può provocarne l'emenda con altra citazione.

3. *Questione.* Se l'imputato si trovasse in arresto per altro reato dev'esser tratto dalle prigioni? Prendiamo argomento per l'affermativa dall'articolo 361 (*Vedi* §. 45.). Sarebbe erroneamente giudicato in contumacia, non dipendendo da lui il non comparire in giudizio, in seguito della citazione che gli si è fatta.

4. *Questione.* La dichiarazione di procedersi in contumacia ha bisogno delle conclusioni del pubblico ministero, e della parte civile su l'oggetto? È chiara l'affermativa. Quando il termine a comparire è decorso senzachè l'imputato siasi presentato nella udienza, incumbe alla parte, che ha fatto procedere alla citazione di esaurire il giudizio.

5. *Questione.* Il giorno fissato nella citazione conviene che decorra per intero, onde sia dichiarata regolarmente la contumacia? Non è da opinare altrimenti: anzi noi siamo di avviso, che una tale dichiaraziane sia profferita nel giorno seguente, perchè il termine possa dirsi perfettamente decorso.

6. *Questione.* Se più accusati di una medesima contravvenzione sono citati a comparire in un giorno, ed ora fissa, la non comparsa di uno di essi fa differire l'udienza per altro giorno, oppure dà motivo alla dichiarazione della contumacia contro di lui? Noi stimiamo, che rin-

novata la citazione a tutti per altro giorno, debba stabilirsi un'altra udienza. Accogliere questo espediente anzicchè eseguirsi con rigore la legge è un mezzo che l'equità suggerisce per ammettere l'imputato alle sue giustificazioni.

7. *Questione*. La dichiarazione della contumacia deve pronunciarsi preliminarmente aperta l'udienza? Ne vediamo la ragione dall' esame della citazione eseguita cui il giudice è obbligato di procedere prima di condannare l'imputato contumace; altrimenti il giudizio progredirebbe senza le basi convenevoli della contumacia dichiarata. A tal uopo siamo di avviso, che il giudice con sua particolare ordinanza deve premettere tale dichiarazione all' udienza, che apre.

§. 210. Ne'giudizj di polizia l'imputato può sempre comparire da se stesso, o per mezzo di un suo procuratore speciale » (*art.* 407. *p. p.*). Questa sua comparsa il mette nella libertà di esporre i mezzi di sua difesa; vale a dire lo autorizza 1. di attaccare la competenza così in ragione di persona, e di materia, come in ragion del luogo, ed in ragion mista (*Tomo II.* §. 48 49 53): 2. di allegare qualche atto nullo 3. di chiedere sperimenti di fatto secondo la natura delle circostanze, che possono suggerirne i motivi: 4. di dedurre eccezioni perentorie: 5. di alligare mezzi di discolpa sul modo, e la impossibilità di delinquere 6. di eccezionare i testimoni che portano a nullità di dritto (*Tomo II.* §. 77. *e seguenti*).

§. 211. Questi mezzi di difesa prodotti dal

medesimo imputato, o dal di lui procuratore speciale debbono essere discussi dal giudice prima di aprire il dibattimento. Egli li discuterà inteso il pubblico ministero, e pronuncierà la sua sentenza di ammissibilità o di rigetto, ragionando in linea di fatto, o di dritto; secondocchè i mezzi ne somministrano la materia.

§. 212. Compiute queste discussioni preliminari la discussione dell'affare nel merito, a pena di nullità sarà pubblica « (*art.* 408. *p. p.*). Essa verrà fatta nell'ordine seguente.

» I processi verbali, se ve ne sono, saranno letti dal cancelliere.

» I testimoni, se saranno stati chiamati dal ministero pubblico o dalla parte civile, verranno intesi, se vi ha luogo; la parte civile darà fuori le sue conclusioni.

» La persona citata proporrà le sue difese, e farà sentire i suoi testimoni, se ne abbia presentato o fatto citare, e se a' termini dell'articolo seguente è ammissibile a produrli.

» Il ministero pubblico esaminerà l'affare e darà fuori le sue conclusioni. La parte citata potrà produrre le sue osservazioni.

» Il giudice pronunzierà la sentenza nella udienza in cui la discussione sarà stata terminata (*art.* 409. *p. p.*).

Tutte le questioni, che possono intanto elevarsi coll'analisi di questo articolo sono risolute applicandosi l'articolo 410. Da esso abbiamo che « gli articoli 369, e 379 sono comuni ai giudizj di polizia. » Quindi emerge.

1.° I verbali dei quali è ordinata la lettura debbono essere giurati. Ricorriamo alle teorie generali in rapporto agli atti generici, e di reperto, dei quali fa parola l'ultima parte dell'articolo 246 (*Vedi Tomo III.* §. 30). Questi verbali soggetti ancor essi a tutte le operazioni, che l'imputato crede opportune per la sua difesa possono impugnarsi quando non siano avvalorati dal giuramento di coloro che l'hanno redatto: in questo caso è libero il dritto all'imputato di chiedere, che sieno costoro intesi in pubblica discussione.

2.° I testimoni debbono essere intesi con giuramento nei termini dell'articolo 247 (*Vedi Tomo III.* §. 31.). Qualunque sia l'esame della causa nel merito, sempre la pruova ricercata in sostegno dei fatti d'imputabilità dev'essere giurata. Non la leggierezza del danno, nè l'infimo grado della pena, che possa essere applicata, sono valevoli per allontanare dalla loro osservanza quei precetti considerati necessarj per stabilire la base de'retti giudizj. I testimoni debbono adunque essere intesi con giuramento, affine di richiamare tutta la fede alle loro deposizioni.

3.° Tutte le altre regole di rito, che nella pubblica discussione sono stabilite per maggiore dilucidazione della verità, saranno diligentemente osservate. La necessità di sentirsi un testimone non dato in nota dalle parti, è garantita dall'articolo 243. (*Vedi Tomo III.* §. 26.): è garantito egualmente dall'articolo 260 (*Vedi Ivi* §. 49.) un esperimento di fatto. Questi mezzi

determinati per assicurare alla convinzione del magistrato gli elementi della imputabilità, o innocenza dell'accusato non soffrono eccezione alcuna in ragione del reato. Conosciuti opportuni in dibattimento debbono esaurirsi nel modo stesso, come le leggi di procedura ne' giudizj penali dispongono pel procedimento dei delitti. Contrario avviso proclamerebbe talvolta l'assurdo di assolversi, o punirsi il reo di contravvenzione con elementi o poco sicuri, o arbitrariamente stabiliti.

4.° È di dritto, che il ministero pubblico dia le sue conclusioni, e che la parte citata sia l'ultima a proporre le sue osservazioni. La ragione ha due riflessi: 1. per serbarsi un ordine nel giudizio: 2. per dare all'imputato il vantaggio di confutare le conclusioni del pubblico ministero, e giustificarsi contro l'accusa. L'articolo 269 lo ricerca a pena di nullità (*Vedi Tomo III.* §. 57. *a* 59).

5.° La sentenza del giudice sarà distinta nel fatto, e nel dritto. Il precetto dettato dall'articolo 372 pei giudizj di delitto (§. 56) si rende comune anche pei giudizj di contravvenzione. Poggiata ogni deliberazione su gli elementi discussi, non si giunge altrimenti all'interessante oggetto di dimostrare il modo della convinzione, e la misura della pena analogamente applicata alla ipotesi della legge.

6.° Finalmente tutte le altre particolarità di rito contenute nell'articolo 271, (*Vedi Tomo III.* §. 2 *a* 91) in virtù dell'articolo 410 (*p.p.*) sono comuni a'giudizj di polizia.

§. 213. Lo sviluppo dei fatti, che in ordine ai pubblici giudizj obbliga talvolta il magistrato ad allontanarsi dal titolo degli atti, e dalle posizioni dell'accusa, su cui procede, impone altro metodo per deliberare. La regola è in un caso determinato: cioè. « Se il fatto creduto prima contravvenzione risulti essere un delitto, il giudice col consenso del ministero pubblico e delle parti potrà pronunziare sul medesimo. Se il ministero pubblico o una delle parti reclami al giudizio correzionale regolare, si ricomincierà, a pena di nullità, il procedimento correzionale dalla citazione in poi » (*art.* 411. *p. p.*). Vi è quindi luogo a vedere.

1. *Questione.* Il delitto che sia per risultare dalla contravvenzione dev' essere contestato in modo da colpirsi colla pena corrispondente? La ragione per l'affermativa è chiara. Colla discussione dei fatti presentati in dibattimento il reato può cambiar qualità così per le circostanze che il definiscono diversamente da quello dichiarato col processo scritto, come le pruove, che si sono raccolte. Il giudice adunque, che con questi mezzi forma la sua convinzione pel delitto, è di mestieri, che vi deliberi conformemente, quando però il ministero pubblico, e le parti in giudizio non adducono opposizione alcuna per deliberare in altro modo.

2. *Questione.* Se il delitto che risulta dal fatto creduto contravvenzione chiama altri in giudizio, può pronunziarsi su di esso giudicando costoro in contumacia? La negativa è dettata dal-

l'ordinario sistema de'giudizj. Principalmente il consenso che possa ottenersi dal ministero pubblico, e dalle parti per pronunziare sul delitto, non comprende anche quello di un terzo in alcun modo non inteso. In secondo luogo la contumacia non è dichiarata contro coloro in alcuna guisa non citati a comparire.

3. *Questione*. Vien compreso nella stessa ipotesi il misfatto cambiato in delitto? Siamo di parere negativo. Il nostro articolo considera il delitto di competenza dello stesso giudice di circondario. Tale non è quello che deriva dal misfatto, il di cui giudizio compete alla gran corte criminale (*Vedi* §. 23).

4. *Questione*. Compete appello al pubblico ministero, ed alle parti avverso la sentenza che si pronunzia col loro consenso? Noi lo crediamo per sola violazione di legge. Qualunque all'incontro possano essere le nullità in ordine al rito, pare che debbano considerarsi coverte col consenso dato alla deliberazione che si è emessa; altrimenti sarebbe lo stesso che dare la facoltà alle parti di ritrattare il loro consenso appellando contro il giudicato profferito.

5. *Questione*. Dato il reclamo di una delle parti al giudizio correzionale, il giudice deve deliberare su di esso ammettendolo, o rigettandolo? L'affermativa ci addita due motivi: 1. per chiudere il dibattimento già esaurito per la contravvenzione con un atto corrispondente: 2. per dare una ragione all'apertura del nuovo giudizio.

6. *Questione*. La citazione, che convien premettere al giudizio correzionale regolare deve contenere la deliberazione sul reclamo delle parti? Si. Prendiamo argomento dall'articolo 351. (*Vedi* §. 32) che impone di trascriversi nell'atto di citazione in vece del rapporto, del processo verbale, della querela o denunzia la causa che vien trattata per rinvio.

7. *Questione*. Nel nuovo giudizio saranno letti, e discussi quei verbali, che hanno dato luogo al procedimento della contravvenzione? Ci sembra mestieri distinguere. O questi verbali influiscono per la causa del delitto, o no: nel primo caso la loro lettura, e la loro discussione sono di dritto; poichè servono a contestare quanto interessa per stabilire la imputabilità, o la innocenza dell'accusato: nel secondo caso il non tenersene conto non produce alcun difetto legale.

8. *Questione*. Se il nuovo dibattimento sviluppa un misfatto, compete il rinvio alla gran corte criminale? Non vi è ragione a dubitarne. La materia stessa del reato rilevata nelle sue particolari circostanze per misfatto richiama il suo giudice competente.

§. 214. Oltre i diversi casi che abbiamo analizzati « se l'imputato è convinto di contravvenzione di polizia, il giudice pronunzierà la pena, e colla medesima sentenza giudicherà sulle domande di restituzione, e di danni ed interessi » (*art.* 412. *p. p.*). Se d'altronde l'imputato o non è convinto abbastanza, o si dichiara innocente, nell'uno, e nell'altro modo opiniamo di

adottarsi le regole generali, o per la più ampia istruzione, o per l'azione di calunnia contro l'accusatore. Potrebbe opporsi, che l'articolo 410 rendendo comuni a' giudizj di polizia gli articoli 369, e 379, ciascuno di questi non richiama l'osservanza dell'articolo 277 in cui sono stabilite le tre formole per sciogliere le questioni di fatto; conseguentemente preveduta dal legislatore soltanto la ipotesi dell'imputato convinto, la di costui incerta imputabilità, e la di costui innocenza non debbono esser prese a calcolo dal magistrato.

Una tale opposizione pare ben solida nei principj assunti: ma è vinta da un semplicissimo argomento. Nei giudizj di contravvenzione di polizia quando voglia considerarsi il solo caso dell'imputato convinto, ne risultano due inevitabili conseguenze: la prima è, che la di costui dubbia reità viene a risolversi a di lui favore senza mettersi gli atti nello stato da essere più ampiamente istruiti: la seconda è, che l'imputato dichiarato innocente non può rivolgere l'azione di calunnia contro il suo accusatore. La prima conseguenza corrisponde alla massima generale di Pomponio: *Quoties dubia interpretatio libertatis est, secundum libertatem respondendum erit. L. 20. de reg. juris.* La seconda conseguenza all'incontro rovesciando il sistema della difesa naturale si oppone alle disposizioni dell'articolo 168 delle leggi penali che punisce il calunniatore ne' giudizj di polizia col primo grado di prigionia o confino: a buon conto

il calunniatore rimarrebbe impunito, perchè l'accusa versando su di una contravvenzione lo allontana dal periglio di essere recriminato. Da queste osservazioni siamo a dedurre, che le formole contenute nell'articolo 277 si debbono osservare indistintamente come nei giudizj di misfatto, e di delitto così in quelli di contravvenzione di polizia.

§. 215. La dichiarazione della reità richiama inevitabilmente tutti gli effetti, che ne dipendono, specialmente per la condanna del reo alle spese. Giustiniano ne dichiarò responsabile il giudice. *Sive alterutra parte absente, sive utraque praesente, lis fuerit decisa, omnes judices, qui sub imperio nostro constituti sunt sciant victum in expensarum causa victori esse condemnandum, quantum pro solitis expensis litium juraverit non ignorantes, qui hoc praetermiserint, ipsi de proprio hujusmodi paenae subjacebunt, et reddere eam parti laesae coarctabuntur. L. 11. Properandum* §. 4. *Cod. de judiciis.* Quindi ha luogo la massima: « la parte che succumberà, sarà condannata alle spese, anche a favore della parte pubblica. Le spese saranno liquidate nella sentenza » (*art.* 413. *p. p.*). Ma è d'uopo osservare.

1.° Sotto il nome di parte che succumberà s'intende così l'accusato, come l'accusatore. L'uno allorchè convinto della imputazione che gli vien data soggiace alla sua condanna: l'altro allorchè dichiarato calunniatore vien ripor-

tato alla sua pena. Amendue adunque sono condannati rispettivamente alle spese del giudizio.

2.° Le spese dovute alla parte pubblica sono quelle di giustizia erogate per citazione di testimoni, e per altri atti istruiti ad istanza del pubblico ministero.

3. La liquidazione di queste spese sarà eseguita nei termini del decreto de' 13 gennajo 1817. (*Vedi Tomo III.* §. 87.)

§ 216. La ragione che si adduce in essersi decisi in un modo piuttosto che in un altro giustifica la convinzione del magistrato. È in cotal guisa un dar conto del valore dei fatti, e delle circostanze ritenuti nell'esame della causa, e diligentemente analizzati nella risoluzione delle proposte questioni. Nei giudizj penali sarebbe infatti dare al magistrato un arbitrio illimitato in discutere le accuse, senza manifestare gli elementi che lo determinano ad ammetterle, o a rigettarle. La volontà sarebbe in luogo della ragione. Quindi l'innocente punito, e'l reo assoluto diverrebbero le vittime infelici del capriccio, non presentando così fatti giudizj che i soli effetti infelicissimi di azzardate deliberazioni. Tali dannevoli risultamenti furono presi anche a calcolo nei tempi di Giustiniano. Si dispose da questo imperatore, che il magistrato seguir doveva la verità, ed i dettami della legge, e della giustizia: *Omnes judices nostros veritatem, et legum, et justitiae sequi vestigia sancimus L. 13. in ult. Cod. de sent. et interlocut. om. jud.* Massima che applicata al nostro modo di giudi-

care corrisponde ai precetti dell'articolo 219 della legge organica dell'ordine giudiziario de' 29 maggio 1817. » Le sentenze saranno motiva e nel fatto, e nel dritto. » ed a quelli dell'articolo 414 (*p. p.*). » Ogni giudizio definitivo di condanna sarà, a pena di nullità, motivato in fatto ed in dritto. I termini della legge applicata vi saranno inseriti. »

§. 217. L'autorità di questi principj non è poi circoscritta pei soli giudizj di contravvenzione di polizia sotto il di cui titolo l'articolo è riportato. Essa si estende ad *ogni giudizio definitivo di condanna* sia per misfatto, sia per delitto, e sia per giudizio di appello. Tra le molte decisioni della suprema corte di giustizia ne riportiamo due. La prima è quella de' 5 settembre 1827.

Il giudice del circondario di Gaeta dichiarò costare che Tommaso Nardone era colpevole di rimozione di termini in danno di Filippo Candeloro, e di Antonio Coccoluto, ed applicando l'articolo 445 delle leggi penali lo condannò alla pena di due mesi di prigionia, ed alle spese del giudizio.

Appello di Nardone. La gran corte senza discutere l'appello lo rigettò, e moderando la pena condannò l'appellante ad un mese di prigionia, ed alle spese del giudizio in beneficio della parte civile.

Contro tale decisione lo stesso Nardone ha prodotto ricorso per annullamento. Ha atteso a sostenere che la decisione non è motivata, poi-

chè si rigettò l' appello senza esaminare il motivo che in sostegno del medesimo erasi allegato, e senza far precedere alla dispositiva alcuna analoga considerazione sul merito. Quindi ha dedotti per violati gli articoli 414 della procedura penale, e 219 della legge organica.

» La corte suprema ec. Atteso che i motivi di ogni decisione formano uno degli elementi costitutivi de'giudizj, per cui una sentenza, o decisione che ne manchi, non porta la impronta del giudicato.

» Atteso che nella specie la gran corte mentre rigetta l'appello prodotto da Tommaso Nardone avverso la sentenza del regio giudice del circondario, senza indicarne i motivi, riduce ad un mese di prigionia la pena irrogata colla indicata sentenza; per cui la decisione mancando del dato essenziale a costituirla, si trova in opposizione a' cennati articoli, e non regge agli occhi della legge. Annulla ec.

La seconda decisione è de'8 agosto 1823. Dal suo tenore si rileva egualmente il modo come la sentenza, o la decisione debba essere motivata.

Andrea Amoroso avendo trovato una vacca, ed un vitello che danneggiavano un suo fondo, li arrestò per condurli al sindaco del comune, onde far condannare il padrone di essi Nicandro Jaccone alla rifazione del danno, ed alla pena corrispondente. Sopragiunsero nel momento la moglie di Jaccone, e'l di lui figlio Giuseppe: pregarono essi l'Amoroso a lasciar liberi gli animali, essendo pronti di pagare il danno, ma

quegli si mostrò inflessibile. Sopragiunse l'altro di Jaccone per nome Angelo. Questi entrò in altercazione con Amoroso, cui col cozzo di un'accetta, che aveva nelle mani, diede un colpo sulla spalla. Amoroso messo in fuga cadde, ed Angelo Jaccone togliendogli la mazza che portava, gli diede con essa più colpi.

Amoroso osservato dai periti, oltre varie contusioni gli si rinvenne nell'antibraccio destro una frattura, che gli aveva prodotto storpio.

La gran corte criminale di Terra di Lavoro, dichiarò costare, che Angelo Jaccone aveva commesso a colpo di arma impropria ferita, e percosse volontarie, una delle quali pericolosa di storpio, che aveva prodotto storpio in persona di Andrea Amoroso. Dichiarò non costare che lo stesso Jaccone fosse scusabile nel reato da lui commesso: ed invocati gli articoli 356, e 358 delle leggi penali lo condannò a sette anni di ferri nel presidio, alla malleveria, e spese.

Ricorso del condannato. Dedusse il reato mal definito e per la provocazione dell'offeso, e per la mancanza della sua volontà di offendere.

Il pubblico ministero presso la suprema corte con chiedere il rigetto di questo ricorso domandò l'annullamento nell'interesse della legge, per non essere motivata la decisione di condanna.

» La suprema corte di giustizia accogliendo le conclusioni del ministero pubblico fa le considerazioni seguenti.

» La gran corte espose nei fatti semplici, che l'offeso aveva dichiarato in dibattimento, che egli

nel ricevere il primo colpo sulla spalla si pose in fuga, e nel fuggire cadde, ed a terra ebbe altri colpi; e che alzatosi si trovò nel braccio offeso, senza sapere se fosse stato l'effetto delle percosse o della caduta. Ragionando poi sul fatto, nella prima considerazione si espresse: « Considerando, che l'accusato Angelo Jaccone fu colui, che produsse lo storpio ad Andrea Amoroso tanto se sia questo derivato dalle percosse dategli colla mazza, quanto dalla caduta avvenuta pel colpo di accetta datogli alla spalla, pel quale fu costretto a fuggire per evitare gli ulteriori colpi che potevano ucciderlo. »

» Or questa considerazione non contiene quella motivazione, che il legislatore negli articoli 414 del rito penale, e 219 della legge organica ha prescritta a pena di nullità. Difatti non erasi accertato se la frattura del braccio di Amoroso fosse stata causata dalle percosse dategli da Jaccone, oppure dalla caduta; e quindi la gran corte libera nei suoi raziocinj relativamente al fatto poteva convincersi, che le une anzicchè l'altra ne fossero state la cagione. Ma essa senza risolvere questo dubbio stabilì, che nell'un caso, e nell'altro sempre della frattura era tenuto il Jaccone. Questa massima non è punto conforme alle dispozioni delle leggi penali in vigore; e sarebbe pernicioso per gli accusati l'ammettere, che quando un individuo da essi percosso messosi in fuga muoja per effetto di una caduta, debbano i medesimi essere tenuti di omicidio. La legge punisce le percosse, le ferite, e gli omicidj vo-

lontarj, e non può certamente attribuirsi alla volontà dell' uomo ciò ch'è l'effetto del caso.

» Mancando adunque la decisione di una motivazione legale, è chiaro, che siansi violati i citati articoli 414 delle leggi di procedura ne' giudizj penali, e 219 della legge organica dell'ordine giudiziario.

» Per tali considerazioni annulla ec. ec.

§. 218. L' indicato articolo 414 allorchè parla di giudizio definitivo di condanna esprime certamente quella deliberazione che come termine della causa contiene i motivi della pena applicata; sotto questa veduta non è perciò da trarsi in legittima conseguenza, che il giudizio di assoluzione non debba essere motivato. Quel metodo stesso precisamente determinato per dimostrare la certezza della reità in persona dell'accusato, lo è ancora per dimostrare la di costui innocenza. Potrà mai supporsi che il legislatore siasi interessato di conoscere dal magistrato la ragione per la quale condanna, e non abbia curato di conoscere la ragione per la quale assolve? Quando non voglia calcolarsi l'interesse della giustizia che esige indistintamente tutte le deliberazioni motivate, si consideri quello delle parti nel suo utile oggetto. L'assoluto ama del pari rilevare i motivi di fatto che lo discaricano dalla imputazione prodotta contro di lui, affine di maturamente stabilire il giudizio di calunnia contro il suo accusatore. Nel giudizio definitivo di condanna che l'articolo 414 ricerca di essere motivato, noi vi ravvisiamo adunque un precetto di

una intelligenza estensiva; dappoichè sotto il suo nome vediamo compreso ancora il giudizio di assoluzione.

§. 219. I termini della legge applicata debbono inoltre essere trascritti nella sentenza, e nella decisione (*d. art.* 414). Ciò risulta disposto sotto un duplice riflesso: 1. per dimostrare che il procedimento è stato regolato su la ipotesi di una sanzione scritta, e verificata nel fatto criminoso dedotto in giudizio: 2. per manifestare i motivi di dritto valutati in ragione degli elementi che han stabilita la convinzione. D' altronde questa trascrizione è obbligatoria in modo, che la mancanza porta a nullità nel caso, in cui il testo omesso contenga la pena applicata al condannato, a la liberazione dell' imputato. Sono tali le disposizioni del Sovrano rescritto da' 12 aprile 1820 (*Vedi Tomo III.* §. 85.)

§. 220. Proferito il definitivo giudizio di polizia « il ministero pubblico, e la parte civile solleciteranno l'esecuzione della sentenza, ciascuno in ciò che lo concerne » (*art.* 415 *p.p.*) Questa facoltà è non generale per la osservanza de' giudicati. Su la specie cui versa chiaramente apparisce circoscritta in due soli casi; cioè quando si tratta di pagamento dell' ammenda che non vien sospeso dall' appello (*art.* 426. *p. p.*), e quando la sentanza è resa inappellabile. Negli altri casi il ministero pubblico, e la parte civile hanno il semplice potere di affrettare la discussione del gravame con cui trovasi impugnata la sentenza. Parlandosi adunque di sentenze definitive

l'azione di eseguirle, al dir di Ulpiano è perpetua per i loro effetti: *Judicati actio perpetua est, et rei persecutionem continet. Idem haeredi, et in haeredem competit. L.* 6 *in ult. D. de re judicata.*

§. 221. Le sentenze profferite in materia di polizia dal giudice di circondario o dal suo supplente, potranno essere impugnate per via di appello innanzi alla gran corte criminale » (*art.* 418 *p. p.*) I motivi debbono contenere una causa giusta (§. 81) distinta nelle nullità commesse contro il rito, e la legge. Quelli che abbiano indicati nei giudizj per delitto ci sembrano opportuni da applicarsi ancora per la contravvenzione di polizia. La niuna diversità che s' incontra tra amendue i procedimenti rende comuni quelle violazioni colpite di nullità (*Vedi* §. 83, 86 *e* 85).

§. 222. Le sentenze di cui parliamo non debbono inoltre riputarsi di tal natura da essere confuse con quelle relative alle contravvenzioni di polizia urbana. La materia delle une e delle altre distingue le autorità rispettive. Il nostro articolo 418 parla infatti delle sentenze profferite in materia di polizia dal giudice di circondario o dal suo supplente, e non di quelle profferite dal primo eletto, o dal sindaco. Di queste ultime verremo a tenerne parola trattando delle contravvenzioni di polizia urbana.

§. 223. Intanto « perchè si dia luogo all'appello ne' termini dell' articolo precedente, le sentenze di polizia dovranno contenere una condanna di

detenzione, di mandato in casa, o di pubblica riprenzione. Per le ammende, restituzioni, ed altre riparazioni civili ivi espresse, quando eccedono la somma di ducati venti, avrà anche luogo l' appello » (*art.* 419 *p. p.*). Così Giustiniano, per non occupare nelle minime contese i giudici superiori, e per non stancare i litiganti con gravi dispendj, ammise le appellazioni nelle sole cause del valore di dieci libbre d' oro. *Evenit ut super minimis causis maximi nostri judices inquietentur, et omnes propter minimas causas magnis fatigentur dispendiis, ut forsitan totius litis aestimatio ad sumptus judiciales non sufficeret, ideoque sancimus provocatio speratur, usque ad decem librarum auri quantitatem non in hanc regiam urbem eam venire, sed ad praefectum augustalem, qui audiat, et causam dirimat vice sacri cognitoris, nulla ei penitus post definitivam sententiam appellatione porrigenda. Novella* 23 *de appellationibus Cap.* 3.

§. 224. Qualunque siano in se stessi gli oggetti determinati per impugnare le sentenze di polizia del giudice di circondario, o del suo supplente, lasciano sempre salve le ragioni di competenza su la materia, quando la contravvenzione giudicata dipendesse dalle disposizioni amministrative. La gran corte in discutere l' appello è nel dovere di analizzare queste parti; affinchè ritenuta la materia del procedimento come appartenente al giudice di circondario, esamini l'ammessibilità del gravame secondo la natura della

condanna, di cui dal nostro articolo ne sono le regole segnate. L'esempio è nella decisione della suprema corte di giustizia de' 21 luglio 1828.

» D. Bartolomeo Carli ebbe ordine dal primo Eletto del comune di Aquila di riattare un muro della sua casa nel termine di quindici giorni. Renitente ad eseguirlo fu dal giudice regio condannato all'ammenda di carlini cinque, ed alle spese.

Appello pei seguenti motivi.

1. Il verbale di contravvenzione fu redatto dal primo eletto, il quale ha funzionato in questa causa da pubblico ministero. Dunque egli è denunziante, e requirente la pena.

2. La contravvenzione si è fatta consistere in non essersi obbedito all'ordine del primo eletto, il quale impose tra quindici giorni, o demolirsi il muro, o riattarsi, con la minaccia, che altrimenti si sarebbe fatto a spese del comune cui rimarrebbe egli obbligato. È chiaro che questa sola e non altra penale si era stabilita in caso di mancanza. Dunque non vi era luogo a procedimento penale.

» La gran corte, poichè i due mezzi non reggevano in dritto, rigettò l'appello.

» Il condannato si è provveduto di ricorso per annullamento. Ha riprodotto li stessi motivi di appello, ed ha soggiunto li seguenti mezzi.

1. La competenza non era dell'autorità giudiziaria, come dall'articolo 1. del decreto de'25 marzo 1817.

2. Essendosi mancato all'ordine del primo eletto, costui poteva far ben eseguire la fabbrica a spese del comune per rivalutarsene dal Carli.

3. Carli non riattò il muro, perchè fu assicurato, che non era necessario. La perizia, che lo disse rovinoso fu fatta da persona deferente.

» La corte suprema di giustizia ec. Considerando, che trattasi di contravvenzione agli stabilimenti municipali per non essersi nel termine assegnato ristaurato un muro di orto, e chiusa la porta di un casaleno al cui inadempimento erasi dal primo eletto imposta la pena di farsi eseguire le suddette riparazioni, e riattazioni dall'amministrazione municipale a spese del contravventore.

» Considerando, che dedotto questo inadempimento innanzi al giudice di Aquila, il medesimo aprì un procedimento penale in linea di contravvenzione di polizia, e con sentenza de' 24 luglio 1826 ne dichiarò la reità a carico di D. Bartolomeo Carli, e pronunziò per pena la multa di carlini cinque per ciascuna delle due contravvenzioni, e la esecuzione delle indicate due opere.

» Considerando, che tal condanna fu appoggiata sul regolamento di polizia de' 29 dicembre 1824 approvato dal consiglio d'intendenza nel dì 27 maggio 1825, e sull'articolo 419 della procedura penale.

» Considerando, che prodottosi appello dal Carli, la gran corte criminale di Aquila con decisione de' 25 novembre dello stesso anno 1826 discutendone il merito, lo rigettò.

» Considerando, che riguardato il fatto con le vedute delle disposizioni amministrative, la

competenza in primo grado era del sindaco, ed in secondo grado del consiglio d'intendenza a' termini degli articoli 1, e 31 della legge de' 25 marzo 1817 sulla procedura del contenzioso amministrativo; ma riguardato con le vedute dell'articolo 461 n. 6 delle leggi penali, la competenza era del giudice di circondario in linea di contravvenzione di polizia; e poichè si era pronunziata una doppia multa di cinque carlini, non mai la gran corte poteva discutere l'appello, ostando l'articolo 419 della penale procedura.

» Considerando, che il primo giudice procedè in linea di contravvenzione di polizia per effetto dei stabilimenti municipali, e non dell'articolo 461 n. 6 delle leggi penali, che solo gli dava la facoltà di procedere, e che la gran corte discusse un appello contro le disposizioni dell'articolo 419 della penale procedura, che non le dava tal giurisdizione.

» Annulla per vizio d'incompetenza la sentenza del giudice regio, e la decisione della gran corte ec.

§. 225. Stabiliti i casi delle condanne per contravvenzione capaci di essere impugnate, ne sono designati gli effetti. L'appello non sospenderà il pagamento dell'ammenda. Sarà sospensivo per le condanne di detenzione, o di mandato in casa, o di pubblica riprensione (*art.* 420. *p. p.*). Discende da tali disposizioni che l'ammenda maggiore di ducati venti, allorchè viene attaccata con appello, deve soddisfarsi con quelle proteste, che la parte condannata crede oppor-

tune per mettere in salvo le sue ragioni. Avrà ella il dritto di ripeterla se il giudizio di appello si decide a di lei favore.

§. 226. Il tempo dentro il quale il giudice di polizia deve rimettere il processo al procurator generale presso la gran corte criminale, i termini ad appellare, le persone che ne hanno il dritto, e le regole della discussione dell' appello, sono le stesse che ne' giudizj correzionali » (*art.* 421. *p. p.*); vale a dire 1. il processo sarà sempre fra dieci giorni dal dì della sentenza inviato al procuratore generale (*art.* 387. *p. p.*) (§. 98): 2. il termine ad appellare è di cinque giorni dalla notificazione della sentenza di condanna fatta all' imputato o al suo domicilio (*art.* 374. *p. p.*) (§. 68) : 3. han dritto all' appello le parti incolpate o risponsabili, la parte civile in quanto ai soli civili interessi, le amministrazioni dello stato per le ammende, riparazioni, e spese, ed il pubblico ministero (*art.* 382. *p. p.*) (§. 76 *a* 77) : 4. vi è decadenza dall' appello se l' atto di dichiarazione non ne contenga i motivi (*art.* 385. *p. p.*) (§. 85) : 5. per la discussione dell' appello l' imputato appellante deve trovarsi in un modo qualunque di custodia (*art.* 386. *p. p.*)(§. 97).

§. 227. L' esame dell' appello nei motivi che si sono dedotti indurrà talvolta a conoscere, che la soluzione delle questioni elevate si allontana dai fatti discussi, oppure che la contravvenzione sia mal definita; allora » se la gran corte criminale crede necessario di rinnovare la discussione, ser-

berà le regole de' giudizj di polizia (§. 202); salvo il caso della prima parte dell' articolo 411 (§. 203) nel quale serberà le forme de' giudizj correzionali » (*art.* 422. *p. p.*) dappoichè si tratta di delitto.

§. 228. Avverso le sentenze inappellabili in materia di polizia pronunziate da' giudici di circondario e loro supplenti, compete il ricorso per annullamento nella corte suprema di giustizia al ministero pubblico, ed al condannato, pel solo motivo d' incompetenza, per eccesso di potere, e per manifesta contravvenzione al testo della legge « (*art.* 423. *p. p.*) (1). Negli altri casi competerà il ricorso al ministero pubblico, ed al condannato avverso le decisioni della gran corte criminale pronunziate in appello, così per le violazioni di forme a pena di nullità e non coverte dal silenzio, come per manifesta contravvenzione al testo delle leggi » (424. *p. p.*). Gli articoli 396, 397 e 298 sono comuni anche alle cause di polizia (*Vedi* §. 97 *a* 99).

CAPITOLO VII.

Dei giudizj delle contravvenzioni di polizia urbana.

§. 229. La polizia amministrativa la quale è diretta a prevenire le calamità pubbliche, ha le

(1) Vedi la circolare de' 8 gennajo 1842 riportata nel §. 27. Vol. V.

sue leggi particolari (§. 198). La legge organica sull'amministrazione civile de' 12 dicembre 1816 regolando le attribuzioni de' funzionarj che compongono l'amministrazione comunale, incarica il primo eletto particolarmente della polizia urbana, e rurale. Egli la esercita a norma delle leggi e regolamenti, e giusta le istruzioni, che gli verranno date dal decurionato: a tal uopo forma atto di tutte le contravvenzioni di polizia, e ne provoca la punizione avanti al giudice competente (1). Può inoltre infliggere in caso di flagranza di semplici contravvenzioni di polizia urbana, e far riscuotere le multe prescritte da' regolamenti contro

1. i venditori di commestibili guasti, corrotti o altrimenti nocevoli, o di qualità e peso inferiore a quello che sia convenuto nell'appalto:

2. contro i venditori che usino pesi, e misure non zeccate, o mancanti:

3. contro quelli che in contravvenzione degli stabilimenti di polizia urbana vendessero commestibili, senza permesso dell'autorità pubblica, o a prezzo maggiore dell'assisa:

---

(1) Particolari disposizioni si sono date col seguente decreto sul procedimento pei dazj di consumo.

Art. 1. Per le contravvenzioni ai dazj di consumo, che i comuni s'impongono ai termini della legge de' 12 dicembre 1816 sono applicabili le disposizioni dell'articolo 36 e seguenti delle leggi penali.

Art. 2. I giudici di circondario su i processi verbali delle autorità amministrative, che contestano le contravvenzioni, sono le autorità competenti per l'applicazione dalle pene. *Decreto de' 28 gennajo* 1824.

4. contro quelli che senza l'autorizzazione prescritta dai regolamenti di polizia diano spettacoli pubblici, o esercitino alberghi, osterie, bettole, cantine, e simili, o tengono aperte queste ultime oltre l'ora fissata dall'autorità pubblica » (*art.* 38. *leg. de'* 12 *dicembre* 1816).

§. 230. La legge sul contenzioso amministrativo de' 21 marzo 1817 determina inoltre l'oggetto dei giudizj; imperciocchè « eccetto i sentieri, o sia le strade vicinali, quelle cioè che sono stabilite per comodo, ed accesso tra due o più fondi vicini, tutte le controversie che insorgeranno sulle altre strade, o che riguardino la occupazione di tutta, o di una parte della di loro area, o la riparazione de' danni cagionativi, o l'obbligo di mantenerla, apparterranno a' giudici del contenzioso amministrativo » (*art.* 6. *d. L. de'* 21 *marzo* 1817.)

Le disposizioni dell'articolo precedente sono comuni a' porti, a' lidi, a' fiumi, a' canali, alle dighe, a' ponti, alle strade, o sentieri, che li costeggiano, o che servono di comunicazione fra loro, alle piantaggioni che servono di sostegno, di comodo, o di ornato, sia alle strade, sia alle ripe, ed in generale a tutto ciò ch'è una dipendenza del demanio pubblico, delle strade, o delle proprietà pubbliche (*art.* 7. *d. L.*).

Apparterrà benanche alle autorità del contenzioso amministrativo il decidere di tutti i danni commessi verso i privati dagli appaltatori di opere, e di lavori pubblici nell'eseguimento delle loro intraprese » (*art.* 10. *d. L. de' marzo* 1817).

§. 231. Il giudizio degli oggetti che abbiamo enunciati come appartenenti al contenzioso amministrativo compete agli eletti, ai sindaci, ed ai consigli d'intendenza (*art.* 18. *d. L.*). Gli eletti giudicano di tutte le contravvenzioni di polizia urbana, a'termini dell'articolo 58 della legge de' 12 dicembre 1816 (*art.* 19. *d. L.*) (§. 229). I sindaci giudicano le sole multe che non oltrepassano sei ducati per le contravvenzioni espresse negli articoli 6, e 7 (*art.* 20. *d. L.*). Finalmente il consiglio d'intendenza giudica su i danni cagionati dalle stesse contravvenzioni, e su le multe maggiori di sei ducati (*art.* 22. *d. L.*).

§. 232. Le sentenze degli eletti, e de'sindaci nei casi sopra indicati sono soggette al solo appello devolutivo. Questo è dedotto innanzi al sindaco del capoluogo del circondario, e nel caso in cui il sindaco e l'eletto del capoluogo del circondario abbia pronunziata la multa, o sia interessato, l'appello della loro sentenza sarà dedotto innanzi al sindaco del capoluogo del distretto. L'appello avverso la sentenza degli eletti, e de'sindaci dei capiluoghi di distretto, e del capoluogo della provincia, sarà dedotto innanzi al consiglio d'intendenza » (*art.* 21. *d. L.*). Finalmente l'appello avverso le decisioni del consiglio d'intendenza è anche devolutivo, e vien prodotto innanzi alla gran corte de'conti. Giudicando però dei danni, e delle multe per le contravvenzioni espresse negli articoli 6, e 7 (§. 230) le sue decisioni sono inappellabili, se le

condanne non eccedono la somma di ducati quaranta. (*art.* 25. *d. L.*)

§. 233. Il modo di procedere per queste contravvenzioni così presso il sindaco, che presso il consiglio d'intendenza è del tutto sommario. La legge de' 25 marzo 1817 addita, per la istruzione degli atti, e pel giudizio, la norma da tenersi presso ciascuna delle respettive autorità indicate.

§. 334. In una delle contravvenzioni contenute negli articoli 6, e 7 della legge sul contenzioso amministrativo (§. 230) il sindaco appena ne sarà informato per via di querela, notorietà, o altrimenti, disporrà, che il primo eletto del comune, il quale è incaricato delle funzioni del ministero pubblico, ed in sua mancanza il secondo eletto, si conferirà subito sul luogo per verificare il fatto, e l'imputato della contravvenzione » (*art.* 1. *Leg. de'*25 *marzo* 1817). Una tale verifica eseguita partitamente vien consegnata in un verbale. Le circostanze del tempo, del luogo e del danno, le qualità del danno stesso, la persona danneggiata, ed il contravventore vi debbono essere enunciate, come tanti elementi valevoli per dar luogo ad un giudizio.

§. 235. Questa verifica è presa ad esame. Il sindaco dispone la ricerca di altre pruove quando vede bisognarne: d'altronde « ritrovando che la contravvenzione vien punita con una multa, che non oltrepassa sei ducati, fa chiamare alla sua presenza, a giorno, ed ora fissa, l'imputato ed i testimoni « (*art.* 2. *d. L.*). Se poi la multa

eccede sei ducati egli trasmetterà la verifica, e le pruove forse raccolte al consiglio d'intendenza » (*art.* 3. *d. L.*). Intanto nella contravvenzione di sua competenza il procedimento come sommario viene ad allontanarsi da ogni formalità. Della chiamata ch'egli dispone dei testimoni, e dell'imputato deve nondimeno contestarne l'adempimento. A tal' uopo per gli atti di notifica di citazione, e di procedura in generale egli si avvale dei serventi del comune. Ove questi non sappiano scrivere, il loro detto resta certificato dal cancelliere in piè dell'atto, cui il medesimo ha rapporto » (*art.* 11. *d. L.*).

§. 236. L' imputato vien messo intanto nell' esercizio dei dritti di sua difesa. Egli principalmente può impugnare il procedimento per via di eccezione. La legge glie ne addita i mezzi in due maniere: l'una dimostrando la incompetenza del sindaco in ragione della persona, allorchè la conoscenza della contravvenzione compete ad altro sindaco (*Vedi* §. 232); l'altra ricusandolo. I motivi di ricusa sono:

1.° quando egli abbia un interesse personale nella causa in cui deve giudicare:

2.° se nell'anno che ha preceduto la ricusa vi sia stato qualche procedimento criminale tra esso e'l prevenuto, o i loro congiunti, marito, o moglie, loro consanguinei ed affini in linea retta:

3.° se vi esiste qualche litigio tra esso ed il prevenuto, o i loro congiunti, marito, o moglie:

4.° se nei sei mesi, che precedono la ricusa abbiano avuto luogo delle ingiurie verbali o reali tra esso, e 'l prevenuto, o i loro congiunti, marito, o moglie (*art.* 19. *d. L.*)

Il metodo però da tenersi perchè questi motivi siano accolti e discussi, dipende da particolari precetti; vale a dire.

1.° Colui che vuol ricusare un sindaco è tenuto di presentare l'atto motivato di ricusa nelle mani del cancelliere, il quale glie lo mostrerà immediatamente (*art.* 20. *d. L.*)

2.° Il sindaco dovrà nel termine di ventiquattr'ore fare la sua dichiarazione in piedi dell'atto: e questa conterrà o la sua acquiescenza alla ricusa, o il rifiuto di astenersi. In questo secondo caso conterrà la parte ricusante (*art.* 21. *d. L.*)

3.° Tra due giorni dalla risposta del sindaco il cancelliere dirigerà al consiglio d'intendenza, per mezzo dell'intendente, o al sindaco del capoluogo del circondario, o del distretto secondo i diversi casi enunciati nell' articolo 21 della legge sul contenzioso amministrativo (§. 232.) l'atto di ricusa, e la dichiarazione del ricusato (*art.* 22. *d. L.*)

4.° La ricusa sarà giudicata dal consiglio o dal sindaco del capoluogo del circondario o del distretto fra otto giorni; e quando sarà trovata sussistente, il consiglio o il sindaco del capoluogo del circondario, o del distretto rimetterà la cognizione dell' affare all' uffiziale municipale che

rimpiazza di dritto il sindaco ricusato (*art.* 23. *d. L.*)

5.° Ogni decisione di rigetto conterrà anche la condanna ad un' ammenda, che non potrà essere minore di venti carlini, nè maggiore di sei ducati (*art.* 24. *d. L.*)

6.° Il sindaco che omette di fare la dichiarazione prescritta nell' articolo 21, sarà condannato ad una multa non minore di ducati sei, nè maggiore di ducati venti. Potrà essere ancora inibito al sindaco, a norma delle circostanze, di prendere conoscenza dell' affare in questione, (*art.* 25. *d. L.*)

7. Se il cancelliere omette di fare il rinvio prescritto nell' articolo 22, sarà condannato ad una multa non minore di ducati tre, nè maggiore di ducati dodici (*art.* 26. *d. L.*)

In secondo luogo l'imputato attacca la pruova testimoniale compilata contro di lui; dappoichè « i suoi nemici, i catturanti, ed in generale tutti quelli che hanno violata la indifferenza propria de' testimoni, sono incapaci di fare testimonianza, e quindi possono essere ripulsati » (*art.* 28. *d. L.*). Questa ripulsa può essere opposta anche nel giorno destinato per la decisione della causa (*art.* 27. *d. L.*).

§. 237. Disposte queste parti » nel giorno destinato il sindaco farà in pubblico, ed in presenza del reo, leggere dal cancelliere la verifica del primo, o secondo eletto, indi sentirà i testimoni, finalmente l'eletto incaricato delle funzioni di ministero pubblico, e l'accusato. Se la con-

travvenzione è sufficientemente provata, il sindaco citerà l'articolo della legge ch'è relativo al fatto, ed applicherà la multa e la rifazione de' danni, se vi sia luogo. Il cancelliere ne distenderà un atto, che conterrà la decisione, ed i motivi su de' quali è fondata » (*art.* 4. *d. L.*).

Nel caso in cui non consti pienamente della contravvenzione, il sindaco sulla dimanda del primo o secondo eletto, o del reo, ed anche di officio, potrà ordinare tutti quegli esperimenti che crederà necessarj per l'appuramento della verità « (*art.* 5. *d. L.*)

§. 238. La discussione può essere talvolta ritardata sia per parte dei testimoni, sia per parte dell'imputato. Questo ritardo opponendosi al vantaggio che porge la speditezza del giudizio, richiama nel sindaco l'esercizio delle sue attribuzioni, usando misure disciplinari. Quindi se nel giorno destinato per la decisione manchi di comparire uno o più testimoni, egli può condannarli ad una multa non maggiore di carlini quattro (*art.* 6. *d. L.*). Del pari se il reo manca di comparire, egli lo farà chiamare nuovamente alla sua presenza. Ove quegli disubbidisca per la seconda volta, nel giorno stabilito, intesi i testimoni e 'l ministero pubblico, egli pronunzierà sulla multa, e sulla rifazione dei danni, ed interessi se vi sia luogo. In questo caso la sentenza del sindaco sarà considerata come resa in presenza del reo » (*art.* 7. *d. L.*). Finalmente se all' udienza, o in ogni altro luogo in cui il sindaco disimpegna le sue funzioni, uno o

più astanti si permettessero di turbarne la tranquillità, egli li farà espellere dal luogo; e se resistono a'suoi ordini, o rientrino nel luogo medesimo, li farà condurre nella casa di arresto, a disposizione del giudice di circondario che deciderà a norma della legge » (*art.* 13. *d. L.*) su la natura dei fatti, che han dato motivo a queste misure.

§. 239. Le sentenze che si emettono dal sindaco sono eseguite a diligenza, e cura del ministero pubblico » (*art.* 14. *d. L.*), siano esse inappellabili, sieno confermate in grado di appello. In rapporto a tale esecuzione è nondimeno stabilito che » nel concorso della rifazione de' danni e della multa, è prima pagato il danno, poi le spese del giudizio, ed indi la multa » (*art.* 15. *d. L.*).

§. 240. Il termine a produrre l'appello avverso la sentenza de' sindaci è di tre giorni dalla sua pubblicazione, se la medesima sia stata profferita in contraddizione, e dal dì della notifica se sia stata profferita in contumacia » (*art.* 30. *d. L.*). L' atto dell'appello deve presentarsi nella cancelleria comunale, ove se ne prenderà notamento. Il sindaco tra due giorni lo rinvia insieme cogli atti al consiglio d'intendenza, o al sindaco capoluogo del circondario, o del distretto secondo i diversi casi enunciati nell'articolo 21 della legge del contenzioso amministrativo (*art.* 31. *d. L.*) (*Vedi* §. 232). Questo giudizio di appello verserà su l'esame dei motivi che vengono dedotti, in modo che il loro rigetto, o la loro ammisi-

bilità è regolato in ragione del fatto o del dritto impugnato.

§. 241. Il consiglio d'intendenza giudica finalmente in prima istanza dei danni cagionati dalle stesse contravvenzioni, e per le multe maggiori di ducati sei, in virtù dell'articolo 22 della legge de' 21 marzo 1817. La norma del suo procedimento è tanto semplice, che già liquidata la qualità della contravvenzione per mezzo del sindaco, egli ne applica la pena. Lo crediamo talvolta autorizzato di ricercare nuovi lumi, che gli possono essere necessarj per emettere più determinatamente la sua deliberazione, e lo farà per mezzo del sindaco stesso.

§. 242. L'ordinaria procedura in tali giudizj serba egualmente un metodo sommario. Pervenuto al consiglio d'intendenza il processo su la pruova della contravvenzione, vien passato al ministero pubblico (esercitato dal segretario generale d'intendenza). Questi dopo di averne presa conoscenza presenterà al consiglio una domanda per l'applicazione della multa corrispondente all'imputato (*art.* 211. *d. L.*). Tale domanda viene comunicata all'imputato per mezzo del sindaco del comune nel quale è domiciliato (*art.* 212. *d. L.*).

§. 243. L'imputato nel termine di otto giorni è ammesso a presentare la sua risposta. Ha dritto nell'atto stesso di prendere conoscenza degli atti compilati contro di lui, rimessi nella segreteria del consiglio (*art.* 213. *d. L.*) Le osservazioni ch'egli crede fare su di essi saranno da lui dedot-

te al consiglio, ragionandosi secondo que' motivi che facciano conoscere le violazioni commesse in ordine al fatto, ed al dritto.

§. 244. Le decisioni che si emettono dal consiglio d' intendenza in ragione delle contravvenzioni, conterranno due casi distinti: 1. la dichiarazione della reità o della innocenza dell' imputato: 2. l' applicazione della pena, o l' assoluzione » *art.* 215 *d. L.*) Applicando la multa stabilita dalla legge, sarà condannato ancora l' imputato alla rifazione de' danni ed interessi a favore di chi sarà di ragione, del pari che alle spese del giudizio (*art.* 216. *d. L.*) Queste decisioni sono inappellabili, se le condanne non eccedono la somma di ducati quaranta. (*Vedi* §.232.)

CAPITOLO VIII.

Delle contravvenzioni in materia civile.

§. 245. La inosservanza di taluni precetti, che la legge sottopone alle ammende, ed alle multe è chiaramente a considerarsi per contravvenzione. La esecuzione di un atto tostocchè è dichiarata obbligatoria sotto una condizione penale, già costituisce una contravvenzione pel solo fatto di questa condizione avverata. *Qui non facit quod facere debet*, diceva Paolo, *videtur facere adversus ea quae non facit* : *et qui facit quod facere non debet*, *non videtur facere id quod facere jussus est. L.* 164. *D. de regulis juris.* La legge su li dritti di bollo de' 30 gen-

naro 1817 colpisce coll'ammenda di ducati dodici tutti gli uffiziali, e funzionarj pubblici, che pei loro atti non adoprano la carta fornita dall'amministrazione. L'uso adunque di altra carta è una contravvenzione a questa legge. Nel modo stesso sono contravvenzioni dell'officiale dello stato civile l'inserire negli atti che riceve ogni circostanza non indicata dalle parti (*art.* 37. *Leg civ.*) e la inesattezza de'suoi registri (*art.*41.*Leg. civ.*)

§. 246. Tali contravvenzioni quantunque richiamano contro i loro autori pene pecuniarie, non perciò sono a confondersi con quelle denominate di polizia semplice (§. 190.), e di polizia urbana, e rurale (§. 229). L'oggetto cui han rapporto distingue la contravvenzione che si punisce in ragione della legge violata dall'altra che si punisce in ragione del danno. La prima si considera negli effetti civili, richiamando contro lo stesso contravventore la condizione penale cui è incorso; la seconda si considera negli effetti penali, che nella offesa presenta la punizione del contravventore. Quindi variando il procedimento secondo l'oggetto della contravvenzione varia conseguentemente il magistrato, che la punisce. Gli esempj possono ridursi a due.

1. Attenendoci alle medesime disposizioni della indicata legge de'30 gennaro 1817, vediamo che » in caso di rifiuto per parte de' contravventori di adempire alle multe, ed a'dritti di bollo, i preposti dell' amministrazione dirigono al loro direttore il processo verbale da essi redatto, in vista del quale il direttore spedirà

la coazione al pagamento, che vistata dal giudice di circondario, ed intimata al debitore insieme colla copia del processo verbale della contravvenzione si rende esecutiva dopo i tre giorni per gli altri atti autorizzati dalla legge per lo ricupero della somma dovuta, (*art.* 59 *d. L.*) Ha dritto il contravventore, dopo il pagamento, di adire il consiglio l'intendenza della provincia, che conoscerà su l'azione, e quindi di produrre il richiamo devolutivo presso la regia corte de'conti (*art.* 60. *d. L.*)

2. Per le contravvenzioni commesse dagli offiziali dello stato civile nella compilazione de' loro atti, il procedimento vien diretto innanzi al tribunale civile, da cui viene inflitta una multa, che non potrà eccedere venticinque ducati (*art.* 25. *L. civ.*) Entrano nelle medesime disposizioni le ammende, e le multe comminate in ordine alla procedura de'giudizj civili. Tale è quando la ricusazione dei giudici è dichiarata inammessibile, o è rigettata (*art.* 483. *Leg. di proced. ne' giud. civ.*) o quando l' appellante succumbe all'appello prodotto (*art.* 535. *d. d. L. L.*) o quando è rigettata la opposizione di terzo (*art.* 543. *d. d. L. L.*) o quando è rigettata la domanda di ritrattazione (*art.* 558. *d. d. L. L.*) Lo stesso magistrato civile che giudica su questi casi pronunzia egualmente su la penale, che la legge ha stabilita contro il temerario opponente. Queste condanne sono di loro natura inappellabili.

§. 247. L'ammenda nella nostra ipotesi ottiene d'altronde e dal magistrato che l' applica,

e dalla natura del procedimento quel significato che l' è proprio. Considerata come pena accessoria nelle materie criminali, si applica come pena principale nelle contravvenzioni. Ciò dimostra, che il suo oggetto esclusivo è di punire le leggiere trasgressioni, alle quali sarebbe mal corrispondente la pena afflittiva di corpo.

§. 248. Nel dritto romano la semplice ammenda non ci offre diversa idea. Ulpiano la distingue dalla pena, avuto riguardo alla leggerezza del fallo cui viene inflitta. La chiama pecuniaria e senza determinazione di alcuna somma, dipendendo dall' arbitrio di coloro, cui è concesso il potere di applicarla. *Inter mulctam, et poenam multum interest: cum poena generale nomen sit omnium delictorum coercitio: mulcta specialis peccati, cujus animadversio hodie pecuniaria est. Poena autem non tantum pecuniaria, verum capitis, et existimationis irrogari solet. Et mulcta quidem ex arbitrio ejus venit qui mulctam dicit: poena non irrogatur nisi quae quaque lege, vel quo alio jure specialiter huic delicto imposita est; quinimo mulcta ibi dicitur ubi specialiter poena non est imposita L.* 131. *D. de verb. et rer. significat.* Vediamo intanto nella nostra legislazione adoperata l' ammenda per tutte le contravvenzioni così in materia penale, che in materia civile; in modo che può dirsi che sia essa la pena (§. 196) dovuta al contravventore, o per un danno commesso, o per la sua trasgressione alla legge.

Quanti nei delitti e nelle contravvenzioni ravvisano mali così leggieri, che dichiarono di poco conto la loro repressione! Sviluppan essi le loro idee pressocchè in questi termini. In colui che delinque per disaccortezza, per imprudenza, per debolezza o involontariamente non si distingue che l' uomo colpevole per sola fatalità. La pena lieve in se stessa che non imprime alcun sentimento di orrore in chi la espia, è alla moltitudine un vano spettacolo. Quindi si conchiude che le pene dei delitti e delle contravvenzioni sono mezzi da non paragonarsi nei loro effetti alla pena de' misfatti. La loro breve durata, e 'l modo stesso di espiarle presentano misure poco valevoli a prevenire reati più gravi: talchè si giunge in sì fatta guisa inutilmente a preservare da ogn' insulto la vita, e la proprietà dei cittadini, e ad assicurare la pace, e la tranquillità pubblica.

Un linguaggio così semplice non è quello della ragione. Ed ammesso, che corrispondesse agli assunti principj, il calcolo è inesatto. Chi l'usa ben dimostra la ristrettezza delle vedute colle quali non perviene a leggere nel cuor dell' uomo la impronta che lascia l'esempio delle punizioni. Alla espiazione di una pena leggiera è indifferente colui che segue l'istinto delle proprie passioni, vince il ritegno dei rimorsi, e si decide di percorrere il cammino dei delitti: ma non è indifferente chi nella rettitudine delle azioni vede speditamente punita ogni menoma trasgressione delle leggi nella

offesa, e nel danno altrui. Quel salutare terrore adunque che desta l'aspetto di una pena egualmente sanzionata pel misfatto, pel delitto, e per la contravvenzione non opera in vano. È desso il solo mezzo che tenendo a freno il malaugurato disegno dei perversi, garantisce la individuale sicurezza e l'armonia sociale. Gli uomini appariscono più determinati all'adempimento dei proprj doveri, ed alla fuga delle colpe, allorchè più ravvisano per un reato il più lieve la prontezza delle punizioni, e la inflessibilità del magistrato in punire i delinquenti.

La filosofia di tali principj si attinge da ogni saggia legislazione penale. La distinzione stessa messa da Ulpiano tra la pena, e la multa (§. 248.) lo dimostra precisamente; e noi non sapemmo battere altro cammino in esporre un procedimento diretto solo a punire dei colpevoli, che nei loro non gravi reati manifestano un infimo grado di dolo, o una involontarietà in delinquere. Non ci allontanammo dal marcare tutta la utilità nelle punizioni più leggiere; e quindi rispettammo la massima, che l'ordine del giudizio de'delitti in prima istanza tende per la solennità, e per la pubblicità dell'atto ad un fine salutare. La verità che si scuopre, e'l libero esercizio dei dritti dell'uomo o accusatore, o accusato ne compiono il voto. Vedemmo infatti che se taluno ardisce di recare un lieve oltraggio alla persona, all'onore, ed alla proprietà altrui, vien tradotto in giudizio per esser punito. Quindi in quella querela che si produce, nella discussione

pubblica delle pruove, e nella condanna prendemmo motivo di rilevare che l'imitatore del medesimo delitto, o della medesima contravvenzione incontra il medesimo destino.

La conoscenza del giudizio, che abbiamo intrapreso a trattare, ci ha d'altronde obbligato di esporre l'intero sistema che lo riguarda. Principalmente abbiamo desunta dalla natura delle pene la qualità del procedimento. (§. 8.) Indi abbiamo distinti gli oggetti che danno il nome di delitto al reato soggetto a pene correzionali (§. 3.), e con ciò analizzando le azioni da sperimentarsi criminalmente, o civilmente (§. 11. e 13) ne abbiamo indicate le qualità, senza omettere i particolari riguardi di famiglia che danno ai colpevoli il vantaggio di risentir solo gli effetti civili dei loro delitti (§. 16.) Finalmente abbiamo seguite le massime di rito comuni a' pubblici giudizj.

Ma la specie del nostro esame ha dato al lavoro un metodo più esteso. Nelle attribuzioni del giudice di circondario sono enumerati i delitti dichiarati di sua competenza (§. 19. a 24). Tutto ciò che è relativo alla istruzione delle pruove, ed alla liquidazione del colpevole, già si contiene negli atti preparati per giudicare ogni trasgressione; dappoichè la compilazione di questi atti è comune pei misfatti, e pei delitti. Solo la qualità del reato decide il procedimento, con una distinzione però, che laddove nel giudizio del misfatto l'atto di accusa determina la qualità della imputazione, e la norma del rito con

cui deve giudicarsi, nel giudizio del delitto la citazione è in luogo dell'atto di accusa; ma per serbarne il carattere conviene che contenga quanto concerne la imputazione, e la esposizione distinta di quelle pruove che la riguardano (§. 31). Quale utilità non esprime la diligente formazione di questo atto! Oltre il dipendere dalla sua esattezza l'andamento del giudizio, non ha esso bisogno di altra ricerca per indicare il metodo del procedimento, e per stabilire gli elementi della sentenza. D'altronde se il querelante richiama tutte le sue cure per esporre in questo atto la qualità della offesa ricevuta, ed il danno che ne ha riportato, l'accusato rinviene in esso additato il cammino per esporre le sue difese (§. 33.) Egli rivestito delle facoltà più ampie è libero nel dedurre le sue ragioni, così per smentire l'accusa, che per giustificare la sua colpabilità (§. 40); è libero in eccezionare quei testimoni esaminati a suo carico (§. 41); è libero nell'impugnare il fatto ed il dritto. Incomincia in somma dall'attaccare la competenza del suo giudice, e termina o con smentire i carichi dell'accusa, o con debilitarli su tutta la serie della loro gravezza.

Disposte in cotal guisa le parti preliminari del giudizio, l'esame di tutte l'eccezioni, che l'accusato possa produrre porge intanto al giudice l'oggetto d'indagare precisamente l'indole del fatto che si oppone, e la vera intelligenza della legge che s'invoca contro l'accusa. Egli saprà valutare le circostanze che possono attri-

buire al delitto una diminuzione di pena, quando non siano ad escludere totalmente la imputabilità. Egli vedrà nella ipotesi della legge o il fatto non colpevole, o le giustificazioni dell'accusato. Egli distinguerà dall'eccezioni su la pruova gli argomenti di fatto dalle induzioni, sia nella qualità personale dei testimoni, sia nelle particolarità da essi deposte. A buon conto egli userà tanta diligente penetrazione in discutere le prodotte eccezioni, che o le ammetta, o le rigetti farà sempre rilevare le ragioni del suo esame, e la giustizia della sua deliberazione. Da questa norma ciascun vede risultarne un utile effetto; poichè da esso dipende o il termine del procedimento, o l'avviamento il più sicuro per conoscere la verità su di cui possa giustamente fondarsi la definitiva sentenza.

Quanto riguarda la pubblica discussione il metodo che abbiam tenuto la mette nello stato di essere perfettamente eseguita. Le regole sono distinte secondo l'ordine stabilito pei giudizj ordinarj (§. 53.)

Discendiamo ad enumerare tante particolarità nella idea che qualunque possa essere il molto su di cui si è ragionato, è sempre poco per richiamare l'attenzione del giudice di circondario non solo in ben ordinare il suo procedimento pel delitto, che deve giudicare, ma in seguire ancora le regole sommarie di rito per tutte le contravvenzioni di sua competenza.

Tra i delitti e le contravvenzioni abbiamo compresi quelli di contrabbando, i forestali, e quelli

di caccia , e di pesca per esaurire in tutte le parti l' articolo 39 (*p. p.*) (*Vedi Tomo I.* §. 59.). Ma di questi delitti abbiamo esposto quanto si è creduto essere relativo alla conoscenza dei loro rispettivi procedimenti. Avressimo mal corrisposto al nostro impegno se trattando del potere giurisdizionale de' giudici di circondario , il lettore giurisperito avesse rinvenuto un vuoto in quella parte di cui le leggi di procedura penale fan parola. Quando si ha la vigilanza di evitare il superfluo, tutto il dippiù che sembra corrispondere, ed appartenere alla materia su di cui scriviamo, non deve considerarsi ozioso. Il saggio giurisperito saprà accogliere qualunque siano quelle cure che adoperiamo per condurre a termine l'intrapreso lavoro.

FINE DEL TOMO IV.

INDICE

DE' CAPITOLI

CHE SI CONTENGONO IN QUESTO QUARTO TOMO.

INDICE

DEI DECRETI, RESCRITTI, CIRCOLARI, E MINISTERIALI CONTENUTI IN QUESTO QUARTO VOLUME.